DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE
DEL

SIG. SENATORE Dʳ. D. A. AZUNI

Primo Giudice Legale nel Supremo Magistrato del Consolato e del Mare sedente in Cagliari, Presidente della R. pubblica Biblioteca della stessa Città; e Membro delle più illustri Accademie e Società letterarie dell' Europa.

SECONDA EDIZIONE

ARRICCHITA DI NUOVI ARTICOLI, E CORRETTA DALL'AUTORE.

Docuit quae maximus Atlas.

TOMO III.

LIVORNO
Dai Torchj di GLAUCO MASI
1822.

DIZIONARIO
UNIVERSALE RAGIONATO
DELLA
GIURISPRUDENZA MERCANTILE.

MALAFEDE.

Vedi *Contratto. Lesione.*

MALLEVADORE, E MALLEVADORIA.

§. I.

Dicesi mallevadoria o fidejussione l'addossamento che fa taluno in se stesso dell' altrui obbligazione, e quindi il mallevadore o fidejussore è chiamato colui che s'obbliga per un altro, e risponde in suo nome dell' altrui sicurezza. *Princ. instit. de fidejussorib. Leg.* 1 §. 8 *ff. de obligat. et act. Leg.* 1 *cod. de constit. pecun. Casareg. de com. disc.* 35 *n.* 20 *et disc.* 151 *n.* 1.

§. II.

Chiunque può validamente obbligarsi, può essere mallevadore, salvochè specialmente gli sia proibito, sia egli padre, o figlio di famiglia, giacchè a questi è soltanto interdetto il mutuo; laonde sono essi capaci della fidejussione qualora non siasi interposta in frode del Senatus-Consulto Macedoniano; e quindi si è generalmente ricevuto esser valida la mallevadoria da esso lui assuntasi per il suo padre, se non si provi essergli stata estorta per forza, o per timore. *Leg.* 39 *ff. de obligat. et act. Leg.* 7 *ff. de Senatus Consulto Maced. Leg.* 10 §. 2 *ff. de fidejussorib. et leg.* 8 *cod. eod. Decis. Senat. Pedem.* 5 *Junii* 1732. *Refer. Caissotti in causa de Plebanis contra de Baronibus.*

§. III.

La mallevadoria è di gius stretto; laonde non dura, nè si estende da un contratto all'altro, da una cosa

ad un altra, da persona a persona, o da tempo a tempo, ma soltanto avrà il suo effetto fino a ciò che dalle parti sarà stato espresso, e convenuto. *Argum. leg.* 99 *ff. de verb. obligat. Decis. Senat. Pedemont.* 5 *Maii* 1696. *Refer. Borelli in causa Maliani contra Busseram, et Ceresolam. Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 9. *n.* 76 *et seq. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 28 *defin.* 5 *in princ. Casareg. de com. disc.* 35 *n.* 24 *et disc.* 197 *n.* 24 *Ansald. de com. disc.* 21 *n.* 2. *Casareg. de com. disc.* 35 *n.* 24.

§. IV.

Il mallevadore che abbia specialmente promesso per un debito proveniente da un certo contratto od obbligazione, non sarà più tenuto qualora si riscontri essere proceduto da tutt'altra causa che da quella per la quale fu stipulato, salvo che siasi egli obbligato a contemplazione della persona, piuttosto che della cosa contrattata; locchè deve in dubbio presumersi allorquando facilmente deperisca la cosa ch' egli promise d'esser salva. *Leg.* 54 *et leg.* 56 § *penult. ff. de fidejussorib. Decis. Senat. Pedemont.* 23 *Junii* 1732. *Refer. Blavet in causa Galli contra Pitarram per tot.*

§. V.

Non essendo l' obbligazione del mallevadore che accessoria, e sussidiaria a quella del principale obbligato, onde soddisfare a ciò che questi mancherebbe di fare, resta quindi essa come condizionale, nè può avere il suo effetto, se non se nel caso in cui il debitore manchi di estinguere il suo debito: quindi il mallevadore non potrà essere molestato, che dopo fattesi inutilmente dal creditore le necessarie diligenze per la discussione del principale obbligato. *Instit.* §. *ult. de replic. Leg.* 13 *in fin. Leg.* 55 *in fin. et leg.* 68 §. 1 *ff. de fidejussorib. Leg.* 116 *ff. de verb. obligat. Nov.* 4 *cap.* 1. *Casareg. de com. disc.* 63 *n.* 5 6 *et* 7.

Questa regola che è di pura ragion comune, non è però seguita nel foro mercantile, ove non si ammette la discussione del principale debitore, come ho già osservato nel *Tom. II.* di quest'opera all'art. *Discussione* §. *II.*

§. VI.

La sicurezza della mallevadoria può darsi per qualunque siasi obbligazione onesta, e lecita, alla quale il principale obbligato sia per se medesimo tenuto. *Instit.* §. 1 *de fidejussorib. Leg.* 1 *et leg.* 8 §. 6 *ff. eod.*

§. VII.

Di qualunque natura che sia l'obbligazione del debitore non potrà giammai il mallevadore esser tenuto a più di quello che debba esserlo il principale obbligato, mentre la mallevadoria è sempre accessoria al primo debito colle stesse condizioni di questo, qualora sia per eguale, e anche minore obbligazione del principale debitore; non però così se sia per maggiore giacchè per questa sarà la mallevadorìa *ipso jure* nulla. *Instit*: §. 5 *de fidejussorib. Leg.* 8 §. 7 *Leg.* 16 §. 1 *et* 2 *et leg.* 34 *ff. eod.*

§. VIII.

Quindi l'obbligazione del mallevadore può essere minore di quella del principal debitore, e perciò potrà soltanto obbligarsi per una porzione del debito; o sotto qualche condizione, quantunque il debito sia puro, e semplice, o prendersi una dilazione più lunga di quella accordata al suo principale, o un luogo più comodo al pagamento, e finalmente raddolcire la sua condizione in quella guisa che sarà convenuta. *Inst.* §. 5 *de fidejussorib. Leg.* 6 §. 1. *Leg.* 9 *et leg.* 16 §. 1 *ff. eod. Decis. Senat. Pedemont.* 26 *Septemb.* 1642. *Refer. Nomis in causa Todros e Ruffini.*

§. IX.

Rendendosi nulla l'obbligazione del principale debitore, si rende anche di nessun effetto quella del mallevadore solidariamente obbligato, e perciò potrà questi opporre tutte le eccezioni reali, che competevano al primo, nello stesso modo, e forza; quantunque fossero esse sovraggiunte al debitore principale dopo l'obbligo assunto dal mallevadore. *Leg.* 9 *ff. ad Senatus Consult. Macedon. Leg.* 2 *cod. de fidejussorib. Mantica de tacit. et ambig. lib.* 8 *tit.* 7 *n.* 7. *Olea de cession. jur. tit.* 6 *quaest.* 2 *n.* 2. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 32. *Vedi Cessione.*

§. X.

La sentenza proferta contro il principale debitore, percuote anche il di lui mallevadore. *Leg.* 63 *ff de re judicata. Rota Florent. decis.* 7 *n.* 10 *et* 43 *tom.* III. *Thes. ombros.*

§. XI.

Chiunque si renda mallevadore di stare al giudicato, non potrà opporre di nullità alla sentenza proferta contro il principale debitore; imperciocchè si presume il primo condannato insieme a questi, e perciò si procede contro di esso all'esecuzione senza che sia d'uopo di

citazione, od altro processo affinchè non si protraggano i giudizj all'infinito. *Glossa ad leg.* 1 *ff. judicat. solvi. et ad leg. ult. cod. de execut. rei judicat. De Franchis dec. Neapol. decis.* 400 *n.* 1. *Roccus respons. legal. tom.* 1. *respons.* 7 *n.* 13 *et* 15. *Cancer. variar. resolut. lib.* 2 *tit. de fidejussor. n.* 97.

§. XII.

Fatto il pagamento dal debitore principale della somma dovuta, resta tosto liberato il mallevadore dall'obbligo che avea contratto colla di lui fidejussione; e restando una volta estinto non potrà più risorgere senza un nuovo, ed espresso consenso dello stesso mallevadore. *Princip. instit. quib. mod. tollit. obligat. Leg.* 43 *ff. de solutionib. Leg.* 15 *in princ. Leg.* 32 46 53 *et* 67 *ff. de fidejussorib. Rota Florent. decis.* 31 *n.* 1 14 15 *et* 39 *tom.* III. *thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 224 *n.* 70 *et seq.*

§. XIII.

Essendo la mallevadoria in utilità del debitore principale, ragion voleva, che le leggi stabilissero gli opportuni rimedj, onde provvedere all'indennità de' mallevadori: compete quindi ad essi contro il debitore, per cui avessero pagato, l'azione *mandati*, se con tacito, o espresso ordine del debitore siansi interposti; o l'altra *negotiorum gestorum*, se senza mandato, a cagion d'esempio, per un assente abbiano promesso. *Instit.* §. 6 *de fidejussorib. Leg.* 6 §. 2 *Leg.* 20 §. 1 *et leg* 53 *ff. mandati.*

§. XIV.

In quest' azione, o del mandato, o *negotiorum gestorum* si comprende non solo ciò che il mallevadore abbia pagato per il debitore principale, ma ben anche *id quod interest*, ossia il lucro cessante, ed il danno emergente per non avere il debitore moroso liberato il mallevadore dall' assuntasi obbligazione; perlocchè deve egli essere indennizzato talora anche nella stessa moneta, se così lo esiga l'interesse dello stesso mallevadore. *Leg.* 61 §. 5 *ff. de furt. Leg.* 27 §. 4 *ff. mandati. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 28 *defin.* 2.

Queste azioni però non competeranno al mallevadore senza che provi egli il pagamento fatto per il debitore principale. *Leg.* 10 *cod. mandati, et leg.* 1 *cod. de probat. Decis. Senat. Pedem.* 16 *Decemb.* 1729 *Refer. Marelli in causa Bonetti et De Gonteriis contra Cantonum* §. *non obstante. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 28 *defin.* 21 *in princ. et n.* 1.

§. XV.

Può talora il mallevadore, quantunque non abbia ancora pagato, obbligare il debitore principale a soddisfare il suo creditore, onde liberarsi egli dalla interposta mallevadoria, lo che può darsi qualora fin dal principio siasi in tal guisa stipulato; o che il mallevadore sia già condannato al pagamento; o che il debitore abbia cominciato a dilapidare i suoi beni; o per altro simile motivo di giusto timore affine di precauzionarsi, e provvedere alla di lui indennità. *Leg.* 41 §. 1 *et leg.* 45 *ff. de fidejussorib. Leg.* 6 *et* 10 *cod. mandati. Decis. Senat. Pedemont.* 12 *Decemb.* 1729. *Refer. Sclarandi in causa Reinaldi contra Gambinum* §. *ratio decidendi in fin. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 26 *defin.* 26 *in princ.*

§. XVI.

Il mallevadore sarà tenuto pur anco di stare alla contratta mallevadoria, quantunque il creditore abbia prorogato al debitor principale il tempo della soddisfazione, salvo però il caso in cui abbia egli circoscritta la di lui obbligazione ad un certo determinato tempo, o che per tale proroga appaja una novazione di contratto espressmaente fatta. *Leg.* 29 §. *ult. ff. mandati. Leg.* 4 *cod.*

de fidejuss. Leg. ult. cod. de novat. Decis. Senat. Pedem. 13 *Martii* 1696 *Refer. Fecia a Cossato in causa monial. civit. Bugellae contra Girellam.* §. *an scilicet obligatio. Rota Florent. decis.* 3 *n.* 2 *et* 3 *tom.* VII. *thes. ombros. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 28 *defin.* 25 *in princ. Thesaur. decis.* 125 *n.* 7 *et in addit. lit. A.*

§. XVII.

Dovendo l'accessorio seguire la natura del suo principale, ragion vuole, che il mallevadore sia anche tenuto per gl' interessi non solo qualora espressamente siasi a ciò obbligato, ma ben anche allorchè abbia promesso per ogni causa nei negozj di buona fede, come sarebbe nella compra, e vendita, e simili; oppure che abbia semplicemente promesso per l'altrui obbligazione che porti seco gl' interessi, come si osserva nelle fidejussioni de' tutori, e legatarj. *Leg.* 5 *cod. de pact. int. emptor. et vendit. Leg.* 56 §. 2 *ff. de fidejussorib. Leg.* 3 *de fidejuss. tut. et leg.* 1 §. 13 *ff. ut legat. Sentenza del Senato di Torino dei* 22 *Marzo* 1769 *Refer. Galli nella causa del Notajo Minasso contro il sig. Conte Tesauro.*

§. XVIII.

Tutte le eccezioni che riguarda-

no la pura persona del debitore, ma principalmente sono intrinseche alla cosa, alla causa, od all' obbligazione per cui si dicono reali, si possono opporre dai mallevadori, o correi contro il creditore nello stesso modo che competono al principale debitore, quantunque tali eccezioni fossero sovraggiunte a questi dopo l'obbligazione assuntasi dai mallevadori.

Quindi, essendo l'eccezione dell' offerta, e deposito del pegno che compete allo scrivente d'una lettera di cambio, debitor principale contro il giratario creditore, un'eccezione reale perchè intrinseca alla cosa, e non alla persona del debitore, giova anche agli altri obbligati, o mallevadori delle tratte. *Leg.* 2 *cod. de fidejussor. ed ivi Brunnem. Hering. de fidejussorib. cap.* 26 *n.* 110 *et cap.* 27 *part.* 4 *n.* 1. *Olea de cession. tit.* 5 *quaest.* 2 *n.* 13 *et tit.* 6 *quaest.* 2 *n.* 20.

Per lo stesso principio di ragione, tale eccezione avrà pur luogo, benchè il pegno sia stato dato dallo stesso scrivente debitor principale al girante, non solo dopo la sua propria obbligazione, ma ben anche dopo quelle de' mallevadori obbligati per la tratta. *Detta leg.* 2 *cod. de fidejussorib. ed ivi Brunnem. vers. secundo licet creditor. Merlin de pignorib. lib.* 4 *quaest.* 70 *n.* 12. *Casareg. camb. istruit. cap.* 5 *n.* 35.

§. XIX.

Da tali principj può nascer la questione, se il girante, o il giratario d'una cambiale possa agire contro i mallevadori obbligati per la tratta allorchè ricevuto il pegno, o qualche assegnamento dallo scrivente l'abbia poi a questi restituito: per risolvere la medesima è d'uopo fare le seguenti distinzioni.

O la restituzione del pegno è stata fatta dolosamente dal girante con animo depravato, affine di far pagare soltanto i mallevadori, ed in tal caso, egli è indubitato, che non possa agire contro i mallevadori ai quali competerebbe sempre l'eccezione del dolo che potrebbesi anche opporre dagli stessi mallevadori contro il giratario, il quale benchè non ne sia partecipe, nulladimeno resta pregiudicato dal dolo, e fatto del girante per il consenso, e mandato datogli in virtù della trasmissione de' ricapiti ad agire, ed esigere il ritorno contro lo scrivente della cambiale; quale eccezione ha luogo eziandio contro le lettere di cambio, benchè abbiano esse l'esecuzione prontissima, e parata contro il debitore. *Leg.* 5 *ff. de tribut. act. Rota Florent. in Liburnen. liter. camb. decis.* 2 *Junii* 1722. *Rota Genuens de mercat. decis.* 14 *n.* 16 *et* 17. *Marquard. de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 43.

O la restituzione del pegno fatto dal girante non sarà stata con dolo, ed in tal caso, parlando però del solo interesse, e persona dello stesso girante bisogna distinguere i due generi di pegno che si soglion dare: cioè uno quando si consegna per pura cauzione, e sicurezza del creditore, l'altro affinchè da esso si possa prendere la di lui soddisfazione: quindi, se il pegno restituito dal girante allo scrivente principal debitore, sia di quest'ultima sorta, allora il girante resterà pregiudicato in guisa a non poter più domandare dallo scrivente il ritorno; imperciocchè colla restituzione di tal pegno si presume ch'egli sia stato soddisfatto, o abbia rimesso il debito, e per conseguenza non potrebbe più molestare i mallevadori della tratta, che con tal fatto resterebbero liberati dalla loro obbligazione. *Salgado labyr credit. part.* 1 *cap.* 18 *et cap.* 29 *n.* 7 11 14 15 *et seq. Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 25 *et seq.*

Se però il pegno fosse della prima sorta, non si potrà allora intendere che il girante siasi pregiudicato all'effetto di poter agire, e convenire al pagamento lo scrivente debitor principale, appunto perchè non si potrebbe presumere da tale restituzione di pegno la soddisfazione, o la remissione del debito, ma soltanto sarà pregiudicato all'effetto di non poter più convenire i mallevadori. *Salgado detta part.* 1 *cap.* 29 *n.* 1 *et seq. Veggansi le autorità da esso lui citate.*

§. XX.

Riguardo ai mallevadori della tratta, egli è fuor di dubbio che per la restituzione del pegno (o sia dato per sola cauzione, o per soddisfarsi) fatta dal creditore al debitore, rimangono essi liberati: imperciocchè siccome il creditore ricevuto dal principio del contratto, o dopo, il pegno del debitore, contrae l'obbligazione di restituirlo o al debitore, o al mallevadore, cioè ad uno di loro che vorrà egli costringere al pagamento; così non potendo per la restituzione del pegno fatto al debitore consegnarlo come era tenuto al mallevadore da esso lui convenuto, verrà in conseguenza rigettato da questi coll'eccezione della restituzione del pegno che più non esiste, nello stesso modo che si rigetta il creditore dal mallevadore, quantunque solidariamente obbligato, e come principale, coll'eccezione *cedendarum* quando il creditore per suo fatto, e colpa non può più cedere le ragioni ed ipoteca allo stesso mallevadore. *Leg.* 5 *cod. de sentent. et interloc. omn. jud. Glossa ad leg.* 2 *et* 21 *cod. de fidejussorib. Rot. Rom. decis.* 373 *n.* 83

84 91 92 93 *et seq. part.* 4 *recent. Ansald. de com. disc.* 16 *n.* 6 *disc.* 21 *n.* 18 *et disc.* 39 *n.* 25 *et* 27. *Merlin. de pignor. et hypot. lib.* 4 *quaest.* 72 *per tot. Olea de cession. tit.* 5 *quaest.* 2. *Gratian. discept. forens. cap.* 409 *n.* 10 11. *et seq. Vedi Cessione. Pegno.*

§. XXI.

Qualora un debitore avrà fatto il deposito di quanto egli dovea al suo creditore, e questi abbia permesso per sua trascuraggine, negligenza, o colpa che il danaro depositato ritorni in mano del debitore, s'intenderà in tal caso totalmente perduta l'azione contro i mallevadori, come se riguardo a loro fosse stato ritirato il deposito, e seguito l'attuale pagamento, benchè il creditore non la perda contro il debitore principale, o contro il depositario. *Leg.* 19 *cod. de usur. Ansald. de com. disc.* 76 *n.* 9. *Hering. de fidejussorib. cap.* 20 §. 1 *n.* 35.

§. XXII.

Nei contratti di cambio marittimo, oltre la persona del principale debitore, e l'obbligazione degli effetti sopra i quali si costituisce, vi si aggiugne talvolta la mallevadorìa d'un terzo che si rende solidariamente risponsabile col primo obbligato per l'effettuazione del pagamento, nel caso che venga a purificarsi la condizione: essendo per ciò tali mallevadori sempre solidarii, e come principali tenuti ed obbligati, anche in caso di frode, sebbene non da essi commessa, avranno per conseguenza luogo contro i medesimi quelle regole che riguardano i principali debitori, e saranno essi tenuti per intero all'indennizzazione del credito. *Casareg. de com. disc.* 62 *n.* 37. *Emerigon des contrats à la grosse chap.* 10 *sect.* 2.

Quindi, se il debitore del cambio marittimo si rendesse insolvendo, o uno, o più mallevadori del medesimo fallissero, il creditore avrà l'intera azione contro tutti, e concorrerà per l'intero suo credito in tutti i riparti de' suoi coobligati. *Sentenza dell' Ammiragliato di Parigi del* 18. *Giugno* 1776 *e Decreto del Consiglio del Re del* 23. *Ottobre* 1781. *Emerigon des contrats à la grosse chap.* 10 *sect.* 3.

§. XXIII.

In qual guisa un negoziante si renda mallevadore del suo corrispondente coll'espressione *star del credere. Vedi Star del Credere.*

§. XXIV.

Un negoziante che raccomandi un

terzo ad un altro di lui corrispondente, se ciò faccia per modo di semplice narrativa senza animo di obbligarsi, e senza dolo, o frode, non si dovrà considerare come mallevadore della stessa persona, quantunque senza la stessa raccomandazione del suo corrispondente non avesse col medesimo contrattato. *Leg.* 7 §. 10. *Leg.* 8 37 *et* 38 *ff. de dolo malo. Leg.* 2 *ff. de Proxenet. Peregrin. de jure fisci lib.* 6 *tit.* 5 *n.* 38. *De Hevia com. terrestr. lib.* 2 *cap.* 26 *n.* 39. *Casareg. de com. disc.* 126 *n.* 9 10 11. *Hering. de fidejussor. cap.* 8 *n.* 25.

§. XXV.

Se però oltre i termini di semplice persuasione, e raccomandazione scrivesse un negoziante al di lui corrispondente con espressioni aventi virtualmente la forza di promissione, e di obbligazione non solo secondo il loro senso letterale, ma ancora giusta le leggi, ed usi mercantili, sarà in tal caso tenuto il raccomandante in proprio come mallevadore del terzo raccomandato. *Leg.* 12 §. 14 *ff. mandati. Leg.* 25 *ff. de fidejussorib. Leg.* 7 *cod. eod. et leg. ult. cod. quod cum eo qui in alien. potest. Card. De Luca de camb. disc.* 30 *per tot. et de credito disc.* 90 da cui saviamente si suggerisce di dover stare alle circostanze del fatto, scrutinando la mente, e le espressioni delle lettere in tale occorrenza.

§. XXVI.

Questa giurisprudenza avrà maggiormente luogo non solo nel caso, che espressamente sia raccomandato per lettera un negozio certo, ma ben anche quando ciò accada implicitamente, come sarebbe per cagion d'esempio, qualora si richiedesse per lettera il suo corrispondente di dar piena fede al di lui agente, institore, operajo, ministro di bottega, o di banco, mentre in tal caso, benchè l'espressioni della raccomandazione fossero generali, attesa però la qualità di tali persone si dee presumere, ch'egli desideri dal di lui raccomandatario ciò che appartiene al di lui negozio, e mercatura ch'egli esercisce, o che fa esercire per mezzo di tali suoi ministri: laonde sarà sempre tenuto il raccomandante come mallevadore. *Leg.* 5 § 10 *ff. de instit. act. Stracca de assecurat. Glossa* 11 *n.* 34. *Roccus de litter. camb. not.* 43 *n.* 122. *Genua de script. priv. lib.* 3 *tit. de liter. credent. n.* 10 11 *et seq. Mascard. de probat. conclus.* 628 *n.* 4. E principalmente ciò avrà luogo qualora il raccomandante soggiunga nelle sue lettere colle espressioni, *il tutto sopra di me, a mio*

rischio, e pericolo, *a mio conto*, *o a' mio nome*, o altra simile, mentre con tali clausole si renderebbe egli mallevadore anche nelle lettere e credenziali concepite in termini generali, e di semplice raccomandazione. *Glossa ad leg.* 25 *ff. de fidejussorib. Genua loc. cit. n.* 15. *Roccus ibid. in fine. Hering. de fidejussorib. cap.* 11 *n.* 104 *et* 117.

§. XXVII.

Sarà nulla, e di nessun effetto la mallevadorìa prestata per un debito che si trovàsse già estinto, o in forza di prescrizione, od in qualunque altro modo, o per un debito falso supposto vero dal creditore: quindi s' intenderà disobbligato il mallevadore dalla fidejussione prestata per la consegna di merci in qualche luogo, allorchè consti, che le medesime erano già state consegnate dal principale obbligato. *Leg.* 36 *ff. familiae erc isc. Leg.* 4 *cod. de jur. et facti ignor. Ansald. de com. disc.* 21 *n.* 2 *et disc.* 22 *n.* 7 *et* 8. *Casareg. de com. disc.* 197 *n.* 24 25 *et* 26.

§. XXVIII.

Qualora un mallevadore soddisfaccia del proprio per il principale obbligato, potrà costringere il creditore a cedergli ogni diritto, e ragione che competevagli contro lo stesso debitore, non meno che contro gli altri mallevadori, sempre che tal cessione non porti alcun pregiudizio al cedente. *Rota Rom. decis.* 41 *n.* 3 4 *et* 12 *part.* 6 *recent. Rota Florent. decis.* 21 *n.* 36 *et seq. tom.* 1. *thes. ombros. Olea de cession. tit.* 4 *quaest.* 1 *n.* 6 *et tit.* 5 *quaest.* 1 *n.* 20.

§. XXIX.

Conforme a questi principii si è ordinato dalla nostra Regia Legge, che chiunque coi suoi proprj danari pagasse un creditore di consenso del debitore, s' intenda subentrato nel luogo, e nella ragione dello stesso creditore, ancorchè ciò non fosse detto, o stipulato, e che non fosse seguita cessione alcuna, benchè chi paga non si trovasse in possesso della cosa: quindi, che il detto subingresso abbia anche il suo effetto tanto contro i fidejussori del debitore, ed altri coobligati, quanto a favore de' medesimi qualora da essi fosse fatto il pagamento; come opererebbe un' espressa cessione di ragioni, purchè ciò giammai non rifletta in odio del creditore medesimo, per l'anteriorità della parte del credito che ancora rimanesse; e che per ciò debba chi così paga esprimere nella quietanza, che lo sborso si fa del di lui danaro; al-

trimenti s'intenda ch'egli segua unicamente la fede del debitore. *Regie Costit. lib.* 5 *tit.* 16 §. 7.

Veggansi inoltre su questa parte gli articoli *Cauzione. Sottomissione.*

MANDANTE, E MANDATARIO
Vedi *Mandato.*

MANDATO.

§. I.

Il mandato è un contratto obbligatorio ad ambe le parti, che si forma col solo consenso delle medesime, e per cui taluno con buona fede commette ad un altro di amministrare gratuitamente qualche suo negozio, od affare. *Leg.* 1 §. 4 *et leg.* 36 §. 1 *in fine ff. Mandati. Instit.* §. *ult. eod. leg.* 15 *cod. de procurat.*

§. II.

Si contrae il mandato o espressamente, cioè con parole espresse, quali sarebbero per cagion d'esempio, *voglio*, *prego*, *mando*, o tacitamente, qualora segue o per pazienza, vale a dire sempre che si soffra, che si facciano i di lui affari senza proibirlo; o per approvazione, allora quando approva taluno ciò che si è fatto a di lui nome. *Leg.* 3 *ff. de reb. credit. Leg.* 6 §. 2 *et leg.* 18 *ff. mandati. Decis. Senat. Pedemont.* 8 *Maii* 1730. *Refer. Sclarandi in causa Brunenghi contra Comit. Leonardum.*

§. III.

Questo contratto siccome produce una vicendevole obbligazione, così l'azione che ne proviene in conseguenza, è doppia, cioè diretta, e contraria: la prima compete al mandante, e suoi eredi contro il mandatario affinchè questi sia tenuto a render conto dell'amministrazione, a riparare i danni che da ciò gli possono derivare. *Leg.* 8 §. 6 *leg.* 27 §. *e ff. mandati. Leg.* 13 *et* 21 *cod. eod.*

La seconda compete al mandatario, e suoi eredi contro il mandante, o suoi eredi, affinchè si approvi, e ratifichi ciò che si fosse fatto in nome del mandante, e si rimborsino le spese occorse farsi per eseguire il mandato, insieme cogl' interessi dopo la mora, ed eziandio prima della medesima, se il danaro che spese il mandatario lo avesse preso da un altro ad interesse, o esattolo da colui che ad esso lo dovea cogl'interessi. *Leg.* 10 §. 9 *Leg.* 12 §. 9. *Leg.* 27 §. 4 *et leg.* 56 *in fine ff. mandati. Leg.* 1 *et leg.* 11 *in fine cod. eod.*

§. IV.

Dalle lettere missive che sogliono scriversi vicendevolmente i negozianti per le loro operazioni, restano obbligati a tutto ciò che per esse viene tra loro conchiuso, e convenuto; non importando, che le parole delle lettere siano concepite in modo di preghiera, di esortazione, o di desiderio: (*Vedi Lettera missiva.*) quindi ogni volta che da taluno vien scritto al di lui corrispondente di dovere eseguire qualche cosa per suo conto, s'intende subito averli dato un mandato circa quello che gli avrà ordinato di fare. *Leg.* 1 *et tot. tit. ff. mandati. Rota Genuens. de mercat. decis.* 48 *n.* 5. *Cardin. de Luca de credit. disc.* 23 *in tot. Casareg. de com. disc.* 56 *n.* 6 *et* 7 *et disc.* 119 *n.* 1.

Vedi inoltre gli articoli Commissione. Complimentario. Procuratore.

§. V.

Benchè nel mandato non possa intervenirvi mercede, come contraria all'uffizio, ed all'amicizia: *Leg.* 1 §. 4 *ff. mandati*; si ammette ciò nonostante in esso l'onorario, ossia salario, che propriamente parlando, si considera per rimunerazione, non già per mercede. *Leg.* 6 *in princ. Leg.* 7 *Leg.* 10 §. *ult. et Leg.* 12 *in princ. ff. mandati.*

§. VI.

Non competendo al mandatario alcuna facoltà maggiore di quella espressa nel mandato, è perciò, che egli dovrà contenersi nei limiti in esso prescrittigli, e sarà nullo ed irrito qualunque negozio da esso lui amministrato oltre il commessogli nello stesso mandato, mentre non potrà mai egli estenderlo da un caso ad un altro, o da una ad altra persona. *Leg.* 5 §. 2 *ff. mandati. Decis. Senat. Pedemont. anni* 1671. *Refer. Demazzettis in causa Tomatis contra Galeanum. Altra decis.* 8 *Januarii* 1733. *Refer. Demorra in causa Columbae contra Comit. Bergeriam.*

§. VII.

Potrà però il mandatario eccedere i limiti del mandato quando l'eccesso risulti in evidente vantaggio del mandante, giacchè potrà bensì quegli far migliore la condizione di questo, ma non mai deteriore. *Leg.* 25 §. 11 *ff. de adquir. vel omitt. haeredit. Rota Genuens. de mercat. decis.* 8 *n.* 6 *et decis.* 174 *n.* 11. *Mantica de tacit. et amb. lib.* 7 *tit.* 15 *n.* 39. *Ansald. de com. disc.* 6 *n.* 8 *et disc.* 61. *Casareg. de com. disc.* 224 *n.* 57.

Sarà perciò sempre a carico del mandatario, affine di esimersi dall'

eccesso, e trasgressione del mandato, il provare di averlo eseguito in maggior vantaggio del mandante, giustificando che dal mandato diversamente da esso lui eseguito, ne sia resultato lo stesso, o maggiore effetto a comodo, e benefizio del mandante. *Rota Gen. de mercat. d. decis.* 174 *n.* 11.

§. VIII.

Qualora il mandatario agisce con buona fede, cangiando gli ordini del mandante, purchè creda verisimilmente di non aver ecceduto i limiti del mandato, non sarà egli tenuto ad alcun danno per tale inadempimento, giacchè non risponde egli d'altro, che della buona fede. *Leg.* 10 *in princ. Leg.* 59 §. 1 *ff. mandati et leg.* 2 *in princ. ff. de haeredit. vel. act. vend. Rota Genuens. de mercat. decis.* 8 *per tot. et decis.* 76 *n.* 5. *Rota Florent. in liburn. mandati decis.* 15 *April.* 1719 *n.* 69 70. *et seq. Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 405. *Ansald. de com. disc.* 61 *n.* 24.

§. IX.

Varie sono le opinioni intorno alla colpa che deve prestare il mandatario nell'eseguimento del mandato, alcuni vogliono che sia egli tenuto soltanto della colpa leve, salvo che sia gli si costituito un salario, secondo le generali regole del diritto comune. *Leg.* 5 §. 2 *ff. commodati et leg.* 23 *ff. de regul. jur.* Altri esigono da esso lui la levissima colpa, ossia la massima diligenza, fondati essi sulla Legge 2 *cod. mandati.*

Siccome però non possono così facilmente determinarsi i confini di questa colpa, o diligenza, quindi è che sembra più congruo, e consentaneo alla natura del contratto il regolare la diligenza più, o meno esatta, secondo la qualità, e difficoltà del negozio al mandatario commesso, e perciò, che debba spettare al prudente arbitrio del Giudice il regolarla secondo la circostanza de'casi. *Decis. Senat. Nicaens.* 22 *Januarii* 1773. *Refer. Piccono in causa Bosii contra Calsamiglia n.* 8.

Veggasi la nostra Pratica Legale part. 2 *tom.* 1 *tit.* 30 §. 8 *tit.* 33 §. 13 14 *e* 15

Quando però il mandatario non risenta alcun vantaggio dal mandato pare, che non dovrebbe esser tenuto per la colpa leve, e levissima, ed in tal guisa ha giudicato il Consolato di Torino con Sentenza del 5 Ottobre 1775. *Refer. Carrone nella causa Lombardi contro Negroni.*

§. X.

Può il mandante in ogni modo rivocare il mandato, quantunque vi

fosse il patto di non rivocarlo, salvochè la cosa non fosse più intera, vale a dire, che il mandatario si fosse già immischiato nell'eseguirlo; mentre s'intende sempre estinto col cangiamento della volontà del mandante. *Leg.* 12. §. 16 *Leg.* 15 *et leg.* 27 §. 1 *ff. mandati. Leg.* 1 §. 45 *et* 46 *ff. depositi.*

§. XI.

Può anche il mandatario rinunziare al mandato, ma qualora ciò accada essendo la cosa non più intera, dee egli prestare al mandante *id quod interest* per l'intempestiva rinunzia. *Instit.* §. 9 *et* 11 *de mandato*. Salvo che vi fossero delle giuste cause onde abbia egli rinunziato, come ne' casi d'incomodi di salute, di assenza *reipublicae causa*, ed altri simili. *Leg.* 22 §. *ult. Leg.* 23 24 25 *et* 26 *ff. mandati.*

E nella stessa guisa sarebbe tenuto il mandante verso il mandatario, quando rivocasse il mandato dopo che la cosa non fosse più intera. *Leg.* 8 §. 6. *Leg.* 15 *et leg.* 27 §. 2 *ff. mandati. Decis. Senat. Pedemont.* 12 *Septembr.* 1733. *Refer. Bentio inter fratres Costamagna, et Joannem Benedictum. n.* 9.

§. XII.

Il mandante è pure tenuto per l'azione contraria del mandato, di liberare il mandatario dalle obbligazioni assuntesi col mandato, e di assumersele sopra di se, benchè le medesime non fossero ancora per sortire il loro effetto. *Leg.* 45 *in princ. et* §. 2 *et* 5 *ff. mandati. Leg.* 1 §. 17 *ff. de exercit. act. Decis. Senat. Pedemont. anni* 1671. *Refer. Garretti in causa Haebraei Zaccariae Foe contra Aymoninum.* §. *Dato igitur.*

§. XIII.

Essendo una delle regole di diritto naturale, e civile, che niuno senta danno dall'ufficio assuntosi in altrui grazia, e favore, ragion vuole che il mandatario perceva gli interessi legittimi di quelle somme che avesse egli esposte in utilità del mandante, dal giorno della fattane domanda, da cui solo s'intende posto in mora, non essendo essi stati promessi, o stipulati. *Leg.* 61 §. 5 *ff. de furtis. Decis. Senat. Pedemont.* 1764. *Refer. Gavutio in causa Baronis a Sorso contra Rolandum. Richeri in cod. lib.* 3 *tit.* 5 *defin.* 10.

§. XIV.

Il mandante si presume sempre che voglia perseverare nella sua prima volontà, e così nello stesso ordine, e commissione data al man-

datario, finchè non si dimostri essere espressamente seguita la rivocazione, e alterazione della di lui volontà, e mandato precedente. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 48 *n.* 8. *Rota Roman. decis.* 402 *n.* 34 *tom.* 9 *part.* 2 *rec. Card. de Luca de pension. disc.* 20 *n.* 7. *Gratian. discept. forens. cap.* 92 *n.* 42. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 23 *et* 24 *et disc.* 58 *n.* 21 *et* 22 *et disc.* 119 *n.* 33 *et* 34.

§. XV.

Qualora il mandante sappia di certa scienza, che il di lui mandatario abbia ecceduto nell'eseguimento del mandato, e non l'abbia contraddetto, si crede aver egli voluto approvare anche le eccessive operazioni: ciò però deve intendersi sempre che col silenzio del mandante vi concorra qualche atto positivo che ne dimostri l'acquiescenza, come sarebbe il ricevere lettere sull'eseguimento delle operazioni non mandate, e il rispondervi senza dissenso o disapprovazione, e simili. *Glossa ad leg.* 12 *ff. rem ratam hab. Sentenza del Consolato di Torino del* 17 *Marzo* 1785. *Refer. Marentini nella causa della ragion di negozio in Marsiglia Allegre, Brun e Compognia, contro il Negoziante Mattore. Rota Rom. decis.* 811 *n.* 6 *et seq. part.* 1 *divers. et decis.* 202 *n.* 24 *part.* 12 *recent. Rota Florent. decis.* 28 *n.* 37 *et* 38 *tom.* VIII. *thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 18 *n.* 5 *decis.* 162 *n.* 2. *Roccus de mandato not.* 13 *et de liter. camb. not.* 40 *n.* 110. *Gratian. discept. forens. cap.* 699 *n.* 34. *Casareg. de com. disc.* 131 *n.* 6 *et disc.* 225 *n.* 60 *et* 61.

§. XVI.

Non essendo adempita la forma del mandato, non sarà neppure tenuto il mandante ad osservare, e ratificare le operazioni fatte dal mandatario, nè meno rispetto a quella parte nella quale avesse operato in conformità del datogli mandato. *Leg.* 10 *cod. de procuratorib. Rota Rom. decis.* 79 *n.* 1 *part.* 6 *et decis.* 145 *n.* 17 *part.* 9 *recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 174 *n.* 6 *et seq. Card. de Luca de credit. disc.* 84 *n.* 3 *et seq.*

Locchè procede quando anche l'eccesso del mandato consistesse nella più minima parte di esso. *Rota Rom. d. decis.* 79 *n.* 3. *Rota Genuens. loc. cit.*

§. XVII.

Il mandatario deve eseguire l'incaricatali operazione espressa nel mandato, tosto che ne avrà l'oppor-

tunità, nè potrà differirne l'eseguimento a tempo rimoto, ed illimitato; altrimenti sarà egli tenuto a tutti i danni, ed interessi verso il mandante. *Leg.* 5 §. 1 *et leg.* 27 §. 2 *ff. mandati.* Imperciocchè siccome il giorno espresso al compimento d'una obbligazione, pone in mora tosto che il medesimo sarà trascorso senza compierla; così il giorno che tacitamente è posto nella natura della cosa, come si è in tutte le stipulazioni di fatto nelle quali è sempre promesso il fatto, per essere tosto eseguito alla presentatasi opportunità, egualmente si dice costituito in mora chiunque non l'abbia compito mentre avesse potuto. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 68 *n.* 7. *Mantica de tacit. et amb. lib.* 14 *tit.* 34 *n.* 5 *vers. in secundo autem casu. Leotard. de usur. quaest.* 81 *n.* 27. *Casareg. de com. disc.* 41 *n.* 4 *et* 5 *et disc.* 54 *n.* 2 3 *et* 4.

Ed avendolo compito a norma degli usi del commercio, non sarà più tenuto verso il mandante. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 21 *Decembre* 1786. *Refer. Azuni nella causa Colombano e Duccio contro Tosel.*

§. XVIII.

Considerandosi nel mandatario eletta la di lui fede, ed industria, ne segue, che destinando egli un terzo per l'eseguimento delle operazioni prescritte nel mandato, s'intenda ciò fare a suo rischio, e pericolo, onde deve imputarsi al medesimo ogni danno che da tale inosservanza possa accadere al mandante, verso di cui sarà sempre tenuto di ogni danno, e colpa pel terzo sostituito. *Leg.* 10 §. 1 *Leg.* 11 *et leg.* 20 *ff. commodati. Leg.* 21 §. 3 *ff. de negot. gest. Leg.* 18 *in princ. ff. de haeredit. petit. Leg.* 13 §. 8 *et leg.* 60 §. 7 *ff. locati. Rota Genuens. de mercat. decis.* 160. *Casareg. de com. disc.* 36 *n.* 5 *et disc.* 225 *n* 3. *Stracca de mercat. tit. de mandato n.* 51. *Roccus de mandato not.* 50 *n.* 105.

§. XIX.

Il mandatario non sarà però tenuto nel supposto caso, ai danni accaduti per la sostituzione d'un altro nell'eseguimento del mandato, che allora quando possa incolparsi di non avere eletto una persona proba, e d'intera fede; imperciocchè cadendo la sostituzione in soggetto d'ogni eccezion maggiore, e di cui lo stesso mandatario si sarebbe fidato ne' suoi proprj affari, non sarebbe più questi in colpa veruna, nè risponsabile de' danni, che da ciò potessero avvenire al mandante. *Leg. ult. ff. mandati. Leg.* 10 §. 1 *et leg.* 11 *ff. commodati. Rota*

Genuens. de mercat. decis. 8 *n.* 5 *decis.* 64 *n.* 2 *et decis.* 174 *n.* 5. *Scaccia de com. et camb.* §. 1 *glossa* 5 *quaest.* 16 *n.* 405 *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 7 *tit.* 15 *n.* 25. *Ansald. de com. disc.* 23 *n.* 12 *et disc.* 61 *n.* 16 *et* 17. *Casareg. de com. disc.* 36 *n.* 7 8 9 *et seq.*

Anzi sarà talmente scusabile il mandatario commettente a persona proba l'esecuzione del mandato, che quand'anche questa cangiasse in appresso costumi, e malversasse nelle operazioni commessele, non sarà più egli tenuto d'alcuna colpa, giacchè l'elesse tale quale doveva sulla pubblica riputazione del medesimo. *Menoch. de arbitr. lib.* 1 *quaest.* 65 *n.* 11. *Ansald. de com. disc.* 29 *n.* 5 *et* 6. *Casareg. de com. disc.* 36. *n.* 20 *et* 23.

§. XX.

Il mandatario non è mai tenuto nell'esecuzione del mandato ai casi fortuiti, e contingenti sopra la roba, o danaro del mandante. *Leg.* 13 *cod. mandati. Rota Genuens. de mercat. decis.* 125 *n.* 4 *et decis.* 174 *n.* 2. *Scaccia de com.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 400 *et seq. et* §. 3 *gloss.* 2 *n.* 1 *et seq. Ansald. de com. disc.* 62 *n.* 5.

§. XXI.

Il contratto fatto dal mandatario, che avea un mandato precedente, s'intende essere seguito a nome del mandante, come se fosse stato espresso nello stesso mandato; laonde la proprietà, ed il dominio della cosa da esso lui in tal caso acquistata, passa nel mandante; benchè non abbia egli contrattato espressamente a nome del suo principale. *Leg.* 1 §. 20 *et leg.* 42 §. 1 *ff. de adquir. vel amitt. possess. Rota Rom. decis.* 157 *n.* 3 *et seq. part.* 12 *recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 13 *n.* 16 *decis.* 67 *n.* 2 *et decis.* 127 *n.* 8 *et* 9. *Roccus respons. legal. lib.* 2 *respons.* 19 *n.* 2 *et seq. et de mandato not.* 51 *n.* 108. *Ansald. de com. disc.* 30 *n.* 32. *Mantica de tacit. et amb. lib.* 7 *tit.* 18 *n.* 6 *et seq. Casareg. de com. disc.* 43 *n.* 39. *Vedi Compra. Contratto.*

§. XXII.

Qualora il mandatario contrae senza esprimere il suo mandato, si considera talmente radicato il contratto in esso lui, che non potrà più competere al mandante alcuna azione contro un terzo, riguardo al quale è egli mirato come persona affatto estranea, benchè ritenga sempre la figura di mandante verso il mandatario, contro di cui po-

trà agire affinchè gli si cedano le azioni competentili contro il terzo che contrasse collo stesso mandatario. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 10 *n.* 13 *et decis.* 137 *n.* 2. *Ansald. de com. disc.* 30 *n.* 32 *Casareg. de com. disc.* 5 *n.* 29 *et* 59 *et disc.* 76 *n.* 2 3 *et* 4.

§. XXIII.

Non avendo il mandatario potuto eseguire il mandato, dovrà egli somministrare la prova concludente per esimersi dalla colpa dell' inadempimento. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 174 *n.* 13.

A questo principio pare a prima vista contraria la dottrina dell' Hevia *com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 4 *n.* 23, e dello Stracca *de mercat. tit. mandati. n.* 39, e nel trattato *de navigatione n.* 19 i quali affermano che basti l'allegarsi dal mandatario l'occorso impedimento, senza che sia d'uopo di altra prova onde escludere in esso lui qualunque colpa.

Per combinare queste opinioni parmi, che debba distinguersi due sorta d'impedimento, l'uno negativo, e l'altro positivo: trattandosi di questo che consiste in qualche fatto positivo, come sarebbe di qualche nave arrestata in un porto, d'essere precluse le strade per cagion di ladri, o incursione di nemici, ed altre simili cagioni, è certamente chi lo allega, obbligato a provarlo in proprio discarico. *Leg.* 14 *in princ. ff. de re milit. Leg.* 2 §. 4 *ff. si quis cautionib.* nel qual senso deve intendersi la citata decisione della Rota di Genova 174 *n.* 13.

All'opposto però nel caso dell'impedimento negativo consistente nel semplice detto del mandatario, di non aver egli trovate, per cagion d'esempio, le merci commissionategli, o di non averle potute comprare al prezzo prefissogli, basterà allora l'allegarsi questo tale impedimento per non essere egli incolpato, o tenuto ad ulteriore prova: nel qual senso procede la seconda opinione dell'Hevia, e dello Stracca. *Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 20 *et* 57.

§. XXIV.

Tanto più questa seconda opinione deve aver luogo tra i negozianti, i quali tanto ne' proprj, che negli affari altrui non sogliono munirsi d'istrumenti, testimonj, od altre cautele onde provare, all'uopo, le loro contrattazioni, e giustificare l'operato; ma bensì colla loro buona fede, per lo più con sommo silenzio e segretezza; laonde confidentemente deve starsi alle loro asserzioni avanzate nelle lettere,

libri, conti, od altro, riguardo a quanto avessero operato per i loro corrispondenti. *Stracca de assecurat. in introduct. n.* 73 *et seq. Felicius de societ. cap.* 38 *n.* 17 *et seq. De Luca de regal. disc.* 115 *n.* 5 *et* 9 *et disc.* 129 *n.* 4 *et* 5. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 82.

§. XXV.

Qualora il mandatario esiga dal mandante ulteriori riscontri circa le operazioni che dovesse fare in esecuzione del mandato, non potrà egli eseguirle fino a tanto che gli costi dalla risposta dello stesso mandante l'espressa di lui volontà, e consenso. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 22 *n.* 1 *et* 3 *decis.* 174. *n.* 8. *Casareg. de com. disc.* 119 *n.* 21 40 *et* 41.

§. XXVI.

Il mandatario trovandosi in un caso impensato per l'esecuzione del mandato, potrà interpretare la volontà del mandante, ed eseguirla in quella maniera che giudicherà più prudente, e propria, come avrebbe fatto un prudente, ed assennato padre di famiglia. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 8 *n.* 5 6 *et seq. et decis.* 174 *n.* 3 4 *et* 5. *Gaitus de pace publ. lib.* 1 *cap.* 4 *n.* 29 *et* 30. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 8 *et disc.* 80 *n.* 7 *et seq.*

§. XXVII.

Quindi se per cagion d'esempio taluno avesse dato ordine di noleggiare una nave, non si potrà dire che il mandatario abbia apposti i soliti patti delle stallìe, e vuoto per pieno a favore del capitano della nave, senza i quali non sarebbe stato facile il noleggiarla; o che avesse preso danaro a cambio senza ordine del mandante, affine di evitare il pagamento del vuoto per pieno, oppure che avesse caricate le merci sovra un'altra nave diversa da quella indicatagli nel mandato per non trovarsi questa pronta al tempo del caricamento, ed altri simili casi. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 64 *n.* 2 *e detta decis.* 174 *n.* 5. *De Hevia com. naval. lib.* 1 *cap.* 4. *n.* 24. *Casareg. de com. disc.* 19 *n.* 8 *disc.* 80 *n.* 7 *et disc.* 69 *n.* 13 14 15 *et* 16.

.§ XXVIII.

Qualunque volta constasse, che il mandante non abbia voluto limitare il prezzo al mandatario delle commissionateli provviste, resta in arbitrio di questi lo spendere il bisognevole, purchè tale arbitrio sia regolato dalla prudenza, cioè: che

non paghi di più la roba quando si poteva con qualche diligenza avere a minor prezzo, o almeno a quello che si vendeva comunemente nell' atto della fattane provvista. *Leg.* 3 §· 1 *ff. mandati. De Hevia com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 4. *n.* 19.

§. XXIX.

Siccome il mandato si considera sempre dato per tutto ciò che di costume suole concedersi, così deve pure estendersi a quanto nell'esecuzione di esso è necessario, e comunemente si pratica da altri mandatarj nell'adempimento delle commesse operazioni. *Rota Rom. decis.* 461 *n.* 11 *et* 12 *part.* 14 *recent. Rota Genuens. de mercat. decis.* 174 *n.* 14. *Roccus respons. legal. lib.* 1 *respons.* 25 *n.* 8 *et de mandato not.* 92 *in fine. Stracca de mercat. tit. de mandato n.* 41. *Casareg. de com. disc.* 54 *n.* 32 *disc.* 173 *n.* 10 *et disc.* 176 *n.* 45.

§. XXX.

Il mandato non si dee mai presumere limitato, se non appare concludentemente della sua limitazione; anzi è sempre credibile, che il mandatario abbia avuto il mandato ne' termini da esso lui eseguito, e d'aver contrattato secondo la mente del suo principale, fin tanto che non si provi il contrario. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 76 *n.* 4. *Rota Florent. in liburn. mandati decis.* 15. *April.* 1719 *n.* 54. *Rota Rom. decis.* 65 *n* 18 *et decis.* 228 *n.* 8 *part.* 4 *recent. Gait. de credito cap.* 2 *tit.* 8 *n.* 3604.

§. XXXI.

Il mandatario che abbia vendute le merci del suo principale sotto la fede del prezzo ad un negoziante creduto generalmente idoneo nella piazza al tempo del contratto, non sarà tenuto ai danni, se questi si rendesse dappoi fallito prima di compire al pattuito pagamento. *Leg.* 111. *ff. de condit. et demonstrat. Rota Gen. de mercat. decis.* 113. *Stracca de mercat. tit. de mandato n.* 36. *Scaccia de com.* §. 2 *gloss.* 5 *quaest.* 16 *n.* 400 *et* 407. *Roccus de mandato not.* 22 *n.* 41 *et* 42 *et not.* 23 *n.* 4. *et in respons. legal. lib.* 1 *respons.* 25 *n.* 6 *et* 7 *Casareg. de com. disc.* 125 *n.* 10.

§. XXXII.

Il mandatario non potrà dirsi in colpa d'aver ecceduto il mandato, qualora abbia egli contrattato con altra persona diversa da quella che gli venisse designata nel mandato; mentre in nulla si crede deteriorata la condizione del mandante per

essersi cangiata la persona contraente, sempre che abbia egli ottenuto lo stesso fine, ed effetto che si era proposto nel mandato. *Leg.* 62 §. 1 *ff. mandati. Stracca de assecurat. glossa* 7 *n.* 1 2 3 4. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 13 *n.* 61 *et seq. Ansald. de com. disc.* 30 *n.* 24. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 14 *n.* 16. *Casareg. de com. disc.* 197 *n.* 12.

§. XXXIII.

Non contenendosi mai nel mandato che la facoltà di contrattare a nome del principale, quindi è che prima del datosi consenso del mandatario, e della effettiva stipulazione, non può il contratto avere alcuna forza, giacchè dal solo mandato per contrattare, non può provarsi il mandato, ma solamente dopo che questo sarà effettuato, e posto in esecuzione; e per ciò si deve sempre rimirare il luogo, ed il tempo del celebrato contratto, affinchè il mandante, ed il mandatario sortiscano il foro. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 161 *n.* 5 *et decis.* 188 *n.* 12. *Mantica de tacit. et amb. lib.* 11 *tit.* 22 *n.* 16. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 30 *per tot. Roccus de mandato not.* 75 *n.* 163. *Casareg. de com. disc.* 9 *n.* 21 *et* 22.

§. XXXIV.

Qualora un negoziante ordina ad un suo corrispondente di comperargli qualche merce, e di trasmettergliela, e questi accetti il mandato, e l'eseguisca comperando le designate merci da un terzo, s'intenderanno tosto perfezionati due contratti nel luogo del mandatario: il primo di mandato tra il mandante, ed il mandatario: il secondo di compra, e rispettiva vendita tra il mandatario, ed il venditore; imperciocchè il consenso del mandante si unisce per mezzo del mandato coll'ultimo consenso del mandatario nel luogo ove questi si ritrova ed accetta il datogli ordine; e molto più ancora circa l'altro della compra e vendita, mentre il mandatario realmente eseguisce il mandato nel luogo in cui si ritrova egli, ed il venditore. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 161 *n.* 4. *Roccus de mandato not.* 75. *Salgado labyr. credit. part.* 1 *cap.* 30 *n.* 19 *et* 20. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 10 *n.* 17. *Casareg. de com. disc.* 9 *n.* 21 *et* 22.

Locchè pure avrà luogo qualora il corrispondente mandatario compri le merci commissionategli a nome del mandante, non già da un terzo, ma da se stesso, come è solito farsi tra negozianti. *Gratian. discept. forens. cap.* 500. *et ibi*

De Luca n. 11. *Card. de Luca de empt. et vend. disc.* 5 *n.* 6 7 *et* 8. *Casareg. de com. disc.* 38 *n.* 51 *et seq. Disc.* 120 *n.* 34 *et* 35 *e nel camb. istr. cap.* 8 *n.* 2 3 4 *e seg.*

§. XXXV.

Le operazioni fatte da taluno a nome ed in utilità d'un altro per motivo officioso, o per ragion d'amicizia non bastano per indurre, e presumere esservi proceduto il mandato, e così neppure porta seco l'obbligo della resa de'conti, qualora siasi in tal guisa operato. *Leg.* 10 §. 7 *ff. mandati. Leg. ult. cod. quod cum eo in alien. pat. Rota Rom. decis.* 331 *n.* 8 *et decis.* 361 *n.* 7 *part.* 16 *recent. Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 40 42 *et* 43.

§. XXXVI.

Ne' mandati ed ordini dati dai negozianti ai loro corrispondenti, s'intende anche compreso qualunque altro ordine, o mandato a fare ciò che per loro stile, ed uso è solito farsi da altri, benchè non sia stato espresso nel mandato. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 143 *n.* 4. *Card. de Luca de credit. disc.* 84 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 54 *n.* 32 *disc.* 67 *n.* 16 *et* 17 *et disc.* 173 *n.* 10.

§. XXXVII.

Mandato contenuto nelle cambiali. *Vedi Lettera di cambio. Vedi inoltre gli articoli Commissione. Complimentario. Procuratore.*

MARCA.

Vedi *Identità. Merci.*

MARE.

§. I.

L'uso del mare intero consiste nella navigazione, e nella pesca; ma nelle sue spiagge procura all'uomo diversi generi di commercio, non meno che un sicuro asilo ne' viaggi che sopra di esso intraprende.

§. II.

In tre guise mi son proposto di considerar il mare in questo articolo: la prima sarà sull'impero che si ha sovra di esso: la seconda sugli effetti di quest' impero: la terza sull' origine e progressi del diritto, e legislazione marittima. Benchè non paja a prima vista analogo al mio istituto il trattare simili materie in quest' opera, pure sarà ciascuno convinto all' uopo, che per intendere alcuni principj di giurisprudenza, è necessario di avere almeno un' idea delle medesime, quantunque proprie

d'un pubblicista, e d'un politico scrittore.

CONSIDERAZIONE I.

SULL'

IMPERO DEL MARE.

§. I.

La libertà della navigazione, e della pesca sul mare procede dal diritto naturale insieme, da quello delle genti, e dal civile: ciò che rende il vasto mare comune non meno dell'aria e della luce a tutto il genere umano, che val quanto dire, che l'uso, e la disposizione del mare non possono appartenere ad una persona ad esclusione d'ogni altra. *Instit.* §. 10 *de rer. divis. Leg.* 13 §. 7 *ff. de injur. et famos. lib. Leg.* 2 §. 9 *ff. ne quid in loc. publ.*

§. II.

Da un tal principio ne segue, che il diritto del primo occupante non può dare ad alcun popolo l'impero assoluto del mare che non è suscettibile di proprietà. D'altronde, se il diritto del primo occupatore potesse dare a qualcheduno la proprietà del mare, il Gran Signore ne sarebbe probabilmente il padrone in qualità di Sovrano della Fenicia, i di cui abitanti sono stati i primi navigatori, che la storia antica ci fa conoscere.

§. III.

Affinchè però il mare, o l'impero di esso potesse stimarsi appartenere a qualche popolo in particolare, bisognerebbe che tutti gli altri avessero rinunziato a quei diritti che l'uguaglianza naturale da a tutti gli uomini su di esso; di maniera che il dominio del mare diventasse l'appannaggio, ossia la dote d'un tale avventurato popolo, col consentimento, e per accordo di tutte le società Sovrane: imperciocchè senza dubbio è libero agli uomini, o di far passare l'uso del mare ad un popolo solo; il che gli darebbe un equivalente della proprietà, o almeno del possesso; ovvero di lasciarlo nello stato originario di comunità, in guisa che l'uso ne appartenga ugualmente a ciascuno. Nel primo caso il dominio del mare diventerebbe senza dubbio la dote d'un solo popolo ad esclusione di qualunque altro; ma ciò sarebbe un effetto d'una convenzione, o d'un trattato universale del genere umano, e non già in virtù d'un diritto naturale. Tutti gli altri popoli si priverebbero piuttosto così del comune possesso, o del libero uso del mare, che non se ne impossesserebbe co-

lui, che ne rimanesse il padrone: e siccome una tale convenzione non è mai seguita, nè si farà giammai, si deduce perciò, che il diritto esclusivo della navigazione sul mare, non ha luogo tutto al più che nell' impero delle possibilità, e che per conseguenza l'alto mare resta libero a tutto il mondo.

In conseguenza di un tal principio costante, ed universale la Regina Elisabetta poco avvezza a parlar senza conseguenza e riflessione, rispose all'Inviato di Spagna D. Mendoza, allorchè egli si dolse che i vascelli Inglesi osavano navigare sul mare delle Indie. » che ella non vedea » affatto ragione alcuna che potesse » escludere tanto gl'Inglesi, che le » altre nazioni dalla navigazione nelle » Indie; poichè a tal riguardo non » conosceva essa nella Spagna alcu- » na prerogativa, e molto meno il » diritto di prescriver leggi a coloro » che non erano obbligati a veru- » na sorta d'ubbidienza verso la » medesima, o di proibir loro il » commercio: che gli Inglesi na- » vigavano sull'Oceano, l'uso del » quale egualmente che quello dell' » aria era comune a tutti gli uo- » mini, e che per la sua medesima » natura non potea cadere sotto il » possesso, e sotto la proprietà di » veruno ». *Cambd. in vita Elisabethae ad an.* 1580.

§. IV.

Il mare però deve considerarsi d'altra parte consacrato al par della terra ai bisogni, agli agi, e alle delizie dell'uomo, concorrendo in esso le medesime qualità, e motivi per cui s'introdusse il dominio terrestre.

Il dominio s'estende soltanto alle cose che non sono d'un uso inesausto, e si possono agevolmente occupare. *Puffendorf de objecto dominii lib.* 4 *cap.* 5 §. 1 *et* 2.

Egli è evidente che il mare nelle sue produzioni conviene ad un uso ristretto, mentre siccome non ogni terreno, così non ogni mare genera, e produce gli stessi frutti naturali. I coralli, le perle, e le balene costituenti il più ricco commercio non nascono altrove, o almeno in copia maggiore, che ne'mari dell'Eritreo, e di Sardegna, dell'Oriente, della Groenlandia, e del Nort.

Quindi è che a questi, e consimili riguardi può esser egli occupato, senza che ripugni al diritto delle genti il dominio particolare sovra una porzione di esso.

§. V.

Non ostante la certezza di questi principj fondamentali di ragione, insorsero nel cominciare dell'ultimo secolo tra li pubblicisti le famose dispute sull'impero del mare: essi

si divisero in due opposte sentenze: gli uni furono per la libertà del mare, gli altri all'opposto sostennero il dominio particolare del medesimo.

§. VI.

L'antesignano de' primi si è Ugone Grozio nella celebre sua dissertazione che ha per titolo *Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia.* Nella quale s'impegna di provare, che gli Olandesi non meno che ogni altra nazione non potevano se non a torto venir esclusi dal navigare pell'Oceano, e commerciare nelle Indie contro i Portoghesi che pretendevano avere il gius privativo di quella navigazione; fa prima la questione se il mare sia o no di sua natura capace di dominio, e portato egli dall'amor della patria tiene per l'incapacità, affine di fondare altresì sovra questa ipotesi la sua tesi che passa poi a provare con altri argomenti.

De' secondi, Giovanni Seldeno, ch' ebbe per seguaci della sua opinione Paolo Sarpi, Puffendorfio, Volfio, ed Eineccio, pubblicò l'altra dissertazione intitolata *Mare clausum*, in cui sostiene all'opposto, che il mare è di sua natura non meno della terra capace di dominio, e che basti a conservarlo l'animo solo di possedere, dichiarato con pubblici editti, e trattati, o con una immemorabile prescrizione, conforme richiede lo spirito delle leggi civili; e per conseguenza, che gl' Inglesi come padroni de' mari alle loro terre circonflui, aveano ne' medesimi la privativa della pesca.

§. VII.

Trasportati questi due celebri Pubblicisti dagl' interessi della loro patria, e ad un tempo istesso dal prurito di erigersi in capi di fazione letteraria, hanno talmente intricata la loro rispettiva opinione, che ben lungi dal decidere le controversie le hanno involte maggiormente nell' oscurità a forza di erudizione inutile, e di equivoci ragionamenti: e la posterità ha intanto giudicato, che Grozio ha malamente sostenuto una buona causa, e Seldeno ne ha ben difesa una cattivissima.

§. VIII.

Mercè però all'illuminato ingegno del chiarissimo signor Abate Galliani, abbiamo simile questione messa nel maggior lume, giacchè ne ha egli data maravigliosamente la soluzione con pochi tratti di penna, e crederei irrevocabilmente.

Ha quindi nella sua opera immortale *de' doveri de' Principi neu-*

trali ec. lib. 1 *cap.* 10 §. 1 premesse cinque differenze naturali rispetto ai viaggi che s' intraprendono sulla terra, e sul mare; e meditando sul'e medesime conchiude con somma perspicacia in questi termini: ivi:

» Aver potuto le nazioni occupare, e possedere in proprio le » diverse regioni della terra, giacchè dopo di essersi assicurati del » possesso, e della custodia di alcuni passaggi tra le gole de' monti, » e de' guadi de' fiumi, il restante » del paese era naturalmente difeso » da' rupi, valli, fiumi, foreste, paludi, lidi di mare, o aridi deserti. Ma il mare aperto non potendosi cingere, nè fissamente guardare, e niente potendovisi sopra » costruire, era impossibile a custodire, e per conseguenza naturalmente incapace d' occupazione. E » quindi per l' opposto si ravvisa, » che quando appartenessero ad una » sola nazione tutti i lidi che cingono uno spazio d' acque, o grande, o piccolo, sia che non avesse » comunicazione veruna col mare, » o che l' avesse per una stretta » bocca, cotest' acqua si possiede » legalmente, perchè può chiamarsi » occupata, e custodita.

Ma quando le porzioni del lido » onde è cinto cotesto mare inchiuso, » appartengono a nazioni diverse, » ed indipendenti tra loro (meditando sulla differenza seconda dell' » autore) si comprende non potervi » essere nè ragione, nè scusa, nè » minimo pretesto per quella nazione che possiede le terre che » formano lo stretto, o vogliam dire » la foce di cotest' acqua, e di contrastare il passaggio, e la navigazione dentro di essa, alle altrui » navi disarmate: poichè non potendosene ricevere incomodo, guasto, disagio di sorta alcuna non » può ragionevolmente vietarsi ciocchè ad altri giova, ed a chi vorrebbe impedirlo non nuoce.

» Ravvisarsi pure (meditando sulla » differenza quinta dell' autore) potere giustamente il possessore del » lido che forma l' imboccatura di » cotesto golfo, ossia mare inchiuso » pretendere di visitare i navigli che » passano per lo stretto, e per effetto di saggia precauzione, vietar » il passaggio delle navi armate, » qualora o per il grosso numero, » o per altre circostanze gli dassero » giusto sospetto di diffidarne ».

§. IX.

Resta ora a definire quale sia il mare aperto, e quale il chiuso per stabilire maggiormente le sovraposte massime; e profittando delle savie osservazioni fatte dallo stesso autore dirò, che sono indubitatamente, e senza contrasto d'alcuno

scrittore mari chiusi, e non dissimili dai gran laghi, e dai fiumi tutti quelli de' quali i lidi, e l'imboccatura in altro mare appartengono ad una sola nazione.

§. X.

Non sono però gli autori delle cose marittime molto concordi sulla pretensione sostenuta da qualche Sovranità del dominio de' golfi, i lidi de' quali non appartenevano interamente ad esse, come è il golfo Adriatico, rispetto alla Signoria Veneta, e la Manica riguardo all' Inghilterra: oppure sopra alcune estensioni di mare che non formano un golfo chiuso, come è il mar Ligustico rispetto alla già Repubblica di Genova.

§. XI.

Discordi in tutto sono poi circa la pretenzione di un dominio generale sul mare, promossa da qualche popolo nell' auge della sua prosperità, e fondato unicamente sulla superiorità delle forze marittime, e sulla celebrità delle riportate vittorie: pretensione, che al dire dello stesso Galliani, è sicuramente la più illegale di tutte.

„ Che si direbbe, dice egli *loc.* „ *cit. not. n.* 1 di quel Sovrano, „ il quale stipendiando due cento „ mila uomini, credesse per ciò aver „ dominio sopra tutti que' Principi „ che non ne stipendiano più di „ trenta, o quaranta mila? Sarebbe „ ciò un voler confondere le idee „ del gius con quelle della forza, e „ stabilire una teoria sempre ingiu„ sta, spesso orgogliosa, e talvolta „ anche riuscita vana, e fatale. „ *Veggasi il Valin com. sur l'ordonn. de la marine de France liv.* 5 *tit.* 1 *pag.* 688 *ediz della Rocella.*

Quindi giudica egli, non esservi giusto titolo di pretendere il dominio di cotesti mari, nè parimente quello del mare aperto, salvo che vi fossero trattati speciali i quali sarebbero bensì obbligatorj per quelle nazioni che sottoscriverebbero, nulla però obbligando le altre, contro le quali non si potrebbe opporre o la tacita acquiescenza, o l'abbandono totale del frequentare alcuni mari, d'onde si pretendesse essere poi nata la prescrizione.

Veggasi il Puffendorf de jur. nat. et gent. lib. 4 *cap.* 5 §. 6 *ed il Binkersoek de domin. maris.*

§. XII.

Benchè però al dì d'oggi, e per la universale opinione degli autori e pel consentimento di tutte le nazioni marittime non possa più rivocarsi in dubbio, che competa alla Potenza posseditrice del lido anche

il dominio del mare circonvicino *Binkersoek de dom. mar. cap.* 1 *et* 9. *Heinec. tom.* 2 *exercit.* 8 *cap.* 1 §. 1 2 *et* 3. *Galliani de' doveri de' Principi loc. cit. pag.* 420, pure non si è ancora sistemato con uniformità di pareri, e molto meno con universale accordo delle stesse nazioni (locchè sarebbe tanto necessario al buon ordine, ed interessi de' popoli commercianti) fin dove abbia ad estendersi un tale dominio; anzi hanno mai sempre variato de' diversi secoli le opinioni, e gli usi sulla estensione de' mari territoriali.

§. XIII.

Ai tempi del famoso Baldo si sosteneva l'estensione del mare territoriale fino a sessanta miglia dal lido: così se ne mostra egli persuaso nella rubrica del titolo *de rerum divisione*, e della Legge 3 *cod. de naut. faenore.* Il Bodino afferma lo stesso *de republ. lib.* 1 *cap.* 10 *et de rapressaliis cap. ult.* Ed il Targa *nelle sue ponderazioni marittime cap.* 2 *n.* 3 si uniforma ai medesimi.

Il Loccenio lo vuole esteso fino a due giornate di cammino in distanza dalla costa *de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 4 §. 6. Ed il Grozio *de jur. bel. et pac. lib.* 2 *cap.* 3 §. 13 *n.* 2 lo limita all' estesa per quel tratto di mare soltanto che può difendersi da terra.

La maggior parte però degli scrittori determinano tale dominio fino alla distanza di miglia cento. *Solorzan. de jure Indiar. tom.* 1 *lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 22 *et lib.* 3 *cap.* 3 *n.* 35 *et seq. De Franchis decis.* 142 *n.* 6. *Osasc. decis.* 115 *n.* 2 3 *et* 4. *Casareg. de com. disc.* 136 *n.* 1 *et* 2 *et disc.* 174 *n.* 1 2 *et seq. D. Felix de Abreu de las presas del mar. cap.* 5 *n.* 2.

§. XIV.

Il Valin *comm. sur l'ordonn. de la marine de France liv.* 5 *tit.* 1 *sovr. cit.* contraddice a quest' ultima opinione, e per stabilire qual parte di mare debba essere sottoposta al dominio del padrone della terra vicina, propone l'esperimento del piombino, ossia scandaglio (*sonde*) mediante il quale possa assegnarsi il confine precisamente in quel luogo, in cui lo scandaglio non può più giungere al fondo: ma nel riconoscere egli l' inconveniente a cui potrebbe essere soggetto siffatto esperimento per riguardo alle coste talmente scoscese, che dall'orlo delle medesime non venisse fatto di ritrovare il fondo, vuole in tal caso che la giurisdizione sul mare non abbia ad estendersi più oltre che alla sola portata del cannone.

§. XV.

Siccome però queste nulla più sono, che semplici osservazioni dell' autore, nel riconoscere egli la precisa necessità di fissare i limiti di tale dominio, passa a riferire essersi appunto ciò provveduto per i trattati di pace, e di commercio fissando tale distanza a due leghe dalla costa vicina, di modochè oltrepassata la medesima, la navigazione abbia ad esser libera, ed immune da ogni visita de' comandanti le navi guarda coste; ed al di quà della medesima, per contro, possa qualunque nave ravvisarsi come sospetta di traffico proibito, e per conseguenza soggetta ad essere visitata, ed anche confiscata assieme alle merci, qualora non venga somministrata la prova d'essere stato sforzato da qualche tempesta, ad approssimarsi in tal modo alle coste.

Ammette però egli allo stesso tempo non impedire ciò che il dominio sul mare quanto alla giurisdizione, e la pesca non possa estendersi al di là delle due leghe, sia in virtù di trattati di navigazione, e di commercio, sia anche per la regola da esso lui additata dello scandaglio, od insino alla portata del cannone: regola che dice essere in oggi universalmente riconosciuta, come dal Giornale del Commercio del mese di Maggio 1759 pag. 40 da esso lui citato.

§. XVI.

Così affermativamente però non si parla dall' Hubner nella sua opera *de la saisie des bâtimens neutres tom. 1. chap.* 8 §. 10 il quale ammettendo quanto sia difficile di stabilire giustamente sin dove si estenda sul mare il dominio del padrone delle coste, crede egli soltanto, che per lo meno debba estendersi altrettanto lungi che il tiro del suo cannone, del quale possa egli servirsi per avvertire efficacemente coloro che gl' infrangono, che essi conculcano i suoi diritti.

A questa opinione si accosta anche il Vattel *droit des gens liv. 1 chap.* 23 §. 28) osservando, che al dì d'oggi tutto lo spazio di mare che è alla portata del cannone lungo le coste, è rimirato come faciente parte del territorio.

§. XVII.

Il Sarpi nella sua opera *del dominio del mare Adriatico ec. scrittura seconda.* Ragionando sulle questioni de' giureconsulti circa la porzione di mare, che dee appartenere a ciascuna città, apre egli il suo sentimento in questi termini: ivi:

» Ella è tanto grande quanto può » adoperare in suo uso senza ingiuria » dei vicini, perchè una grande e popolata città sul mare, la quale ab-

» bondi di siti terrestri dove cavi
» il suo vitto, avrà pochi che vo-
» gliano fare il mestiere di pesca-
» tore, e si valerà di poco mare.
» Al contrario una piccola città con
» poco di commodità in terra, at-
» tenderà a cavar il vitto dal ma-
» re, e si valerà di gran parte di
» esso; e non altrimenti hanno vo-
» luto intendere i Giureconsulti dei
» cento miglia, ponendo un numero
» indeterminato per un incerto; cioè
» le città sono padrone di tanta parte
» di mare, di quanto hanno bisogno
» di valersi senza ingiuria di altri,
» se fossero ben cento miglia ».

§. XVIII.

Il signor Avvocato Pietro Paolo Pulciano Sostituito Avvocato Fiscal Regio nel suo voto Fiscale del 6. Agosto 1784. nella causa vertente avanti il S. R. Consiglio di Sardegna in grado di supplicazione tra il Padrone Gio. Arnaud Maonese, e l'illustre Marchese di S. Orsola D. Gioan Battista Cugia, Francesco Baile, e Teresa Brunet residenti nella città di Cagliari, dopo avere eruditamente riportate le diverse opinioni sulla estensione del mare territoriale, soggiugne egli in tal guisa: ivi:

» Non essendo pertanto lo scopo
» del Fisco di precisamente inve-
» stigare se il dominio che compe-
» te a S. M. sui mari della Sar-
» degna, abbia ad estendersi più
» oltre di cento miglia in quei luo-
» ghi che non vengono limitati da
» un mare di spettanza d'un'altra
» potenza vicina, ma soltanto di so-
» stenere che l'estensione di mare
» per cento miglia dal lido non
» può venire contesa; qualora su
» di ciò vi rimanesse alcun dubbio
» originato dalla diversità de' pareri
» in cui riscontrisi essere li scrit-
» tori fra loro, s'aggiunge per altro,
» che il sentimento del Fisco a
» tale riguardo non è già solo appog-
» giato all'autorità dei scrittori, ma
» all'autorità stessa dei dominanti
» della Sardegna, che nelle pub-
» bliche concessioni che fecero d'al-
» cuna parte di quei mari, le me-
» desime estesero insino a tale di-
» stanza ». In prova di che rapporta egli la disposizione contenuta nel Diploma del Re Giacomo d'Aragona a favore della città di Cagliari datato in Barcellona sotto li 23 Agosto 1327. che si è del tenore seguente.

Assignamus, damus, et limitamus perpetuo pro termino Castro jam dicto Calaris, videlicet versus Villam Decimi usque ad Villam ipsam Decimi exclusive, inclusive vero damus dicto Castro pro termino loca, vel villas, quae sequuntur: videlicet Sancta Gilla Pirri, Sovettano, Pauli Palma, Selargio, Quar-

to, toto Quarto Josso, Quarto Donito, Cepolla, cum capite di S. Ella, nec non terminos eorumdem locorum, et etiam Castrum, et Villam de Bonariae, et alia Castra, Loca, et Casalia infra hos limites constituta, et intus mare centum miliaria; salvo tamen, et Nobis, ac Nostris semper, et in omnibus retento jure Portus et aliarum Regaliarum Nostrarum.

§. XIX.

Nel conflitto di tante diverse opinioni io mi atterrei sempre a quella del sovracitato Galliani, come più adattata alla natura delle cose, ed all'equità, avendo egli preso un giusto mezzo, che potrebbe servire, a mio credere, di sistema per fissare una volta il mare territoriale sempre combattuto, e non ancora deciso, o stabilito in alcun pubblico trattato tralle potenze marittime.

Sembra quindi a questo celebre autore il più sicuro, che nei lidi non curvi si debba inoltrare nell'acqua il territorio del padrone delle coste fino a quella maggior distanza, dove una batterìa posta sulla terra giugnerebbe colle palle, o colle bombe ad offender una nave, mentre è conforme ai principii del diritto comune di chiamare territorio tutto quello spazio fin dove i Magistrati, ed i Ministri col terrore delle forze ad essi confidate, possono far eseguire gli ordini del loro Sovrano. *Leg.* 239 §. 8 *ff. de verb. signif. Binkersoek de domin. mar. cap.* 2 §. 3 *et* 5.

Essere per ciò ragionevole, che senza attendere a riconoscere, se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta qualche torre, o batterìa, e di qual calibro di cannoni l'abbia montata, si determinasse fissamente, e da per tutto la distanza di tre miglia dalla terra, come quella, che sicuramente è la maggiore, ove colla forza della polvere fin'ora conosciuta si possa spingere una palla, od una bomba.

Dello stesso sentimento è l'Autore del poema del diritto della natura e delle genti *lib.* 5 ne' seguenti versi:

Tanto si avanza in mar questo dominio
Quant'esser può d'antemurale, e guardia
Fin dove può da terra in mar vibrandosi
Correr di cavo bronzo acceso fulmine.

Veggasi il Casaregis de com. disc. 174 *n.* 12 *et* 13.

Ma che ne' luoghi ove la terra s'incurva, ed apre baja, o golfo sia già ricevuto tralle più colte nazioni di supporsi tirata una linea da una punta all'altra di quella terra ferma, o delle isolette che sporgono

oltre ai promontorj della terra ferma, e rispettarsi come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia.

Nota però egli *pag.* 422 che quando si voglia far uso del diritto sul mare prossimo alla spiaggia per stabilirvi dazj, per inquietare l'altrui libero transito, per soggettare a visite doganali, sarà certamente un diritto odioso, e degno d'essere ristretto in breve spazio di distanze: ma se un Sovrano neutrale lo faccia valere ad accordare l'asilo contro alle reciproche ostilità, o piraterie de' guerreggianti, sarà un diritto favorevole, benefico, e degno d'ampliarsi: perciò in questo solo caso crede egli, che possa estendersi tale territorio non solo fino alle tre miglia sovra enunciate, e comunemente ricevute, ma ben anche fino a due leghe come ve n'è qualche esempio tra gli usi d'alcune Sovranità d'Europa.

CONSIDERAZIONE II.

SUGLI EFFETTI

DELL'IMPERO DEL MARE.

§. I.

L'Impero del mare non è da riguardarsi come un vano dominio giurisdizionale, o come un semplice onorevole titolo secondo l'esaggerata opinione di Grozio *de jure belli et pac. lib.* 2 *cap.* 3 *n.* 13 ma ben tale che produca gli effetti reali d'ogni altra proprietà, nè differisca punto da quello di un territorio; laonde gli è un diritto di vendere, di permutare, di cedere, di donare, e di disporre ad arbitrio di quella parte che si possiede. *Binkersoeck de domin. mar. cap.* 4 *§. praeterea. Ferret de re navali tit. de nautica n.* 1 *et* 23. *Peregrin. de jure fisci lib.* 8 *n.* 9 *et seq.*

§. II.

Quindi è, che sul mare ancora ad oggetto di riparare, e prevenire i disordini penetra la potestà legislativa, alla quale non soggiacciono già i soli sudditi, ma ben anche i naviganti forestieri contemplati come cittadini temporarj, o membri d'un istesso corpo politico; anzi ivi pure ha forza, e valore la facoltà d'imporre contribuzioni, e gabelle, quando siano esse dirette per sostenere i pesi, e le spese di che abbisogna la pubblica sicurezza, conforme praticarono un tempo gli antichi Romani, i Bizantini, e gli Ateniesi, ed in oggi diverse potenze d'Europa. *Leg.* 10 *ff. de publicanis. Cacheran. decis.* 133 *n.* 3. *Heineccius in praelect. accadem. ad*

Grot. lib. 2 *cap.* 3 §. 12 14 *et* 15 *in fine. Zuarius de usu maris cons.* 1. *Stypmann. jus marit. part.* 1 *cap.* 5. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 4 *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 136 *n.* 1 *Veggasi il celebre atto della navigazione d' Inghilterra.*

§. III.

Compete pure al governo del luogo cui appartiene il mare territoriale, l'esercizio della giustizia interna, vale a dire, che essendo i violatori delle leggi marittime persone private, ricevono dai Giudici destinati la condanna proporzionale ai loro delitti. *Authent. quae in Provincia cod. ubi de crimine agi oport. Stypmann. jus marit. part.* 5 *cap.* 1 *n.* 19. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 4 *et cap.* 6 *n.* 4.

Se poi sono popoli, o società vengono allora castigati dalla pubblica forza delle armi fino al segno che resti appagata la ragion della incolpata offesa, e interamente restituiti gli usurpati diritti: ond' è che furono introdotte le guerre navali, o contro una potenza legittima, o contro una illegittima che sono i corsari turbatori della commune felicità, e cotanto perniciosi alla sicurezza della navigazioun, ed al bene del commercio. *Stypmann. loc. cit. part.* 1 *cap.* 6 *n.* 381 *et seq.*

§. IV.

Occupato uno spazio di mare, s' intendono anche occupati i lidi, i relitti, i porti, e le isole adjacenti: se però varj popoli avessero delle terre sopra le rive d' uno stretto, o d' un golfo, l' impero di ciascuno si dovrebbe in tal caso estendere fino alla metà a proporzione della larghezza, e dimensione delle sue terre; se almeno insieme non avessero fissato, e pattuito di godere per indiviso promiscuamente di quella estensione di mare, e di far valere con forze unite il proprio diritto contro gli stranieri. *Puffendorf de jure nat. et gent. lib.* 4 *cap.* 5 §. 8. *Selden. mare clausum. lib.* 2 *cap.* 20. *Vattel droit des gens liv.* 1 *chap.* 13 §. 295.

§. V.

Su questo principio l' Inghilterra considera per naturali Inglesi, i fanciulli nati sopra una nave di loro nazione in qualunque mare ella si trovi. *Odoard. Camberlague notitiae Angliae part.* 1 *cap.* 4.

§. VI.

È noto il diritto che ha un Capitano di nave maggiore, di chiamare alla di lui ubbidienza quello d' un bastimento più piccolo, e non

meno è stato costantemente in uso l'obbligo de' bastimenti di abbassare lo stendardo nell'incontrare navi reali, o armate navali, e salutarle, qual saluto però dee essergli da queste corrisposto. *Lipsius lib.* 1 *elect. c.* 23. *Gratian. discept. forens. cap.* 224 *n.* 44.

§. VII.

Il rito di questo saluto consiste nell'abbassare la seconda vela del grand'albero sparando, contemporaneamente il cannone sotto vento, e senza palla; qual specie di saluto si suol rendere anche dalle navi, che passano in faccia ad una fortezza, od altra piazza marittima. *Us et cout. de la mer. tit. de la jurisdic. de la marine* §. 22 *n.* 1 *et* 2.

Non è però sempre una riconoscenza di signoria l'abbassamento delle vele, e lo sparo del cannone sotto i porti, e fortezze straniere, ma un contrassegno di onore, e di amicizia. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 4 §. 10.

Quindi le navi che hanno inalberato stendardo Reale non lo abbassano mai per il saluto, secondo l'Ordine di Filippo II. Re di Spagna §. 23.

Per altro non pare che sia più in uso il salutare passando sotto le fortezze, almeno in queste parti; siccome neppure l'abbassamento dello stendardo, se ancor non si costuma dagli Olandesi nell'incontro di navi Regie d'Inghilterra, o di Francia, come è portato dalle rispettive Ordinanze.

§. VIII.

Un altro effetto dell'impero del mare è di permettervi, o vietarvi il commercio, o l'approdamento ai negozianti stranieri, riscuotendo dazj per le merci di permissione, e stabilendo pene per quelle che sono interdette. *Arisot. politic. lib.* 7. *cap.* 6. *Bodin. de republ. lib.* 1 *cap.* 6. *et* 7. *Loccen. de jure. marit. lib.* 1 *cap.* 4 §. 8. *Vattel droit des gens liv.* 2 *chap.* 2 §. 32 *et* 33.

A questo principio potrà forse taluno opporre, che ammesso il dominio del mare riguardo alla pesca, non sia permesso il ristringere a forza di leggi la libertà della navigazione, essendo questa di un uso inesausto.

Al che si può rispondere primieramente, che neppure si ammetterebbe la proprietà della pesca, qualora non si dasse un arbitrio di escludere i naviganti dal luogo occupato: in secondo luogo si riflette, che il cammino della terra non è meno d'un uso inesausto di quello del mare, e che nulladimeno soggiace egli all'ubbidienza delle leggi: anzi la retta ragione dimostra, che l'uno, e l'altro sono liberi, appunto

perchè vengono essi dalle leggi de' possessori regolati.

» La vera libertà civile, *dice il celebre Genovesi nelle sue eccellenti note alla storia del commercio della Gran Bretagna pag.* 244 *n.* 73 » » è quella per cui siamo sicuri della » vita, e de' beni nostri, e possiamo » dell' una, e degli altri con quella » prontezza che a noi piace, in tutti » quei casi servircene, che non sono » contrarj alla nostra, e pubblica » felicità ».

Posto questo principio, la libertà della navigazione marittima si fonderà in questi usi soltanto, che saranno diretti non solo al privato, ma ben anche al comune vantaggio: ora siccome la libertà civile (segue lo stesso autore) ottener non si può dove nel corpo civile non sia ordine, ne vi è giammai ordine ove le leggi non siano; nè conseguiscono il loro effetto le leggi dove non siano rigorosamente custodite, e praticate; così non si avrà la libertà della navigazione, se questa non venga regolata da un provvido sistema di leggi, e di regolamenti: trionferebbero, in fatti, i delitti nel mare, se questi restassero impuniti, e se prevalesse l' arbitrio, e la forza del privato interesse.

§. IX.

Egli è pure effetto del dominio del mare, che niuna nave de' sudditi, armata in guerra, o mercantile possa uscire dal porto senza prendere prima le patenti di dispaccio; così pure che i capitani, o comandanti delle navi armate in corso, prestino giuramento, e diano sicurtà di non apportare alcun danno ai sudditi delle altre potenze amiche, ed alleate, consegnando a un tale oggetto il nome, cognome, patria, e domicilio di tutti gli uomini dell' equipaggio, per renderne poi conto al ritorno della loro spedizione. *Leg. un. cod. de litor. et itiner. custod. Veggansi tutte le ordin. marittime dell' Europa. Vedi Passaporto. Porto.*

§. X.

Finalmente sono pure effetti dell' impero del mare, l' asilo di chi veleggia, o approda a qualche porto, l' uso delle angarie, il diritto della gran pesca, quello de' naufragj, ed il castigo de' rei per i delitti commessi in mare, de' quali tutti si è parlato ne' proprii articoli. *Vedi perciò Angarie. Baratteria. Capitano. Pesca. Porto e simili.*

CONSIDERAZIONE III.

SULL' ORIGINE E PROGRESSI

DEL

DIRITTO, E LEGISLAZIONE MARITTIMA.

§. I.

Le notizie che premetto sull'antichità, e progressi del diritto, e giurisprudenza marittima, non sembreranno certamente inutili a chiunque sia in grado di osservare, che le antiche leggi, benchè per la maggior parte andate in disuso, formano ciò non pertanto la base, e le fondamenta di quelle che al dì d'oggi hanno il loro vigore.

Quindi credo difficile il poter comprendere molte regole della moderna giurisprudenza, senza aver ricorso alla disposizione delle antiche leggi, usi, e costumi del mare adottati dalle prime, non meno che dalle moderne nazioni commercianti; e per la stessa ragione sarebbe non facil cosa il poter fissare un sistema adequato delle opinioni de' diversi scrittori degli affari marittimi, se non si ha alcun riguardo al tempo, ed al luogo, donde ebbero tratte le loro massime affine di combinare i dispareri che tal fiata s'incontrano tra essi a cagion della diversità delle rispettive legislazioni degli stati che essi abitarono.

§. II.

Dappoichè si riconobbe, che il commercio trionfava interamente nella navigazione, e che ella sola gli stendeva il braccio il più possente per sostenerlo, dilatarlo, ed accrescerlo all' ultima perfezione, dovette perciò il diritto marittimo fissare fin da quei tempi l'attenzione del Governo presso i popoli commercianti, e navigatori. *Leg.* 1 §. 20 *ff. de exercit. act.*

§. III.

Questo diritto però non poteva esser composto in allora che d' un piccolo numero di leggi proporzionate all'estensione dell'antica navigazione: ingranditosi quindi il commercio marittimo, moltiplicatesi le operazioni, accresciutisi i viaggi, e le scoperte, postesi dalla nautica più mani all'opera, dovea essa necessariamente aver bisogno d'altri regolamenti, e d'un maggior numero di leggi.

§. IV.

Da ciò provenne la tanta moltiplicità di regolamenti, di ordinanze, e di divisioni della marina, che non si potè a meno di dividerle in due categorie: la prima di quelle che sono comuni a tutte le nazioni: la seconda delle altre che sono peculiari a ciascuna di esse: quelle diconsi leggi, e diritti pubblici marittimi di pace, e di guerra; queste chiamansi diritti, e regole di contratti, e di commercio marittimo.

Alcune di queste leggi peculiari o per la venerazione che si ha per gli antichi, o per il concetto della sapienza di chi le ha dettate, o per la loro equità, o finalmente per la potenza, e fama della nazione che le introdusse, divennero anche in progresso comuni, come le leggi Rodie, e le Romane; altre però restarono come nella loro origine peculiari.

§. V.

Le leggi marittime de' Greci sono le prime che si conoscono emanate, e pervenute fino a noi; e i Rodiani ebbero l'onore di somministrare ai loro vincitori un corpo di legislazione marittima considerata come il gius delle genti appresso gli abitatori del mare Egeo: ma di queste leggi non ne pervenne forse alle nostre mani, che il solo nome, benchè rispettate dal credulo volgo degli storici mediante quella supposta, non però provata antichità, che il P. Fournier *traité d'Hydrographie liv.* 5 *chap.* 4 *pag.* 189 le attribuisce facendole rimontare fino al sessantunesimo anno dopo il regno di Salomone. *Cujacc. ad leg.* 2 *ff. de lege Rhod. de jactu lib.* 34. *Pauli ad edictum. Bouchaud théorie des traités de commerce chap.* 6 *sect.* 3.

Ciò non pertanto si è sempre avuta per le medesime in tutti i tempi la più alta considerazione, avendole gl'Imperadori Romani adottate come una specie di diritto delle genti, e come la sovrana legislazione del mare, secondo l'elogio che ne fa Cicerone nella sua orazione *pro lege Manilia cap.* 18.

§. VI.

Roma liberata dalla tirannide de' suoi Re, lottava contro i vicini, e vedeva il suo dominio ristretto tra confini angusti: imbarazzata da' nemici che le diedero occupazioni importanti, e continue fu costretta a tralasciare il pensiero della marina fino al tempo della prima guerra Punica, in cui sbarazzata, e vittoriosa di tanti nemici si applicò seriamente agli affari del mare, ripigliandoli con tanto ardore, e con un successo così prodigioso, che posto in paragone di quanto avea

operato per l'addietro, questo non meritò d'essere contato. Conobbero quindi i Romani la necessità d'invigilare sugli affari marittimi, e vollero tosto che nel decidere le controversie nautiche, si ricorresse alle leggi Rodie, giacchè la legislazione Romana non abbracciava una tal materia, della quale non era pur fatta menzione nelle leggi delle XII tavole.

§. VII.

Anche ai tempi di Giulio Cesare, e d'Augusto erano in osservanza le stesse leggi, ed i Giureconsulti Servio Offilio Labeone, e Sabino nel rispondere sulle questioni di tal natura spesso ne fecero uso, e specialmente in quella parte, che riguarda il getto delle merci nel mare in occasione di burrasca.

§. VIII.

Il loro esempio fu seguito dagli Imperatori Tiberio, Adriano, Antonino, Pertinace, e Settimio Severo, che ne ordinarono l'osservanza: anzi si rintraccia dalla *lege 9 ff. de lege Rhodia de jactu*, che interrogato l'Imperatore Antonino da Eudemone di Nicomedia sopra le medesime, non ebbe egli difficoltà di rispondere in questi termini: *io sono certamente padrone del mondo; ma del mare lo è la legge: gli affari dunque marittimi si trattino secondo le leggi Rodie, allorchè ad esse non si oppone alcuna delle nostre.*

Veggasi il trattato *de jure naufragii* del chiarissimo signor Avvocato Ranuzzi, da cui si osserva eruditamente, che questa legge ha dato occasione a molti uomini grandi di occuparsi ad interpretarla, ma colle più vane, ed inette questioni.

§. IX.

Furono di poi le leggi Rodie più che in altri tempi osservate presso gl'Imperatori d'Oriente, allorchè dopo la divisione dell'Impero stabilita in Costantinopoli la loro sede, si trovarono nella necessità di difendere i loro dominj da molte parti circondati dal mare, con armate navali: laonde pensarono più che qualunque altra potenza alla legislazione marittima, pubblicando le varie leggi che sono riportate da Leunclavio, da Pietro Peckio, e dal suo egregio illustratore Arnoldo Vinnio.

Quindi l'Imperatore Giustiniano ebbe queste leggi talmente in pregio che ne inserì la maggior parte nel libro de' digesti, e del codice, e vi aggiunse molte nuove decisioni nei seguenti titoli del diritto civile Romano: *Nautae, Caupones, De exercitoria actione, De lege Rhodia, De Nautico faenore, Pro derelicto, De*

naufragiis, De navicularis, De navibus, De nautis, De praedis naviculariorum, De navibus non excusandis, Ne quid oneri publico imponatur, De litorum et itinerum custodia, ed altri simili che indipendentemente dai principii generali del medesimo gius Romano, possono avere la loro applicazione ai diversi casi, e alle questioni marittime.

§. X.

Anche nel codice Teodosiano *lib.* 13 commentato dal celebre Gotofredo si leggono varie leggi marittime: la maggior parte però di esse contengono cose poco interessanti alla Giurisprudenza, come sarebbero i privilegj, ed esenzioni accordate in quei tempi alle genti di mare; anzi le più analoghe alla medesima si trovano rapportate nel corpo civile di Giustiniano.

§. XI.

Si hanno pure alcune leggi marittime contenute nell'opera intitolata *le Basiliche* data alla luce da Carlo Annibale Fabrot in Parigi 1647 *tom. VI. lib.* 53 *pag.* 647 655 *et seq.* ma queste altro non sono che un breve, chiaro, ed esatto compendio delle leggi riguardanti una tal materia, inserite nel codice, e ne' digesti citate queste colla più grande esattezza.

§. XII.

Meritano anche qualche riguardo le leggi e costituzioni dell'Imperatore Leone Augusto stampate dopo il codice di Giustiniano *pag.* 1245 ediz. di Torino 1757, alcune delle quali riguardano gli affari marittimi come sono.

La Costituzione 56 che revoca la legge 13 §. 7 *ff. de injur. et fam. libel.* nella quale si prescrive, che possa convenirsi coll'azione delle ingiurie il padrone del fondo posto lungo il mare, se proibisca a taluno di pescare avanti il medesimo; ed è stabilito, che chi ritiene con giusto titolo il dominio d'un tal fondo, abbia diritto d'impedire a chiunque il farvi la pesca senza la sua permissione.

La Costituzione 57 prescrive la distanza che vi deve essere tra una stazione di pescatori, e l'altra nello spazio di 365 passi.

La Costituzione 64 revoca la legge 3 *ff. ad leg. Cornel. de Sicar.* che condanna alla morte gli occultatori delle cose avanzate dal naufragio, e permuta la stessa pena in quella del quadruplo.

La Costituzione 102 stabilisce, che se volendo taluno formare una stazione per la pesca, non abbia tanto

terreno che basti, possa costringere il vicino a entrare in società concedendo quel terreno che manca.

La Costituzione 103 finalmente determina, che fatta una simile società, chi ha conceduta una minor quantità di terreno, debba dividere il lucro per ugual porzione con chi ha data la maggior quantità, perocchè in questo caso non è prodotto il lucro dalla minore, o maggior quantità del terreno, ma dall' industria, e dalla fatica; onde non vi può esser luogo alla regola che il lucro debba dividersi tra i socj in proporzione del capitale posto in società.

Qual sia il sistema abbracciato nella pratica sopra tali disposizioni, lo scorgerà ognuno dai diversi articoli sopra le materie nautiche contenute in quest' opera.

§. XIII.

Dopo le leggi Greco-Romane, le più antiche, come le più famose che ci sian note sopra le materie della navigazione, e del commercio marittimo sono quelle comprese nella collezione che ha per titolo *il Consolato del mare* fatta al tempo delle Crociate per ordine degli antichi Re d'Aragona, e ricavata dalle Ordinanze nautiche che erano fino allora emanate dagli Imperatori Greci, dagli Imperatori dell'Alemagna, dai Re di Francia, di Spagna, di Siria, di Cipro, di Majorca, e Minorca, e dalle Repubbliche di Venezia, e di Genova. *Grotius de jure bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 1 §. 5 *in allegat. n.* 6 *Marquard. de jur. mercat. cap.* 5 *n.* 39.

§. XIV.

Divenne quindi il Consolato del mare la legge comune, alla quale volontariamente si sottomisero pressochè tutte le nazioni d'Europa che si erano date al commercio, appunto perchè contenevansi in esso tutte le leggi, e costumi delle piazze marittime. *Vinnius ad Peckium in leg.* 1 *ff. de leg. Rhod. De Luca de credito disc.* 107 *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 4 *n.* 14 *disc.* 6 *n.* 14 *disc.* 19 *n.* 3 *disc.* 213 *n.* 11 *et* 12. *Lubeck de jur. avariae pag.* 110. *Targa pond. marit. cap.* 96 §. 3. *Vedi il cit. Casareg. nella prefazione al Consol. del mare.*

§. XV.

In fatti s'ebbe per ogni dove talmente in pregio il Consolato del mare, che tosto fu adottato come legge invariabile: così in Roma nel 1075, in Acri nel 1111, in Majorca nel 1112, e nel 1270, in Pisa nel 1118, in Marsiglia nel 1162, in Almeria nel 1174, in Genova nel 1186,

in Brandi nel 1187, in Rodi nel 1190, in Morea nel 1200, in Costantinopoli nel 1213, e 1262, in Venezia nel 1215, in Alemagna nel 1224, in Messina nel 1225, in Parigi nel 1250, ed in Soria nel 1270.

§. XVI.

Anche in questi Stati si è riconosciuta la necessità di adottare il Consolato del mare essendosi stabilito col Regio Editto emanato per il porto franco di Nizza, Villafranca e S. Ospizio, in data del 12 Marzo 1749 *art.* 31, che dove le Regie Costituzioni, e gli Editti già promulgati non proveggano, debbano osservarsi nel giudicare le cause marittime le regole, ed usi del Consolato del mare adattati alla semplicità, e buona fede del commercio.

§. XVII.

Da queste irrevocabili testimonianze di sommo pregio, che ha mai sempre avuto il Consolato del mare, ognuno può facilmente scorgere quanto sia mal fondata, ed inetta l' invettiva che il signor Hubner ha pubblicato nella prefazione del suo trattato *de la saisie des bâtimens neutres,* chiamandolo una massa, e male assortita raccolta di leggi marittime, e positive, e di particolari ordinanze de' secoli mediocri, e poco illuminati, unite ad una compilazione di decisioni private. . . . le mentovate ordinanze, soggiunge egli, han potuto obbligare i sudditi de' legislatori, ma siccome elleno sono particolari, non han potuto giammai obbligare altri che quelli, e per esser al presente invecchiate, più non obbligano alcuno. ec.

Si possono sentire motivi più frivoli per combattere la pubblica opinione, che ammira nel Consolato del mare lo spirito della giustizia, ed equità che lo ha dettato! Ha ben avuto ragione il savio Emerigon nella sua prefazione al trattato *des assurances*, di dire all' Hubner, che avendo egli trovato nel capo 274 del Consolato una decisione contraria al suo sistema, siasi messo di cattivo umore contro l'opera intera, e che se l'avesse egli attentamente esaminàta, si sarebbe convinto, che le decisioni contenute nel Consolato sono fondate sul diritto delle genti, per cui solo ebbe i suffragii di tutte le nazioni.

Io gli avrei anche soggiunto ciò che risposero alcuni dotti Vescovi all'Imperatore Giuliano l'Apostata, allorchè disprezzò una dottrina d'Apollinare: *legisti sed non intellexisti; si enim intellexisses non improbasses.*

§. XVIII.

Fino al capo 44 del Consolato

del mare, non si tratta in esso per lo più, che del modo giudiziario praticato dalla Corte, e Consoli di Valenza; ma da questo in appresso vi si trovano prescritte le ottime leggi, che furono in quei tempi combinate da uomini pratici, e prudenti intorno al buon regolamento della navigazione, e de' contratti marittimi seguendo il dettame della ragione, e del buon costume; e si vede in somma nel progresso di questo aureo libro come debbasi comportare il capitano, o padrone di nave verso i marinari, passeggieri, e proprietarj della nave, o merci, non meno che gli obblighi di questi verso il medesimo.

§. XIX.

La Regina Eleonora Duchessa di Guienna dopo il suo ritorno dal viaggio di Terra Santa, considerando che per tutto il Levante era in credito, ed in voga il Consolato del mare, fece tosto compilare le sentenze, e i giudicati del mare di Ponente sotto il titolo di Regola d'Oleron (*rôle d'Oleron*) dal nome dell'Isola situata nella detta sua Provincia, acciocchè servisse di regola nel giudicare le questioni spettanti alla navigazione.

In progresso il di lei figlio Riccardo I. Re d'Inghilterra, e Duca di Guienna aumentò l'opera con altre diverse decisioni concernenti la marina mercantile, conservandole l'istesso titolo di Regola ossia Giudicato d'Oleron.

§. XX.

Per questa nuova aggiunta pretende il Seldeno *de domin. mar. cap.* 24 *pag.* 428 che il Giudicato d'Oleron sia un'opera Inglese promulgata da Riccardo I. nella sua qualità di Re d'Inghilterra: lo stesso afferma Blakstone *loix criminelles chap.* 33 *tom. II. pag.* 224.

Ma basterà di dare una scorsa leggiera a quest'opera per convincersi, che questi due Inglesi han voluto adulare la loro nazione attribuendole falsamente la gloria di averla composta, senza considerare che la Regina Eleonora fu una Duchessa, ed i suoi figli Duchi di Guienna, per cui la composero nel loro linguaggio nativo; oltre di che non avendo esso altro oggetto, che la navigazione ne' mari di Guascogna, e da Bordò sino a Roano, senza alcun rapporto alla navigazione Inglese, si potrebbe dire tutto al più a favore degli Inglesi, che Riccardo I. l'avesse pubblicata in qualità di Duca d'Aquitania, astrattivamente da quella di Re d'Inghilterra. *Vinnius in praefat. ad Peckium et in com. ad leg.* 1 *ff. de leg. Rhod. pag.* 190. *Cleirac us et cout. de la mer, introduct.*

§. XXI.

Dopo il Giudicato d'Oleron emanarono le ordinanze compilate dai mercatanti, e borghesi della città di Wisbuy nella Svezia, e nell'isola di Gotland che anticamente era la fiera, ed il mercato di tutta l'Europa, in oggi pressochè rovinata.

Furono quindi queste ordinanze nella loro origine adottate da tutti i popoli Settentrionali; nessuno di essi però ce ne conservò la data, che secondo Seldeno *de domin. mar. cap.* 24. non risale al di là dell'anno 1288.

§. XXII.

Gli scrittori del Nord pretendono, che le Ordinanze di Wisbuy siano più antiche del Giudicato d'Oleron. *Kuricke nella rubr. ad jus marit. Hanseat. pag.* 687. *Lubeck de avariis pag.* 105.

Cleirac nella prefazione al trattato *us et cout., de la mer* sostiene fortemente il contrario, lo che viene confermato dal Limier nella sua istoria di Svezia mentre dice, che esse erano una volta tanto stimate nel mar Baltico quanto altrove le leggi Rodie, e i Giudicati d'Oleron, e dal Bouchaud *chap.* 4 *sect.* 3 credendole un supplemento di quelle che chiamavano *rôle d'Oleron.*

§. XXIII.

Conformandosi a queste leggi primitive, compilò ogni popolo una particolare legislazione marittima adattata a suoi usi, e proprie costituzioni, i di cui principii fondamentali erano però tratti dal medesimo antico diritto del mare.

§. XXIV.

Nel 1484 i prodi uomini di Barcellona fecero pubblicare diversi regolamenti sulle assicuranze marittime divisi in 27 capitoli, che si trovano uniti al Consolato del mare col titolo di *Ordinanze sopra le sicurtà marittime.*

§. XXV.

Nel 1551. Carlo V. fece pubblicare a Brusselles diversi regolamenti circa il commercio marittimo sotto il titolo di *Leggi Caroline.*

Filippo II. ne aggiunse alcuni altri, che furono publicati nella stessa città nel 1563, e 1565.

§. XXVI.

In seguito a queste vengono le ordinanze dell'Ansa Teutonica pubblicate per la prima volta a Lubecca nel 1591, e non già nel 1597 come ha preteso il Cleirac *loc. cit pag.*

193. Esse sono state dipoi ricevute, corrette, e aumentate in una assemblea di deputati delle città Anseatiche tenuta a questo fine nella città di Lubecca li 23. Maggio 1614.

In quest' ultima compilazione che ha per titolo *Jus Hanseatic. marit.* la distribuzione delle materie è stata fatta in un assai gran numero d'articoli disposti sotto 15 capitoli, o titoli: essa è molto meglio ordinata della prima, ma l'essenziale è il medesimo presso a poco, toltane qualche variazione: si trova in latino, ed in tedesco presso il Kuricke illustrata con eccellenti note, ed in francese; egualmente che l'ordinanza di Wisbuy nella raccolta fatta da Cleirac dopo il Giudicato d'Oleron.

§. XXVII.

Riguardo ai contratti marittimi si può collocare nel numero delle leggi antiche, che ne indicano ancora i principii, il trattato che forma la seconda parte della raccolta di Cleirac intitolato *Guidon de la mer*, mentre egli è una collezione di ciò che si praticava a' suoi tempi, aggiugnendovi quanto alle assicuranze in particolare le ordinanze di Filippo II. Re di Spagna del 1593 per le assicuranze della Borsa d'Anversa, e le ordinanze delle assicuranze d'Amsterdam del 1598.

§. XXVIII.

Luigi XIV. dopo aver posta sul piede di prosperità la navigazione, ed il commercio marittimo, dopo averne assicurati i progressi non meno coll' aumento delle sue forze navali, che con un gran numero di porti, e baje renduti per mezzo de' suoi ordini più comodi, e d'un più facile accesso, altro non gli restava per coronare la gloria della sua intrapresa, che formare un corpo di leggi particolari relative a quest' oggetto, e nelle quali si trovassero le opportune disposizioni per istruire la gente di mare de' principali doveri, fissare la giurisprudenza de' contratti marittimi, stabilire la pulizia ne' porti, e rade, determinandone nel tempo medesimo i diritti, privilegj, e prerogative dell' Ammiragliato, l'ordine giudiziario che doveva osservarvisi, e finalmente le funzioni, e doveri de' giudici, ed altri uffiziali preposti per concorrere alla conservazione del buon ordine negli affari marittimi: ed ecco quanto è stato mirabilmente eseguito nella ordinanza della marina di Francia del mese d'Agosto 1681, la quale è senza dubbio il capo d'opera della legislazione dettata da questo incomparabile Monarca, divenuta in qualche guisa la legge comune delle vicine nazioni.

§. XXIX.

Gli autori sulla giurisprudenza marittima non sono stati fin a quest' ora più numerosi in Francia di quello che lo siano altrove. Non si conoscono altre opere antiche su questa materia, che quelle di Morisot *orbis marittimi generalis historia* 1643, di Cleirac *us et coutumes de la mer* 1647, e del P. Fournier *hydrographie* 1667.

Le opere moderne poi si riducono ai tre commentatori dell' ordinanza del 1681: il primo de' quali fu il signor Merville nel 1714 con poco successo, benchè il pubblico ne abbia avuto fino a sei edizioni: il secondo è il signor Valin nel 1760, che a giusta ragione meritossi gli elogj dell' Europa, per le eccellenti osservazioni che ne ha date sulla medesima; ed il terzo un Avvocato di Marsiglia nel 1780 con poche note relative alla sua patria.

Ed ai trattatisti di qualche parte del diritto marittimo che sono: Poncet *Reeueil des pieces concernant la compétence de l' Amirautè de France* 1759. Valin *Traitè des prises* 1763. Pothier *des contrats maritimes* 1765, ed Emerigon *Traité des assurances et des contrats à la grosse* 1784 che non cesserò mai di encomiare, come ho già fatto in più luoghi di quest' opera.

§. XXX.

L' Inghilterra non ha fin a quest' ora pensato ad alcun sistema di legislazione sulla marina, e n' è forse riposta la cagione sulla difficoltà che hanno gli Inglesi di far passare un Bill in forza di legge, allorchè contiene qualche nuova disposizione: laonde hanno più essi stimato di tradurre nella loro lingua il giudicato d' Oleron, e gli usi, e costumi del mare di Cleirac di cui dal 1661 se ne sono date quattro edizioni, che di proporre al Governo un nuovo codice di leggi marittime, benchè per altro questa nazione ne riconosca il bisogno. *Laws. ordon. and instit. of the admiralty of Great Britain pag.* 179.

§. XXXI.

Diffatti non si ha altra legislazione veramente Inglese sulla marina, che la *Grande Charte marchande*, ossia diploma mercantile del Re Eduardo I. gli articoli convenuti a Quimborough; nel regno d' Edoardo III. gli antichi Statuti sulla competenza dell' ammiragliato, e su quella del guardiano de' cinque porti; il famoso atto di navigazione composto da Cromwel che passò in forza di legge soltanto il duodecimo anno del regno di Carlo II. cioè il 23. Settembre 1660; qualche atto di Par-

lamento per i diritti di dogana, o per l'aumento della marina militare, e mercantile; e finalmente qualche regolamento particolare sulla pulizia marittima.

È d'uopo quindi per ciò che riguarda la giurisprudenza rapportarsi al diritto comune delle nazioni, o al gius civile dell'Inghilterra, che fa sovente cangiare il sistema degli affari marittimi colle proibizioni di fatto, o di diritto, di cui colà si fa uso nelle materie contenziose.

§. XXXII.

Gli scrittori Inglesi si sono mai sempre occupati a fare delle collezioni di trattati di commercio, e di navigazione, delle raccolte di diplomi particolari concessi alle loro colonie, delle opere sul traffico, ma si sono costantemente taciuti sulla parte della giurisprudenza marittima, salvo che si vogliano credere tali le opere di J. Bouroug *la Souveraineté des mers Britaniques* 1651, di Seldeno *mare clausum seu de dominio maris* 1636, di Welvod *Abrégé de toutes les loix de la mer* 1636, di Richard Zouch *la jurisdiction de l'Amirauté d'Angleterre* 1663, di J. Exton *Dicealogie maritim* 1664, di J. Godolphin *Vue et examen de la jurisdiction de l'Amirauté d'Angleterre* 1661, di C. Molloy *Traité des affaires maritimes et du commerce* 1676 di J. Child *Traité général du trafic et du commerce maritime fondé sur les Loix et Statuts du Royaume* 1694 di T. Clerck *Praxis curiae Angliae admiralitatis* 1667 di T. Parker *Loix de la marine et des assurances* 1775 e di J. Weschett *Digeste ou recueil complet de théorie, loix et pratique sur les assurances* 1781.

§. XXXIII.

Chiunque osservi gli Olandesi non respirare altro che il commercio marittimo, crederebbe che egli è diretto fra essi da un codice di leggi marittime: eppure Peckio, e Vinnio due de' principali loro scrittori su tal materia non hanno travagliato che sul diritto Romano sempre in vigore presso i medesimi, per conferirlo cogli usi della loro Repubblica. Questi usi marittimi sono però ancora gli stessi di quelli che erano in vigore nelle antiche città di Wisbuy, di West-Capelle, di Damme, e dell'Ansa Tentonica; nè si conoscono altre leggi particolari nell'Olanda, che quelle dategli dall'Imperatore Carlo V. e da Filippo II. Re di Spagna. L'Artykel Brief, ossiano Regolamenti degli Stati Generali delle Sette Provincie Unite concernenti la marina militare, e mercantile, il Regolamento sopra le assicuranze, e le avarie d'Amster-

dam, Roterdam, e Middelburgo, di cui ne abbiamo fino a quest' ora sei edizioni dopo quella del 1703, ed alla prima delle quali si sono fatte molte aggiunte in questi ultimi anni rapportate dal Ricard *traité général du commerce part.* 2 *liv.* 5 *art.* 2.

§. XXXIV.

Non è meno scarsa l'Olanda di proprj scrittori sulla giurisprudenza marittima, nè si conoscono altri, che l'A. Verver *loix maritimes des Pays-Bas, etc.* 1730 il Weitsen *de avariis colle note di Wan-Leewen, e di Devicq messo in ordine dal Casaregis nel terzo tomo delle sue opere* 1740, il Tiassan *la police de la mer des Provinces Unies* 1670, il Grozio *mare liberum* 1609 il Gras-Winkell *la jouissance par provision de la liberté de la mer contre l'ouvrage de Selden* 1652 a cui si può aggiugnere il Binkershoek *de dominio maris,* ed il Sckokio *imperium marittimum*, che trattano la stessa materia; l'opera intitolata *T' Boeckdenzee-Rechten*, ossia libro del diritto marittimo contenente il sovrano ed antico diritto del mare ec. 1635 ed il Ricard *négoce d' Amsterdam* 1723.

§. XXXV.

Il diritto civile della Spagna è compreso in un gran numero di leggi, delle quali si ha tutta l'attenzione di formarne di tempo in tempo qualche compilazione in forma di codice. La più antica che si conosca è quella di Alfonso. IX. di cui se ne ha un' edizione del 1587 col commentario di Gregorio Lopez; le altre sono comparse sotto Ferdinando V. e Isabella di Castiglia, e sotto Filippo II. Questi diversi codici hanno avuto dei titoli particolari per la marina tanto militare che mercantile, come sono *Fuero juzgo*, *Fuero Real*, *Leyes de partidas*, *Leyes de la recopilacion*, *Curia Philipica*; ed è ciò che forma la principale giurisprudenza marittima di quella Monarchia; gli affari però di commercio che riguardano unicamente i particolari, si decidono secondo gli usi marittimi nella guisa che sono ricevuti dalle *Contractaciones*, ossiano case di commercio delle principali città dello Stato.

§. XXXVI.

Nelle coste del Mediterraneo soggette alla Spagna, sono ancora in vigore l'antico Consolato del mare, e le Ordinanze particolari per le navi armate in guerra, le assicuranze, ed altri oggetti, conosciute sotto il nome di Capitoli di Barcellona.

E nelle coste dell' Oceano si regolano gli affari marittimi colle leggi, ed ordinanze del Consolato di Bilbao, state per l'ultima volta compilate per ordine del Re Filippo V. ed approvate dal Consiglio nel 1760.

§. XXXVII.

Le materie che concernono il commercio delle due Indie formano una classe particolare, per le quali sono in vigore le leggi, e gli usi *de la Contractacion*, ossia del Consolato di Siviglia, e del porto di Cadice, e le decisioni ed ordinanze del Consiglio Reale delle Indie. La prima compilazione di queste leggi, ed usi per quelle parti è del 1563 alla quale se ne aggiunsero due altre nel 1636, e 1680.

§. XXXVIII.

Gli scrittori sulla giurisprudenza marittima della Spagna si riducono a pochi; ma questi hanno sommamente illustrata la nazione colla celebrità delle loro opere: essi sono il sovra citato Gregorio Lopez nel suo commento *a las siete partidas del savio Rey Alphonso IX. de Castilla y de Leon*. Gioanni Hevia Bolano *laberinto del commercio terrestre y naval* 1619 autore anche della anzidetta Curia Philipica; il Veitia Linage Sorte *de la contractacion de las Indias Occidentales* 1672 il Cavaliere d'Abreu *tratado juridico politico sobre las presas maritimas* 1756. Solorzano *de jure Indiarum*.

§. XXXIX.

Le leggi marittime del Portogallo sono presso a poco le medesime di quelle di Spagna, a cui è stato lungo tempo soggetto, formando una parte di quel vasto Regno: hanno ciò non pertanto i Portoghesi alcune ordinanze particolari de' loro antichi Re, che furono di poi confermate nel 1643 da Giovanni di Braganza nel suo innalzamento al Trono dopo la rivoluzione di quello Stato.

§. XL.

Gli autori Portoghesi delle opere sulla giurisprudenza marittima, che abbiano qualche celebrità, sono Roderico Zuario *de usu maris, de navibus transvehundis et mercibus exportandis*: Pietro Santerna *tractatus de assecurationibus, et sponsionibus mercatorum*, le quali due operette formano parte della raccolta che ha per titolo *de mercatura decisiones et tractatus varii* 1608 e Stefano de Freitas *de jure et imperio Lusitanorum Asiatico*.

§. XLI.

I paesi Settentrionali dell'Europa hanno pure le loro leggi, e statuti particolari sulla marina: tali sono le antiche ordinanze di Wisbuy, e dell'Ansa Teutonica sovra citate, il *Jus Hanseaticum* del 1614 col commentario di Kuricke, il diritto marittimo di Svezia, ossia *Legisterium Suediae* del 1608, e 1618, col commentario di Loccenio, accresciuto di poi coll'ordinanza generale della marina del 1667, il diritto marittimo di Danimarca del Re Cristiano V. gli statuti particolari di Prussia, di Lubecca, d'Amburgo, di Danzica, e delle altre città Imperiali Anseatiche: le altre città dipendenti dall'Impero d'Occidente, e dall'Imperatore hanno poche leggi particolari sulla marina.

§. XLII.

Le opere di qualche merito sulla legislazione marittima del Nord sono *annotationes Simonis Schardii ad jus Rhodiorum navale* 1561. Marquard. *de jure mercatorum, et commerciorum* 1662. *Dissertation sur le Reglement des ussurances de Hambourg* par R. Rouland 1630. *De jure marittimo commendatio ad modernum rerum publicarum statum.* G. J. Leikerio 1685. *Navigatio libera di Grovengius* 1693; *De jure avariae* di Lubek 1719. *Remarque sur le droit marittime de Hambourg* di Hermau Langenbeck 1727. *Scriptorum de jure nautico et marittimo fasciculus* 1740 che contiene le opere dello Stipmanuo *jus marittimum, et nauticum,* del Kuricke *ad jus marittimum Hanseaticum, Diatriba de assecurationibus, et Resolutio quaestionum illustrium,* e del Loccenio *de jure marittimo et navali libri tres. Traité des prises* dell'Hubner 1759.

§. XLIII.

I diversi Stati componenti l'Italia si regolano negli affari marittimi secondo i principii del diritto Romano, del Consolato del mare, de' rispettivi Statuti, e delle decisioni de' loro supremi Magistrati, e Tribunali mercantili.

Tali sono gli Statuti de' signori Uffiziali delle sicurtà della città di Firenze del 13 Marzo 1522 per cons. del Cento. Le Parti prese nell'Eccellentissimo Consiglio de'Pregàdi di Venezia, rinnovate nel 1771 sulla materia delle assicuranze marittime. Lo Statuto di Genova. Gli Editti de' nostri Sovrani, cioè del 12 Marzo 1749 contenente le provvidenze, grazie, e privilegi del porto franco nelle spiagge di Nizza, e S. Ospizio, e porto di Villafranca; del 15 Luglio 1750 per lo stabilimento del Consolato di Nizza, e del 30 Agosto

1770 per lo stabilimento de' Consolati nel Regno di Sardegna.

§. XLIV.

La prima opera, che conosca l'Italia su questa parte della giurisprudenza, è la collezione delle decisioni della Rota di Genova *de mercat.* 1582. le quali furono poi inserite nella sovraccennata raccolta *de mercatura* 1622 in cui si comprende anche il trattato *de assecurationibus* dello Stracca d'Ancona. Dopo queste abbiamo le opere di Giulio Ferreto di Ravenna *de jure et re navali* 1579, che non merita la pena d'esser letto benchè il di lui figlio abbia avuto il coraggio di dedicarlo a Carlo V. dell'Ansaldo di Firenze *discursus legales de commercio, et mercatura* 1689. del Targa Genovese *ponderazioni marittime* 1692. del Rocco di Napoli *de navibus, et naulo, item. de assecurationibus notabilia* 1655. del Casaregis Genovese *discursus legales de commercio* coll' aggiunta del trattato *de avariis* del Weitsen, il *cambista istruito, e la spiegazione del Consolato del mare* 1740. del Ranuzio di Volterra *de jure naufragii liber singularis* 1778 del Galliani di Napoli *de' doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali, libri due del* 1782. e del Baldasseroni di Livorno *trattato delle assicurazioni marittime* 1786.

§. XLV.

Non si conosce alcuna legislazione marittima propria dell' Impero Ottomano, e delle coste di Barberia; e pare per ciò, che non ve ne siano altre, se non quelle delle nazioni Europee che vi traffieano: non era permesso altre volte il navigare nei scali del Levante, che sotto la protezione, e bandiera di Francia, i di cui Consoli erano gli arbitri di tutte le contestazioni marittime che insorgevano sia tra i Francesi, che tra i Turchi, e gli altri abitanti del paese: ma tutto ora è cangiato; e i *Cadis* de' luoghi sono in oggi al fatto degli usi adottati dalle diverse nazioni commercianti, e vi si conformano nel terminare le differenze di simil natura tanto fra gli stranieri, che trai nazionali, e talvolta ancora sono soggetti alla loro giurisdizione anche i Francesi.

§. XLVI.

Dopo aver dato un' idea dell'origine, e progressi della giurisprudenza marittima, mi ero proposto di suggerire il modo d'intraprendere con facilità, e profitto lo studio della medesima; ma essendo stato prevenuto dal signor Groult Procuratore del Re nell'Ammiragliato di Cherbourg in Francia, con un suo eru-

dito discorso *sur le droit maritime et sur la manière de l'étudier* 1786. venutomi alle mani nel tempo che volevo compilare questo articolo, ho stimato di prescinderne mentre potrà ognuno procurarselo, e adattarsi all'eccellente metodo dal medesimo indicato.

MARINARI.

§. I.

Sotto il nome generico di marinari si può comprendere ogni persona componente l'equipaggio d'una nave. *Leg.* 1 §. 2 *ff. nautae, caup. stab.* venendo però al particolare come fo in questo articolo, non intendo di ragionare che de' semplici marinari addetti al servizio di qualunque bastimento mediante un convenuto salario, o partecipazione degli utili, *detta alla parte*, per viaggio, o per tempo determinato, senza che abbiano alcun posto d'uffizio.

§. II.

Gli scrittori delle cose marittime parlano de' marinari in guisa non troppo favorevole, adattando ad essi loro gli epiteti di gente cattiva, di ladri, d'indocili, e carichi di tutti i vizj, che colgono ne' luoghi ove approdano. *Consolato del mare cap.* 141. *Stracca de nautis part.* 5 §. 4. *Peckius ad leges Rhod. et ibi Vinnius ad leg.* 6 *ff. de lege Rhod. Kuricke ad jus marit. Hanseat. tit.* 2 *art.* 1.

Parmi però che nel secolo presente non meritino i marinari cotesti titoli tanto prodigatigli ne' tempi trascorsi.

§. III.

Quindi è che per contegno de' marinari hanno dovuto le leggi deferire una specie di autorità, e giurisdizione al capitano della nave, bastevole a conservare, o richiamare il buon ordine pendente il viaggio, come ho abbastanza dimostrato all' articolo *Capitano di nave tom.* **I.** §§. *XVII. XIX. e XX.*

§. IV.

Dopochè i marinari sono accordati pel servizio d'una nave, non potranno più dipartirsi da essa senza la licenza del capitano, nocchiero, od altro uffiziale maggiore; giacchè sono tenuti d'invigilare alla conservazione, ed assistere agli usi della medesima, non meno che di prestare le loro opere ne' suoi carichi, e discarichi, compartitamente però un terzo di essi per volta, sotto pena d'essere risponsabili in proprio dei danni che avvenissero per la loro colpa. *Tot. tit. ff. nautae, caup. stab. Leg.*

Rhod. art. 26. *Consol. del mare cap.* 133 132 133 e 168. *Giudicato d'Oleron art.* 5. *Ordin. di Wisbuy art.* 17 *et* 47. *Ordin. dell' Imp. Carlo V. del* 1552. *art.* 9 *et* 10. *Ordon. de France art.* 1 *et* 5 *tit. des matelots, ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 17 §. 3. *Roccus de navib. et naulo not.* 43 *n.* 103. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 4 *n.* 56.

§. V.

L' obbligazione de' marinari verso il loro capitano comincia dal momento in cui si sono arruolati, ed hanno stabilito il salario, e dura finchè il viaggio sia interamente compito, e la nave scaricata; nè potrà alcuno d'essi scusarsi d'intraprendere e compire interamente il pattuito viaggio, che per causa o di prender moglie, o di compire qualche voto in pellegrinaggio, o di volersi comprare un bastimento per comandarlo da se, o d'entrar piloto, o contro maestro in altra nave, purchè non v'intervenga dolo, o non vi abbiano rinunziato nel tempo dell'accordo. *Cons. del mare cap.* 151 153 e 176. *Giud. d'Oleron art.* 5. *Ordin. di Wisbuy art.* 54 63 *et* 64. *Jus Hanseat. art* 42. *Ordonn. de France art.* 2 *tit. des matelots, ed ivi Valin. Ordin. di Filippo II. tit. de' marinari art.* 1 *et* 14. *Jus Danic. marit. lib.* 4 *tit.* 1 §. 33. *Stat. de Hambourg part.* 2 *tit.* 14 *art.* 23. *Targa pond. marit. cap.* 12 *n.* 23 *et cap.* 17 *n.* 3. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 4 *art.* 24.

§. VI.

Ella è pure una scusa legittima il cangiamento intero del pattuito viaggio, onde disobbligare i marinari dal proseguirlo. *Consol. del mare cap.* 158. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 8 *cap.* 49 *n.* 10.

Se però il più gran numero di essi accettasse il cangiamento del viaggio, saranno in tal caso gli altri obbligati a starvi sotto pena d'esservi puniti come inquieti, e perturbatori della buona armonìa. *Jus marit. hanseat. art.* 24. *Valin al detto art. dell'ordin. di Francia.*

Che se poi il viaggio cangiato fosse per un luogo più rimoto, sarà allora il capitano in obbligo di aumentare ai medisimi il salario in proporzione del primo tra essi stabilito. *Jus Danicum lib.* 4 *tit.* 1 §. 23. *Ordin. di Carlo V. art.* 20. *Ordin. di Filippo II. tit. de' marin. art.* 2. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 2 *art.* 4.

§. VII.

Il Valin commentando *l' art.* 2 *dell'ordin. di Francia, tit. des ma-*

telots, dice, che il cangiamento del capitano, o della nave non è un motivo sufficiente per disobbligare i marinari dall' intraprendere, o proseguire l' incominciato viaggio, a meno che non accada insieme il cangiamento dell' uno, e dell'altra, e che anzi in questo caso non sarebbe che al giudice a deciderlo secondo le circostanze, poichè, soggiunge, potrebbe esservi del capriccio per parte de' marinari: in sostegno di questa sua opinione cita egli il Kuricke *ad jus marit. hanseat. tit.* 2 *art.* 4.

Non è quivi che il Kuricke rapporti la sua dottrina su questo caso ma lo propone soltanto per deciderlo nel sussegnente titolo 4 articolo 24 ove ben lungi d'essere dell' opinione supposta dal Valin, afferma egli come massima indubitata di giurisprudenza, che qualora il capitano venda, ceda, o consegni la sua nave ad un altro, non siano più tenuti i marinari d' intraprendere, o di proseguire l' incominciato viaggio, e che anzi non volendo il nuovo capitano rimetterli alle loro case, abbiano essi l'azione contro il primo affinchè vi adempisca, come è in dovere, somministrando ad essi loro il viatico.

Tale è pure il disposto dal Consolato del mare *cap.* 148 149 158 *e* 294 dall' Ordinanza marittima di Carlo V. *art.* 21 *e* 22 dall'Ordinanza di Filippo II. *tit. de' marinari art.* 12 e dallo Statuto d'Amburgo *part.* 2 *art.* 14 *e* 15 alle quali disposizioni è pure conforme la dottrina degli scrittori delle cose marittime. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 8 *e cap.* 22 *n.* 10. *Devicq. ad Weytsen de avariis n.* 45.

§. VIII.

Le leggi marittime hanno in tutti i tempi stabilite le più severe, e rigorose pene corporali contro i marinari, che dopo essersi arruolati sovra una nave, mancassero al loro impegno colla diserzione. *Consol. del mare cap.* 154 155 263 265 *e* 294. *Giudic. d'Oleron. art.* 5. *Ordin. di Wisbuy art.* 1 51 *e* 61. *Ordin. dell'Ansa Teut. art.* 43. *Jus Hanseat. tit.* 2 *art.* 1 *tit.* 4 *art.* 1 2 25 *e* 44. *Réglem. de Lubeck art.* 15 19 43 46 *et* 48. *Regolam. dell'Ammiragliato di Francia del* 1584. *art.* 66 *et* 67.

L'Ordinanza di Francia del 1681 *art.* 3 *tit. des matelots* ha preso un temperamento più convenevole avendo stabilito, che disertando un marinaro prima di aver cominciato il pattuito viaggio, possa essere arrestato, ed obbligarsi a restituire ciò che avesse ricevuto d'anticipazione per il suo salario, ed a servire per altrettanto tempo che era convenuto, senza alcuna retribuzione, e che la-

sciando la nave pendente il viaggio, sia punito corporalmente. *Veggansi su questa parte le Ordinanze del Re di Francia del 23 Decembre 1721 confermata con Decreto del Consiglio del Re del 13 Maggio 1738. il Regolam. del 19 Maggio 1745. l'Ordin. del 12 Decembre 1752. il Regolamento del 11 Luglio 1759 e l'Ordin. del 16 Novembre dello stesso anno, rapportate dal Valin nel suo commentario al detto articolo.*

§. IX.

In quei paesi ove non si è stabilita per legge la pena de' marinari disertori parmi, che ella debba proporzionarsi alla qualità della diserzione secondo la diversità de' casi suddetti espressi dall' Ordinanza di Francia, ma sempre il più rigorosamente possibile, onde poter contenere simil gente.

§. X.

In questi Stati si è saviamente prescritto ai marinari, ed ogni altra gente dell'equipaggio, che non possa alcuno d'essi abbandonare la nave sino al compimento del viaggio, se non che con licenza in iscritto del capitano di essa, sotto pena del carcere a tempo, o altra maggiore secondo le circostanze de' casi, arbitraria al Consolato, e Magistrato del mare: al qual effetto i nostri capitani prima di partire si debbono sottomettere avanti il medesimo, di dare al ritorno una distinta relazione dei diportamenti del loro equipaggio. *Vedi le lettere di congedo, e l'Atto di sottomissione che si spedisce ai capitani che viaggiano sotto la nostra bandiera.*

Ed allora quando è occorso il caso di trasgressione al prescritto nelle lettere di congedo, il Magistrato ha punito i colpevoli colla detta pena del carcere, come in specie con Senteza del Consolato di Nizza del 18 Febbrajo 1786. *Refer. Leotardi nella causa del Regio Fisco del Commercio contro i marinari Andrea Coppardo, e Battista Borro.*

§. XI.

Neppure il capitano della nave dopo aver accordato il marinaro potrà congedarlo, se non dopo compito il pattuito viaggio, salvo che lo riconoscesse in appresso di mala fede, spergiuro, irreligionario, disubbidiente, litigioso, e propenso ad eccitar risse, infetto di male attaccaticcio, e simili altri difetti bastevoli e portare il disordine sulla nave. *Consol. del mare cap. 122 123 e 124. Cleirac al Giudic. d'Oleron n. 19 25 et 26. Targa pond. marit. cap. 13 n. 13 et 14 cap. 17 n. 5 e*

cap. 62 *not.* 2. *Roccus de navib. et naulo not.* 41 *et* 110.

§. XII.

Potrà anche il marinaro essere congedato dal capitano, allorchè questi lo trovi inesperto, ed incapace all'intrapresa navigazione, e d'adempire all'incumbenze del viaggio, nè sarà, in tal caso, tenuto a pagargli alcun salario; che anzi nel ritorno potrà farlo castigare secondo la circostanza de' casi per la sua temerità. *Leg.* 8 *et leg.* 27 §. 34 *ff. ad leg. aquil. Leg.* 13 §. 3 *ff. de act. empt. et vendit. Consol. del mare cap.* 121 *da cui si vuole, che debba darglisi qualche retribuzione a giudizio del nocchiero. Ordin. di Wisbuy art.* 2. *Ordin. dell' Ansa Teuton. art.* 27 *et* 42. *Ordin. di Carlo V. del* 1551 *art.* 14. *Ordin. di Filippo II. tit. de' vascelli che restano danneggiati art.* 7 *e* 8 *Cleirac Jugem. d' Oleron art.* 5 *n.* 21 22 *et* 23.

§. XIII.

Se però il capitano congedasse il marinaro senza causa legittima, e prima che incominci il pattuito viaggio, gli dovrà egli in tal caso pagare il terzo de' suoi salarj, ed il totale de' medesimi, qualora ciò accada pendente il viaggio, colle spese del ritorno, senza che possa passarlo in conto ai proprietarj della nave. *Ordon. de France art.* 10 *tit. de l' engagement et loyers des matelots, ed ivi Valin. Ordon. de Wisbuy art.* 3 *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 41 *et* 42.

§. XIV.

Devono i marinari prontamente ubbidire con ogni esattezza ai comandi del capitano, ed altri ufficiali della nave nelle cose attenenti al governo tanto al di dentro che fuori della medesima, eccetto il caso di evidente pericolo, o che gli si comandasse di servire un' altra nave, di fare i facchini, od altri mestieri vili non analoghi al servizio della stessa nave. *Consol. del mare cap.* 145 *e* 156.

§. XV.

Sono quindi obbligati i marinari di traghettare collo schifo la gente della nave, mercanti, ed ogni altro che vada, e venga per affari ad essa spettanti; di andare al bosco a far legna, od acqua; di far esarcia, di ajutare i gabbieri, porre le vele, levarle, ammainarle, levare cavi da terra, ormeggiare, rimorchiare, e simili; di sciorinare, e rivoltare le merci, qualora siano per natura soggette a guastarsi, come sono i

grani, legumi, ed ogni sorta di frutta; di ben congegnarle insieme, ed assolarle, ossia stivarle, affinchè la nave stia bene in stiva, cioè diritta, ed a piombo; di spalmarla, e di metter fuori colla pala i grani, il sale, ed altre simili merci, ed al *maneggio*, che consiste nello scaricare colle mani le tavole, e le cose minute, per le quali operazioni non è loro dovuta alcuna mercede; eccetto che si trattasse di carico, o scarico di merci grosse, balle, botti, e simili coll'ajuto dell'argano detto *ghindaggio*, nel qual solo caso debbono essere rimunerati. *Consol. del mare cap.* 152 172 177 e 178. *Jugem. d'Oleron. art.* 5 *Ordon. di Wisbuy art.* 48. *Ordin. di Filippo II. art.* 19 *tit. de' marinari. Guid. de la mer tit. des avaries art.* 17. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 3. *Valin all' art.* 1. *dell' Ordin. di Francia tit. des matelots.*

§. XVI.

Non potrà un marinaro prender vettovaglie ed altre provisioni della nave senza permissione del capitano, o del dispensiere preposto per la distribuzione de' viveri, sotto pena della perdita de' suoi salarj, ed altre arbitrarie secondo le circostanze de' casi estensibili sino alla pena ordinaria de' ladri. *Consol. del mare cap.* 164 *e* 165. *Ordon. de l'Hanse Teut. art.* 7 *et* 9. *Ordon. de France art.* 6 *tit. des matelots, da cui si riduce la perdita de' salari ad un solo mese. Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 4.

§. XVII.

È pure vietato ai marinari di spogliarsi pendente il viaggio per dormire più agiatamente, e debbono restare vestiti onde si trovino pronti al soccorso della nave. *Consol del mare cap.* 167. *Jugem. d'Oleron art.* 5. *Ordon. de l'Hanse Teuton. art.* 32. *Cleirac aux jugem. d'Oleron art.* 5 *n.* 3. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 3.

Per lo stesso motivo è loro proibito di pernottare a terra, e dormire fuori della nave, qualora essa si trovasse ancorata, sotto pena arbitraria. *Consol. del mare cap.* 143. *Jugem. d'Oleron art.* 5 *ed ivi Cleirac n.* 3. *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 22. *et* 23. *Mornac ad leg.* 15 *ff. de officio praesid. Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 3.

Anzi l'Ordinanza di Francia *art.* 8 *tit. des matelots* vuole, che addormentatosi un marinaro pendente il suo quarto di guardia, che dee fare sulla nave, sia egli posto ai ferri per lo spazio di giorni 15, e che quell'altro dell'equipaggio, che lo trovasse in tale stato, senza darne avviso al capitano, sia

condannato all'ammenda di cento soldi. *Vedi Valin ivi.*

§. XVIII.

Il capitano di nave non potrà imprestare un suo marinaro ad un'altra nave senza il consentimento di questi, nè dee a ciò obbligarvisi, che nel caso d'un estremo bisogno. *Consol. del mare cap.* 145. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 8.

Se poi un capitano avesse subornato, o sviato un marinaro arruolato, con un altro dovrà egli essere condannato nell'ammenda di lire 25, ed il marinaro corrotto nella metà della mercede statagli promessa dal primo, da cedere a favore del secondo. *Jugem. d'Oleron art.* 5 *ed ivi Cleirac n.* 14. *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 48. *Ordin di Filippo II. del* 1536 *art.* 3.

§. XIX.

Sono pure i marinari tenuti di fare i loro sforzi possibili per salvare, e raccogliere le cose naufragate sotto pena della perdita de'loro salarj, e quelli che gli impedissero, o sconsigliassero, ad essere severamente castigati. *Tot. tit. ff. nautae, caup., stabul. Leg.* 3 §. 8 *et leg.* 7 *ff. de incend. ruin. et naufrag. Jugem. d'Oleron art.* 3 *ed ivi Cleirac n.* 1.

Quindi facendo essi i loro doveri, dovrà il capitano pagar loro i salarj, e ricompensare la loro straordinaria fatica. *Leg.* 5 §. 2 *cod. de necessariis servis. Ordon. de Wisbuy art.* 15 *e* 16 *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 44. *Ordin. di Filippo II. del* 1563 *tit. delle avarie, art.* 18. *Vedi Naufragio.*

§. XX.

Il Consolato del mare *cap.* 160 *e* 161 prescrive, che il marinaro venendo a quistione col suo capitano, oltre al perdere la metà del salario, e la roba che avesse in nave, dee essere scacciato dal servizio: ma se pigliasse armi contro lo stesso, dovranno tutti gli altri legarlo, e carcerarlo per consegnarlo dipoi nelle mani della giustizia, sotto pena della perdita della roba, e salario che loro si dovesse per quel viaggio: ma se poi il marinaro ardisse di colpire il suo capitano, sia in tal caso dichiarato spergiuro, e disleale, e carcerato colla perdita di quanto avesse nella nave.

Quindi ha pure stabilito al capo 162, che debba il marinaro comportare il suo capitano, e quand'anche lo ingiuriasse, e che qualora questi gli corresse addosso, debba egli fuggire fino alla prora, e mettersi allato alla catena; ed essendo inseguito dal medesimo, che debba egli

fuggire dall'altra parte: che seppure tuttavia lo inseguisse, allora soltanto possa mettersi in difesa pigliando testimonj della fattagli persecuzione.

§. XXI.

Il Giudicato d'Oleron *art.*12 vuole, che se taluno de' marinari disdice, o contraddice arrogantemente al capitano, paghi otto danari; ed inoltre, che se il capitano battesse alcuno de' suoi marinari, questi debba soffrire il primo colpo di pugno, o di palma; ma che seguendo a percuoterlo possa allora soltanto difendersi; ed essendo il marinaro il primo a percuotere il capitano, che debba egli pagare cento soldi di ammenda, od in difetto perdere la mano. Che bella alternativa? Tale è pure presso a poco il prescritto dall'Ordinanza di Wisbuy *art.* 24. *Loccen. de jure marit. lib.* 3 *cap.* 8 *n.* 19.

§. XXII.

L'ordinanza di Francia *art.* 7 *tit. des matelots*, impone la pena di morte a qualunque marinaro che getti in mare le provvisioni d'acqua e di pane; che faccia far acqua alla nave; che ecciti sedizioni per interrompere il viaggio; o che colpisca il capitano colle armi alle mani. *Vedi Valin ivi.*

§. XXIII.

In questi Stati si è preso un mezzo termine nella diversità delle penali altrove stabilite contro i marinari colpevoli di simili mancamenti; e si è stabilito, che in caso di qualche delitto, o grave disubbidienza de' marinari, od altra gente delle navi che viaggiano sotto la nostra bandiera, debba il capitano di esse assicurarsi dei delinquenti, per essere questi al ritorno consegnati alla giustizia, e subire quel proporzionato castigo che sarà dovuto alla qualità del mancamento e che verrà dal Consolato, e Magistrato del mare dichiarato. *Veggansi le suddette Lettere di congedo.*

E sovra tali disposizioni si è regolata la Sentenza del Consolato di Nizza del primo Luglio 1786. Refer. Azuni nella causa del Regio Fisco del commercio contro i marinari Giuseppe, e Bartolommeo fratelli Terramasso.

§. XXIV.

Qualora un marinaro abbia qualche giusta pretesa contro il di lui capitano, deducendola egli avanti il tribunale, e giurando di non aver comodità di proseguirla, dovrà il capitano somministrargli sufficiente danaro ad arbitrio del giudice, onde

possa alimentarsi, e proseguire la lite. *Consol. del mare cap.* 140 *e* 141. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 5. *Surdus de alim. tit.* 1 *quaest.* 12 *n.* 42 *et* 120.

§. XXV.

Sogliono generalmente i marinari contrattare, ed obbligarsi al servizio d'una nave, o per una data mercede in danaro per tutto il viaggio proposto, o ripartitamente per tanto al mese, o alla settimana, o al giorno, o a proporzione del cammino, o per tanto alla lega: altri poi invece di salario, o mercede stipulano, ed entrano per parte al nolo della nave; oppure gli si dà la facoltà di poter caricare, e condurre a bordo la portata di tante botti, o quintali per conto loro, o di altri particolari ai quali possono noleggiare, e concedere la suddetta facoltà, la quale si chiama *ordinario, portata, o canterata*: altri finalmente, come è l'uso ne' mari di Ponente, convengono la loro mercede parte in danaro, e parte nella facoltà di partecipare del nolo, o che caricando la loro portata faccia il capitano un nolo di tutto, prendendo allora la porzione della portata sopra l'intero nolo. *Consol. del mare cap.* 128 129. *Jug. d' Oleron art.* 8 *ed ivi Cleirac n.* 34 *et art.* 16 *n.* 1 2 *et* 3. *Ordon. de Wisbuy art.* 30. *Ordon. de la Hanse. Teuton. art.* 52. *Ordin. di Filippo II. art.* 15. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 5. *Valin all'art.* 1 *tit. de l'engagement et loyers des matelots.*

L'Ordinanza di Francia *art.* 2 *tit. de l'engagement et loyers des matelots* ha però stabilito, che i marinari non possano caricare alcuna sorta di merci per loro conto sotto pretesto di portata, nè altrimenti senza pagarne il nolo, salvo che fosse loro permesso nell'atto della convenzione. *Vedi Valin ivi.*

§. XXVI.

Le portate, ossiano canterate de' marinari, debbono essere caricate sulla nave prima d'ogni altra cosa, perlocchè qualora essa sia interamente caricata non sarà più tenuto il capitano a portarle, o ad aspettarle. *Consol. del mare cap.* 130. *Jugem. d'Oleron art.* 16 *ed ivi Cleirac n.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 17 *n.* 5. da cui si accenna aver ciò luogo, quando il marinaro l'abbia per suo conto, e non d'altri, salvo accordo in contrario, e che sia ancora in tempo sei giorni dopo la stiva della nave.

§. XXVII.

Il marinaro che si ammalasse pendente il viaggio, deve essere curato

a spese della nave, ossia del capitano, non meno che indennizzato di tutti i salari dovutigli, come se pendente la malattìa si trovasse egli nell'effettivo servizio della nave, e per non essere in colpa dell' inadempimento del suo dovere. *Leg.* 4 §. 5 *ff. de statu liber. Leg.* 38 *ff. locati. Jugem. d'Oleron art.* 1 6 *et* 7. *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 45. *Jus marit. hanseat. tit* 14 *art.* 2. *Ordon. de Wisbuy art.* 18 *et* 19. *Ordon. de France art.* 11 *tit. de l'engagem. et loyers des matelots. Ordin. di Carlo V. art.* 27. *Ordin. di Filippo II. art.* 16. *Cleirac al Giudic. d'Oleron art.* 7 *n.* 1. *Valin alla d. ordin. di Francia.* ***Dichiarazione del Re di Francia del*** 28 ***Decembre*** 1728. ***altra Dichiarazione del*** 1 ***Agosto*** 1743 ***art.*** 5. ***ed Ordin. del*** 1 ***Agosto*** 1745. ***art.*** 3. ***Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del*** 17 ***Aprile*** 1750. ***ed altra Sentenza del*** 15 ***Maggio dello*** *stesso anno.*

§. XXVIII.

Se però un marinaro fosse lasciato a terra per malattìa contratta a cagione della di lui cattiva condotta, non potrà in tal caso pretendere l'intero pagamento del salario, stante che siasi egli reso inabile a compire il contrattato viaggio per sola propria colpa, ma esigerà quello che gli apparterrebbe in proporzione del tempo che avesse servito. *Ordon. de Wisbuy art.* 62. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 14 *art.* 2. *Cleirac us et cout. de la mer pag.* 29 *n.* 24. *Valin all' art.* 11 *dell' Ordin. di Francia tit. de l'engagem. et loyers des matelots.*

§. XXIX.

Sarà pure un marinaro curato a spese del capitano, o della nave, qualora egli restasse ferito in un combattimento navale contro nemici, o altri corsari, col guadagno anche dell' intero salario, nell' istessa guisa del sovraccennato caso di malattìa. *Jugem. d'Oleron art.* 7. *Jus hanseat. tit.* 14 *art.* 3. *Ordin. di Carlo V. art.* 28. *Ordin. di Filippo II. tit. del naufragio art.* 2. *Ordon. de France art.* 11 *tit. de l'engagem. etc. et art.* 6 *tit. des avaries. Jus Danicum lib.* 4 *cap.* 1 *art.* 20. *Statut. d'Hambourg part.* 2 *tit.* 14 *art.* 42. *Weytsen de avariis* §. 16. *Peckius et Vinnius ad leg.* 2 *ff. de lege Rhod. de jactu. Marquard. de jure mercat. lib.* 3 *cap.* 4 *n.* 19. *Grotius de jur. bell. et pac. lib.* 2 *cap.* 12 *n.* 25.

§. XXX.

Qualora però il marinaro ricevesse qualche ferita a terra, essendovi

discêso senza l'opportuna licenza del capitano, non sarà più curato a spese della nave, nè potrà pretendere i suoi salarj che in proporzione del tempo che avrà servito. *Ordon. de Wisbuy art.* 18. *Ordon. de la Hanse Teut. art.* 39. *Ordon. de France art.* 12 *tit. de l'engagem. et loyers des matel. Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 14 *art.* 1. *Valin al d. art.* 12.

§. XXXI.

I marinari fatti schiavi mentre sono sulla nave, non potranno pretendere cosa alcuna contro il capitano, o i proprietarj di essa, e delle merci per il pagamento del riscatto: qualora però alcuno d'essi fosse preso essendo stato inviato, o in mare, o in terra, per servizio della nave, sarà egli in tal caso riscattato a spese della medesima, e quando fosse per servizio di essa, e del caricamento, dovranno entrambi succumbere alle spese del riscatto fino alla concorrenza di lire 300, e senza pregiudizio de' suoi salarj. *Consol. del mare cap.* 179. *Jugem. d'Oleron art.* 6 *ed ivi Cleirac n.* 2. *Ordon. de France art.* 16 *et* 17 *tit. de l'engagement, etc. ed ivi Valin.*

L'articolo poi 18 dello stesso titolo dell'Ordinanza di Francia, ha saviamente prescritto, che il regolamento delle somme destinate al riscatto de' marinari, debba farsi a diligenza del capitano subito dopo l' arrivo della nave, e che debba il danaro depositarsi nelle mani del principale interessato sulla nave, e caricamento affine d'impiegarlo indilatamente al riscatto de' medesimi, sotto pena del quadruplo da cedere in loro favore. *Valin ivi.*

Il signor Emerigon riflette giudiziosamente su questa parte, che la somma predetta di lire 300 stabilita dall'Ordinanza di Francia pel riscatto de' marinari, sarebbe al dì d'oggi troppo modica, e che presentandosi un tal caso, lo spirito dell' Ordinanza dovrebbe portare i giudici a pronunziare una somma proporzionata al valore attuale delle cose. *des assurances chap.* 12 *sect.* 41 §. 15.

§. XXXII.

Morendo sulla nave un marinaro arruolato a mesate, o a viaggio, o alla parte, sarà sempre dovuto ai di lui eredi il salario del medesimo colle seguenti modificazioni.

Che gli eredi del marinaro arruolato a mesate, e morto pendente il viaggio, abbiano il pagamento de' salarj sino al giorno del suo decesso.

Che quei del marinaro arruolato per viaggio, abbiano la metà del salario,

qualora muoja esso nell'andata, ed il totale seguendo la sua morte nel ritorno.

Che gli altri d'un marinaro arruolato al nolo, o al profitto debbano avere l'intera parte del defunto, con ciò però che il viaggio sia incominciato. *Consol. del mare cap.* 25 26 *e* 27. *Jugem. d'Oleron art.* 7 *ed ivi Cleirac n.* 4. *Ordon. de Wisbuy art.* 19. *Ordon. de France art.* 13 *et* 14 *tit. de l'engagem. et loyers des matel. ed ivi Valin. Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia del* 31 *Luglio* 1753. *Targa pond. marit. cap.* 85 *n.* 7.

§. XXXIII.

I marinari debbono essere sodisfatti de' loro salarj tosto compito il viaggio, preferibilmente a qualunque altro creditore del capitano, o della nave istessa, la quale s'intende sempre ipotecata a favore de' medesimi; anzi quand'anche la nave venisse a naufragare, saranno essi pagati dagli avanzi con prelazione ad ogni altro. *Consol. del mare cap.* 33 105 129 *e* 135 *e* 136. *Jugem. d'Oleron art.* 3. *Jus marit. Hanseat. tit.* 9 *art.* 5. *Droit marit. de Lubek lib.* 6 *tit.* 3 *art.* 7. *Ordon. de Wisbuy art.* 15. *Jus. Danic. marit. lib.* 4 *cap.* 1 *art.* 52. *Kuricke ad jus marit. Hanseat. tit.* 9 *art.* 5 *Cleirac au jugem. d'Oleron art.* 8 *n.* 31. *Monarc ad leg.* 6 *ff. qui pot. in pign. Targa pond. marit. cap.* 85 §. *in quanto. cap.* 86 §. *rispetto. cap.* 99 §. *una cosa. Vedi Nave.*

Aggiugne di più il Consolato del mare *cap.* 129 *e* 136, che il capitano debba pagare il salario ai marinari in quel luogo, dove abbia egli ricevuto il nolo, o dove abbia promesso di pagarli, ed in quella moneta istessa, che avesse riscossa dai mercanti: locchè è pure il sentimento del Cleirac jugem. d'Oleron art. 18 n. 2. e del Targa pond. marit. cap. 85 §. in quanto.

In Francia dopo la dichiarazione del Re del 18. Decembre 1728, e il Decreto del Consiglio del 16. Gennajo 1734 i salarj de' marinari nazionali non debbono essere pagati, che nel luogo in cui la nave siasi armata, benchè venga a disarmarsi altrove, o che il marinaro siasi congedato, o lasciato in paesi stranieri.

Questa regola però non concerne i marinari delle navi straniere, salvo che essa sia stabilita per qualche trattato di commercio. *Emerigon des assurances chap.* 20 *sect.* 2 §. 5 *n.* 4

§. XXXIV.

L'Ordinanza di Francia ha più d'ogni altra specificati i casi, ne' quali competa questa poziorità de' salarj de' marinari.

L'articolo 16 *tit. de la saisie* vuole, che i salarj de' marinari impiegati nell'ultimo viaggio siano pagati preferibilmente ad ogni altro creditore.

L'articolo 19. *tit. de l'engagem. et loyers des matelots*, prescrive, che la nave, ed il nolo restino specialmente affetti ai salarj dei marinari.

L'articolo 8 dello stesso titolo ordina, che in caso di preda, rompimento, o naufragio con perdita intera della nave, e merci, i marinari non possano pretendere alcun salario, ma che nulladimeno non siano tenuti alla restituzione di ciò che si fosse ad essi loro anticipato.

L'articolo 9 del detto tit. determina, che salvatasi qualche porzione della nave, i marinari arruolati per viaggio, o a mesate, siano pagati de' loro salarj scaduti sugli avanzi riavuti della medesima; e che non essendosi salvate se non se delle merci, siano i marinari, benchè arruolati al nolo, pagati de' loro salarj dal capitano in proporzione del nolo da esso lui ricevuto; e che in qualunque modo siansi essi arruolati, debbano ai medesimi pagarsi le giornate che avessero colle loro opere impiegate pel salvamento degli avanzi, ed effetti naufragati.

L'articolo 6. della dichiarazione del Re di Francia del 1779, dopo aver ordinato, che il nolo acquistato non possa far parte dell'abbandono, e che il nolo a fare debba appartenere agli assicuratori, qualora non vi sia polizza in contrario nella polizza d'assicuranza, soggiugne, che ciò s'intenda sempre senza pregiudizio del salario de' marinari. Veggansi le due questioni che possono farsi sull'intelligenza di questi principj, rapportate, e maestrevolmente risolute dal celebre sig. Emerigon *traité des assurances chap.* 17 *sect.* 10 §. 2.

§. XXXV.

Qualora venga interrotto il viaggio intrapreso, per fatto de' proprietarj della nave, o de' caricatori, o del capitano medesimo, prima della partenza, saranno i marinari, arruolati pel viaggio, pagati delle giornate da essi impiegate per allestire la nave, e d'un quarto de' loro salarj: quelli però arruolati a mesate saranno pagati a proporzione, avuto riguardo alla durata ordinaria. Se però tale interruzione accada dopo che il viaggio sia già incominciato debbono allora i marinari arruolati a viaggio, essere pagati per intero de' loro salarj; e quelli a mesata lo saranno de' salarj dovutigli pel tempo che avessero servito, e per quello che gli sarà necessario per ritornarsene al luogo, donde la nave è partita: gli

nni, e gli altri poi saranno indennizzati del vitto necessario fino al medesimo luogo.

Tale è il disposto dall'ordinanza di Francia *art.* 5 *tit. de l'engagement. et loyers des matelots*, su cui possono vedersi le giudiziose critiche osservazioni del Valin.

Il Consolato del mare però senza far alcuna delle anzidette distinzioni vuole indistintamente al cap. 81, che interrompendosi il viaggio per parte del noleggiatore della nave, cui sta in tal caso l'obbligo di pagare al capitano la metà del nolo convenuto, debba anche questi pagare in tal caso la metà de' salarj ai marinari.

E quindi nel capo 83 dispone, che in simili casi d'interruzione di viaggio debba regolarsi il salario de' marinari in proporzione del nolo che il capitano abbia percepito.

§. XXXVI.

Venendo impensatamente interdetto il commercio nel luogo cui fosse destinata la nave, prima d'incominciare il viaggio non sarà dovuto alcun salario ai marinari arruolatisi a viaggio, o a mesate, ma potranno esigere le giornate da essi loro impiegate per allestire la nave; che se ciò accadesse pendente il viaggio, saranno essi pagati in proporzione del tempo che avessero servito.

Similmente se la nave venisse arrestata per ordine Sovrano, prima d'incominciare il viaggio, non sarà dovuto ai marinari che il pagamento delle giornate spese per l'allestimento della nave; ma se ciò accada pendente la navigazione, il salario de' marinari arruolati a mesate, sarà pagato per metà nel tempo dell'arresto, e quello degli altri a viaggio sarà pagato nei termini del ruolo. *Ordon. de France art.* 4 *et* 5 *tit. de l'engagem. etc. ed ivi Valin da cui si rapportano le posteriori Ordinanze del Re di Francia emanate in interpretazione, ed ampliazione de suddetti articoli. Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 22 §. 3.

Il Consolato del mare cap. 188, e 189 vuole indistintamente, che in caso d'arresto della nave per simil cagione, siano i marinari bonificati de' loro salarj in proporzione del nolo che il capitano avrà esatto.

L'Ordinanza di Filippo II. art. 9 prescrive però, che restando il viaggio impedito, a motivo di guerra, di corsari, d'editto, e divieto di Principe, o per altra simile cagione siano i marinari ricompensati con pagar loro il quarto del promessogli salario. *Vedi Cleirac au Jugem. d'Oleron art.* 19 *n.* 3 4. locchè dice egli essere conforme al disposto dalla *legge* 15. §. 6 *ff.* locati.

§. XXXVII.

Occorrendo, che il viaggio intrapreso venga prolungato, si dovranno anche aumentare a proporzione i salarj de' marinari arruolati a viaggio; e seguendo volontariamente lo scarico della nave in un luogo più vicino di quello designato nell' atto di noleggio, non gli si dovrà fare per tal riguardo alcuna diminuzione ai loro salarj: se poi fossero arruolati a mesate, saranno essi pagati sì nell' uno, che nell' altro caso in proporzione del tempo che avessero servito: e finalmente quelli, che fossero arruolati a profitto, o alla parte, non potranno domandare aumento alcuno del loro salario, mentre si presume che quanto il viaggio è più lungo, tanto più cresce il nolo; oltre di che essendo essi impegnati a correre i medesimi rischj, ed a partecipare egualmente del guadagno, e della perdita del tempo, non hanno alcuna ragione a pretendere un aumento di mercede. *Cons. del mare cap.* 158 *e* 176. *Jugem. d' Oleron art.* 19. *Ordon. de Wisbuy art.* 32. *Ordon. de la Hanse Teuton. art.* 24. *Ordon. di Carlo V. art.* 12 *et* 13. *Ordon. de France art.* 6 *et* 7 *tit. de l' engagement, etc. ed ivi Valin. Cleirac au jugem. d' Oleron art.* 19 *n.* 2.

§. XXXVIII.

In qual guisa possa entrare in contribuzione il salario de' marinari. *Vedi Contribuzione. Vedi inoltre su questo articolo le parole Assicuranza, Nave, Nolo, Riscatto, Sequestro.*

MERCANTE.

Vedi *Negoziante.*

MERCEDE, O SALARIO DI OPERAJ.

Vedi *Operaj.*

MERCI.

§. I.

Sotto il nome di merci in generale si comprende qualunque cosa mobile di cui si possa far traffico, e commercio, e per fino il danaro. *Leg.* 66 *ff. de verb. signif. Rota Florent. decis.* 68 *n.* 3 *tom.* III. *thes. ombros. Casaregis de com. disc.* 70 *n.* 14. *De Hevia com. terrestr, lib.* 1 *cap.* 6 *n.* 4. *Vedi il disc. prelimin. di quest' opera.*

§. II.

Le merci poste da un socio nel magazzino, o bottega sociale, passano tosto nel dominio della società, talmente che venendo questa a dispor-

ne, s' intenderanno tolte dalla di lui proprietà, rimanendo soltanto creditore dell' importare del prezzo esclusivamente ad ogni altro diritto sulle medesime, sebbene in origine sue, o provviste coi di lui assegnamenti. *Rota Florent. in Florent. fideicom. decis.* 12. *Septembr.* 1740 §. *remanent. Leotard. de usur. quaest.* 82 *n.* 41. *Felicius de societ. cap.* 41 *n.* 13. *Gratian. discept. forens. cap.* 336 *n.* 26. *Merlin. de pignorib. lib.* 4 *quaest.* 41 *n.* 23. *Ansald. de com. disc.* 98 *n.* 59. *Casareg. de com. disc.* 29 *n.* 24 *et* 38.

§. III.

Datosi un prezzo distinto alle merci in un solo atto, s' intenderà seguito il contratto sopra la specialità, non già sovra l' universalità di esse, e tanto più allorchè per il prezzo loro non pagato siasi convenuto fralli contraenti un annuo interesse per ragione di lucro cessante, e danno emergente; locchè non ha luogo quando i contraenti hanno veramente l' animo di considerare le merci per corpo universale, poichè in tal caso si dovrebbe il frutto non già per la suddetta ragione, ma di sua natura, e come ricompensativo, trattandosi della traslazione nel compratore d' una cosa per se fruttifera, e che poco varia dagli stabili del suolo. *Rota Rom. decis.* 275 *n.* 12 *et* 13 *part.* 16 *et decis.* 368 *n.* 2 *et* 5 *part.* 17 *in recent. Faber in cod. lib.* 1 *tit.* 28 *defin.* 3. *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 4 *tit.* 17 *n.* 14 *et* 16. *Felicius de societ. cap.* 39 *n.* 44. *Card. de Luca de usur. disc.* 13 *n.* 3 *et disc.* 42 *n.* 2.

§. IV.

Disciolta una ragion di negozio, siccome cessa, e si estingue il diritto universale unicamente conservabile per la negoziazione, così le merci che in essa si ritrovassero, perchè non si comprendono più nel negozio, non possono riguardarsi come componenti il di lui corpo, il quale più non esiste, ma restano nell' essere di cose particolari, e tra se divise nel medesimo modo che erano prima che fossero assorbite dalla universalità del negozio. *Rota Rom. decis.* 91 *n.* 14 *et* 15 *part.* 19 *in recent. Rota Florent. in Florent. fideicom. decis.* 12. *Septembr.* 1740 §. *at quando et seq. Felicius de societ. cap.* 39 *n.* 43 *et seq. De Luca ad Gratian. discept. forens. cap.* 897 *n.* 6 *vers. sequitur. Casareg. de com. disc.* 146 *n.* 39. *Vedi Società.*

§. V.

Le merci corrotte, o altrimenti guastatesi per colpa, od indolenza

del capitano della nave, che le avea caricate, debbono estimarsi per la refezione del danno, sul prezzo che dalle medesime sarebbesi ricavato vendendole nel luogo, cui erano destinate, non già su quello della loro compra, ed avuto sempre riguardo al tempo in cui poteano pervenirvi. *Leg.* 16 §. 1 *ff. de lege Rhod. Consol. del mare cap.* 61 62 *e* 246. *Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750 §. 46. *Altro Regio Editto pel Consolato di Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 5 §. 12. *Stracca de naut. part.* 3. *n.* 11 *et part.* 4 *n.* 51. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit* 9 *art.* 2. *Devicq. ad Weitsen de avariis* §. 7 *verb. ferre debet. De Hevia com. naval. cap.* 12 *n.* 39. *Casareg. de com. disc.* 46 *n.* 6.

§. VI.

Chiunque abbia in suo potere le altrui merci potrà ritenerle per rimborsarsi di ciò che avrà speso per la conservazione, o altro interesse che aver possa sulle medesime, e tanto più qualora siano soggette alla tacita, od espressa ipoteca pel rimborso di ciò per cui si ritengono, come sono le merci caricate sovra una nave per il pagamento del nolo, anche con privilegio di prelazione a tutti gli altri creditori, a favore del capitano o proprietarj di essa, o quelle portate da un vetturale per la sua mercede. *Leg.* 5 *et* 6 *ff. qui pot. in pign. hab. Leg.* 14. *ff. de dol. mal. et met. except. Leg.* 2 *ff. de lege Rhod. et leg.* 4 *cod. de usuris. Stracca de navib. part.* 3 *n.* 29. *Gratian. discept. forens. cap.* 56 *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 11 12 *et* 13 *Stypman jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 257 *et seq. Vedi Nolo. Vetturale.*

§. VII.

Chiunque conduca una balla, od altro fardello di merci consegnatagli ben condizionata, chiusa, o sigillata, sarà tenuto ad ogni danno, ed interesse, qualora la renda egli aperta, o dissigillata: e quindi si dovrà stare al giuramento del proprietario di essa circa la quantità, e qualità delle inchiusevi merci colla dovuta moderazione del giudice; ma non basterà in tal caso di provare il preceduto sigillamento in genere, ma bensì in specie circa la forma del sigillo, e dimostrare a un tempo stesso, che le merci erano ben condizionate, da non potersi che difficilmente dissigillare, secondo l'arbitrio del giudice. *Leg.* 3 *cod. de nautico faen. Stracca de naut. part.* 3 *n.* 19. *et* 41. *Menoch. de arbitr. cas.* 208 *n.* 36 *Gibalin. de univers. negot. lib.* 2 *cap.* 1 *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 23 *n.* 18 19 *et* 20. *Ved. Vetturale.*

§. VIII.

Caricata una nave alla rinfusa con merci suscettibili di confusione, come sarebbero grani, legumi, frutta, e simili per conto di più proprietarj, ognuno de' quali vi avesse più, o meno, o pari quantità indistinta delle medesime, ed un d' essi, giunta la nave nel luogo dello scaricamento, vi avesse levata la sua parte, e la nave venisse in seguito a naufragare per un estraneo, ed impensato accidente, con totale perdita del resto, non si darà perciò alcuna azione contro il proprietario suddetto, o contro il capitano per il danno dagli altri sofferto per puro caso fortuito. *Leg.* 78 *ff. de solut. Leg.* 31 *ff. locati. Leg.* 12 *cod. depositi. Loccenius de jure marit. lib.* 3 *cap.* 6 *n.* 6 *De Hevia com. naval. cap.* 11 *n.* 18. *Targa pond. marit. cap.* 41 *n.* 8 *et cap.* 80 §. *Nota ancora.*

§. IX.

La stessa giurisprudenza avrà luogo quando dal principio non già alla rinfusa, ma separatamente abbiano i caricatori poste tali merci sulla nave, e fossero state in progresso confuse, e commiste dal capitano, lo che procede qualora si tratti di merci che per la loro confusione, o commistione non possano più distinguersi, e separarsi le porzioni spettanti agli uni, da quelle degli altri: all' opposto però dovrà dirsi, potendosi le medesime distinguere, e ridurre nel pristino loro stato, onde facilmente riconoscerne la pertinenza; giacchè in questo caso il capitano consegnando confusamente le merci d' uno agli altri, sarebbe non solamente egli tenuto verso il proprietario di esse coll' azione del furto, o coll' altra *oneris aversi*; ma ben anche colui che in tal guisa le ricevesse, dovrebbe restituirle al vero padrone per diritto di vindicazione.

E parimente procede, come ho sopra accennato, qualora la nave perisca per caso fortuito, non già per colpa del capitano, poichè in questo caso sarebbe fuor di dubbio tenuto egli all' emendazione del danno verso tutti i proprietarj delle merci. *Rota Rom. presso l' Ansaldo decis.* 17. *Junii* 1697 *et decis.* 27. *Januarii* 1698. *De Hevia et Loccen. loc. cit. Vedi Capitano. Danno.*

§. X.

Giunta la nave a salvamento nel porto di sua destinazione, e trovatesi le merci caricatevi, commiste, e confuse, deve prima indagarsi, se tale commistione, e confusione sia seguita per colpa, o negligenza del capitano, per il qual fatto sarà egli tenuto all' emendazione del danno;

oppure se sia accaduta per caso veramente fortuito, allora coloro, le di cui merci per tale confusione accidentale siansi rese migliori, e più preziose, saranno tenuti verso gli altri proporzionatamente, e secondo la ricavatane utilità, di rifondere il prezzo o per ragion d'equità, o coll'azione *de in rem verso*; giacchè nessuno deve arricchirsi con danno altrui. *Leg.* 32 *ff. de rebus credit. Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 104 *et disc.* 62 *in tot. Targa pond. marit. cap.* 77 §. 7. *Card. de Luca de credit. disc.* 106 *n.* 23.

§. XI.

In questi Stati si considerano per contratti illeciti, quelli nei quali le merci state vendute a credito, ritornassero a mani del venditore, o de' mediatori, o fossero per mezzo loro distratte a minor prezzo della compra, o siansi stimate nel venderle a prezzo non giusto, e siasi sborsato qualche danaro al compratore: e si avranno inoltre per gravemente sospetti d'inganno quei contratti ne' quali si vendano, o altrimenti si diano a credito merci ad uno che non fosse negoziante in simil genere, le quali non siano convenienti per la loro quantità, o qualità allo stato, e bisogno della persona, o famiglia di esso, e ancora più se il contratto seguisse con un figlio di famiglia non emancipato, o separato dal padre, oppure v' intervenisse lo sborso di qualche danaro. *Regie Costit. lib.* 4 *tit.* 34 *cap.* 14 §. 4 5 *e* 6.

§. XII.

Concorrendo diversi creditori privilegiati sulle merci caricate sovra una nave, delle quali se ne sia ordinata la vendita, debbono collocarsi in primo luogo, e pagarsi preferibilmente ad ogni altro le spese del discarico, trasporto, e magazzinaggio delle merci scaricate. *Leg.* 6 §. 2 *ff. qui potior. in pign.*

Quindi dovrà tosto collocarsi sul prodotto di esse il capitano della nave per il pagamento del dovutogli nolo, e delle avarie generali ad esso lui dovute. *Detta leg.* 6 §. 1 *ff. qui pot. in pign. Ordon. de France art.* 24 *tit. du fret. et art.* 11 *tit. du jet. Kuricke quaest. illustr. quaest.* 11 e dopo questi debbono considerarsi quelli, che nel corso del viaggio avessero somministrato danaro per mantenere, custodire, o risarcire le medesime merci. *Detta leg.* 6. §. 1. *Vedi Nave.*

§. XIII.

Quelli che avessero somministrato danaro pel medesimo oggetto della conservazione delle merci, debbono

fra loro egualmente concorrere, ancorchè fossero diverse le date de' rispettivi loro contratti, considerandosi più in questa materia il fine, che il tempo della seguita somministranza. *Ordon. de France art.* 7 *tit. des contr. à la grosse, ed ivi Valin.* Quindi se il caricatore, o il capitano della nave, trovandosi in un porto di rilascio, prenda nuovo danaro a cambio marittimo all'oggetto di aumentare il carico delle merci, o la paccotiglia, i secondi creditori, non acquistano veruna prelazione su i primi, ma verranno tutti in concorso, perchè niente contribuiscono al vantaggio di esse, nè si è avuto per oggetto la conservazione della massa comune delle stesse merci; laonde si considera in tal caso l'epoca de' contratti per misurare il privilegio. *Vinnius ad Peckium ad leg. Rhodior. leg.* 1 *pag.* 95. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 8 *n.* 79 *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 8. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 25.

§. XIV.

Per la sovradetta ragione, e per un privilegio speciale che è di diritto comune, il creditore di cambio marittimo sovra merci, è preferito al venditore delle medesime che non sia stato pagato del loro prezzo; mentre dal momento che le merci sono state caricate sulla nave, divengono il pegno del cambiante, il quale non provvidde il danaro, che sulla fede del caricamento di esse. *Leg.* 1 §. 20 *ff. de exercit. act. leg.* 5 §. 15 *ff. de tribut. act. Statuto di Marsiglia lib.* 3 *cap.* 5. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 12 *sect.* 5. *Vedi Nave.*

§. XV.

In che modo debbano valutarsi le merci assicurate sovra una nave. *Vedi Valore.*

§. XVI.

In qual guisa debbano contribuire le merci salvate alla bonificazione delle perdute. *Vedi Avaria. Contribuzione.*

Vedi inoltre su questo articolo le parole Assicuranza. Capitano. Getto. Nave. Nolo. Preda. Sequestro. Vettura, e simili.

MEZZANO DI CAMBIO, E DI CONTRATTI MERCANTILI.

Vedi *Sensale.*

MINORE.

Vedi *Banchiere. Figlio di Famiglia.*

MISURA.

§. I.

Chiamasi generalmente misura tutto ciò che può servire di r...

conoscere, e determinare la grandezza, l'estensione, o la quantità di qualche corpo..

§. II.

La misura non è stata ammessa nella società se non se dopo che il commercio divenuto più ampio, ed esteso, ha fatto conoscere agli uomini una maggior varietà di produzioni. Si riconobbe che vi erano delle merci troppo preziose per determinare alla cieca la quantità, che si dovea dare di esse in iscambio d'altre men rare. I primi saggi d'architettura aveano prodotto diverse misure lineari relative la maggior parte alla grandezza del corpo umano, o d'alcuna delle sue parti; si applicarono queste misure all' estensione de' solidi, e si ebbe la tesa, e la misura per le stoffe. Il cubito degli Egizj era una misura che prendevasi dal gomito fino all' estremità della mano; dal cubo di questa misura essi formarono le loro misure, e dalla quantità del cubo d'acqua di queste stesse misure essi derivarono i loro pesi.

§. III.

Ogni Stato, anzi ogni Provincia ha in oggi le sue misure, ed i suoi pesi particolari: il piede cubo d'acqua dolce, è la regola di tutti i

pesi, e misure nel continente della Danimarca: sarebbe da desiderare pel vantaggio, e facilità del commercio, che gli altri Stati d'Europa prendessero di comune consenso questo piede cubo d' acqua dolce, onde potere universalmente determinare una volta fra di loro con maggiore speditezza il rapporto della capacità, e peso delle diverse misure.

§. IV.

Ciò però che impedirà sempre, che le misure d'estensione, e di capacità divengano universali, ed uniformi nel commercio, si è che ogni Stato vorrebbe che le proprie fossero le sole a servir di misura comune: ma si stabilissero almeno colla medesima uniformità, ed uguaglianza le misure delle Provincie d'un medesimo Regno! I tentativi fattisi in Francia sotto Filippo V. e gran tempo dopo, nel ministero del gran Colbert, per venire a capo di questo progetto, provano che s'ella non è cosa impossibile, almeno riuscirebbe difficile, e malagevole l'eseguirla.

§. V.

Nulla vi è di più necessario al progresso del commercio, che la fedeltà delle misure, e pesi, e per

questa ragione si è stabilito, che chi vende a disegno premeditato con misure false, od alterate, debba essere corporalmente punito, o almeno relegato a termini della legge 23 *ff. de leg. Cornel. de falsis.*

Quindi si è saviamente appoggiato in questi Stati alla Regia Camera de' Conti il regolamento delle misure, e de' pesi, ed il farlo eseguire ai giudici ordinarj de' luoghi. *Regie Costit. lib.* 6 *tit.* 1 §. 17. *Vedi anche Peso.*

MOGLIE.

§. I.

Dalla stessa individua società di vita, e comunione de' diritti tra i conjugati, ne nasce avere la moglie lo stesso domicilio del marito, e sortire il medesimo foro sempre che coabiti con esso lui, nè per giusta causa siane separata. *Leg.* 5 *ff. de ritu nuptiar. Leg.* 65 *ff. de judic. Leg.* 19 *ff. de jurisdict. et leg. ult. cod. de incol. Decis. Senat. Pedemont.* 12 *Junii* 1638. *Refer. Blancardo in causa Valpergae contra Bavam* §. *sed admissa statuti validitate, et Decis.* 9 *Septemb.* 1734. *Refer. Giusiana in causa Leuroni a Vinadio contra de Corderis, in princ.*

§. II.

Se però il marito abitasse fuori del luogo originario, quantunque perda egli il primo domicilio, ciò non pertanto la moglie riterrà il foro, ed il domicilio dell'abitazione, giacchè la ritenzion dei diritti originarj del marito, non può far tanto, che la moglie partecipi de' medesimi. *Leg. pen. et ult. cod. de municip. Decis. Senat. Pedemont.* 12 *Junii* 1731. *Refer. Laurenti in causa utrinque Zucco* §. *ea propter cum Senatus.*

§. III.

In questi Stati non possono le donne promuovere alcuna istanza in giudizio, senza il consenso de' loro mariti, salvo che si tratti de' beni loro estradotali. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 4 §. 10.

§. IV.

La moglie può contraddire ed opporsi affinchè i beni del di lei marito non vengano aggiudicati ai posteriori creditori, quantunque non constasse ancora del cattivo stato, ed insolvibilità del medesimo; bastando soltanto, che ciò si provi pendente la lite. *Leg.* 5 §. *ult. ff. de dol. mal. et met. except. Leg.* 6 *cod. de temp. in integr. restit. Faber*

in cod. lib. 5 *tit.* 7 *defin.* 10 *n.* 1 *et seq. Decis. Senat. Pedemont.* 14 *Augusti* 1655. *Refer. Bellini in causa Rambertae contra Flores in princ. et Decis.* 20 *Junii* 1673. *Refer. Demazzetti in causa Salomone contra Barberium.*

§. V.

Si è quindi dalla nostra Regia Legge stabilito, che nel caso di vergenza del marito ad inopia, debba la moglie prendere a titolo d'assicurazione per le sue doti, e ragioni dotali i beni stabili e fruttiferi, che egli abbia ancora, se fossero liberi, e sufficienti a cautelarla, senza che possa agire se non in sussidio contro i terzi possessori: così pure, che in occasione d'esecuzione sopra i mobili del marito, non possa neppure la moglie opporsi, se fosse bastantemente cautelata sopra gli altri beni. *Regie Costit. lib.* 5 *tit.* 16 §. 9 *e* 10.

§. VI.

La moglie per cagion di dote a quai creditori del marito venga preferta nella causa di concorso. *Vedi Giudizio di concorso.*

§. VII.

Il beneficio di prelazione, o della tacita ipoteca per ragion di dote, non compete alla moglie, se non consta essersi effettivamente pagata la stessa dote; non permettendo l'equità, che essa goda d'un privilegio assai gravoso agli altri creditori, senza che almeno faccia fede della sostanza dell'obbligazione: quindi non basterà la sola confessione del marito per togliere dai creditori il diritto già da essi acquistato, sia perchè sarebbe questa sospetta di dolo, e di simulazione; sia ancora perchè la confessione della dote ricevuta costante matrimonio, sarebbe una specie di donazione tra il marito, e la moglie, dalle leggi giustamente proibita. *Leg.* 18 *ff. de probat. Leg.* 1 *et tot. tit. ff. de donat. inter. vir. et usur. Leg. ult.* §. 1 *cod. qui pot. in pign. Decis. Senat. Pedemont.* 28 *Septembr.* 1646. *Refer. Santina in causa Follis contra Roccam, Gozzani etc.* §. *movit Senatum, et seq.*

§. VIII.

Essendo la prelazione data alla moglie per suo credito dotale, un privilegio contrario al diritto comune, e troppo oneroso ai creditori, perlocchè non può avere alcuna forza, se non se in caso di necessità, ne viene in conseguenza, che quantunque abbia essa la generale, e speciale ipoteca sovra i beni del

marito, non possa ciò non ostante impedire agli altri creditori, anche posteriori ipotecarj, di provvedere alla loro indennità sovra le altre cose, ed effetti del debitore non contenuti sotto la speciale ipoteca; salvo che consti non essere bastanti le cose ad essa ipotecate. *Leg.* 50 *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 11 *ff. qui pot. in pign. Leg.* 2 *et* 4 *cod. eod. Leg.* 2 *cod. de pignorib. Decis. Senat. Pedemont.* 18. *Febbruarii* 1650. *Refer. Ab Ecclesia in causa Benisige sive Regis contra Rubeum in princ. Faber in cod. lib.* 7 *tit.* 34 *defin.* 1.

Nè importa, che la moglie possegga tutti i beni del marito, giacchè in tal caso non si attende il possesso, ma bensì la sola equità che persuade simile temperamento; qual regola deve maggiormente prevalere a riguardo degli anteriori creditori, comecchè favoriti dall' equità, e dal rigore del diritto. *Leg.* 11 *ff. de pignorib. Detta leg.* 2 *et* 4 *ff. qui pot. in pign. Detta Decis. Refer. Ab Ecclesia loc. cit. et in med.*

§. IX.

Precauzionandosi la moglie con una ipoteca speciale sovra i beni del marito pel suo credito dotale, non s' intenderà con ciò decaduta dal diritto della tacita generale dalla ragion comune accordatagli, imperciocchè la convenzione della medesima non si fa in tal caso, che ad effetto di maggiormente provvedere all' indennità della sua dote, non potendosi mai ritorcere in di lei odio ciò che può ella stipulare in suo favore. *Leg.* 25 *ff. de legib. Leg.* 6 *cod. eod. Leg. unic. cod. de rei uxor. act. et leg. ult. cod. qui potior. in pignor. Decis. Senat. Pedemont.* 28. *Martii* 1755. *Refer. Balegno in causa Boresiae uxoris Macciotti contra fratres consanguineos. n.* 36 *ad* 41. *Faber in cod. lib.* 5 *tit.* 8 *defin.* 23.

§. X.

Affinchè le femmine non restassero pregiudicate dalla debolezza del sesso, e incostanza della loro volontà variabile da un momento all' altro, fu quindi per difetto d' un pieno consenso, introdotto a loro favore il *Senatus-Consulto Vellejano,* con cui si proibì ad esse di obbligarsi per altri, affinchè la fragilità del sesso non si convertisse in loro pregiudizio: la sanzione però di questo Senatus-Consulto non irrita *ipso jure* la fidejussione delle mogli, ma dà soltanto ad esse l' eccezione, affine di liberarsi da una temeraria assuntasi obbligazione. *Leg.* 1 *in princ. et* §. 1 *et leg.* 2 *in princ. ff. ad S. C. Vellejan. Leg.*

40 ff. de condict. indebiti. Princ. instit. quib. alien. lic. vel non.

§. XI.

Ed in tal guisa forse fu prescritta, perchè talvolta persuade l' equità, che si ratifichino le mallevadorie delle femmine, quantunque Giustiniano ne abbia eccettuato due casi, ne' quali la fidejussione femminile sia ipso jure nulla; cioè s' ella si obblighi senza un pubblico istromento, munito della segnatura di tre testimonj; oppure siasi obbligata ella per il di lei marito quantunque con pubblico istromento, giacchè facilmente le mogli possono interporre le loro obbligazioni per i mariti in proprio pregiudizio. *Leg. 23 §. ult. cod. ad S. C. Vellejan. Novella 134 cap. 8 donde è tratta l' Autentica si qua mulier dopo la legge 22 cod. eod. Leg. 1 cod. ne uxor pro marito.*

§. XII.

Il benefizio del Senatus-Consulto Vellejano introdotto a favore delle mogli che si obbligano per altri, non comprende soltanto le mallevadorie, ma ben anche tutte le obbligazioni, che occoresse di assumersi elleno per altri. *Leg. 2 §. 1 ad S. C. Vellejan.* Locchè avrebbe luogo qualora una donna si assumesse in tutto, od in parte l' obbligazione d'un altro; oppure che prendendosi da altri una somma di danaro, essa se ne coustituisse fin dal principio principale debitrice; imperciocchè è loro vietato dalle leggi di assumersi la difesa altrui, addossandosi un' estranea obbligazione; di dare pegno per avvalorare l' obbligo di un terzo, benchè possa ella rimettere quello statole consegnato; di consegnare effetti all'altrui creditore, per cui venga liberato il debitore; di commettere ad uno, affinchè cauzioni per un altro; di prestar fidejussione, e simili. *Leg. 2 §. ult. Leg. 8 in princ. et leg. ult. §. 2 ff. ad S. C. Vellejanum. Leg. 1 et leg. 2 §. 1. Leg. 4 et leg. 13 cod. eod. Faber in cod. lib. 4 tit. 21 defin. 28 in princ.*

§. XIII.

Non si farà luogo al beneficio introdotto del Vellejano a favore della donna, qualora essa siasi obbligata in cosa sua, o in propria utilità; oppure cauzioni pel di lei marito, che provvedesse gli alimenti alla famiglia. *Leg. 3. Leg. 17 §. ult. Leg. 24 et leg. 27 §. ult. ff. ad S. C. Vellei. Leg. 2 cod. eod. Leg. 29 cod. de jure dot. et leg. 11 cod. de negot. gest. Decis. Senat. Pedem. 2. Jan. 1731. Refer. Caissotti inter Carolum Durandum, ejusque filium argentarios ex una, et Do-*

minicam de Boveri Mottam ex altera. Faber in cod. lib. 4 tit. 21 defin. 8.

§. XIV.

Qualora la femmina ignorando il beneficio che le compete in forza del Vellejano, avrà pagato qualche cosa in forza dell' obbligazione da lei assuntasi come sicurtà, potrà ripetere il pagato coll' azione detta *condictio indebiti* contro colui che l' avesse ricevuto. *Leg.* 40 *ff. de condict. indeb. Leg.* 9 *ff. de jur. et facti ignor.* Imperciocchè quando la legge civile resiste espressamente al contratto che si fa, o si vieta di fare quel tal contratto, allora svaniscono entrambe le obbligazioni, cioè civile, e naturale: ed essendo l' intercessione della femmina, o sia l'obbligazione, che ella come sicurtà si assume a favore di un terzo, totalmente riprovata dal diritto civile, ragion vuole, che possa ella colla *condictione indebiti* ripetere ciò che avesse pagato in seguito ad una fidejussione da essa lei assunta, comecchè non dovuto nemmeno per diritto naturale. *Leg.* 16 §. 1 *ff. ad S. C. Vellejan. Leg.* 9 *cod. eod. Detta leg.* 40 *ff. de condict. indeb. Cujaccius ad lib.* 16 *respons Julii Pauli, et ad lib.* 30. *Pauli ad edictum.*

§. XV.

Siccome era facile, che una donna potesse venir sedotta dal marito ad assumersi le di lui obbligazioni con grave di lei detrimento, così si è saviamente stabilito, che l'obbligazione della moglie per il marito, sia *ipso jure* nulla, quantunque confessi ella aver ricevuto il danaro (qual confessione si presumerebbe fatta in frode delle leggi) o si faccia principale debitrice colle solite rinunzie. *Authent. Si qua mulier dopo la legge* 22 *cod. ad Senat. Cons. Vellejan. Decis. Senat. Pedemont.* 19. *Augusti* 1672. *Refer. Rasini in causa Corderi contra Beccariam* §. *mulieris obbligatio et seq. et Decis.* 9. *Novemb.* 1684. *Refer. Gabuti in causa De Berlendis contra Bussum in princ. Thesaur decis.* 223 *n.* 2. *Rota Florent. decis.* 46 *n.* 32 *tom. V. thes. ombros.*

§. XVI.

La stessa giurisprudenza ha luogo qualora la moglie, vivente il marito, si rendesse sicurtà, e si obbligasse per il padre, fratello, o figli dello stesso marito, constando di aver ciò fatto in di lui contemplazione, giacchè basterà, che indirettamente, o per interposta persona, ella si obblighi in frode della legge: quindi accadendo un tal caso, dee la mo-

glie assolversi dall'obbligo contratto, non per ragione del Senatus-consulto Vellejano, a cui avesse rinunziato, ma bensì per la novissima Sanzione di Giustiniano, emanata circa le obbligazioni della moglie per il suo marito. *Leg.* 5 *cod. de legib. Leg.* 6 *in fine cod. de secund. nupt. Novella* 22 *cap.* 27. *Decis. Senat. Pedemont.* 2. *Januarii* 1731. *Refer. Caissotti in causa Durandi contra viduam de Borri Motta, in princ. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 21 *defin.* 17. *Thesaur. detta decis.* 223 *n.* 5 *et seq.*

§. XVII.

Conforme a questi principii è la Sentenza del Consolato di Torino del 6. Settembre 1740. Refer. Capra d'Azano nella causa de' negozianti in Torino Bertoleri, e Bertetti contro la vedova Anna Gerolama Mangiardi della stessa città: Sentenza che fu compilata coi seguenti motivi.

» Resta a vedere, se la vedova » Mangiardi possa dirsi obbligata come sicurtà in virtù dell'istrumento 27. Giugno 1739, e con la rinunzia fatta al Vellejano. Insegnano le leggi, che non sussiste » una tale obbligazione, nè meno » a favore del proprio figliuolo; affinchè dunque sia efficace, dee » essere fatta con giuramento giusta le decisioni di questo Senato » compilate dal Tesauro ».

» Per parte del Bertolero si è » eccipito, che non poteva una tale » rinunzia farsi con giuramento, attesso il disposto dalle Regie Costituzioni, dalle quali resta proibito di stipulare istrumenti con » giuramento ne' contratti: e a questo si risponde collo stesso Tesauro, che ove la rinunzia al Vellejano non sia giurata, dee essere » almeno giudiziale acciocchè sia » valida ».

» Si pretende, per fine, dal Bertolero, che la vedova Mangiardi » debbasi esser obbligata come sicurtà, perchè abbia assunta l'obbligazione per evitare ai figliuoli » gli affronti, e atti esecutivi, come si esprime nell'istrumento: » e a questo si replica ancora, che » quando anche fosse il figliuolo » nelle carceri per debiti, non è valevole l'obbligazione della madre » a liberarlo, secondo le massime del » Senato di Savoja riferite dal Fabro; non così ove fosse detenuto » come reo di qualche delitto: oltre di che si dice, che solamente » la moglie rimane obbligata, quando nell'atto che si procede all' » esecuzione, si rende depositaria degli effetti gravati, come riferisce lo stesso Fabro: il che non » è nel nostro caso; mentre non » si procedeva attualmente a veru-

» na esecuzione, nè la vedova Mangiardi erasi resa depositaria d'effetti gravati in odio de' figliuoli ».

» Per questi motivi adunque ha » creduto il Magistrato, non essere » la detta vedova neppur obbligata » come sicurtà in virtù del mentovato istrumento, non ostante la rinunzia dalla medesima fatta al benefizio del Vellejano ».

§. XVIII.

In forza della Regia Legge si osserva in questi Stati, che le femmine non possono alienare le loro doti, e beni dotali, se non ne' casi dalla legge comune permessi; e che ogni atto che si facesse in contrario è nullo *ipso jure*, ritornando esse nelle ragioni delle loro doti, e beni dotali già alienati.

Che non possa la moglie agire contro i terzi possessori pel conseguimento delle sue doti, e ragioni dotali, se non se sussidiariamente.

Che non possa opporsi alle esecuzioni sopra i beni mobili del marito, qualora sia essa bastantemente cautelata su gli altri.

E che volendo per giusti motivi rinunziare alla ipoteca generale, per essere cautelata con una speciale, e *vice versa*, debba ricorrere al Senato, o al Prefetto. *Regie Costit. lib.* 5 *tit.* 11. §. 7 9 10 *e* 11.

§. XIX.

La buona fede del commercio, e la moltiplicità degli affari, che occupano incessantemente le persone dedite al negozio, non ammettono tante precauzioni, e ricerche, onde sovra ciascuna operazione si formi un ben sensato istrumento: quindi è, che anche nelle materie più dilicate de' minori, de' figli di famiglia, e delle donne, quantunque i giureconsulti siano sovra i loro contratti molto scrupolosi, e abbondanti di dispute, ciò non pertanto se siano le dette persone commercianti, giungono per fine a dispensarli, e derogare ad ogni solennità, come non praticabili per le anzidette ragioni, colla professione mercantile. *Rota Florent. decis.* 28 *n.* 23 *tom.* VIII. *thes ombros. Voet ad pand. lib.* 4 *tit.* 4 *n.* 51. *Card. de Luca de alienat. disc.* 34 *n.* 10 *et de credito disc.* 78 *n.* 8. *Ansald. de com. disc. gener. n.* 88 *et seq. Casareg. de com. disc.* 181 *n.* 1 2 3 *et* 6 *et disc.* 100 *n.* 15.

Epperò nel caso che le donne, o i minori esercitano veramente la mercatura, e alleghino d'esser lesi, non per questo verrà loro accordato l'usato privilegio, e benefizio d'esser rimessi nel pristino stato. *Rota Florent. decis.* 47 *n.* 47 *tom.* V. *thes. ombros. Stracca de mercat. part.* 3 *n.* 26. *Felicius de societ. cap.* 5 *n.* 6 *et* 44.

§. XX.

Qualora un negozio, o un fondaco di merci sarà in comune con altri, e sociale, ma non già del solo marito, potrà la moglie per l'assicurazione della sua dote essere preferta anche ai creditori posteriori dello stesso negozio sociale, salvo che per tale suo credito siasi specialmente, e con espressa convenzione, ipotecato ogni effetto del negozio, ed il fondaco intero obbligato per la restituzione della stessa dote. *Rota Florent. decis.* 32 *n.* 7 *tom.* *I.* *et decis.* 58 *in tot. tom.* *III.* *thes. ombros. Merlinus de pignorib. lib.* 4 *tit.* 1 *quaest.* 41 *n.* 23 24 *et seq. Gratian. discept. forens. cap.* 964 *in princ. et n.* 8 10 *et* 18. *Card. de Luca de credito disc.* 11 *n.* 9 *et de dot. disc.* 166 *n.* 165. *Rodriques de concur. credit. part.* 1 *art.* 1 *n.* 17 *et* 57. *Scaccia de com.* §. 6 *gloss.* 1 *n.* 96.

MONETA.

Vedi *Danaro.*

MORA, E MORATORIA.

§. I.

Chiamasi mora qualunque dilazione vana, e fraudolenta frapposta da taluno, o per fare un dovuto pagamento, o per riceverlo: non ogni dilazione però è considerata in jure per mora, ma soltanto quella che abbia ammessa qualche colpa, o negligenza. *Leg.* 21 22 *et* 23 *ff. de usuris.*

§. II.

La mora si distingue dai giureconsulti in personale, e reale: la prima si contrae dal debitore che differisce il dovuto pagamento dopo essere stato interpellato, e richiesto in tempo, e luogo opportuno: la seconda si dice quando si induce da se stessa senza alcuna interpellanza, come sarebbe, o per la natura del negozio, o in forza della legge, o coll'autorità del Giudice. *Leg.* 1 §. 1. *Leg.* 21. *Leg.* 23 *in princ. et* §. 1. *Leg.* 32 *et Leg.* 38 §. 1 *ff. de usur.*

§. III.

Si contrae la mora per la natura del negozio allorchè richiede l'equità, che si debbano gli interessi tosto che il debitore differisca il dovuto pagamento, come accaderebbe nel contratto di compra, e vendita, e nella dote i cui interessi, secondo la sanzione di Giustiniano, dovrebbero pagarsi dopo l'anno, o dopo il biennio. *Leg.* 5 *cod. de actionib. empti. Leg. ult.* §. *ult. cod. de jure dot. Faber. in eod. lib.* 4 *tit.*

24 defin. 6 allegat. ult. Richeri in. cod. lib. 3 tit. 5 defin. 4.

§. IV.

La mora contratta dalla legge, dicesi allorchè appare fatta dalla stessa legge l'interpellanza, come sarebbe se taluno dovesse ad un pupillo, al minore, al fisco. *Leg. 17 §. 5 ff. de usur. Leg. 3 cod. in quib. caus. in integr. restit. neces. non est.* Se il ladro non restituisca le cose derubate. *Leg. 8 §. 1 et leg. ult. cod. de condict. furt.* Se il socio, il danaro comune, l'amministratore d'un negozio, ed altri simili sottraessero le cose appartenenti al loro principale per convertirle in proprio uso. *Leg. 1 §. 1 ff. de usur. Leg. 58 ff. de negot. gest.*

E così il Giudice talvolta induce la mora, cioè qualora non vi è alcuno, che sia convenuto. *Leg. 23 §. 1 ff. de usur.*

§. V.

Non essendo propriamente mora che quella che nasce dalla persona, perciò le leggi prescrivono non essere la medesima intervenuta in quei casi, ne'quali nasce ella soltanto dalla cosa; locchè cautamente deve osservarsi, affinchè non si veggano dovuti gli interessi senza alcuna mora. *Leg. 1 §. 1 ff. de usur. Leg. 5 cod. de actionib. empti.*

§. VI.

L'effetto della mora proveniente dalla persona, o dalla cosa, è tale che obbliga fin dal principio di essa il debitore moroso al pagamento degli interessi, ed anche d'una penale, qualora siasi sulla medesima convenuto, non meno che al rifacimento d'ogni danno, sempre che si provi per parte del creditore essere stato danneggiato per cagion della stessa mora. *Leg. 3 in fin. ff. de condict. triticaria. Leg. 21 §. 3 ff. de actionib. empti Decis. Senat. Pedemont. 6 Novembr. 1643. Refer. Nomis in caussa Bilietti et Fornarii per tot. et Decis. 10 Decembr. 1645. Refer. Caselette in causa Comit. Cacherani contra Praesidem Fauzonum §. Senatus tamen. Faber in cod. lib. 4 tit. 2 in tot.*

§. VII.

Un altro effetto della mora si è quello di rendere l'obbligazione perpetua quantunque la cosa dovuta deteriorasse, quando però non fosse la medesima egualmente soggetta a deteriorazione presso il creditore. *Leg. 23 ff. de verb. obligat. Leg. 15 §. ult. et leg. 16 ff. de rei vindicat. Rota Florent. decis. 14 n. 11 tom. VI. thes. ombros.*

La stessa Giurisprudenza ha luogo rispetto al creditore, giacchè talmente nuoce al medesimo la mora apposta nel ricevere, che trasferisce in esso lui il pericolo della cosa dovuta. *Leg.* 91 §. 3 *ff. de verb. obligat. Leg.* 72 *ff. de solutionib. Leg.* 11 *cod. de usur.*

§. VIII.

La mora può essere scusata, o perchè sia giusta, o perchè di poco tempo, o perchè non possa ascriversi a colpa del debitore: deve quindi essere scusato per giusta causa, qualora egli cerchi qualche amico affine d'interporsi presso il creditore, o qualche mallevadore, o abbia da allegare qualche probabile eccezione, sempre però che in ciò non si scorga animo di fraudare. *Leg.* 21 *et* 22 *ff. de usuris*: e lo stesso deve dirsi qualora il debitore si trovi assente dal luogo del pagamento, o per ragion d'impiego, o di delitto, e simili, onde non possa difendersi. *Leg.* 23 *ff. de usuris.*

§. IX.

Deve pure essere scusato dalla mora quel debitore, che per un piccolo spazio di tempo abbia differito il dovuto pagamento. *Argum. leg.* 8 *ff. Si quis cautionib. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 24 *defin.* 16 *in princ.* mentre non può dirsi grave danno, al dire d'Ulpiano nella legge 21 *ff. de judiciis*, la dilazione d'un modico tempo, non dovendo il creditore trovarsi *cum sacco parato* per esigere, ma sempre con qualche temperamento di tempo. *Leg.* 105 *ff. de solutionib. Faber loc. cit. defin.* 27. *Rota Florent. decis.* 8 *n.* 6 *et* 7 *tom. VIII. thes. ombros.*

Quando però la dilazione fosse di qualche mese, non potrà più la mora considerarsi per modica, nè meno essere scusato il debitore dal pagamento degli interessi per la medesima dovuti. *Fab. loc. cit. d. defin.* 16 *n.* 2 *in corp.*

§. X.

Finalmente deve essere scusato dalla mora quel debitore, che per qualche accidente, non previsto, e non rimediabile, accaduto alla cosa dovuta, ne differisca il pagamento dovuto, come sarebbe per esser stata predata, o derubata, onde non possa tosto averla per compire alla sua obbligazione, e tanto più ciò avrà luogo, qualora la medesima sia proceduta per fatto del creditore. *Leg. ult. ff. de actionib. empti. Leg.* 91 §. 1 *ff. de verb. obligat. Leg.* 74 *ff. de regul. jur. Rota Florent. decis.* 36 *n.* 95 98 99 *et* 100 *tom. VIII. thes. ombros.*

All'opposto, però, deve giudicarsi allorchè la difficoltà di compire alla contratta obbligazione proveuga da colpa del debitoré, dovendo egli imputare a se stesso l'essersi assunto un obbligo di difficile eseguimento. *D. leg.* 91 §. 1 *leg.* 2 §. 2 *et leg.* 137 §. 4 *ff. de verb. oblig. Leg.* 7 §. 1 *ff. qui satisd. cog.*

§. XI.

Non nuoce la mora al debitore moroso qualora ella fosse, come suol dirsi, purgata; lo che facilmente si ammette sempre che si riscontri non essere intervenuto al creditore alcun pregiudizio, quale sarebbe la dilazione d'un modico tempo da giudicarsi tale ad arbitrio del Giudice. *Leg.* 135 §. 2 *ff. de verbor. abligat. Leg.* 1 *ff. de alien. judic. mut. causa fact. Faber. in cod. lib.* 4 *tit.* 24 *defin.* 30 *in princ. et n.* 1 *in corp. Rota Florent. decis.* 32 *n.* 4 *tom. VI. et decis.* 8 *n.* 8 *tom. VIII. thes. ombros.*

Difficilmente però si ammette la purgazione della mora quando sia già incominciato l'interesse del creditore, non potendosi mai purgare la medesima, se non se dopo riposto il tutto nel pristino stato. *Leg.* 21 §. *ult. Leg.* 22 *et leg.* 23 *in princ. ff. de recept. qui arbitr. recep. Leg.* 8 *ff. si quis cautionib. Leg.* 22 *ff. de evictionib. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 24 *defin.* 18 *n.* 10 *in corp. et in fine.*

§. XII.

Neppure si ammette la purgazione della mora quando tosto che la medesima siasi contratta, abbia il creditore acquistato un nuovo diritto verso il debitore. *Leg.* 23 *ff. de obligat. et action. Leg.* 24 §. 4 *ff. locati.*

Se però il creditore dopo acquistato tal diritto lo rimetta, e condoni al debitore, o con parole espresse, o tacitamente per la novazione del debito principale, non v'è dubbio, che in tal caso s'intenderà purgata la mora, non potendosi mai la medesima contrarre, allorchè si trasferisce il primo debito in un'altra specie. *Leg.* 6 §. *ult. et leg.* 7 *ff. de lege commissor. Leg.* 8 *et* 15 *ff. de novationib. et leg.* 29 *cod. de pact.*

§. XIII.

Siccome il deposito della somma dovuta, fatto legittimamente dal debitore a favore del creditore ha forza di vero, e reale pagamento, ed induce la liberazione, così pure col medesimo s'intenderà purgata la mora anche giudiziale da esso lui contratta. *Leg.* 9 *et* 19 *cod. de usur. Leg.* 9 *cod. de solutionib. Fa-*

ber in cod. lib. 8 tit. 30 defin. 6 et defin. 4 in fine. Rota Florent. decis. 25 n. 19 tom. v. thes. ombros.

§. XIV.

In questi Stati è permesso al reo convenuto di purgare la mora, o sia la contumacia in qualunque tempo comparisca avanti la sentenza, pagate però prima le spese; ma se comparirà dopo la pubblicazione dell' esame dell' attore, non potrà essere ammesso a capitolare in contrario, se non sarà restituito a farlo sulla prova d'un giusto, e legittimo impedimento. *Regie Costit. lib. 3 tit. 5* §. 6.

§. XV.

Si è pure stabilito dalla stessa Regia Legge, che oltre le dilazioni ordinarie solite concedersi ai debitori de' Magistrati, Prefetti, e Giudici per il pagamento de' loro debiti, possa il Gran Cancelliere accordargli una moratoria di giorni 50 solamente, purchè non siano sospetti di fuga, o che da essi si presti cauzione di non fuggire, e che non si tratti di crediti spettanti a vedove, pupilli, persone miserabili, o altri privilegiati. *Regie Costit. lib. 2 tit. 2 cap. 2* §. 6.

Ha quindi il Magistrato del Consolato di Torino saviamente stabilita la massima, che le patenti di moratoria di 50. giorni, rapportate dalla Gran Cancelleria, non debbano essere attendibili, allorchè non siasi narrato il vero stato della quistione, e la precisa natura del contratto. *Sentenza del detto Magistrato dei 31. Maggio 1782. Refer. Ghiliossi nella causa Guiglielmini e compagnia contra Corand.*

§. XVI.

Mora del portatore d'una lettera di cambio, o del debitore di essa. *Vedi Negligenza. Pagamento di lettera di cambio. Protesto. Ricambio.*

§. XVII.

Moratorie a favore de' banchieri, e negozianti. *Vedi Salvo condotto. Vedi inoltre su questo articolo le parole Dilazione. Interessi. Pagamento, e simili.*

MUNIZIONI DA GUERRA.

Vedi *Contrabbando. Contribuzione.*

MUTUO.

Vedi *Prestito.*

N

NAV

NAVE.

§. I.

Sotto la denominazione di nave ho compreso in quest'opera ogni sorta di bastimento atto al trasporto di merci sull'acqua, appunto perchè questa parola tratta dell'effetto che si è la navigazione, è adattabile, e comune ad ogni legno di qualunque costruzione e portata, destinato ai viaggi del mare non meno che de' fiumi. *Leg.* 1 §. 6 *et* 19 *ff. ad leg. Aquil. Leg.* 1 *et* 2 *cod. de navib. non excus. Rota Rom. decis.* 54 *n.* 4 *et decis.* 131 *n.* 2 11 *et* 12 *part.* 6 *recent. Rota Florent. decis.* 4 *n.* 3 *tom.* x. *thes. ombros. Stracca de mercat. tit. de navib. n.* 1 *Stypmann. jus marit. part.* 3 *cap.* 1 *n.* 9 *et* 10. *Roccus de navib. et naulo not.* 1 *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 29. *De Hevia com. naval. cap.* 2 *n.* 1.

§. II.

Gli attrazzi della nave, e tutto ciò che ad essa è unito per uso indispensabile alla navigazione, qual è il timone, gli alberi, le antenne, le vele, e simili, si considera come membro, e parte della medesima. *Leg.* 44 *ff. de evictionib. Leg.* 242 *ff. de verb. signif. Kuriche quaest. illustr. quaest.* 5. *Loccennius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 2 *n* 9.

Ciò non pertanto non potranno gli attrazzi confondersi colla nave istessa, giacchè sono essi soggetti alla rivendicazione. *Leg.* 3 §. 1 *ff. de rei vindicat. Vedi Creditore.*

§. III.

Quantunque nel diritto Romano siasi considerato lo schifo come diverso dalla nave, e non faciente parte della medesima. *Leg.* 29. *ff. de instructo vel instrum. legato. Leg.* 44 *ff. de evictionib.* pure nell' uso è compreso lo schifo, lancia, o bargio fra gli attrazzi della nave, comecchè assolutamente necessario alla navigazione. *Stracca de navib. part.* 2 *n.* 14 *et de assecurat. gloss.* 8 *n.* 7. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 5. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 2 *n.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 52 *n.* 5. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 41 *et chap.* 20 *sect.* 7 §. 4.

§. IV.

La nave è capace di divisione metafisica, e legale, ma non potrebbe essere fisicamente divisa senza distruggerla, qual divisione civile suol farsi ordinariamente in tredici, o in ventiquattro carati. *Faber ad leg.* 3 *ff. de condict. ob turp. caus. tom.* III. *pag.* 313. *Emerigon des contr. à la grosse. chap.* 4 *sect.* 4 *Targa pond. marit. cap.* 9. *n.* 2.

§. V.

La nave è sempre presunta la stessa, quantunque tutti i materiali, che dal principio le aveano dato l'essere, fossero stati successivamente cangiati; giacchè, sebbene nel progresso del tempo tutti i membri, e parti d'un corpo siansi rifatte, pure per effetto della surrogazione si presume sempre lo stesso corpo nel suo essere. *Leg.* 76 *ff. de judiciis. Leg.* 24 §. 4 *ff. de legat.* 1. *Leg.* 10 §. 7 *ff. quib. mod. ususfr. Kuricke quaest. illustr. quaest.* 3. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 2 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 216. *n.* 51.

§. VI.

La nave è considerata come cosa mobile, e perciò non soggetta ad alcun imposto o taglia, laudemio, ritratto gentilizio, od altro diritto signorile, a cui sono soggette le cose immobili. *Ordon. de France artic.* 1 *tit. des navires. Decreto della Corte de'Conti, e finanze di Provenza dei* 20. *Febbrajo* 1782. *a favore del Capitano Hermieu contro la Comunità di S. Tropez. Stracca de navib. part.* 2 *n.* 31. *Stypmann. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 1 *n.* 3. *De Hevia com. naval. cap.* 2 *n.* 30 *e* 31. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 9. *Loccenius de jure marit. lib.* 3 *cap.* 6 *n.* 4.

Quest'ultimo autore soggiugne però, che in qualche città del Nord, il cittadino è preferto a qualunque straniere nella compra della nave *jure propinquiori*, come dice egli, *quasi jure congrui vel retractus*.

§. VII.

Questa regola è stata modificata dalla stessa Ordinanza di Francia §. 2 et 3 tit. *des navires*, avendo in essi prescritto, che sia ciò non ostante affetta una nave ai debiti del venditore fin a tanto che abbia essa fatto un viaggio sotto il nome ed a rischio del nuovo acquisitore, salvo che sia stata venduta per decreto del Giudice: e quindi, che la vendita d'una nave essendo in viaggio, o fatta per scrittura privata, non possa pregiudicare i creditori

del venditore. *Valin ai detti art. Emerigon des contr. à la grosse, chap.* 8 *sect.* 2 §. 1.

§. VIII.

Chiunque voglia far costruire una nave a partecipazione con altri, deve significare ai socj di quante parti o carati voglia farla, affinchè ciascun di essi sappia, non solo la sua, ma ben anche l'altra parte de' suoi compartecipi; ed è tenuto altresì a dir loro in qual modo, forma, o qualità voglia farla costruire, cioè di qual altezza, lunghezza, e larghezza, quanto avrà di piano, e di pontale in stiva, e quale finalmente sarà nelle altre simili parti essenziali, come negli alberi, attrazzi, o corredo, e simili. *Consol. del mare cap.* 45. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 1 *Jugem. d'Oleron art.* 1 *ed ivi Cleirac n.* 3. *Targa pond. marit. cap.* 7 *et cap.* 9 *n.* 1. *Vedi Proprietarj, e Partecipi di nave.*

§. IX.

Concordata in tal guisa la costruzione d'una nave, non potrà da colui che ne avrà l'incumbenza, farsi di maggior grandezza della convenuta senza il consenso de' compartecipi, sotto pena di cedere il fatto accrescimento, a favore, ed utile degli interessati, senza che possa egli pretendere per tal riguardo alcuna bonificazione dai medesimi, salvo però che la grandezza si fosse accresciuta dal Costruttore, ed operai senza colpa, o consenso del direttore.

Così pure se lo stesso direttore, o Capitano vorrà accrescere la misura della nave, o carenarla di nuovo, dee prendere il consenso degli altri interessati, e concorrendovi la maggior parte di essi, resteranno gli altri obbligati, benchè non avessero dato il loro assenso, sempre però che tale nuovo concorso non gli sia gravoso. *Consol. del mare cap.* 48 *e* 49. *Ordon. de France art.* 5 *tit. des propriétaires. Stypmann. ad jus marit. cap.* 5 *n.* 103. *Cleirac loc. cit. Targa pond. mar. nei cap. sov. cit. e cap.* 8 *in tutto.*

§. X.

Il Costruttore, che si sarà assunta la costruzione d'una nave, non potrà rinunziare l'impresa ad un altro, o far supplire da un terzo la di lui incumbenza, sotto pena d'essere tenuto ai danni, che importerebbe il di lui inadempimento, giacchè s' intende sempre eletta la sua industria, salvo siasi altrimenti tra essi accordato. *Consolato del mare cap.* 51. *Targa pond. marit. cap.* 6 *not.* 4 *n.* 15.

§. XI.

Un maestro d'ascia, o costruttore che s' incarichi della costruzione d'una nave a prezzo fatto, come suol dirsi, ossia ad impresa, deve pagare gli operaj, che lavorano sotto la di lui direzione, di che il proprietario deve avvisarli; altrimenti, mancando ad essi il pagamento della mercede, potranno far sequestrare le opere da essi fatte, finchè siano rimborsati con ogni spesa, danno, ed interesse: se però fin dal principio lo stesso proprietario gli abbia avvertiti dell' impresa assuntasi dal maestro d'Ascia, o costruttore, non avranno essi alcuna azione contro il primo, nè potranno sequestrare la nave per i loro averi. *Consol. del mare cap.* 52. *Targa pond. marit. cap.* 6 *not.* 7 *n.* 17. *Valin all' art.* 17. *dell'ordin. di Francia tit. de la saisie.*

In simili termini è pure la Dichiarazione del Re di Francia del 16 Maggio 1747 la quale non fu registrata dal Parlamento d'Aix, ma bensì da quello di Bordeaux colla seguente modificazione; *e facendo ragione alle conclusioni del Procuratore Generale del Re, ordina, che i contratti a prezzo fatto per la costruzione delle navi, non possano avere la esecuzione, se non se dopo essere stati registrati nella Segreteria dell' Ammiragliato del luogo*: savia precauzione, che do-

vrebbe adottarsi in ogni luogo affine di prevenire le liti.

§. XII.

Dopo che una nave sarà costrutta, deve tosto essere stazata, ossia misurata sulla sua capacità, e portata, e ciò ad effetto di poter descrivere la continenza, e capacità della medesima nelle lettere di congedo, e passaporto, di cui deve essere munito il capitano di essa prima d'intraprendere il viaggio; quindi pure far menzione della stessa misura nel contratto di noleggio, onde si vegga all'occorrenza in che possa mancare il capitano della nave nel caricare e trasportare le merci, il quale è sempre risponsabile de' danni, ed interessi, se nella dichiarazione della portata della sua nave abbia egli mancato, od ecceduto: e finalmente serve la detta misura, affine di riconoscere all'uopo i diritti, ed imposizioni dovuti dalle navi nel passaggio di qualche mare territoriale, non meno che quelli, che debbono essere pagare per l'ancoraggio in un porto, ed il tutto in proporzione della loro capacità, e portata. Vegansi gli articoli 4 5 e 6 dell'*Ordinanza di Francia tit. des navires* circa gli obblighi, che hanno i capitani di far stazare le loro navi, e potrà pure ognuno consultare su questa parte i regolamenti particolari d'ogni paese.

§. XIII.

In questi Stati si è prescritta la regola della misura delle navi con Regio viglietto del 23 Agosto, e successivo manifesto del Magistrato del Consolato di Nizza del 4 Ottobre 1757 nel modo seguente.

Che trattandosi di navi di consueta struttura, si debbano moltiplicare assieme la lunghezza, la maggior larghezza, ed altezza di mezzo espresse in piedi di Francia, ed il prodotto di piedi cubi si divida per cento, dovendo il quoziente risultante da una tale divisione essere il numero delle tonnellate di cantara venticinque ciascuno, peso di Nizza.

Che ove poi si tratti di navi di figura notabilmente diversa dall'ordinaria, sovra quali potesse cadere un dubbio fondato d'eccessivo divario, qualora si adoperasse la suddetta regola comune, debba farsene diligente misura della capacità in piedi cubi di Francia, dividendone la metà per trentacinque, onde ne risulti il numero delle tonnellate di cantara venticinque ciascuno, peso di Nizza,

E finalmente, che accadendo qualche controversia circa la portata delle anzidette rispettive navi, debbano le preaccennate misure farsi col giudizio del perito da eleggersi dallo stesso Magistrato del Consolato secondo i §§. 4 e 10 cap. 4 del Manifesto Camerale del 12 Maggio 1755.

§. XIV.

Nel tomo primo di quest'opera, all' art. Creditore §. xxxix. e xl. ho rapportato i due casi ne'quali i creditori d'una nave possono concorrere a ricevere il pagamento de' loro crediti secondo l' ordine delle loro anteriorità, e privilegj sul prezzo ricavato dalla vendita della medesima; cioè o quando la nave costrutta di nuovo, e corredata sia venduta ad istanza de' creditori prima che sia varata, od abbia fatto alcun viaggio; o allorchè ne venga ordinata la vendita dopo aver fatto uno, o più viaggi.

Gioverà quindi non poco, a mio credere, di distinguere più particolarmente i gradi, ne' quali gli stessi creditori debbono collocarsi negli anzidetti due casi.

§. XV.

GRADI DE' CREDITORI NEL PRIMO CASO.

Debbono collocarsi nel primo grado i maestri d' ascia, calafatori, ed altri operaj, come ancora quelli, che avranno provveduto legname, pece, chiodi, sarte, e simili cose per la costruzione, e bisogni della nave, e saranno preferti ad ogni altro creditore quantunque munito di cedola, ed obbligazione di colui, cui

appartiene la nave, dichiarante aver dato danari in prestito per la costruzione della medesima. *Consol. del mare cap.* 32. *Cleirac. jurisdict. de la marine* §. 18 *n.* 4. *Targa pond. mar. cap.* 6 *n.* 14.

Questa poziorità, e privilegio non avrà però luogo, che secondo i principj sovra stabiliti al §. XI.

§. XVI.

L'ordinanza di Francia *art.* 17 *tit. de la Saisie* vuole, che siano nel medesimo grado il venditore della nave cogli operaj impiegatisi alla costruzione insieme ai creditori per legname, cordaggio, ed altre cose provviste in uso della medesima, preferibilmente ad ogni altro creditore.

Da questo articolo ognuno scorge, che il venditore è messo alla testa del primo grado de' creditori privilegiati sulla nave che non avesse ancora viaggiato: ma questa decisione è relativa al diritto comune di quel Regno, secondo il quale il venditore può richiamare la cosa venduta a credito, per pagarsi del dovutogli prezzo.

Non potrebbe però a mio credere un tal principio adottarsi in questi Stati ove è ricevuto, che trattandosi di vendita di cose mobili, come sarebbe la nave (ved. sup. §. VI.) delle quali il venditore abbia avuto fede del prezzo, senza essersi riser-

vata la speciale ipoteca sopra la stessa cosa venduta, non possa più avere alcun diritto di prelazione; ma soltanto debba concorrere cogli altri creditori. Vedi quanto ho rapportato all'articolo Giudizio di concorso §. XIX. tom. II.

§. XVII.

Dopo i suddetti creditori vengono quelli che avranno imprestato danaro a cambio marittimo sul corpo della nave, i quali benchè abbiano una causa privilegiata, o che il loro danaro sia stato effettivamente speso nell'uso della nave, sono tuttavia posposti ai creditori, che somministrano il loro danaro, o la loro spesa a costruire, e resarcire la nave, qualora conservino essi il loro credito naturale; ed alla riserva di tali creditori, quelli del cambio marittimo per regola generale debbono ammettersi al privilegio sovra qualunque altro che sia in eguali circostanze, ed essendovi fra essi più creditori, avranno l'azione del contributo. *Consol. del mare cap.* 32 *Rota Florent. decis.* 73 *n.* 71 *et decis.* 74 *n.* 15 *tom.* III. *thes. ombros. Vinnius in not. ad Peckium pag.* 95. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 12 *sect.* 3.

§. XVIII.

GRADI DE' CREDITORI NEL SECONDO CASO.

Occorrendo il concorso de' creditori sulla nave di ritorno, si dà la prelazione sovra ogn' altro creditore ai marinari, ed altri uffiziali della medesima impiegati nell' ultimo viaggio pei loro salarj, prelevate pria le spese del giudizio, e della vendita ai pubblici incanti. *Consol. del mare cap.* 33 *e* 34. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 12. *Pothier du prêt à la grosse n.* 52. *Valin all' art.* 16 *tit. de la saisie. Cleirac. aux jugem. d' Oleron. art.* 8 *n.* 31. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 12 *sect.* 4.

§. XIX.

Succedono ai marinari i creditori di somministranze di viveri, od altre provvisioni per la necessità dell' equipaggio o della navigazione, fra i quali si deve rovesciare l' ordine di anteriorità, e preferire gli ultimi ai primi, giacchè gli ultimi si reputano quelli, che sono stati la causa principale del ritorno della nave; ma però, senza punto considerare l' epoca de' loro contratti, quelli che hanno somministrato per lo stesso oggetto, debbono fra di loro venire in concorso. *Leg.* 5 *et* 6 *ff. qui pot. in pignor. Ordon. de France art.* 16 *tit. de la saisie*, *ed ivi Valin. Regolam. di Roterdam art.* 251. *Beaves lex mercat. pag.* 123. *Vinnius ad Peckium detto n.* 95. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 8 *n.* 78. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 8. *Stipman. jus marit. part.* 4 *cap.* 6 *n.* 150. *Casareg. de com. disc.* 18 *n.* 14. *Emerigon loc. cit. Mangens essais sur les assur. part.* 1 §. 23.

§. XX.

In questo medesimo grado debbono collocarsi coloro, le di cui merci fossero state dal Capitano della nave vendute pendente il viaggio pei bisogni della navigazione; imperciocchè, siccome le loro merci han servito all' oggetto per cui si sarebbe altrimenti dovuto formare un cambio marittimo, e questo riguardava la salvezza, e liberazione della nave non meno che del carico: ragion vuole, che si dia ai proprietarj delle medesime il posto assegnato ai creditori del cambio, presumendosi sempre dall' equità della legge, che essi abbiano vendute le loro merci, e quindi somministrato il prezzo al Capitano per le di lui urgenze a cambio marittimo. *Consol. del mare cap.* 105. *Ordonn. de Wisbuy art.* 45. *Ordonn. de France art.* 16 *tit. de la saisie*, *et art.*

19 *tit. du capitaine, ed ivi Valin. Regolam. di Prussia art.* 14. *Regolam. di Bilbao art.* 3. *Emerigon loc. cit.*

§. XXI.

Sono posti nel grado successivo quelli, che avessero somministrato danari, opera, o utensili necessarj alla nave, suo armamento, ad equipaggio, anche avanti la partenza, mentre senza il concorso di questi non avrebbe potuto la nave intraprendere il viaggio, e terminarlo; lo che pone i creditori nel grado di dire di aver salvato l'oggetto comune del pegno, donde nasce poi la prelazione a loro favore all'esempio di quello, che avesse fatte delle riparazioni ad una casa, senza le quali sarebbe rovinata. *Ordonn. de France detto art.* 16 *tit. de la saisie. Ed ivi Valin. Vinnius ad Peckium tit. de exercit. act. pag.* 95. *Kuricke quaest. illustr. quaest.* 13. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 8. *Emerigon. loc. cit.*

Quelli però, che essendo creditori di cambio marittimo per un viaggio non lo repetono, senza rinovarlo per un secondo, pregiudicano i loro diritti, nè si ammetteranno in concorso coi creditori dell' ultimo viaggio. *Valin al detto art.* 16 *tit. de la saisie. Pothier du prêt à la grosse n.* 45. *Emerig. loc. cit.*

§. XXII.

Dopo questi si debbono collocare i caricatori, che avessero perduta qualche merce già descritta nel cartolaro della nave, o fosse stata danneggiata per difetto della nave senza il concorso di qualche fortuna di mare, considerandosi le merci sempre obbligate per la nave, e questa per quelle. *Consol. del mare cap.* 56 *e* 61. *Ordon. de France art.* 16 *tit. de la saisie. Ed ivi Valin. Cleirac. au réglem. des rivieres art.* 18 *pag.* 503. *Targa pond. marit. cap.* 27 *n.* 2 *cap.* 28 *n.* 6 *et cap.* 83 §. *In terzo luogo. Casareg. de com. disc.* 46 *n.* 6. *Emerigon loc. cit.*

§. XXIII.

Vengono in appresso gli assicuratori sul corpo della nave, ai quali non fosse ancora stata pagata la dovutagli Prima d'assicuranza. *Valin all' art.* 16 *tit. de la saisie. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 8 *et des contr. à la grosse chap.* 12 *sect.* 4.

§. XXIV.

Sono ammessi dopo gli anzidetti i creditori di danaro imprestato, e lasciato a mani del capitano per rinnovamento, e continuazione de' viag-

gi, che spera di fare, non potendo i medesimi entrare in concorso cogli altri, che l'avessero provvisto per l'ultimo viaggio. *Guid. de la mer chap.* 19 *art.* 2. *Ordon. de France art.* 10 *tit. des contr. à la grosse. Emerigon loc. cit.*

§. XXV.

L'Emerigon *loc. cit.* pone in ultimo luogo il venditore della nave, e soggiugne, che quantunque possa annoverarsi fra i creditori privilegiati per il diritto di revindicazione, che ad esso lui compete, (secondo la Giurisprudenza di Francia, come ho sovra accennato) il suo privilegio però non può pregiudicare ai diritti di coloro, che hanno crediti dipendenti dalle somministranze fatte alla nave per i suoi viaggi, e riparazione, i quali tutti debbono preferirsi al medesimo.

§. XXVI.

Quanto ai creditori chirografari, ed altri non privilegiati, saranno essi pagati secondo le leggi, ed usi de' luoghi, ne' quali sarà seguita l'aggiudicazione della nave, ma sempre dopo tutti gli anzidetti creditori, essendo i loro titoli estranei alla navigazione. *Ordonn. de France art.* 16 *tit. de la saisie, ed ivi Valin. Emerigon loc. cit.*

Sono specifiche in questa parte due Sentenze del Consolato di Nizza, una dei 23. Giugno 1786 refer. Mattone nella causa del negoziante Liprandi, Magnan, ed altri contro il Patrone Angelo Bonfiglio; e l'altra del 3. Aprile 1787 refer. lo stesso nella causa del Patrone Angelo Bonfiglio, signor Antonio San Pietro Console di Spagna, e Gio. Battista Magini contro il Patrone Annibale Asso, e Domenico Bruni.

§. XXVII.

La valutazione, ossia estimo d'una nave, che vuole essere assicurata, deve farsi nell'atto della formazione della polizza d'assicuranza, ed è universalmente praticato questo sistema, come più analogo al bene, ed alla tranquillità del commercio, senza che però resti tolto agli assicuratori il rimedio di contraddire tale valutazione, allorchè diffatti possano giustificarla erronea, e lesiva. *Ordon. de France art.* 8 *tit des assuranc. Réglèment d'Anverse. art.* 10. *Stracca de assecurat. pag.* 833. *Stypman. jus marit. part.* 4 *tit.* 7 *n.* 344 *Pothier des assur. n.* 151. *Valin all'art.* 64 *tit. des assur. dell' Ordin. di Francia.*

§ XXVIII.

Nella valutazione, od estimo delle

navi è molto usato il patto, che debba questo aver luogo di capitale durante il viaggio, qual patto è considerato per legittimo, perchè alla naturale deteriorazione della nave prodotta dall'uso, suppliscono i noli dovuti alla medesima, che le si uniscono come frutti prodotti da quel capitale stabilito.

§. XXIX.

L'Emerigon *des assurances chap.* 9 *sect.* 5 §. 5 et 6 esaminando attentamente lo spirito dell'Ordinanza di Francia, e le opinioni de' suoi commentatori, dopo aver convenuto con essi sulla necessità di spiegare nella polizza di assicuranza l'estimo delle navi assicurate, modifica l'arbitrio, che la stessa Ordinanza ha lasciato agli assicuratori di contraddire al detto estimo dopo seguito il sinistro; per la ragione, che trattandosi in tal caso d'un patto convenuto, l'equità, e la buona fede richiedono, che debba il medesimo osservarsi, a meno che non si provi concludentemente la frode dolosa per mezzo di prove certe, e concludenti, o di documenti irrefragabili; mentre il dar luogo a prove per via di periti è un mezzo assai pericoloso per rinvenire la verità, è un aprir l'adito a mille lunghi, ed intricati litigj.

In prova di questa sua opinione rapporta egli un decreto del Parlamento di Parigi del 26. Marzo 1672 inserito nel giornale delle udienze tom 11. pag. 860., con cui furono condannati gli assicuratori al pagamento del sinistro di una nave, la di cui valuta era stata stimata di consenso nella polizza, e riferisce pure una sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia del 1764, che dichiarò questo patto irrefragabile.

§. XXX.

Pothier *des assurances n.* 159 sostiene all'opposto, che gli assicuratori debbono essere ammessi alla prova della lesione, quand'anche per clausola espressa nella polizza avessero eglino rinunziato a domandare un altro estimo: questa clausola (soggiugne egli) è stata proscritta con ragione da più sentenze dell'Ammiragliato di Palazzo, come tendente ad eludere la disposizione dell'articolo 22 dell'ordin. di Franc. tit. des assur. ed a permettere le frodi, che si commettono con false valutazioni della nave solite farsi nelle polizze.

Questo autore impugna inoltre l'opinione del Valin *comment. all' art.* 8 *tit. des assur.*, che è la stessa dell'Emerigon, con dire che essa è arbitraria, e non appoggiata ad alcuna autorità.

§. XXXI.

Quantunque queste due contrarie opinioni pajano fondate sopra buoni principj di ragione, pure io vi ravviso qualche inconveniente nell'adottarle; laonde crederei, che in quei luoghi, ove per legge speciale non siasi determinata la prova contraria al convenuto estimo della nave, debba ciò venir corretto dall'equità del Giudice, allorchè le circostanze facciano realmente conoscere, che il caso porti un utile all'assicurato in puro danno degli assicuratori, i quali debbono pagare le perdite, ma non i lucri; lo che sarebbe totalmente contrario alla natura del contratto di assicuranza.

§. XXXII.

In qual guisa debba contribuire la nave al getto delle merci in essa caricate. Vedi Avaria. Contribuzione.

Vedi inoltre su questo articolo le parole Abbandono. Abbordo. Arresto di Principe. Assicuranza. Getto. Naufragio. Preda. Sequestro. Sinistro. Rappresaglia. Viaggio, e simili.

NAVICELLAJO.

Vedi *Barcajuolo. Marinari. Ufficiali di Nave.*

NAUFRAGIO.

Venio naufragus hospes, non violandum hominum genus.
Euripides in Helena. vers. 456.

§. I.

Non è d'uopo che io ragioni in questo articolo dell'antico abbominevole diritto di naufragio, in forza del quale i miseri naufragati, e gli avanzi del naufragio erano confiscati in profitto del Sovrano delle spiagge, giacchè essendo stato esso il frutto della barbarie, e della corruzione de' secoli, venne alla perfine felicemente abolito in tutte pressocchè le nazioni dell'Universo.

Ciò non per tanto il Tommasio in una sua dissertazione intitolata *de Statuum Imperj potestate legislatoria contra jus commune* §. 41 ha preteso di giustificare seriamente questo diritto ancora in uso in qualche parte dell'Allemagna, ma con ragioni cotanto strambe, e singolari, che non meritavano punto la pena datasi dal Barbeirac di confutarle nelle sue note al Puffendorf, *Droit de la nat. et des gens liv. 4. chap.* 13.

§. II.

I nostri provvidi Sovrani hanno

su questa parte date le più convincenti prove de'veri sentimenti d'umanità, con avere ordinato nel Regio Editto pel Consolato di Nizza del 15. Luglio 1750, che in caso di naufragio nei nostri mari si dia ai naviganti ogni più pronto, ed opportuno ajuto, obbligando i marinari sì sudditi, che stranieri di accorrervi tosto per soccorrerli, sotto pena d'essere puniti anche corporalmente secondo le circostanze.

Che gli abitanti in vicinanza della riva del mare dove succeda un naufragio, possano essere chiamati in giudizio per dare conto delle cose colà perdute, presumendo che abbiano quelle raccolte, o siano in colpa se altri se ne sono impadroniti, o per lo meno sappiano chi ne prese, eccetto però il caso che si fossero essi trovati assenti, o altrimenti non stati consapevoli dell' occorso accidente.

Che succedendo un naufragio, il Magistrato del Consolato debba tosto spedire uno de'suoi uffiziali ovunque sia necessario, ed ivi fare raccogliere tutto quello che potrà porsi in salvo per essere fedelmente descritto, e riposto in luogo sicuro, e riceva nel medesimo tempo le deposizioni del capitano, piloto, e marinari sul caso, e circostanze del naufragio: ed altre simili provvidenze di cui in detto Regio Editto.

§. III.

L'etimologia della parola naufragio viene dalla frattura della nave, e presenta a prima vista l'idea della nave rotta, perchè ordinariamente la frattura della medesima se non è la cagione, è almeno la conseguenza del naufragio, ossia del sinistro maggiore, che vale a dire la dissoluzione del corpo intero, ossia la perdita della nave. *Tot. tit. ff. de lege Rhod. de jactu. Tit. ff. de incend. ruin. et naufr. et tit. eod. de naufr. Rainut. de jure naufragii cap.* 1. *De Hevia com. naval. cap.* 13 *n.* 1.

§. IV.

Quindi è che le leggi civili parlano di due sorta di naufragio: una quando la nave è gettata sul lido, e naufraga: l'altra quando la nave è ricoperta, e sommersa dalle onde; quindi non si può dubitare che vada ammessa qualche distinzione fra la rottura della nave, ed il naufragio. *Leg.* 1 3 *et* 5 *cod. de naufrag. Accursius ad dictam leg.* 1.

§. V.

L'Emerigon *des assurances chap.* 12 *sect* 12 distingue la rottura della nave in assoluta, e parziale: la prima dice egli, tale allor quando la

nave dando contro uno scoglio si rompe, spezza, e diviene la preda dei flutti del mare, e che quantunque i pezzi rotti, e gli avanzi possano essere salvati, la nave però non si considera più come tale, e nel suo primo essere: la seconda allorchè si apre alla nave una falla, o via d'acqua per l'urto dato sopra un corpo esterno; e quindi, se ciò non cagiona ad essa il naufragio, o l'arrenamento, non sarà questo caso che una semplice avaria, ma venendo la rottura parziale accompagnata dal naufragio, o dall'arrenamento in terra, diventa essa allora un sinistro maggiore.

§. VI.

Distingue pure lo stesso autore *loc. cit.* due sorta di naufragio: l'una quando la nave è sommersa senza che vi resti alcun vestigio permanente sulla superficie del mare: l'altra quando la nave investendo sulla costa, o su d'uno scoglio, dà l'ingresso all'acqua che riempia la sua capacità, senza che disparisca assolutamente.

§. VII.

Posti tali principii sarà facile il definire i rispettivi casi, e distinguere quelli che sono positivamente fatali, da quelli che altro non importano che una refezione di danno in avaria; e ciò ad oggetto di conoscere quale sia il caso in cui gli assicuratori sono tenuti alla refezione del danno accaduto pel naufragio della nave, come vero sinistro, dall'altro in cui sono tenuti unicamente alla refezione delle spese in contribuzione.

§. VIII.

Il sinistro che procede dal naufragio d'una nave assicurata, allorchè i termini della polizza d'assicuranza sono comprensivi di qualunque caso di mare pensato, od impensato, resta compreso in questa generica denominazione: laonde accaduto il naufragio s'intenda commessa la stipulazione, ed acquistato il diritto dell'assicurato contro l'assicuratore, giacchè tale accidente si presume fatale, e come derivante da caso meramente fortuito, semprecchè non provino la colpa del capitano. *Leg.* 8 *ff. de eo quod certo loco. Leg.* 6 *vers. si navis ff. de naut. fœnor. Rota Rom. decis.* 239. *tom.* 1. *in nuperrim. Stypmann. jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 468. *Loccennius de jure marit. lib.* 1. *cap.* 7 *n.* 3. *Targa pond. marit. cap.* 57. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 141 *et* 142.

§. IX.

A quest'oggetto dee formarsi l'esatta, e legittima prova del seguito naufragio per riconoscere da questa la verità, e qualità del medesimo, onde riconoscere se cada piuttosto a danno degli assicurati, che degli assicuratori: si tratta quindi in tal caso di prove d'una specie, che per la circostanza del luogo, del tempo, e delle persone raramente si possono mettere in ordine con quella forza che richiede la disposizione legale; laonde sono bastanti quelle solennità che si ricercano dalla naturale giustizia, ed equità secondo il diritto delle genti.

Sono esse le denunzie che il capitano, ed il suo equipaggio fanno al primo porto cui approdano dopo l'occorso sinistro, le quali benchè fatte a proprio discarico sono, per singolar privilegio della navigazione, attese in giudizio a fare una piena prova, purchè seguano nel luogo più vicino all'occorso fatto con tutta la buona fede, e se è possibile, che si scorgano pure concordi alla descrizione fattane nel giornale della nave. *Leg.* 2 *et* 3 *cod. de naufrag. Rota Genuens. de mercat. decis.* 3 *n.* 15 *et seq. Stracca de naut. part.* 2 *n.* 1 *et* 7. *Roccus de navib. et naul. not.* 95. *et responsor. legal. lib.* 1 *respons.* 34 *n.* 2 *et seq. Ansald. de comm.*

disc. 10 *n.* 16. *Targa pond. maritt. cap.* 75 *vedi Consolato. Sinistro.*

§. X

Qualora però il naufragio sia accaduto con circostanze tali, che abbiano resa impraticabile la descrizione del caso nel giornale della nave, l'approdamento nel porto più vicino, e l'osservare quelle poche solennità che la legge stessa prescrive, e ciò non pertanto consti in qualche modo del seguito naufragio, basterà in tal caso che se ne faccia la denunzia al primo luogo presso di cui siano stati gettati gli avanzi della nave naufragata, avanti quel Tribunale che siasi stimato competente, e ciò massime allor quando consti d'altronde della perdita della nave. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 3 *n.* 16 *et* 17. *Rota Florent. in Liburn. refect. damnor. decis.* 1 *Septembr.* 1764 *n.* 75. *Rota Rom. in Anconit. assecurat. decis.* 11. *Martii.* 1766. *Stracca de naut. part.* 2 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 25 *n.* 12. *Targa pond. marit. loc. cit.*

§. XI.

Il naufragio non ha sovventi altri testimonj che il cielo, e il mare: laonde la distanza de'luoghi, la na-

tura degli avvenimenti, l'ignoranza delle formalità legali, l'impossibilità in cui si è non di rado di adoperarle, le circostanze del fatto che variano ad ogni colpo di tempesta, tutto in somma obbliga il Magistrato a non essere troppo severo sulla qualità delle prove che possono addursi in simil caso: siccome però nulla vi è di più contrario alla giustizia, che l'arbitrio dell'uomo, così hanno dovuto i legislatori stabilire su questa materia alcune regole generali, dalle quali non è permesso lo scostarsi che il meno che sia possibile. *Stracca de assecurat. gloss.* 27 *n.* 6.

§. XII.

Da tali principii risulta, che la prova del naufragio non ha alcuna forma necessaria, e di rigore; e basterà perciò, che la perdita della nave sia contestata d'una maniera capace a convincere ogni uomo ragionevole, senza che assolutamente abbia d'uopo di ricorrere alle formalità estrinseche, per le quali le circostanze de' tempi, de' luoghi, e delle persone sono soventi impraticabili: quindi basterà all'occorrenza la notorietà pubblica dell'occorso naufragio, ed una certezza morale, e naturale, con cui il Giudice sia persuaso della verità del fatto, perchè non debba più oltre attenersi al rigore del diritto, ma contentarsi di quelle prove che sia possibile di avere. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 36 *n.* 4. *Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 22. *Dicembre* 1747. *Altra del* 3. *Ottobre* 1748. *Altra del* 9. *Agosto* 1754, *ed altra del* 9. *Gennajo* 1759. *Rota Florent. decis.* 60 *n.* 64 65 *et* 66 *tom.* III. *thes. ombros. Stracca de naut. part.* 2 *n.* 7. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 75. *Roccus de navib. et naulo not.* 95 *et de assecurat. not.* 59. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 41 *disc.* 2 *n.* 4 *et* 5 *disc.* 6 *n.* 31 *et* 48 *et disc.* 10 *n.* 4. *Vedi Assicuranza. Consolato. Sinistro.*

§. XIII.

Diversi autori fondatisi sul disposto dalle Leggi 2 3 *et* 5 *cod. de naufrag.* pretendono, che la prova del naufragio deve riportarsi nel termine d'un anno avanti il Giudice più vicino al luogo ove il medesimo sia accaduto, e che in seguito si ha due anni di tempo per produrla avanti il Giudice ordinario presso di cui si deve discutere la causa in debita forma. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 38 *cogli autori ivi citati.*

§. XIV.

Gottofredo commentando la Legge

3 *cod de naufrag.* dice, che il capitano incaricato del trasporto delle pubbliche derrate, deve provare nello spazio d'un anno l'allegato naufragio, e che secondo la distanza de' luoghi gli si possa accordare la dilazione di due anni per fare tal prova.

Simile a questa è la dottrina del Vinnio alla detta Legge 2. *cod. eod.*

§. XV.

Il Peresio, ed il Corvino alle dette leggi sostengono, che se la causa del naufragio è trattata sommariamente, debba essa terminarsi nel termine d'un anno; ma che essendovi delle contestazioni, debba prolungarsi fino a due anni, dopo di che, il Giudice non proferendo la sentenza, sia tenuto verso il fisco per la perdita degli effetti naufragati.

§. XVI.

Checchè ne sia di queste diverse interpretazioni, non hanno però esse alcun rapporto agli attuali usi marittimi, mentre egli è stabilito che il capitano della nave naufragata debba al più presto possibile fare il suo consolato, come ho già abbastanza dimostrato nel proprio articolo; *Vedi Consolato*, e per ciò che riguarda l'instanza, ella dee sempre essere sommaria, ma soggetta all'eccezione perentoria dopo la contestazione della lite, secondo gli usi del luogo.

§. XVII.

Qualora il capitano, e i marinari si trovino sforzati di abbandonare la nave per l'imminente pericolo del naufragio, saranno tenuti di salvare seco loro il danaro, e tutto ciò che potranno delle merci le più preziose del carico, sotto pena di risponderne in proprio, e d'essere corporalmente castigati. *Leg. Rhod. art.* 31. *Ordon. de France art.* 26 *tit. du capitaine. Jus Hanseat. tit.* 9 *art.* 4 *ed ivi Kuricke. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 40 §. 5. *Cleirac aux Jugem. d'Oleron art.* 8 *n.* 24.

Debbono pure i medesimi in tali circostanze salvare le patenti, e spedizioni della nave, le polizze di carico, e le altre carte nella medesima esistenti. *Valin al detto art.* 26 *dell' Ordin. di Francia.*

§. XVIII.

I danni accaduti alle merci per cagion di naufragio, formano avaria semplice per conto degli interessati: laonde i proprietarj della nave naufragata, e quelli delle merci perdute nel naufragio, non possono domandare alcuna contribuzione a co

loro che per sorte avessero salvato qualche effetto proprio, giacchè la perdita sofferta dagli uni, e dagli altri non ha procurato il comune salvamento. *Leg.* 5 *et* 7 *ff. de Leg. Rhod. Ordon. de France art.* 5 *tit. des avaries. Lubeck de avar. cap.* 3. *n.* 1. *Casareg. de com. disc.* 121 *n.* 17. *Vedi Contribuzione. Getto.*

§. XIX.

Le navi naufragate, e gli effetti provenienti dal naufragio ritrovati in mare, o sulle spiagge, potranno essere richiamati nell'anno, e giorno, dopo che siasene fatta la pubblicazione, e saranno resi ai proprietarj, o a chi per essi, pagate le spese fatte per il loro salvamento. *Leg.* 1 *ff. de incend. ruin. et naufrag. Leg.* 2 *cod. de naufrag. et leg.* 18 *cod. de furtis. Consolato del mare cap.* 249. *Jugem. d'Oleron art.* 30. *Lettere Patenti di Carlo V. del* 10 *Decembre* 1747. *portanti l'esenzione del diritto di naufragio a favore dei Castigliani. Trattato di pace conchiuso tra Enrico VII. Re d'Inghilterra, e Filippo Arciduca d'Austria del* 14. *Febbrajo* 1495 *art.* 24. *Ordon. de France art.* 24 *tit. des naufrages. Dichiarazione del Re di Francia del* 15. *Giugno* 1735 *ed ivi Valin. Jus Suediæ cap.* 36 *et leg. municip. cap.* 14 *et* 16. *Jus Danic. art.* 49 *et* 73. *Ordon. de Hollande ann.* 1447; *de Norvege cap.* 26; *di Prussia lib.* 4 *tit.* 19. *art.* 5 § 5. *Loccenius de jure marit. lib.* 1. *cap* 7 *n.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 46 *n.* 11 *e cap.* 47 *n.* 1.

E quindi soggiugne la stessa Ordinanza di francia *art.* 26 *tit. des naufrages*, che se la nave, ed effetti naufragati trovatisi sulle spiagge non siano richiamati fra l'anno, e giorno, debbano dividersi tra il Regio Fisco, o i signori ai quali sia stato ceduto un tal diritto, e l'Ammiraglio, prelevate prima le spese del salvamento. *Valin ivi.*

Locchè pure è conforme all'opinione de' pubblicisti. *Ducange verbo lagan. Loccenius de jure marit. detto lib.* 1 *cap.* 7 *n.* 10. *Sistin. de jure regal. lib.* 2 *cap.* 2. *Chopin de doman. lib.* 1 *cap.* 15. *Popelinière de l'Amiral chap.* 14 *pag.* 71. *Rainutius de jure naufragii cap.* 6.

§ XX.

Anche i nostri provvidi Sovrani hanno previsto questo caso nel sovra citato Editto pel Consolato di Nizza del 15. Luglio 1750 art. 28 29 e 30 avendo stabilito, che se il capitano della nave perisca nel naufragio debba pubblicarsi la nota, e stato delle cose ritrovate, e poste

in salvo, e non essendo guaste si espongano altresì al pubblico per giorni trenta; ma non potendosi conservare si vendano, per essere depositato il prezzo a mani di persona idonea, altrimenti si lascino in deposito per un anno, ed un giorno, per restituirle a chi comparisse, provando essere sue, detratte soltanto le spese del salvamento loro, e della custodia.

Che non essendovi rimasto in vita neppur un marinaro, ma dalle carte rinvenute forse sulla nave, o altrimenti, potesse riconoscersi di qual nazione ella fosse, e così ancora a chi si appartenesse il carico, il Consolato ne debba fare consapevole il console di quella Nazione, acciocchè ne dia egli l'avviso agl'interessati.

Che passato l'anno, e giorno dal dì del proclama da pubblicarsi in tali circostanze, e non comparendo alcuno che provi essere sue le cose tratte dal naufragio, si debbano vendere ai pubblici incanti, e detratte prima le suddette spese, ceda il sovra più al Regio Erario.

§. XXI.

Coloro che non contenti di denunziare gli effetti ricuperati dal naufragio, segli appropriassero oltre alle censure fulminate contro di essi dal Concilio Lateranense *Canon. dispensat. 1. quaest. 7. Cap. cum dilecti de accusationib. Cap. excomun. de raptor. et incend. extra Bulla Caenae Domini*, soggiacciono anche alla pena del furto, ed alla restituzione del quadruplo per l'atroce inumanità de' medesimi, degna eziandio del nome di rapina, e di latrocinio, onde si condannano ancora alla confisca de' beni, o ad una pena straordinaria estensibile secondo i casi per fino alla morte. *Leg.* 44 *ff. de acquir. rer. domin. Leg.* 43 *vers. interdum ff. de furtis. Leg.* 1 §. 3. *Leg.* 4 *et leg.* 7 *ff. de incend. ruin. naufrag. Leg.* 1 §. 1 *et* 2. *ff. ad leg. Juliam de vi priv. Authent, navigia: cod. de furtis.*

E nella stessa pena incorrono quelli che si appropriassero effetti gettati in mare per alleggerimento delle navi minacciate da burrasca, giacchè non si presumono mai abbandonati dal loro proprietario, cui debbono sempre restituirsi. *Leg.* 2 §. *ult. vers. res autem jacta et leg.* 8 *ff. de Leg. Rhod. de iactu. Leg.* 52 *ff. de adquir. rer. domin. Leg.* 21 §. 1 *ff. de adquir. posses. Rainutius de jure naufragii cap.* 6.

§. XXII.

Dal sovra citato Regio Editto 15. Luglio 1750 art. 33 e 34 è pure ordinato, che chiunque ardisca in

questi Stati appropriarsi avanzi d'un naufragio si abbia per reo, e meritevole della pena del furto non minore d'anni cinque di galera, e di quella anche del quadruplo a favore del danneggiato; e che tal pena possa anzi estendersi secondo le circostanze più gravi sino alla morte, e confisca de' beni: e che lo stesso si osservi rispetto alle merci gettate in mare per sollievo della nave.

E finalmente, che la pena del quadruplo possa chiedersi dal danneggiato fra un anno dal dì che sarà stato informato del caso, e proporsi pure contro l'erede, quando, o la cosa rubbata sia pervenuta al medesimo consapevole del furto, oppure sia stata la lite già contestata col reo.

Quali pene sono state confermate nelle generali Regie Costituzioni del 7. Aprile 1770 *lib.* 4 *tit.* 34 *cap.* 9 §. 8.

§. XXIII.

Qualora il capitano, piloto, marinari od altri abbiano cooperato per un reo fine, e dolosamente a qualche naufragio, debbono condannarsi alla pena della morte con esemplarità, e far sospendere il loro cadavere nel luogo medesimo, in cui abbiano commesso il delitto, acciocchè si ritragga qualche vantaggio pel pubblico bene dalla morte di coloro che vivendo furono dannosi alla società: a qual pena soggiacciono pure que' pescatori, od altri, che in tempo di notte facciano fuochi in luoghi pericolosi coll' empio disegno di trarvi le navi a naufragare, per depredarne indi il carico. *Leg.* 28 §. 15 *ff. de paenis. Leg.* 10 *ff. de incend. ruin. naufrag. Ordonn. de France art.* 44 *et* 45 *tit. des naufrages. Detto Regio Editto pel Consolato di Nizza art.* 25. *Seneca de ira lib.* 1 *cap.* 6. *Peckius et Vinnius de re naut. ad dictam leg.* 10 *n.* 4.

Potrà però all'uopo ciascuno consultare le leggi penali del luogo in cui accade il delitto per uniformarvisi.

NAVIGAZIONE.

Vedi *Mare. Viaggio*

NEGLIGENZA.

§. I.

La negligenza, ossia la mancanza di eseguire ciò che taluno è in obbligo di fare, non deve imputarsi a colui che la commette, allorchè tutta la diligenza non fosse stata proficua al terzo interessato. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 34.

§. II.

Quantunque secondo i principii

del diritto civile la negligenza sia più considerevole, ed inescusabile allorchè siasi a taluno limitato il tempo per agire; da ciò però non ne segue che non possa imputarsi alcuna negligenza al cessionario, o a qualunque altro negligente cui non sia stato prefisso verun termine, giacchè s' intende questo determinato al giorno in cui poteva compire la promessa, o l' assuntosi incarico, *Surd. decis* 226 *n.* 10. *Casareg. de com. disc.* 41 *n.* 19 *et* 20 *et disc.* 54 *per tot.*

§. III.

Il danno che può avvenire a taluno per propria negligenza nell' avere ommesso ciò che di diritto, o d'uso era da praticarsi, deve imputarlo a se stesso, e non mai ad altri, ed ancora più, allor quando senza una tale negligenza il danno non sarebbe accaduto. *Leg.* 49 74. *Leg.* 155 *in princ. et leg.* 203 *ff de regul. jur. Rota Florent. decis.* 28 *n.* 28 *tom.* VIII. *thes. ombros. Rota Genuens. de mercat. decis.* 91 *n.* 5. *Stracca de mercat. tit. mandati n.* 51. *Mantica de tacit. et ambig. lib.* 11 *tit.* 3 *n.* 23. *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 18 19 *et* 22. *Casareg. de com. disc.* 23 *n.* 35 *disc.* 54 *n.* 63. *et* 64. *Roccus de litter. camb. not.* 64 *n.* 175.

§. IV.

Non potrà imputarsi la negligenza a colui che abbia avuta giusta causa, e motivo di credere qualcheduno essere persona idonea, principalmente allorchè questa buona fede s' inducesse da qualche fatto del di lui principale. *Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 4 *n.* 30 *et seq. Roccus. de mandato nota* 81 *n.* 186 *et* 187. *Menoch. de præsumpt. lib.* 3 *præsumpt.* 88 *n.* 15 *et seq. Casareg. de com. disc.* 176 *n.* 41 *et disc.* 186 *n.* 20 *et seq. e nel camb. istr. cap.* 1 *n.* 27.

§. V.

Il negligente è sempre tenuto ai danni verso colui che l' avrà per tal cagione sofferto: quindi il commissionario, o mandatario d' un creditore d' un cambio, che sia negligente in rimettere a questi il protesto, o la lettera, occorendo il caso del fallimento, o deterioramento di stato dello scrivente, sarà tenuto ai danni, che da ciò nascessero. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 9 *n.* 5 *et decis.* 147 *n.* 10. *Card. de Luca de camb. disc.* 9 *n.* 1. *Salgado labyr. credit. part.* 3 *cap.* 11 *n.* 34 *et seq. Casareg. de com. disc.* 27 *n.* 3 *et disc.* 54. *n.* 44 45 *et* 46 *e nel camb. istr. cap.* 6 *n.* 34. *e seg.*

§. VI.

Ella è perciò una regola universalmente stabilita in tutte le piazze di commercio dalle rispettive leggi cambiarie, o dall'uso, che se un portatore di cambiale si renda negligente nello esigere, o nel levare il protesto, o nel rimetterlo al suo autore, trovandosi padrone del cambio, perda egli per la sua negligenza quel diritto di regresso che le leggi gli accordano; e non essendo, che un semplice procuratore del remittente, si costituisca egli debitore di tutti i danni, e pregiudizj arrecati alla lettera colla sua negligenza, potendo essere perseguitato dallo stesso remittente coll'azione del mandato. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 6 §. 11 *et sect.* 4 *tit.* 1 §. 25. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 15 §. 2. *Dupuy des lettr. de change chap.* 14 §. 1. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *quaest.* 10 *n.* 325. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6 §. 8. *Card. de Luca de camb. disc.* 21 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 190. *n.* 15 19 *et* 20 *e nel camb. istr. cap.* 6 §. 26.

§. VII.

A tali principii è conforme la nostra Regia Legge da cui si è ordinato, che mancando il possessore della lettera di usare le sue diligenze per quella esigere nel termine stabilito dalla medesima, o dalla consuetudine della piazza dove resta pagabile, la somma destinata per il pagamento di essa, debba restare a totale risico, e conto del medesimo, nè possa più avere ragione veruna verso alcuno de' suoi autori, salvo verso il traente, nel solo caso che questo non provasse di aver provvisto il fondo per il pagamento della medesima lettera. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 22. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 28.

Sul disposto di questa patria legge si sono modellate le sentenze de' nostri Magistrati nel caso specifico. *Sentenza del Consolato di Torino del* 11. *Ottobre* 1751. *Refer. Gallo nella causa della massa de' creditori Munier, Moris, e comp. contro Chaudan. Altra del* 29 *Decembre* 1780. *Refer. Ghiliossi nella causa Novellis contro la ragion di negozio Anselmet, e comp.*

E conforme all'eccezione opposta sul fine della Regia Legge si è la Sentenza del Consolato di Nizza 31. *Maggio* 1787. *Refer. Leotardi nella causa de' negozianti Isne Moise e figlio contro i negozianti Roubin, e Cattalan.*

NEGOZIANTE.

§. I.

Non è d'uopo ch'io tratti questo articolo, secondo il sistema che mi sono proposto, e da me finora tenuto negli altri di quest'opera, giacchè in ciascuno d'essi potrà ognuno trovare i diritti che al negoziante competono in ogni materia, e contrattazione mercantile: ma gioverà non poco a mio credere, che rifletta alquanto sullo stato d'un perfetto negoziante, non meno che sullo studio che dee egli avere, onde meritarsi a giusta ragione un titolo così degno, e cotanto al dì d'oggi prodigalizzato.

§. II.

Il pregio che fa il negoziante del suo stato, è assai ragionovole, e lo autorizza in certa guisa a pretendere la pubblica stima: ma questa non potrà essere da esso lui reclamata, se non se allor quando acquistatosi col continuo lavoro, e colla virtù il più alto credito, procuri in favor della sua nazione una vantaggiosa preferenza, che dai rivali stranieri gli venisse disputata.

§. III.

Il negoziante, la di cui professione è più nobile di quella del semplice mercante. *Rota Florent. decis.* 4 *n.* 66 *tom. IX. thes. ombros. De Hevia com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 1 *n.* 3. *Stracca de mercat. part.* 1 *n.* 5 6 *fin. al* 10, non è già ristretto come questi all'interna circolazione dello stato, contentandosi di comprare le merci bastevoli per tale circolazione, ma bensì inoltra le sue mire sul commercio straniero, trasporta al di fuori le produzioni delle terre, e dell'industria, ed in questo modo contribuisce più d'ogni altro all'accrescimento delle forze, e ricchezze numerarie dello Stato. A tale oggetto non basterà già che un negoziante pesi, misuri, calcoli, mediti, faccia combinazioni d'idee, discuta i principii, sviluppi gli oggetti complicati, prevegga i rischj del mare, conosca il valore delle monete rispettive, e le variazioni del cambio, ma è pur d'uopo ch'egli sia informato de'costumi, leggi, usanze, governo, carattere, gusto, ed eziandio capricci delle diverse nazioni, e di tutte le produzioni di quelle parti ove egli dà ordini, od intraprende corrispondenze, ed operazioni.

§. IV.

Fin dai tempi di Cicerone la professione del negoziante, era tenuta in

pregio, benchè non fosse stimato dai Romani il traffico, e la mercatura, giacchè dice egli nel libro primo de' suoi officj, che il traffico era vile quando non avea per oggetto che un picciol profitto, ma ben degno di lode quando l' intrapresa era grande, ed abbondante, portando da ogni parte molte mercanzie per distribuirle al pubblico con fedeltà, e senza inganno.

Vedi la storia del commercio, e della navigazione degli antichi di Monsignor Huet cap. 60.

§. V.

Il celebre Abate Raynal nella sua Storia filosofica, e politica *tomo VII. cap.* 6 ha formato un quadro così vivo degli abili negozianti, che non so trattenermi qui di rappresentarlo, affine di accrescere maggiormente l' idea della importante loro professione: ivi:

» Lo stesso spirito che avea Neu» ton per calcolare il corso de» gli astri, lo impiega egli (il ne» goziante) a seguire il corso dei » popoli commercianti che fecon» dano la terra. I suoi problemi » sono tanto più difficili a scioglie» re, in quanto che le qualità non » sono già prese nelle leggi inva» riabili della natura, ma dipendo» no esse dai capricci degli uomi» ni, e dall' instabilità di mille avve» nimenti. Questa esattezza di combi» nazioni che dovettero avere Crom» wel, e Richelieu, l' uno per di» struggere, e l' altro per consoli» dare il dispotismo dei Re, egli » la possiede, e va più oltre men» tre abbraccia col suo colpo d' oc» chio i due mondi, e dirige le sue » operazioni sovra una infinità di » rapporti, che non è dato se non » se raramente all' uomo di Stato, » e medesimamente al filosofo di » comprendere, ed apprezzare. Nul» la deve sfuggire alla sua vista. Egli deve prevedere l' influen» za delle stagioni sull' abbondanza, » la carestia, la qualità delle der» rate, e sulla partenza, o ritorno » delle navi; l' influenza degli affari » politici su quelli del commercio; » le rivoluzioni, che la guerra, o » la pace debbono operare nel prez» zo, ed il corso delle merci nella » massa, e scelta degli approvvi» sionamenti, nella fortuna delle » piazze, e de' porti del mondo in» tero; le conseguenze che può » avere sotto la Zona Torrida l' al» leanza di due nazioni del Nord; » i progressi di grandezza, o di de» cadenza delle diverse Compagnie » di commercio; la ripercussione » che riporterà sull' Affrica, e sull' » America la caduta d' una poten» za Europea nelle Indie; il ri» stagno che produrrà in certi » paesi l' imbarazzo di qualche ca-

» nale d' industria; la reciproca dipendenza tra la più parte dei rami di commercio, ed il soccorso che essi si prestano coi torti passaggeri che sembrano farsi; il momento di cominciare, e quello d' arrestarsi in tutte le nuove intraprese; e finalmente l'arte di rendere tutte le nazioni tributarie della sua, e di fare la propria fortuna con quella della patria, o piuttosto di arricchirsi, nel mentre che aspetta la prosperità generale degli uomini. Questi sono gli oggetti che abbraccia la professione del negoziante ».

§. VI.

Lo stato de' negozianti è dunque il più grande, e più nobile di tutti quelli che hanno il commercio per oggetto. Gl' Inglesi coll' erigere nella Borsa di Londra delle statue ai famosi loro negozianti Greshan, Spencer, e Graven hanno dato all' Europa una lezione bellissima circa la riconoscenza dovuta ai cittadini che arricchiscono il commercio dello Stato. Guglielmo Beuckes meritò dagli Olandesi un pari onore: difatti egli è al genio di questi uomini allevati, nudriti, e consumati nel commercio, cui ambedue queste potenze sono debitrici di quell' alto grado di gloria, e di splendore ove esse son giunte; laonde la loro riconoscenza non poteva essere pubblica di soverchio. Quali obbligazioni non ha ella l' Inghilterra al celebre John Metheuen pel trattato da esso lui conchiuso col Portogallo il 27. Dicembre 1703? Trattato da riguardarsi come uno de' maggiori servigj che verun cittadino abbia mai prestato alla sua patria.

§. VII.

John Cary nella sua celebre storia del commercio d' Inghilterra così si esprime riguardo ai negozianti *tom. II. ediz. di Nap.* 1755. *pag.* 201. « La stima che la nazione fa di una professioue, alla quale ella è obbligata delle sue ricchezze, e della sua grandezza, e la maniera colla quale ella tratta i negozianti, spinge al negozio una gran quantità di persone, che oltre ad una nascita illustre avevano avuta una savia educazione; Carlo II. il quale più di tutti gli altri Re d'Inghilterra conosceva gl' Inglesi, soleva dire, che non vi era in Inghilterra nobiltà che tra i mercanti. In fatti una gran parte delle migliori famiglie, non che d'altre dei primi signori, come de' Duchi, e de' Pari traggono l'origine loro dai negozianti ».

Quindi i negozianti più illuminati, e più utili al pubblico bene, non di rado sono saliti in Inghilterra ai pri-

mi onori del Regno. Perciò è affatto bandito da questa nazione il ridicolo inganno, che non convenga ai nobili il trafficare, mentre i cadetti de' nobili Inglesi non soffrono il minimo rossore di applicarsi al commercio. Luigi XIV, e Luigi XV. savissimi Re hanno procurato di sradicare dalla Francia un sì gran pregiudizio: lo stesso praticò in questi stati il Re Carlo Emanuele di acmp. fel. mem. il quale per maggiormente palesare quanto avesse a cuore di favorire il commercio stabilì nel § 26 dell' Editto emanato per il porto franco di Nizza dei 12. Marzo 1749 che potessero le persone nobili esercitare il commercio senza pregiudizio del loro grado.

§. VIII.

Ogni negoziante dee avere del credito in proporzione della possibilità, e de' fondi ch' egli raggira: senza di ciò non è possibile che possa intraprendere degli affari, ed operazioni, senza rischiare di succombere, quando meno sel pensi, sotto il peso degli assuntisi impegni. Il mezzo d' acquistare questo credito è semplice, ma non può dirsi che sia facile, per i seguenti riflessi

Primo, perchè è d' uopo, che intraprenda il traffico con fondi sufficienti, e fare in guisa d' acquistarsi una buona riputazione presso i principali negozianti, colla sicurezza delle sue tratte.

Secondo, perchè deve dare delle prove di capacità, e di talento per compiere ai doveri di sua professione.

Terzo, perchè gli bisogna di farsi conoscere al pubblico sotto un aspetto vantaggioso, dimostrando che ha buoni costumi, e che mena una vita savia, e regolata.

§. IX.

I mezzi per conservare questo credito, sono presso a poco, i medesimi che quelli per acquistarlo; e dovrà inoltre il negoziante essere prudente, e circospetto nelle sue intraprese, nè farne alcuna che non l'abbia riconosciuta per sicura, e solida, evitando sempre d' impegnarsi in un commercio, in cui possa rischiare di perdere la sua fortuna, e facendosi una scrupolosa esattezza di estinguere le cambiali, ed ogni altro assegnamento nel termine prescritto.

§. X.

Sono innumerabili i rami di commercio che può abbracciare un negoziante nell' esercizio della di lui professione: questi però possono ri-

dursi a quattro classi, alle quali ordinariamente tendono le loro mire, ed occupazioni, e sono la commissione, la speculazione in merci, la banca, e le assicuranze. Vi sono dei negozianti, che sono a un tempo stesso commissionarj, speculatori, banchieri, ed assicuratori: altri però non attendono che ad una, due, o tre di queste classi insieme, quantunque ciascuna di esse esiga tutta l' occupazione d' un uomo.

§. XI.

Non è meno necessario al negoziante lo studio, e l'istruzione della teorica, ossia la conoscenza delle regole dell'arte, onde poterle all' uopo applicare alla pratica. Molte arti meccaniche non esigono che un uso abituale, e non ponderato colle loro regole; ma nel commercio è impossibile di agevolarsene la pratica senza lo studio della teorica, giacchè nell' esercizio del medesimo tutte le operazioni dello spirito debbono sottomettersi alla regola, come questa lo è sempre alla ragione.

§. XII.

Un negoziante che non abbia altro, se non se la semplice pratica del commercio, è un uomo che rinchiuso in una specie di perizia, ha prescritto a se stesso i limiti i più stretti nelle sue operazioni, e si è privato in certa guisa della facoltà di pensare, e di agire.

Nulla più conosce al di là del ramo di commercio che l' occupa, e questo anche imperfettamente, poichè ignorerà egli sempre le diverse relazioni cogli altri rami da esso lui non conosciuti: anzi qualora voglia speculare su gli articoli compresi nei limiti stretti delle sue pratiche, e cognizioni, si troverà egli ad ogni passo esposto a calcolare le sue speculazioni sovra falsi principj, giacchè non sarà egli in istato di scorgere sempre tutta l' estensione, e tutti gli aspetti del suo oggetto:

§. XIII.

Non sarebbe mai di troppo l'attenzione che deve fare il negoziante alla lettura del libro 22. dello spirito delle Leggi di Montesquieu, in cui l'immortale autore tratta delle leggi nel rapporto ch' esse hanno col commercio, considerato nella sua natura, e nelle sue distinzioni. Rimirando egli il commercio da cittadino, da filosofo, e da legislatore, lo fa scorgere nella sua origine, ne' suoi progressi, e nelle sue rivoluzioni; quindi ne ha formato un quadro il più vivo, e il più interessante, ed ha posto in chiaro tutti i rami principali di commercio; cioè sulla costruzione, sulla na-

vigazione, sulle obbligazioni mercantili, su i contratti marittimi, sulle monete, e cambio, sulle Compagnie, sui banchi, e fondi pubblici, ospedali, lusso, agricoltura, e popolazione.

§. XIV.

Ugual studio, ed attenzione dee farsi da un negoziante all' articolo *commercio* compilato dal Savary nel suo Dizionario universale, ed al *Parfait Négociant* dello stesso autore; alle opere intitolate *Mémoires sur le commerce des Hollandois*, *etc. Mémoires du Pensionaire de Wit. Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes par l' Abbè Raynal. Traité général du commerce*, *etc. par Samuel Ricard*, *édition entiérement refaite d' après un plan nouveau*, *etc. par M. de M. Yverdon* 1784. E con ciò avrà egli di che formarsi un' idea generale, giusta, ed assai estesa del commercio delle nazioni le più accreditate dell' Europa, della politica delle medesime per accrescere il loro traffico, ingrandirlo, e sostenerlo.

§. XV.

Il negoziante posto in una città marittima non può dispensarsi di fare uno studio particolare sulla navigazione, e costruzione delle navi. È però vero che vi ha su questa materia, come sull' arte di navigare, una specie di cognizioni che bisogna abbandonare ai costruttori, ed alla gente di mare; ma è altresì verissimo, come necessario al negoziante che voglia attendere al commercio marittimo, l' aver un' infinità di cognizioni sulla compra, e vendita de' materiali di costruzione, oggetto di commercio divenuto al dì d' oggi interessante pel continuo accrescimento della marina Europea; sulla vendita, e compra delle navi medesime, o per costruirle, o per dirigerne il raddobbamento, o per giudicare della durata d' una nave, o per abbandonarla come innavigabile, e simili; sui rischj che corre una nave nei diversi siti, e passaggi pericolosi del mare, onde apprezzare e diriggere in conseguenza i suoi contratti di assicuranza, e di cambio marittimo.

§. XVI.

Sarà per ciò di gran giovamento ad un negoziante l' opera del signor Du Hamel dell' Accademia delle Scienze di Parigi pubblicata nel 1752 col titolo *Élemens de l' architecture navale, ou Traité pratique de la construction des vaisseaux*, giacchè spogliata questa d' algebra, e di

dimostrazioni, presenta i metodi i più semplici, e chiari per formare ogni sorta di nave, e per regolare le proporzioni le più vantaggiose a tutte le parti, che entrano nella costruzione di essa.

Nè gli sarà di minore utilità l'idea generale dell'arte della navigazione, che può procurarsi colla lettura dell' opera intitolata *Nouveau traité de navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage de M. Bouguer* composto per ordine del Ministero di Francia nel 1753. indi rivisto, ed abbreviato dal signor Abate de la Caille, e pubblicato in Parigi nel 1760.

§. XVII.

A questo studio deve il negoziante accoppiare quello degli usi, e leggi marittime di tutte le piazze commercianti, da me indicate nell' articolo *Mare*, onde sapersi regolare nelle contrattazioni, che può intraprendere ne' paesi esteri.

§. XVIII.

Sarà opportuna, e necessaria finalmente ad un negoziante l'applicazione alle particolari legislazioni, e regolamenti emanati sulle materie delle cambiali in tutte le piazze che ne sono provviste, quali si trovano stampati, e raccolti in fine dell' opera del signor Phoonsen intitolata *Les loix et coutumes du change des principales places de l' Europe*, unendo a questo studio anche la lettura degli autori classici, che hanno maestrevolmente trattata questa parte della giurisprudenza mercantile, onde porsi in istato di conoscere in tutta la sua estensione il diritto cambiario, e prevedere, alle occorrenze, da se stessi quei casi, che non potrebbero, o senza l'ajuto d' un giureconsulto, od impegnandosi in una dispendiosa lite.

Ad un tal oggetto sono da ponderarsi le opere di Raffaello Torre *de Cambiis*; di Gio. Cristoforo Franchio *Institutiones juris cambiarii*, *etc.* di Gio. Gott. Eneccio *Elementa juris cambiarii colla dissertazione de vitiis negotiationis collybisticæ, vel cambialis*; del signor de la Porte *Science des négocians et teneurs des livres. etc.* del signor Poithiers *Traité du contrat de change, etc.* del Giraudeau *La Banque rendue facile, etc.* del Dupuy *Art des lettres de change:* di Samuele Strichio *De cambialium litterarum acceptatione*; di Giuseppe Casaregis *Il cambista istruito per ogni caso di fallimento*: e del signor Pompeo Baldasseroni *Leggi e costumi del cambio etc.*

§. XIX.

In questi Stati si sono stabilite

diverse regole ai Banchieri, negozianti, e mercanti per l'esercizio della loro professione, che ognuno potrà consultare all'uopo nelle Regie Costituzioni *lib.* 2 *tit.* 16 e nel Regio Editto per la Sardegna dei 30. Agosto 1770 e nel resto potranno vedersi gli articoli di quest' opera analoghi al presente.

NEMICI.

Vedi *Neutralità. Preda. Rappresaglia. Riscatto. Sequestro di Nave.*

NEUTRALITA'.

§. I.

Quantunque la materia delle neutralità sia stata in ogni tempo riconosciuta importantissima, per formare essa una delle più nobili parti del diritto delle genti; ciò non pertanto si vede negletta, e dimenticata da tutti pressochè i pubblicisti, molti de' quali hanno soltanto dato brevissime nozioni elementari sulla medesima, e spesso poco correttamente espresse, o in tutto false.

§. II.

Il Vattel nella sua opera intitolata *Droit des gens* trattò più a lungo sulla neutralità nel capo 7 del lib. 3 ma si trattenne per lo più sulle massime generali già insegnate dal Grozio, dal Volfio, e dai due Coccej; ed è assai rimarchevole, che spesso unisce, e confonde i dettami della giustizia coi consigli della prudenza politica, locchè genera confusione, e turba la concatenazione degli argomenti, e delle prove, dalla quale dee soltanto dipendere la verità delle dottrine del gius pubblico.

§. III.

Il signor Hubner assessore nel Consiglio del Re di Danimarca nel suo trattato *De la saisie des bâtimens neutres, etc. pubblicato all' Aja nel* 1759. è stato il primo che più diffusamente d' ogni altro abbia ragionato su questa parte del diritto pubblico, ma non trattò egli generalmente de' doveri della neutralità se non in quanto si confaceva ad illustrare la quistione delle prede de' bastimenti, che solo si era impegnato di trattare; lo che ha egli eseguito con molta oscurità, e contraddicendo tal volta a se stesso, massime in quei luoghi ove ha voluto andar dietro alla scorta degli scrittori di diritto pubblico che lo precedettero.

§. IV.

Il signor Abate Galliani nella sua non mai abbastanza lodata opera, in-

titolata *De' doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti, e di questi verso i neutrali, pubblicata nel* 1782. è l' unico fin'ora che abbia discussa questa materia in grande, e secondo i principii della pura morale, e del giusto, non tanto sulle teorie generali della neutralità, che rispetto anche agli essenziali doveri della medesima, ai diritti d'asilo, e di protezione competente ai neutrali sul loro territorio, al commercio trai neutrali, e guerreggianti, ed agli usi attuali del mare tra i medesimi.

§. V.

Adattandomi in questa parte alle definizioni, alle massime, ed ai principii generali da questo insigne filosofo stabiliti, chiamo seco lui neutralità lo stato di quel Principe, Potenza, Signoria, o Nazione, che ritrovandosi in istato di quiete, d'amicizia, o d'alleanza con altri Principi, o Sovranità che erano in pace trà loro, continua a rimanere nello stesso stato verso di essi, ancorchè sia nata o rottura, o fuoco di guerra tra quelli. *Galliani cap.* 1 *defin.* 5.

§. VI.

L' Hubner nella sovracitata opera cap. 2 §. 1 dice che ogni neutralità consiste in un'intera inazione relativamente alla guerra, ed in una esatta, e perfetta imparzialità manifestata dai fatti riguardo ai belligeranti; in quanto una tale imparzialità si riferisce alla guerra medesima, ed ai mezzi diretti, ed immediati di farla.

§. VII.

Non sò trattenermi di trascrivere quanto lo stesso Galliani ha saputo opportunamente riflettere sull' insussistenza di questa definizione della neutralità, data dall' Hubner nella nota al detto capo 1 ivi.

« Egli ha espresso in essa la for» mola dell'essenziale dovere di chi » vuol essere neutrale, in vece di » darci la definizione della cosa. Ciò » è tanto vero che quel Principe, » che non eseguisse esattamente il » precetto datoci in vece di defi» nizione dall' Hubner, se non ri» cevesse perciò nè ostilità, nè que» rele, sarebbe sempre neutrale *de* » *facto*, benchè non meritasse d'es» serlo *de jure*; e per contrario chi » ricevesse le ostilità, ancorchè non » avesse usata una imparzialità esat» ta, e perfetta, non potrebbe dire » di essere stato veramente neutra» le, quantunque lo avrebbe meri» tato. In somma per spiegarmi con » un paragone quanto grossolano, » altrettanto chiaro, l' Hubner fa » a guisa di chi obbligato a defi-

» nire cosa sia l'uomo, rispondes-
» se esser l'uomo quell' animale,
» che è obbligato ad amare, e ser-
» vir Dio in questa vita: costui di-
» rebbe certamente il primo, ed
» essenziale dovere dell' uomo, ma
» non darebbe la di lui definizio-
» ne; tanto vero, che chi non ese-
» guisse questo precetto, non la-
» scerebbe d' aver la figura, e di
» potersi denominar uomo »

Ella è talmente giusta questa giudiziosa critica del Galliani, che lo stesso Hubner non avendo data una giusta, ed adeguata definizione alla voce neutralità, fu egli in obbligo di avvertire nello stesso paragrafo, che ogni popolo, il quale coi fatti non prende alcun partito nella guerra, come parte ausiliare, o altrimenti, viene stimato neutrale, quand' anche non l' avesse espressamente dichiarato.

§. VIII.

Adottata tale definizione ne viene in conseguenza, che per godere dello stato di neutralità non è d' uopo, (benchè talora siasi fatto) che un Principe la manifesti con qualche atto pubblico, sia editto, o dichiarazione, od altro, nè che debba convenirla per via di trattato colle Potenze guerreggianti, mentre non è già esso un nuovo stato di cose in cui entri un Sovrano, ma soltanto una perseveranza, e continuazione nello stato, in cui già era, osservando la perfetta imparzialità; laonde basterà la continuazione negli stessi atti pacifici, ed imparziali fino a quel tempo usati per manifestare i sentimenti non mutati, e quindi l'abbracciata neutralità, alla quale si farebbe torto, se sotto colore, che non siasi solennemente dichiarata, si tentasse di violarla, o averla per dubbia, e taciuta. *Galliani loc. cit. cap.* 4 §. 2 *e cap.* 6 *assioma.* 3.

§. IX.

Quantunque non sia necessario, per godere i diritti della neutralità, lo stipulare un pubblico trattato, non è però in tutto opera inutile, e vana. Giova egli non meno a rassicurare vie più i guerreggianti colla miglior maniera, e il più solenne, e sacro atto finora dagli uomini immaginato, onde palesare le interne intenzioni pacifiche, e moderate, che a toglier meglio i sospetti, e quindi a poter rivendicare a se, e farsi promettere di dover godere quei diritti che si appartengono ai neutrali. Giova inoltre un trattato di neutralità a stabilire con chiarezza, e definire ciò che si vorrà che a lui, ed ai sudditi suoi non sia permesso, o vietato di praticare verso i guerreggianti: anzi il solo trattato

di neutralità produce con certezza il vantaggio di far sparire tutte le ambiguità delle questioni, e renderne decisa, e chiara l'osservanza. *Galliani loc. cit. cap.* 5.

§. X.

I Gran Duchi di Toscana, de' Medici, che non volevano urtare coi Principi e Potenze belligeranti, usavano allo scoppiar d'una guerra far convocare, avanti il Governatore di Livorno, i Consoli delle nazioni entrate in guerra, muniti delle opportune facoltà dai rispettivi loro Sovrani, acciocchè convenissero fra loro dei patti, coi quali si volevano neutrali i porti della Toscana.

Succeduto alla casa Medici Francesco di Lorena, seguitò tal metodo nella prima guerra che nacque nel 1739. e pubblicò in seguito il manifesto sotto il 28. Decembre: ma poi nell'altra guerra del 1757. essendo Imperatore, e prescindendo di far convocare i Consoli, pubblicò di proprio moto il suo manifesto del 5. Febbrajo.

Quindi nel sistema di voler avere più riguardi ai belligeranti, che ai propri porti, ed al commercio de' propri sudditi, era veramente da preferirsi il metodo della casa Medici, mentre col reciproco consenso de' guerreggianti poteva forse ottenersi qualche vantaggio, a cui nessuno si sarebbe opposto in appresso.

L'illuminato Gran Duca di Toscana Pietro Leopoldo di gl. m., avendo però a cuore il bene, ed il libero commercio de' sudditi, combinò nell'ultima guerra il suo manifesto a professare bensì una imparziale neutralità secondo i doveri espressi dall'Hubner, ma nello stesso tempo a non pregiudicare i vantaggi de' suoi popoli, come ha poi insegnato il Galliani; cioè, vietando che nessun Toscano prendesse parte in modo alcuno alla guerra con mezzi *diretti*, ed *immediati*, e volendo che i suoi porti rimanessero verso i Principi belligeranti *nello stato in cui erano avanti la guerra*: e siccome avanti di essa Livorno vendeva, e provvedeva arme, navi, uomini, ed ogni altro genere chiamato contrabbando di guerra mediato, o immediato, così volle anche, che si seguitasse la stessa vendita, e provvista senz' altra riserva, che quella di non portarglieli.

Sullo stesso piede presso a poco, e collo stesso spirito sono pure state in essa guerra pubblicate le neutralità Veneta, e Napolitana, e quella dello Stato Ecclesiastico.

§. XI.

Qualora una nazione abbia più legami, e corrispondenze di commercio con una delle potenze guerreg-

gianti, che non ne ha coll'altra, nel determinarsi a restar neutrale tra loro, non è obbligata punto a diminuire il suo commercio coll'altra, mentre la neutralità non forma già un nuovo stato (secondo la riportata definizione), ma è soltanto una continuazione dell'antico. Quindi non potrà in alcuna guisa sostenersi l'assioma de' pubblicisti, che pretendono non doversi favorire più l'uno che l'altro, e che col maggior commercio si cagioni la ricchezza, e la forza d'un popolo, mentre l'unico dovere del neutrale è di continuare nel pristino stato, in cui era di relazioni morali verso ciascuno de' due prima di accendersi la guerra, e di non aumentare l'utilità, o la forza d'uno de'guerregianti pendente la medesima. *Hubner de la saisie chap.* 2 §. 1. *Galliani loc. cit. cap.* 6.

§. XII.

Dopo una lunga, ed ostinata disputa tra gli scrittori di diritto pubblico rispetto al commercio fra i neutrali, e guerreggianti, della quale l'Eineccio ne ha dato un erudito ragguaglio nella sua dissertazione intitolata *De navibus ob vecturam vetitarum mèrcium commissis*, prevalsero finalmente nelle scuole le seguenti dottrine.

I. Che i neutrali possano seguitare il traffico con ambedue i guerreggianti liberamente per terra, e per mare, senza che alcuno dei due se ne possa lagnare.

II. Che siffatta libertà si ristrigne soltanto nel caso che si conducessero dai neutrali ad un solo de' guerreggianti, armi di qualunque genere, comprese sotto l'usitatissimo nome di contrabbando di guerra, il che all'altro avversario dispiacesse.

III. Rimane del pari ristretta la libertà del commercio de' neutrali colle Città, Fortezze, ed anche colle armate trincierate, quando si trovassero circonvallate, e bloccate dal nemico con animo di ridurle ad arrendersi per mezzo della fame.

§. XIII.

A queste poche generali teorìe si può dire ristretta tutta la materia del diritto che hanno i neutrali di commerciare, ed in esse concordano il Grozio, e tutti i suoi commentatori, e seguaci, cioè Enrico, Coccejo, il Binkersock, l'Eineccio, il Volfio, il Vattel, e l'Hubner: la pratica tralle nazioni colte vi si uniforma, ed i trattati di pace, o di alleanza stipulati da due secoli in quà, contengono tra i loro patti anche i sovraddetti, o solo con piccolo divario.

§. XIV.

I trattati più rimarchevoli che concordemente, o con poche varietà contengono articoli derivati dalle indicate teorie, sono il trattato tra la Francia, e la Spagna del 1604, e quello tra l'Inghilterra, e la Spagna dello stesso anno, replicato poi nel 1630. il celebre trattato de' Pirenei del 1659. che ha servito di modello a quasi tutti i susseguenti, i trattati tra la Danimarca, e la Spagna del 1641, del 1642, e del 1658. tra la Spagna, e l'Olanda del 1650, e del 1714. dopo la pace d'Utrecht tra l'Inghilterra, e la Spagna del 1667. tra l'Inghilterra, e l'Olanda degli anni 1667, 1674, e 1713. tra la Svezia, e l'Olanda del 1667. Nel secolo corrente il celebre trattato tra la Francia, e le Città Anseatiche del 1716. quello di navigazione, e di commercio tra la Spagna, e l'Imperatore Carlo VI. del 1725. tra la Spagna ed il Portogallo del 1715. tra la Francia e la Svezia del 1741. tra la Francia, e la Danimarca del 1741. i trattati tra le due Sicilie colla Svezia del 1742. colla Danimarca del 1748. e coll' Olanda del 1753. *Vedi il Galliani nel cap.* 9 *not.* 3.

§. XV.

Lo stesso autore dopo avere esaminate, e maravigliosamente discusse nel capo suddetto §. I. e II. le dispute de' pubblicisti sulle questioni subalterne alle sovrapposte teorie, come si è quella, quali siano precisamente i generi da riputarsi contrabbando di guerra; quali cittadelle possano dirsi effettivamente assediate; e qual sia il diritto de' neutrali allorchè venga totalmente interrotto il commercio colle nazioni nemiche, e colle città assediate, passa egli a ragionare nel §. III. del commercio particolare de' generi di contrabbando di guerra, e dimostrati tutti gli abbagli e contradizioni degli scrittori che trattarono questa materia, conchiude egli con dire;

Che l'astenersi dal fornire contrabbando di guerra ai combattenti, non sia mai un rigoroso dovere di giustizia per quei neutrali che non l'abbiano promesso con patto espresso in qualchè loro trattato, perchè quantunque un guerreggiante avesse un pieno, e perfetto diritto d'opporsi a siffatto commercio tra due Sovranità eguali poste nello stato di naturale libertà, e indipendenza tra loro, il pieno diritto dell'una, non distruggerebbe il diritto dell'altra.

E rispetto ai neutrali, che il rinunziare al loro diritto circa il maggior comodo altrui, sia sempre un dovere di equità, e non mai di pretto, e rigido diritto.

E che finalmente l'interno dovere d'ogni uomo non solo di non godere, ma di non mostrarsi duro, ed insensibile alla maggiore calamità de' mortali, qual'è la guerra, anch'esso non possa chiamarsi da chi badi accuratamente all'esattezza del linguaggio, ed alla precisione delle idee, un obbligo di giustizia, ma debba numerarsi soltanto tra i doveri, e tra i sentimenti d'una virtuosa umanità.

§. XVI.

Segue il Galliani a distinguere, ed avvertire, se il commercio de' generi detti contrabbando di guerra, sia un oggetto di gran rilievo per la nazione che lo fa, o di piccolo momento: nel primo caso, dice, che mentre si tratta d'un dovere di beneficenza del quale sono infinite le gradazioni, non si possa certamente attendere un eccessivo, e doloroso sacrifizio, come per contrario si ha quasi diritto di richiederlo, ove si tratti di piccolo incomodo: per lo che stabilisce egli le seguenti teorie.

» I. Una nazione guerreggiante volendo, che la sua amica rimasta neutrale, si astenga dal mandare merci di contrabbando di guerra al suo nemico., dee formalmente richiedernela, e palesarle questo suo desiderio. Perchè il silenzio sempre s'intende per acquiescenza al naturale stato delle cose, dal quale volendosi recedere è necessario chiaramente esprimere, ed articolar la domanda ».

» II. Quando si faccia tal domanda ne viene forzosamente, che il guerreggiante rinunzi anche egli a richiedere, ed a ricevere per se qualunque merce di contrabbando, dal suo amico neutrale. Sicchè in sostanza altro egli non può legittimamente domandare, se non che rispetto al commercio di generi di contrabbando, si usi l'*imparziale rifiuto* in vece dell'*imparziale concessione*. Sarebbe ingiusto pretendere da un neutrale d'essere contraddistinto, e favorito più dell'altro avversario, e sarebbe un volerlo forzare ad uscir dallo stato di quiete, involvendolo ne' guai d'una alleanza, e quindi d'una guerra ».

» III. Anche quando un neutrale avesse con un solo de' guerreggianti stipulato trattato di pace, e di navigazione, e non coll'altro; ed in quel trattato vi stassero (come sempre si usa in oggi appervegli) patti di non fornirsi merci di contrabbando di guerra al nemico, sempre questa condizione s'intende per rifiuto da doversi fare indistintamente ad ambedue i guerreggianti. Altrimenti sarebbe un trattato d'alleanza, e non un semplice trattato di pace, e navigazione quello che si sarebbe conchiuso ».

» IV. Per conseguenza quel guer-

reggiante, che nulla ha palesato all' amico neutrale rispetto al non voler, che si faccia commercio di contrabbando di guerra al suo nemico, e che anzi ha egli stesso profittato di tal libertà, comprando da lui armi, o altro genere di munizioni, ed attrazzi, ovvero (quel ch'è più) prendendone soldati, reclute, cavalli, non ha più diritto veruno di esiger, che quegli non faccia altrettanto verso il suo nemico. Sarebbe ciò un volerlo aver per alleato, e compagno nella guerra contro voglia di lui. Se dunque ne arrestasse le navi offenderebbe la sovranità indipendente di quello, violerebbe l'amicizia, perturberebbe un commercio, sul quale non ha diritto ».

» V. E dico finalmente, che se la domanda fatta al neutrale di volersi astenere durante la guerra dal condurre, e trafficar merci di contrabbando di guerra ai combattenti non conterrà un massimo, e quasi insopportabile incomodo di esso, dovrà sempre esser esaudita, essendo tutto quel che direttamente s'adopra per la distruzione degli uomini assai più degno d'essere negato che concesso, e perciò più conforme alla vera imparzialità, alla sincerità dell' amicizia, al bene dell'uman genere è questa domanda, che non è la contraria. Ma se la fisica disposizione del clima, delle produzioni, o delle applicazioni d'una nazione fosse tale, che da siffatto commercio, ed in tempo di pace, ed in quello di guerra, ritraesse ella la sua principal sussistenza, o ricchezza (come avverrebbe, se la regione fosse doviziosa in miniere di ferro, o di zolfo, il suolo pregno di nitro, o se fosse coperta d'ampie foreste d'alberi da taglio, e di resinosi; se avesse grande, ed estesa cultura di canape, numerose fonderie d'armi), certamente non sempre vi sarebbe obbligo d'acconsentire alla sopraddetta domanda d'uno de' guerreggianti, il quale dovrà in vece contentarsi della sola imparzialità nelle vendite, e ne' commercj del neutrale ».

§. XVII.

Ma vaglia il vero! si può professare neutralità migliore, tanto attiva che passiva, di quella in cui si accorda tutto ai belligeranti? La neutralità è sempre imparziale, o si accordi tutto a tutti, o si neghi tutto a tutti, bastando, che non si usi parzialità dando all'uno ciò che si nega all'altro. Negando tutto a tutti si restringerebbe il proprio commercio, non potendosi più negoziare allora in moltissimi generi; e si pregiudicherebbero coloro, i quali avendo nei loro magazzini abbondanza di tali generi, al nascer d'una guerra, si troverebbero

nella dura circostanza di dover tenere oziosi, ed incagliati i fondi fino a che durasse la medesima. Al contrario dando tutto a tutti, il commercio prende sempre più vigore, ed acquista maggior forza nel negoziare quei generi che trovano più pronto smercio. Dunque la neutralità attiva è più vantaggiosa, e la passiva non soffrendo danno alcuno, gode del vantaggio di trovare a provvedersi del bisognevole in un porto neutro.

Direi ancora col Galliani, che se tutti i neutri negassero ai belligeranti i mezzi di seguitar la guerra, o questa dovesse cessare trovando i porti neutri chiusi, sarebbe da scegliersi generalmente la neutralità di negar tutto a tutti; ma se il negarlo non fa che pregiudicare il commercio del neutrale, e non impedisce questo flagello, perchè priveremo noi i nostri di un utile di cui altri profitterebbero? Aggiugnerei di più alle giudiziose riflessioni del lodato autore, che la libertà al neutro di conceder tutto a tutti, toglie d'imbarazzo il Governo, perchè previene le contravvenzioni, e chiude l'adito ai continui reclami de' guerreggianti: come pure lascia un campo largo al negoziante d'incettare non solo in tempo di pace, ma anche in quello di guerra ogni sorta di merci da ritrarne profitto, non tanto per il traffico, ma di più a somministrarne al proprio Stato in caso di bisogno urgente, senza che il Sovrano sia costretto di tenere esorbitanti fondi oziosi.

È vero che l'una e l'altra di queste neutralità può divenire parziale, per esempio, quando uno de' belligeranti avesse bisogno de' generi che sono nel porto neutro, e l'altro non ne abbisognasse, o li avesse più comodi nel proprio paese: ma ciò sarebbe accidentale, e potrebbe soltanto offendere quando in una sola guerra si adottasse una specie di neutralità, ed in altre si facesse uso dell'altra; che se entrambe saranno fisse per sempre non può essere più offensiva ad alcuno.

§. XVIII.

Nel tomo primo di quest'opera all'articolo *Contrabbando* ho indicato di volo qualche principio sul contrabbando di guerra, non meno che sulle cose che diconsi tali in tal tempo: gioverà ora ch'io mi estenda maggiormente su questa materia seguendo sempre il sistema, ed opinioni dello stesso Galliani; che mi son preso per modello in questa parte.

§. XIX.

Dimostrata da quest'autore l'in-

sussistenza delle opinioni ricevute, e le distinzioni fattesi dai pubblicisti sulle cose che possono denominarsi contrabbando di guerra, *cap.* 9 §. 4 dice sembrargli tutta la questione appoggiata sopra due principali teorie che sono le seguenti.

I. Che nel richiedersi dai guerreggianti ai neutrali che abbiano ad astenersi dal recar contrabbando di guerra ai loro avversarj, conviene che usino somma discrezione, e moderazione.

II. Che i neutrali nell' acconsentire a tal richiesta, e nel metterla in pratica usino lealtà, e buona fede.

Da tali principj ne deduce egli, che la premura di taluno a rendere raffrenata la forza del suo nemico, non importa ragionevolmente altro, se non se il vedergli tolto ciò che prossimamente, direttameute, e subito diverrebbe in sua mano istromento d' offesa, e non già il vedergli tolto qualunque anche rimoto, e non ovvio, e non naturale istromento da poter nuocere.

E quindi, che il legittimo confine di ciò che abbia a denominarsi contrabbando di guerra, sia posto in quelle cose che direttamente si destinano alle offese: e che oltrepassando questi limiti, sarebbe immoderata la pretenzione, nè i neutrali soffrirebbero lungamente un divieto che rassomigliasse ad una dura schiavitù: e che finalmente la lealtà, e buona fede debbano sole guidare la decisione della questione, se il neutrale abbia, o no, osservati i doveri dell' amicizia, e della virtuosa sensibilità ne' mali altrui.

§. XX.

Postisi da questo autore col lume del buon senso, e della ragion naturale i giusti confini alle classi delle merci, e cose che si debbono contare tra i contrabbandi di guerra, ed aggiugnendo in conferma, che tali in fatti, o con poca differenza trovinsi determinate in quasi tutti i trattati Europei: passa più particolarmente a discorrere dei generi che universalmente in ogni tempo sonosi riguardati per contrabbando, di quelli che sempre ne sono stati esclusi, e degli altri sui quali pende ancor dubbia la questione. Nella prima classe conta egli gli uomini, ossian le reclute, i cavalli, e muli, le armi offensive, e difensive d' ogni specie, e le navi da guerra: nella seconda i viveri, i generi di prima necessità, e le merci tutte di lusso, o di innocente comodità: nella terza i generi per anco disputati, il maggior contrasto de' quali cade su i metalli non lavorati, sul danaro, su i minerali, sulla canapa, sulla pece, su i legni di costruzione, e su gli attrazzi delle navi.

§. XXI.

Niun Sovrano per quanto si vo. glia esatto osservatore de' doveri della neutralità, ha mai spinto il crudele rigore fino a negare in ogni caso agli armatori qualunque accesso ai suoi porti: tutti gli accolgono; ma nella maniera di ammettergli, e di trattarli, sonosi tenuti due diversi modi, de' quali ne discorre il Galliani nel capo 10 §. 3 rapportando gli usi attuali del mare tra i guerreggianti, e neutrali.

§. XXII.

Alcune Sovranità usano accordare ai corsari il semplice e solo ricovero dell'ancoraggio, e di soccorsi d'urgente necessità, non ammettendogli mai a libera pratica, e a sbarcare, così che vengono a trattarli quasi in quel modo medesimo, come se fossero infetti di morbo contagioso. Abbonacciato il mare, o ricevuti i necessarj rinfreschi, li forzano a partire colle loro prede, e ad allontanarsi; così praticò il Re delle due Sicilie nelle due gran guerre del 1740, e 1756.

Altre Sovranità sono più indulgenti, e dopo d'essersi accertate che siano legittimi armatori, adempiute le indispensabili regole di Sanità, e consumate le quarantene, le quali con cotesta gente debbono esser sempre rigorose a riguardo dell'irregolarità del loro corso, della poca fede che meritano, delle molte e diverse navi che abbordano, e colle quali si mischiano, non ricusano al fine dar pratica ad essi, ed alle loro prede, coll'osservanza però de' seguenti ordini, e regolamenti, che sono da gran tempo gli usi de' porti di Livorno, di Lisbona, di Malta, e di molti altri de' più frequentati.

I. Nel porto han da vivere nella massima pace, e quiete con tutti, e specialmente coi sudditi, e colle navi del Sovrano avversario, ancorchè fossero navi corsare, o da guerra.

II. Non possono accrescere il loro equipaggio di gente di qualunque nazione, e neppur de' loro compaesani arruolati nel porto neutrale.

III. Non posson aumentare il numero, o il calibro de' loro cannoni, nè corredarsi maggiormente di munizioni da guerra; ed in somma con quanta forza d'uomini, e d'arme sono entrati, con altrettanta, e non più debbono uscire di nuovo.

IV. Non possono dal porto stare alla vedetta, o cercar notizia di bastimenti della nazion contraria che vengano, e, scoprendogli, non possono uscire ad incontrargli, e corrervi sopra: facendolo, si obbligano, colla forza del cannone del molo, o di lance armate spedite loro dietro, a rientrare.

V. Non possono mettersi alla ve-

la subito dopo che avrà salpata l'ancora qualche nave de' loro nemici, ma debbono trattenersi almeno ventiquattro ore, scorse le quali, se il naviglio partito innanzi, sorpreso da calma, o da vento contrario ancor si vedesse dal porto, debbon prolungar il trattenimento, finchè sia quello uscito di vista, nè sappiasi più qual cammino abbia preso.

VI. Non possono più appiattarsi dentro le baje, i seni di mare, o dietro punte di promontorj, e d'isolette del paese neutrale per starvi in agguato a far caccia delle navi de' loro nemici, e per dir tutto in uno, non possono in alcun modo turbar il libero, facile, e sicuro accesso de' bastimenti di qualunque nazione ai porti, ed ai lidi del neutrale.

VII. Non possono stando ne' porti, o nel mare territoriale d'un neutrale tentar di ritogliere colla forza, o coll'astuzia le prede già fatte dai loro contrarj; nè liberar i loro concittadini fatti prigionieri, nè in una parola mutar lo stato delle cose da come lo trovano nell' arrivare.

VIII. Non possono procedere a vendita, o ad esazion di riscatto delle prede da essi fatte, ed ivi condotte, prima che sian state giudicate dai Magistrati del loro Sovrano (creduti finora i soli Giudici competenti) esser di buona preda; della qual sentenza debbono presentar valido documento al Magistrato locale per ottenerne la licenza dell'esecuzione. Ottenutala, è poi in loro libertà far ciò che meglio convenga ai loro interessi; nè il neutrale vieta ai suoi sudditi di farne la compra, quantunque in ogni altro punto proibisca ad essi di mischiarsi negli armamenti, o aver parte d'interesse, e di lucro nelle prede.

§. XXIII.

Tra questi due soli diversi modi di accogliere i corsari, e le navi Regie de' guerreggianti, può fondatamente disputarsi, qual d'essi sia da presciegliersi da una Potenza risoluta di osservare una sincera, e religiosa neutralità: il Galliani però ha sciolto filosoficamente un tal dubbio ne' termini seguenti: ivi. *loc. cit.*

» Discorrendo perciò di questi due » modi, ognuno, dopo scorta la mia » somma avversione al costume di » corseggiare, s'aspetterà ch'io sia » per preferire il primo. E certa» mente chi lo segue dimostra un » più dichiarato orrore delle cala» mità della guerra, qualora si con» tenta privarsi dei vantaggi ridon» danti ai suoi porti, colla maggior » frequentazione, colla circolazione » del danaro, colle vendite delle

» prede a solo oggetto di divezza-
» re i corsari de' guerreggianti da
» un mestiere atto a prolungar le
» guerre ».

» Pure malgrado ciò, e senza dar
» taccia d' illegale al primo modo,
» io preferisco il secondo come più
» salutevole, e più umano ».

» Perchè io considero che il ri-
» gore di non ammettere a libera
» pratica gli armatori, privandogli
» così del poter depositare, o ven-
» dere ne' porti neutrali le loro pre-
» de, non è un incomodo tale da
» distogliersi in tutto dal corseggia-
» re. Se noi veggiam tutto dì scor-
» rersi da costoro le coste, e i li-
» di dello stesso paese nemico, do-
» ve sicuramente in caso di neces-
» sità non sperano verun ricovero,
» qual pena daran loro i rigori del
» porto neutrale, dove alla fin fine
» qualche ricovero dalla tempesta
» son sicuri d' ottenere! Che ne
» avverrà dunque? Sarà molto più
» dura, e più tormentosa la con-
» dizione degli infelici predati, quan-
» do si neghi al predatore il po-
» tergli subito sbarcare. Saranno
» barbaramente straziati; saranno
» trascinati per il mare dietro a
» se dal predatore, finchè egli siasi
» carico di nuove prede, mancanti
» di tutto, condannati al più vile
» e scarso alimento, tenuti per ti-
» more di sollevazione in catene,
» o a soffogare sotto i boccaporti; e
» chi sa a quali altri orrori non
» si stenderà talvolta l' avara cru-
» deltà d' un corsaro, o di truci-
» dargli tutti, o di annegargli, o
» pure d' imbarcargli senza provvi-
» sioni sopra un fragile palischer-
» mo, e buttargli alla ventura verso
» il più vicino lido!

» Può temersi ancora, che i cor-
» sari vengano alla disperata riso-
» luzione di travasare il più pre-
» zioso d' una nave presa, per poi
» farla affondare, o saltar in aria
» con detrimento generale del com-
» mercio umano ».

» All' aspetto di tante atrocità io
» applaudirò adunque al consiglio
» d' ammettergli (giacchè vi sono
» ancora tra' Cristiani, e la razza
» non ne è dappertutto abbomina-
» ta, ed estinta) ne' porti neutrali
» a poter ivi più sollecitamente al-
» leggerir le calamità de' preda-
» ti; nè mi muove la considerazione
» del maggior utile de' neutrali, ma
» quella del benefizio degli stessi
» vinti ».

§. XXIV.

Per stabilire qual sia il diritto d' asilo, e di protezione competente alle navi armate de' guerreggianti nei porti, e sui lidi dei neutrali, è d' uopo distinguere i varj casi, e le diverse circostanze, le navi mercantili, e le armate, i porti chiu-

si, e i lidi aperti del mare, e l'oggetto per cui una nave prende terra.

§. XXV.

Le navi mercantili de' guerreggianti che approdino ai porti muniti, o che entrino nel mare territoriale del Principe neutrale per qualunque siasi cagione, meriteranno sempre di godervi un pieno, e perfetto asilo, allorchè si trovino cariche di merci di commercio non vietato; se però le merci del loro carico fossero comprese tra i generi detti di contrabbando da guerra, non potranno esse rimirarsi più per navi mercantili, ma bensì debbono porsi nella classe de' legni da guerra, rispetto ai quali non si possono risolvere le questioni, se prima non si riflette alla cagione del loro arrivo ne' porti neutrali.

§. XXVI.

Le cagioni che possono indurre una nave armata ad entrare in un porto, e ricoverarsi nelle spiagge de' neutrali si riducono a tre: la prima, e la più frequente è per qualche bisogno della nave, o dell' equipaggio, come sarebbe, per evitare la violenza de' venti stando troppo vicini alla terra, il carenare, il provvedersi d'attrazzi, chieder acqua, o viveri, o mettere a terra gli ammalati: la seconda è per incontrarsi con altre navi della sua nazione, onde formar convoglio, ossia squadra: e la terza per fuggire, ed evadersi dalle maggiori forze nemiche.

§. XXVII.

Ciascuna di queste diverse cagioni forma varietà ne' casi, e nelle risoluzioni, e servendomi delle savie riflessioni del predetto Galliani *d. cap.* 10 § 4 dirò: che nel caso di nave armata giunta in un porto per qualche suo bisogno, sia un atto d'amicizia, e d'ospitalità l'accoglierla; non essere parzialità, o desìo di veder prolungare la guerra il somministrare il bisognevole: che in tal caso si soccorre l'uomo come è uomo, non come combattente; si protegge l'esistenza umana, e non la resistenza de' guerrieri; perlochè tutto debba godere della protezione territoriale, nè potrebbe una nave sua nemica usare la minima ostilità verso la medesima senza offendere il rispetto dovuto alla Sovranità del luogo, sotto la di cui protezione quella è posta.

Che nel secondo caso d'un porto neutrale stato prescelto da un guerreggiante per raccogliere ivi, e far squadra delle sue navi da guerra, onde veleggiare poi unite ad assalire l'avversario, meritino le medesime d'essere inviolabili agli occhi di quel Principe, contro cui s'indirizzano,

ma che il neutrale qualora sia consapevole delle mire di quelle navi, e non le frastornasse avendo forze da poterlo fare, abbia sommamente offeso l'uno de' guerreggianti, prestando tanta comodità nel suo proprio porto, all'altro; e che per tal riguardo non si possa più considerare il Principe del porto come vero neutrale, ma bensì alleato d'uno de'due, e nemico dell'altro, onde competa all'offeso il diritto di agire ostilmente.

E che nel terzo caso, quando una nave armata si rifugiasse in un porto neutrale, venendo inseguita da forza maggiore, non ecceda, chi l'accoglie, i limiti della neutralità, non potendosi negare l'asilo a qualunque sventurato, e che per diritto rigoroso debba obbligarsi la nave rifugiata a disarmare, e a non mettersi più alla vela durante quella guerra, per non offender colui dalle cui mani siasi sottratta mediante la protezione del neutrale; essendo massima certa del diritto pubblico, che i porti chiusi de'neutrali siano sempre inviolabili, finchè il loro Sovrano non possa tacciarsi d'aver calpestati i doveri della neutralità.

§. XXVIII.

Il diritto primitivo delle genti accorda alle Potenze belligeranti la facoltà di visitare anche i bastimenti che navigano con bandiera neutrale, e d'amica per verificare se in fatti il bastimento sia qual si mostra, se il corpo della nave, l'equipaggio, e le merci appartengono o nò ad un popolo neutrale, ed amico, e se siavi nel carico alcuna cosa contraria a quegli usi che sono in osservanza fra tutte le nazioni, o che nella dichiarazione della guerra siano state assolutamente proibite dai belligeranti; e per parte dei neutrali, e pacifici si dee soffrire la visita, e somministrare tutti i recapiti necessarj per provare evidentemente ciò che i primi sono in diritto di esigere. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 7 §. 44. *Galliani detto cap.* 10 §. 4. *Veggasi il voto del signor Avvocato Gio. M. Lampredi Professore di diritto pubblico universale in Pisa pubblicato nella causa d'invalidità di preda della fregata Toscana la Teti appartenente ai signori Anton Francesco Salucci e figlio di Livorno, agitata nel Consiglio di Stato, e di Guerra di S. M. Cattolica. Egli è pure autore della tanto celebre opera intitolata Theoremata juris pubblici universalis impressa in Livorno nel* 1778.

§. XXIX.

Questa visita consiste nel chiamare che fa a se una nave ar-

mata con qualche segnale, o di tromba, o di sparo di cannone, una nave mercantile, acciocchè si accosti, e si trattenga finchè gli spedisca una lancia per visitare, ed esaminare le carte ad essa appartenenti; talune di queste servono a dimostrare convincentemente la nazione cui è suddita la nave, altre per comprovare la qualità, e la spettanza delle merci.

§. XXX.

L' Ubner *de la saisie lib.* 1 *part.* 2 *cap.* 3 §. 10. enumera fino ad undici specie di carte solite trovarsi sui bastimenti. Il Galliani però *loc. cit.* §. 5. ne conta soltanto cinque che bastano a dimostrare la sicura, e legittima nazionalità, così della nave, come dell' equipaggio, e sono, la patente di navigazione, ossia passaporto, il ruolo d'equipaggio, l'istromento della compra, o della costruzione del legno, il contratto di noleggio, e le lettere di naturalizzazione del capitano. Non basta quindi, secondo i costumi attuali d'Europa, la sola patente che veggasi concessa da un Sovrano per rispettare una nave come sua, ma si esige di più, che sia anche suddito il capitano, e la maggior parte dell'equipaggio, e che il legno appartenga anche ai suoi sudditi.

Tre altri generi di carte indicano la qualità, e l'appartenenza del carico, e sono: le polizze di carico, l'inventario delle robe de' marinari, ed il cartolaro, ossia la nota dell'intero carico: le due restanti, cioè il giornale, e la patente di sanità non occorrono per altro oggetto, che per manifestare, se siavi o nò sospetto di contagio, ammettendolo alla pratica.

Veggansi di più su questa materia gli articoli *Preda*. *Rappresaglia*. *Sequestro di Nave*.

NOCCHIERO.

§. I.

Trai principali uffizj stabiliti per la buona condotta, e governo d'una nave si è quello del nocchiero, ossia nostr' omo, detto dagli antichi Latini *Proveta*; la di cui incombenza era altre volte quella di dirigere le operazioni nautiche dalla prora sino all'albero di mezzana, sempre però, come lo è al dì d'oggi, sotto il comando del capitano della medesima. *Jugem. d'Oleron art.* 1 *ed ivi Cleirac. Stypman. jus marit. cap.* 6 *n.* 21. *Kuricke ad jus marit. hans. tit.* 3 *art.* 2. *Stracca de naut. part.* 1 *n.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 13 *n.* 1.

§. II.

Appartiene in oggi al nocchiero il regolamento delle operazioni concernenti la buona navigazione della nave, si per far preparare la medesima, e renderla atta al viaggio, che per ben ordinare gli attrazzi, il caricamento, ed ogni altra cosa necessaria a norma di quanto gli verrà prescritto dal capitano, sotto i di cui ordini dee stare, benchè venga generalmente eletto dai proprietarj della stessa nave. *Consol. del mare cap.* 60. *Ordonn. de France tot. tit. du contre-maître ou nocher, ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 13 *n.* 4 *e seg.*

§. III.

Spetta al nocchiero il giudicare sovra i salarj, ed altre mercedi che possono appartenere ai marinari a proporzione della loro perizia, e merito, salvo convenzione: (vedi *Marinari*) dovrà però nel dare tal giudizio prendere il parere dello scrivano della nave, e di due deputati dalla marineria. *Consol. del mare capo* 58 121 *e* 123. *Roccus de navib. et naulo not.* 93. *Targa pond. marit. cap.* 13 *n.* 13 *cap.* 17 *n.* 10 *e cap.* 79 §. *gli ormeggi.*

§. IV.

La mercede del nocchiero dee essere più vantaggiosa di quella che suol darsi agli altri uffiziali di nave, e navigandosi alla parte, deve egli averne una e mezza: anzi morendo qualche passeggiere sulla nave appartiene ad esso lui la miglior veste del defunto, comecchè incaricato, e risponsabile della custodia d'ogni cosa in essa esistente. *Consol. del mare capo* 115 116 117 *e* 118. *Targa pond. marit. detto cap.* 13 *n.* 14.

NOLEGGIATORE, E NOLEGGIO.
Vedi *Nolo.*

NOLO.

§. I.

Chiamasi nolo il salario, o mercede che si paga, o si promette di pagare al capitano d'una nave pel trasporto di merci, o passeggieri da un luogo ad un altro. Quindi è detto contratto di noleggio (simile alla locazione) quello che si stipula tra il proprietario, o il capitano di nave, ed il noleggiatore, ossia colui che carica le sue merci sulla nave ad oggetto di farle trasportare ad un luogo indicato, mediante un prezzo convenuto per il nolo. *Leg.* 6 *ff. qui potior. in pign. Stracca*

de naut. part. 2 *n.* 2 *et de navib. part.* 4 *n.* 7. *De Hevia com. naval. cap.* 5 *n.* 1. *Roccus de navib. et naulo not.* 2. *Targa pond. marit. cap.* 5 *n.* 1 *et* 2. *Stypmann. de jur marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 5. *Valin comment. all' Ordin. di Francia tit. du fret ou nolis in princ. Pothiers contr. marit. n.* 3. *Casareg. de com. disc.* 225 *n.* 34.

§. II.

Il nolo può stabilirsi in diverse guise; o della nave intera, cioè per tutta la sua capacità, e portata, lo che si dice *per aversionem*; *vel uno pretio*, o d' una parte di essa, cioè per metà, per un terzo, o per un quarto. Può anche noleggiarsi una nave pel viaggio intero, qualunque sia la di lui durata, o a mesate; (ma questa non è più in uso a cagione delle conseguenze litigiose che ne derivano). Il noleggio però più usitato si è, o a tonnellate, o a quintale, o a colleggio. *Targa pond. marit. cap.* 25 *n.* 3 4 *e* 5. *Valin all' art.* 1. *et* 5 *dell'Ordin. di Francia tit. du fret ou nolis. Cleirac jurisdict. de la marine art.* 17. *Vinnius ad Peckium de re naut. pag.* 297. *Kuricke ad jus marit. hanseat. art.* 3 *tit.* 2.

§. III.

In qualunque guisa che siasi noleggiata una nave anche senza designazioue di portata, di tonnellata, quintale, o colleggio, il nolo sarà sempre regolato col contratto di noleggio detto altrimenti *Carta-partita*, o dalla polizza di carico, ed a termini della medesima. *Consol. del mare cap.* 84. *Ordonn. de France art.* 1 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Sentenza del Consolato di Nizza dei* 28. *Gennajo* 1762. *Refer. Ratti nella causa del patron Battista Giacopello contro la ragion di negozio in detta città Antonio S. Pietro e compagnia. Vedi Carta-partita.*

§. IV.

Il contratto di noleggio deve essere ridotto in iscritto, e si descriverà in esso il nome, e la portata della nave, il nome del capitano, e quello del noleggiatore, il luogo ed il tempo del caricamento e scaricamento, il prezzo del nolo cogli interessi pel maggior ritardo, e soggiorno detto *stallie*, ed ogni altra condizione sulla quale piaccia alle parti di convenire: quindi qualunque patto, o convenzione in esso stipulata, deve osservarsi da entrambe le parti con tutta esattezza, e fedeltà. *Consolato del mare cap.* 83 87 *e* 100. *Jus hanseat. tit.* 5 *art.* 5. *Ordonn. de France art.* 1 2 *et* 3. *tit. des chartes-parties*, *ed*

ivi Valin. Stypmann. ad jus mar. part. 4 *cap.* 10 *n.* 186. *Targa pond. marit. cap.* 25. *Veggasi ivi la formola di questo contratto.*

§. V.

Qualora la nave sia noleggiata per intero, ed in tutta la sua capacità, dicesi dai giureconsulti, noleggio *per aversionem*, vale a dire, che pendente il viaggio convenuto, l'uso dell' intera nave appartiene al noleggiatore non meno che il dritto di percepire tutti i noli, i diritti di passaggio, quelli detti di cappello, o cappa, ed ogni altro benefizio, od utile che fosse per produrre la stessa nave pendente quel viaggio: laonde il capitano di essa non potrà in tal caso caricarvi cosa alcuna per suo proprio conto, o per quello d'un terzo senza il consenso del noleggiatore, cui solo appartengono i noli di tutti gli effetti e merci caricatevi, quantunque vi fossero poste col permesso di questi. *Ordonn. de France art.* 2 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia dei* 14 *Luglio* 1750. *Altra dei* 17 *dello stesso mese ed anno, confermata con Decreto del Parlamento d'Aix dei. . . . Giugno* 1752. *Stypmann. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 148. *Kuricke jus marit. hanseat. tit.* 3*art.* 2. *Pothier contr. marit. n.* 20 21 e 22. *Targa pond. marit. cap.* 25 *n.* 5. *Cleiracius et cout. de la mer pag.* 320 *et* 415.

§. VI.

Non si paga ordinariamente il nolo, che nel luogo dello scaricamento delle merci, e da colui che avrà ricevuto il carico, tanto più qualora da qualche atto risulti del di lui obbligo: nulla però impedisce che questo si sborsi per anticipato, e prima d' intraprendere il viaggio convenuto; nel qual caso è considerato tal pagamento di nolo come una specie di prestito fatto dal noleggiatore al capitano della nave. *Leg.* 15 §. 6 *ff. Locati, et ibi Cujac. lib.* 3 *observat.* 1. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 28. *Settembre* 1785. *Refer. Mattone nella causa del patrone Francesco Lombardi Napolitano contro Gioanni Copello Genovese. Altra Sentenza dello stesso Magistrato dei* 20 *Aprile* 1786. *Refer. Mattone nella causa del negoziante in Oneglia Gio: Battista Berardi, e figlio, contro il patrone Giuseppe Noaro. Kuricke quæst. illust. quæst.* 34 *in princ. Pothier des contr. marit. n.* 86. *Valin. all' art.* 18. *dell' Ordin. di Franc. tit. du fret. Emerigon des assurances chap.* 8 *sect.* 8 §. 1.

§. VII.

Il noleggiatore che abbia lasciato

di caricare quella quantità di merci convenuta nel contratto di noleggio, sarà nulladimeno obbligato a pagare il nolo come se vi avesse caricato il tutto; ponendovi poi maggior quantità di merci della pattuita, sarà egli tenuto per questa al pagamento del nolo, in proporzione di ciò che siasi regolato pel resto del carico. *Consolato del mare cap.* 85 *e* 86. *Ordonn. de la Hanse Teuton. art.* 6. *Jus marit. hanseat. tit.* 5 *art.* 5. *Ordonn. de France art.* 3 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Casareg. de com. disc.* 10 *n.* 3. *Vedi infra* §. *XLIV.*

§. VIII.

Sovra questi principj si è fondata la massima de' nostri Magistrati, che promesso il nolo ad un capitano di nave, sia tenuto il proprietario delle merci a compire il carico nel tempo prefisso, altrimenti debba condannarsi al pagamento dell' intero nolo, ai danni, e spese verso il capitano noleggiato. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 23 *Febbrajo* 1775. *Refer. Ratti nella causa del patrone Zuchet d' Antibo contro il negoziante Maglian, e figlio.*

§. IX.

Qualora la nave venga caricata a collegio, a quintale, o a tonnellata, se taluno dei caricatori volesse ritirare le sue merci prima che la medesima si ponga alla vela, potrà farle scaricare a sue spese, mediante il pagamento della metà del nolo. *Consol. del mare cap.* 82. *Jugem. d' Oleron art.* 4 *et* 19. *Guid. de la mer chap.* 9 *art.* 11. *Ordonn. de France art.* 6 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Cleirac. us et cout. de la mer pag.* 249. *Targa pond. marit. cap.* 26 § 7 *n.* 10.

§. X.

Sarà però obbligato il caricatore al pagamento dell' intero nolo delle merci caricate, allora quando voglia ritirarle pendente il viaggio; salvo che si vegga costretto di ciò eseguire per colpa, o fatto del capitano, come sarebbe per avere riconosciuto il cattivo stato della nave incapace a proseguire la navigazione, per aver cangiato il cammino, o prolungato il viaggio oltre il consenso, o scienza del caricatore, e simili; nei quali casi sarà il capitano tenuto anche ai danni, ed interessi. *Consol. del mare cap.* 82. *Ordonn. de France art.* 8 *et* 12 *tit. du fret ou nolis, et art* 29 *tit. des assurances. Valin ai detti artic. Weytsen de avariis pag.* 10. *Targa pond. marit. cap.* 26 § 7 *n.* 10 11 *et* 12.

§. XI.

Il nolo intero è ugualmente dovuto per quelle merci, che il capitano sarà stato in obbligo di vendere per provvedersi vettovaglie pendente il viaggio, o per rimpalmare la nave, e simili necessità indispensabili; ma dovrà ad un tale oggetto tener conto del loro valore al prezzo che sarà venduto il resto delle merci nel luogo dello scaricamento: *Jugem. d' Oleron art.* 22. *Ordonn. de Visbuy art.* 33 *et* 69. *Réglem. des assur. d' Anvers. art.* 19. *Ordonn. de France. art.* 14 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Cleirac us et cout. de la mer, art.* 22

§. XII.

Qualora venga interdetto il commercio nel porto cui sarà destinata la nave dopo il viaggio intrapreso, e che per tal motivo sia essa in obbligo di ritornare indietro col suo carico, non sarà in tal caso dovuto al capitano, che il nolo per l' andata, quand' anche fosse stata noleggiata per andata, e ritorno. Se però la nave sia arrestata per ordine sovrano nel corso del suo viaggio, non sarà più dovuto il nolo pel tempo della sua detenzione, qualora sia noleggiata a mesate, nè alcun aumento di nolo, se lo sia stata a viaggio: ma il nutrimento, e salario de' marinari, pendente il tempo dell'arresto, sarà contato in avaria grossa. *Ordonn. de France art.* 15 *et* 16 *tit. du fret ou nolis, et art.* 7 *et* 8 *tit. des chartes-parties, ed ivi Valin. Vedi Arresto di Principe. Avaria.*

§. XIII.

Arrestata una nave pendente la navigazione, o nel luogo del suo scaricamento per fatto, o colpa del noleggiatore, come sarebbe per aver caricate merci di contrabbando, e simili; oppure, se essendo essa noleggiata per l'andata, e ritorno, fosse costretta di ritornare senza carico e vuota, sarà nulladimeno dovuto al capitano l' intero nolo, e gli sarà altresì dovuto ogni interesse, qualora siavi intervenuto un ritardo a cagione del seguito arresto. *Consolato del mare cap.* 189. *Ordonn. de France art.* 9 *tit. du fret ou nolis, Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 11. *Dicembre* 1750. *Altra del mese di Giugno* 1751. *Stracca de navib. part.* 3 *n.* 25. *Loccen. de jure marit. lib.* 3 *cap.* 6 *n.* 11. *Stypman. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 229. *Valin al d. art.* 9.

E per lo stesso principio d' equità sarà tenuto il capitano ad ogni danno ed interesse verso il noleggiatore, allorchè per colpa, o fatto proprio sia stata arrestata la nave,

o ritardata nel luogo dello scaricamento, o pendente il viaggio. *Ordonn. de France art.* 10. *detto tit. ed ivi Valin.*

§. XIV.

Qualora una nave per qualche accidente fatale, caso sinistro, od altro qualunque impedimento non possa compire l'incominciato pattuito viaggio, senza fatto, o colpa del capitano si dovrà a questi pagare soltanto il nolo in proporzione del cammino già fatto fino al luogo in cui siale accaduto l'impedimento. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 25. *Maggio* 1782. *Refer. Raynardi nella causa de' negozianti Hendriek, Holst e comp. d' Amburgo ed abitanti in Livorno contro il capitano della nave S. Caterina con bandiera Olandese Francesco Roos. Stracca de navib. part.* 3 *n.* 24. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 9 *art.* 1. *Loccen. de jure marit. lib.* 3 *cap.* 6 *n.* 11. *Roccus de navib. et naulo not.* 81 *n.* 212. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 5 *n.* 22. *Targa pond. marit. cap.* 26 *n.* 26 *et cap.* 45 *n.* 10.

§. XV.

Trovandosi il capitano costretto di far racconciare la sua nave pendente il viaggio, sarà il caricatore obbligato di aspettare o di pagare l'intero nolo; e nel caso che la nave non possa essere tosto racconciata, potrà il capitano noleggiarne un'altra per trasportare le merci alla loro destinazione; ma non potendo ciò eseguire gli sarà pagato soltanto il nolo in proporzione del viaggio già fatto. *Jugem. d' Oleron art.* 4. *Ordonn. de Wisbuy art.* 16. *Ordonn. de France art.* 11 19 *et* 22 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 2 *art.* 29. *Cleirac aux jugem. d' Oleron* §. 5 *n.* 3. *Casareg. de com. disc.* 22. *n.* 53.

§. XVI.

Sarà dovuto al capitano il nolo delle merci gettate in mare pel comune salvamento, e si pagherà esso per contribuzione; ed all' opposto non potrà egli pretendere alcun nolo per quelle merci che siansi perdute in seguito a naufragio, o incagliamento, od arrenamento della nave, o che siano state predate dai corsari, o prese dai nemici: anzi dovrà in questo caso restituire ciò che gli fosse stato pagato d'anticipata a conto del nolo pattuito, eccetto che siasi altrimenti convenuto. *Leg.* 15 §. 6 *ff. locati. ed ivi Cujacc. lib.* 3 *observat.* 1. *Consol. del mare cap.* 193 *et* 229. *Guidon de la mer chap.* 6 *art.* 2. *Ordonn. de France art.*

13 *et* 18 *tit. du fret ou nolis. Kuricke ad jus hanseat. tit.* 9 *art.* 2. *Cleirac aux jugem. d' Oleron art.* 9 *n.* 9. *Roccus de navib. et naulo not.* 70. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 44 *et seq. Targa pond. mar. cap.* 26 *n.* 7 *et cap.* 84 *in fine. De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 5 *n.* 22.

Sarà però dovuto il nolo al capitano per le merci salvate dal naufragio, qualora egli le conduca al luogo della loro destinazione. *Ordon. de Wisbuy art.* 16. *Ordonn. de France art.* 21 *detto tit. ed ivi Valin.*

§. XVII.

Il capitano non dee ritenere le merci nella nave per mancanza del pagamento del dovutogli nolo, ma può nel tempo dello scaricamento opporsi al trasporto delle medesime, o farle sequestrare anche nei battelli, che servono allo scarico, finchè sia soddisfatto. *Leg.* 55 *ff. de furtis. Consol del mare cap.* 81. *Jugem. d' Oleron art.* 21. *Ordin. di Filippo II. art.* 13. *Ordonn. de Wisbuy art.* 57. *Ordonn. de France art.* 23 *tit. du fret. Mornac alla legge* 1 *ff. nautæ, caup. stab. Cleirac aux jugem. d' Oleron art.* 21 *n.* 4.

Non ostanti tali principj è prevalso pressocchè generalmente l'uso, che il capitano non si prevalga più di tal diritto accordatogli dalla legge, ma che domandi il nolo soltanto dopo la intera consegna delle merci al suo proprietario: locchè sembra più equo, mentre questi è allora in caso di riconoscere lo stato delle merci, ed eccepire contro il capitano qualora esse non si trovino in buono stato. *Valin al d. art.* 23. *dell' Ordin di Francia. Vinnius ad Peckium in tit. ad leg. Rhod. de jactu pag.* 203 *not.* 2.

Tanto più avrà luogo tale uso in questi Stati, giacchè compete al capitano la poziorità per il pagamento de' noli sulle merci sbarcate, e potendo massime agire nel luogo ove si trovino depositate per esserne rimborsato. *Sentenza del Consolato di Nizza dei* 11. *Febbrajo* 1783. *Refer. Leotardi nella causa del capitano Barabino contro i negozianti Le Clerc e compagnia, ed altri ivi nominati.*

§. XVIII.

Il noleggiatore non potrà obbligare il capitano della nave a prendere a conto del nolo dovutogli le merci che avessero diminuito di prezzo, fossero deteriorate, o guastatesi per loro proprio difetto, o per caso fortuito, giacchè è dovuto ad esso lui l'intero nolo sempre che conduca le merci a salvamento nel luogo

destinato quantunque viziate, o corrotte senza di lui colpa, o fatto. *Guid. de la mer chap.* 7 *art.* 10. *Ordonn. de France art.* 25 *tit. du fret. Kuricke ad jus marit. hans. tit.* 9 *art.* 1 *et* 2. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 86 *et* 87.

Potrà però il capitano costringersi a prendere merci in pagamento del dovutogli nolo, qualora esse le vengano cedute da colui al quale deve consegnarle, e ciò avrà luogo quantunque le merci non valessero tanto quanto importasse il nolo intero; nel qual caso avrà il regresso il capitano contro il noleggiatore per la somma mancante. *Consol. del mare cap.* 119 *e* 272. *Targa pond. marit. cap.* 84 §. *per i noli. Casareg. de com. detto disc.* 23 *n.* 87.

§. XIX.

Il noleggiatore potrà noleggiare ad altri la nave intera, o parte di essa a condizione però, che ciò segua allo stesso prezzo pattuito nel contratto di noleggio, ed in guisa tale, che un caricatore di essa non paghi più d' un altro; o ad ogni modo, che non si aumenti il nolo universale della nave. *Leg.* 6 *cod. de locato et conducto. Ordonn. de Wisbuy art.* 10. *Ordonn. de France art.* 28 *tit. du fret ou nolis, ed ivi Valin. Kuricke quaest. illustr. quaest.* 21.

§. XX.

Qual sia il privilegio del capitano pel nolo dovutogli in caso di vendita della nave, o merci in essa caricate. *Vedi Nave.*

§. XXI.

All' articolo Assicuranza §. XLIV. e XLV. ho soltanto indicato, che l' assicuranza sopra i noli è in qualche luogo permessa, ed in altri proibita: gioverà ora non poco, dopo i sovraddotti principii, il rapportare quivi le varie legislazioni, e gli usi diversi introdottisi in questa parte, onde dare l' intera giurisprudenza sopra entrambi gli articoli.

§. XXII.

In Italia, tanto dalle leggi rispettive degli Stati che la compongono, che dall' uso, è permessa l' assicuranza sopra i noli senza alcuna limitazione, o distinzione. *Statuto di Genova lib.* 4 *cap.* 17. *Roccus de assecurat. not.* 96. *Targa pond. marit. cap.* 52 *not.* 3 *n.* 5 *e* 6.

Anche in Amburgo, ed in Svezia si permettono le assicuranze sopra i noli senza alcuna limitazione.

§. XXIII.

L' Ordinanza di Roterdam art.

26 permette l'assicuranza dei noli, che una nave può guadagnare.

La recompilazione delle leggi di Spagna per le Indie, concede soltanto l'assicuranza de'due terzi della nave destinata per le Indie, ma non i noli: da qualche tempo però in quà è ciò andato in disuso, ed a Cadice suole ora assicurarsi quanto si vuole, anzi vi sono state introdotte le assicuranze per via *di scommessa, o interesse, o non interesse. Vedi Assicuranza.*

§. XXIV.

Il Regolamento d'Amsterdam del 1744. §. 15. toglie di mezzo ogni questione circa le assicuranze sopra i noli, avendo dichiarato, che il danaro de'noli oltre le ordinarie spese di avarìa, dopo dedotti i salarj dell'equipaggio e simili da pagarsi a salva navigazione, possa assicurarsi per tanto, quanto si può giustamente far comparire dal contratto di noleggio, o dal manifesto, e dalle polizze di carico ciò che si farà di guadagno, o di perdita; e che se una nave abbia caricato merci per conto de'proprietarj, e vogliano assicurare il nolo, sia questo valutato nella polizza, od in difetto calcolato a termini degli articoli 7. e 22. dello stesso Regolamento; donde ne segue, che se nell'assicuranza sul corpo della nave, come è permesso dallo stesso articolo 7. vi siano compresi tutti i consumabili, la prima d'assicuranza, e simili, debbano questi essere dedotti, quando venga domandata la perdita d'un nolo assicurato.

§. XXV.

In Inghilterra, couforme a ciò che rapporta il Maggens *essays sur les assurances* §. 18. si fanno delle assicuranze sopra i noli, ma si detraggono tutte le spese che fossero state assicurate sopra il corpo della nave, sugli attrazzi, il lacero, e consumo ordinario de'medesimi, e i salarj non pagati; laonde si residua in tal caso l'assicuranza al puro, e netto nolo.

§. XXVI.

Il Guidon de la mer *chap.* 15 *art.* 1. L'Ordinanza di Francia *art.* 15 *tit. des assur.* Il Regolamento d'Anversa *art.* 9. e l'Ordinanza di Middelbourg. *art.* 6 proibiscono ai proprietarj ed ai capitani di far assicurare il nolo da farsi dalle loro navi.

§. XXVII.

Prima d'innoltrarmi ad indicare ciò che sembri più conforme alla ragione circa l'assicuranza sui no-

li, è d'uopo premettere, che il nolo essendo il pagamento dovuto alla nave per il trasporto delle merci, non è già un credito semplice, ed assoluto del proprietario, o capitano di essa, ma soltanto condizionale, e dipendente dal salvo arrivo, e ricevimento delle medesime, in correspettivo del loro salvo arrivo nel luogo destinato; mentre non è dovuto, o guadagnato se non se per quelle merci che si consegnano, e respettivamente si ricevono.

Quindi è che il proprietario, o capitano della nave non acquista di fatto radicalmente il credito del nolo dal ricevitore delle merci, se queste non arrivano a salvamento facendo naufragio, o in qualunque altra guisa rimangano perdute prima della consegna. *Consol. del mare cap.* 193 *e* 229. *Stracca de navib. part.* 3 *n.* 24. *De Hevia comm. naval. cap.* 5 *n.* 22. *Roccus de navib. et naulo not.* 80. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 44 *et* 45. *Targa pond. mar. cap.* 84 §. *Nota di più.*

Tal credito però svanisce qualora le merci giungano avariate, e danneggiate nel luogo del destino in guisa, che restino inutili al consegnatario, il quale in tal caso per liberarsene, ossia non aggravarsi del debito del nolo può abbandonarle, e rilasciarle al capitano della nave che le ha condotte. *Vedi sop.* §. *XVIII.* È dunque un credito molto incerto, e dipendente affatto dall' esito della navigazione; qualora però non vi sia intervenuta la convenzione di pagarsi il nolo a qualunque evento: convenzione valida, e che non altera la natura del contratto. *Leg.* 56 *ff. locati. Pothier contr. marit. n.* 65.

§. XXVIII.

Cleirac *nel Guidon de la mer chap.* 15 *art.* 1 *ed* Emerigon *des assurances chap.* 8 *sect.* 8 §. 2 inerendo alla legislazione Francese che proibisce ai proprietari, e capitani di nave di far assicurare i noli, vogliono sostenerne il giusto fondamento colle seguenti ragioni.

I. Che essendo i noli di loro natura bastantemente privilegiati, non possono essere assicurati per l'assioma che *due specialità non possono concorrere circa la stessa cosa.*

II. Per rendere il capitano più diligente alla conservazione della nave, e delle merci che potrebbe trascurare, se egli fosse assicurato, laonde non si dia occasione a delinquere.

III. Perchè il nolo dovendosi riguardare come frutto civile della nave, non può divenire oggetto di assicuranza, finchè non è ancora maturato.

Ciò non pertanto anche in Francia sono state tolte infinite que-

stioni su tale articolo dalla Dichiarazione del Re del 17. Agosto 1779 colla quale si è permesso, che i noli acquistati possano assicurarsi, ma non faccia parte dell' abbandono della nave, se non è espressamente compresa nella polizza d' assicuranza; e quindi, che il nolo pendente appartenga agli assicuratori come faciente parte dell' abbandono, se non vi fosse clausola contraria nella polizza d' assicuranza, senza pregiudizio però de' privilegj de' salarj de' marinari, e dei cambj marittimi.

§. XXIX.

Premetto ancora due distinzioni, che hanno luogo comunemente nell' intelligenza di questo contratto sopra i noli, giacchè la varietà delle persone, e delle circostanze è quella che fa variare la dispozione del diritto. La prima è quella fra le assicuranze fatte sopra i noli dal proprietario, o capitano della nave, e le altre fatte dai proprietarj delle merci per i noli, che debbono pagare al capitano. La seconda è quella fra i noli acquistati, e i noli da farsi.

§. XXX.

Egli è fuor di dubbio, che è molto diversa l' assicuranza fatta dal proprietario delle merci, da quella fatta dal proprietario della nave; imperciocchè il passeggiere, o il noleggiatore che ha convenuto di pagare un nolo a qualunque evento, o pagatolo realmente ha fatta una spesa che rischia di perdere, se la nave non giugne al luogo del suo destino; laddove l'armatore che ha una stessa convenzione, non corre alcun rischio, se a qualunque evento dee essergli pagato il suo nolo, cosicchè non ha questi motivo per far assicurare. *Rota Florent. in Liburnens. assecurat. navis Hectoris decis.* 26. *Septembr.* 1755. *Emerigon des assur. chap.* 8 *sect.* 8. *Valin all' art.* 15 *dell' Ordin. di Francia tit. des assurances, Pothier des contr. marit. n.* 36.

Oltre di che rispetto al noleggiatore pare, che nulla possa repugnare al buon ordine, ed al bene del commercio l' ammettere tali assicuranze sopra i noli non ostante l' incertezza del rischio, che dipende dalla natura de' medesimi. È vero che il debito dei noli è condizionale, e che la condizione non si purifica se non se col salvo arrivo; ma è altresì vero che il rischio per il caricatore comincia dal punto del caricamento, onde ha diritto di pensare a cautelarsi, giacchè vi sono molti casi nei quali dee pagarsi il nolo se non in tutto, almeno in parte, non ostante la per-

dita, o il deterioramento delle merci, o il discarico in luogo diverso dal convenuto, come di sopra ho notato. Se dunque il rischio è condizionale, non vi può essere difficoltà a rendere anche condizionale l'aversione del pericolo; e se il noleggiatore paga il nolo, o parte di esso, e soffre danno per questo pagamento, non v'è dubbio che possa mettersi egli al coperto di tal rischio.

Tanto più ancora potranno assicurarsi i noli in quei luoghi ove la legge, o l'uso permette di assicurare gli utili sperati.

§. XXXI.

Qualora poi il proprietario abbia o interamente noleggiata la sua nave, o procuratasi una somma di noli dipendente dal caricamento a *colleggio* s'intende radicato in esso lui un diritto sul conseguimento di questi noli, per cui se dal caso fortuito gli venisse impedito di riscuotere, non v'è dubbio ch'egli soffra un danno reale nell'interesse; giacchè quantunque i noli sieno frutti da maturarsi, si considerano essi ciò non pertanto come frutti dovuti alla spesa dell'armamento della stessa nave, ed al mantenimento del fondo da cui hanno origine; laonde competerà al proprietario un assoluto diritto sui medesimi. Dunque sempre che i noli siano veri, certi, e determinati, si potranno assicurare anche dal proprietario, se non in linea di vera e propria assicuranza, almeno d'impropria, ossia come rischio dipendente dall'arrivo della cosa assicurata.

§. XXXII.

Riguardo alle assicuranze sui noli della nave di cui siansi salvate le merci, vi sono pure non pochi dubbj nel conoscere a chi spetti il ritiro dei medesimi nel caso di sinistro da essa sofferto, e dell'abbandono fattone agli assicuratori, come anche, se i noli entrino nell'abbandono della nave, oppure, se appartengano separatamente al proprietario di essa.

L'armatore assicurato facendo l'abbandono della nave, è tenuto di abbandonare a un tempo stesso, o d'imputare nel pagamento del sinistro i noli acquistati sino all'intera concorrenza delle merci salvate, giacchè essendo il nolo dovuto alla nave come un frutto che seguita la natura della cosa fino al nuovo carico che lo rimpiazza, è giudicato far parte del suo valore, e non è se non se in vista del nolo da farsi, che il prezzo dato alla nave all'epoca della partenza, può legittimamente stipularsi come permanente durante il viaggio, non ostan-

te il naturale consumo. *Stracca de navib. part.* 3 *n.* 32 *Stipman. jus marit. part.* 10 *tit.* 10 *n.* 2. *Roccus de navib. et naulo not.* 63 *n.* 170 *et* 171.

§. XXXIII.

Non vale quindi il dire, che il nolo acquistato essendo un profitto già fatto dall'assicurato, non sia egli per questo nel dovere di farne l'abbandono unitamente alla nave; poichè l'assicuratore può sempre obbiettare, che, o debba farsi la valutazione del nolo, o che egli non è tenuto a pagare se non se quello che effettivamente vale la nave al tempo del disastro; e ciò per la regola stabilita, che intanto si regge la valutazione permanente di una cosa che si consuma, in quanto il nolo si riguarda come surrogato a questo naturale deterioramento: ed infatti sarebbe contro tutte le regole d'equità il sostenere che l'assicurato potesse esigere il valore dato alla sua nave all'epoca d'esser messa alla vela, sebbene non possa dubitarsi che questo valore ha dovuto necessariamente diminuire per il tempo che ella è restata in viaggio per il consumo delle provvisioni, e paghe dell'equipaggio, senza che egli fosse tenuto a render ragione del nolo appartenente alla nave medesima, sino alla concorrenza delle merci salvate. È questa una specie d'indennizzazione dovuta all'assicuratore per l'obbligo che egli ha contratto di pagare il valore dato alla nave, non ostante il deterioramento naturale, ed inevitabile, al quale è soggetta: obbligo, che senza questa correspettività sarebbe assolutamente ingiusto, ed illecito.

§. XXXIV.

Questa imputazione di nolo non compete però all'assicuratore, se non se per la concorrenza delle merci salvate, perchè non ha egli effettivamente altro di più a pretendere; di manierachè, se le merci fossero perdute colla nave, non vi sarebbe da fare alcuna imputazione di nolo; ed a quest'oggetto importerebbe ben poco, che il nolo fosse stato anche pagato anticipatamente, mentre ciò non altererebbe punto lo stato delle di lui ragioni.

Tuttavolta secondo ciò che riferisce il Valin nel suo commento all'articolo 47 dell'ordinanza di Francia *tit. des assurances*, nella pratica attuale l'assicurato non è tenuto di far l'abbandono dei noli acquistati unitamente a quello della nave, per essere stato così determinato da una Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia del 10. Ottobre 1733 confermata con Decreto

del Parlamento d'Aix del 23 Giugno 1734. Egli però distingue in appresso questa pratica come unicamente relativa al caso di un nolo guadagnato per un viaggio di andata, il quale non deve restituirsi, come non si restituirebbe se fosse di fatto pagato all'arrivo della nave parimente nel viaggio di andata; ma che non possa aver luogo, allorchè si tratta d'un nolo stipulato acquistato per il ritorno; nel qual caso è giusto di dover fare l'abbandono agli assicuratori, se le merci di cui il nolo è stato convenuto, come acquistato, siansi salvate: a questo sentimento è pure conforme quello del signor Emerigon nel suo trattato *des assurances chap.* 17 *sect.* 9. Nell'uno, e nell'altro caso, per altro, debbono prima prelevarsi dai noli il salario de' marinari, e tutte le spese, per la massima legale, che i frutti s'intendono sempre colla deduzione delle spese. *Leg.* 36 §. 5 *ff. de haeredit. petit. Leg.* 46 *ff. de usur. Leg.* 4 *et leg. ult. in fine ff. de operis serv. Leg.* 1 *cod. de fructib. et lit. expens. Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia del* 15. *Maggio* 1768 *confermata con Decreto del Parlamento d'Aix del* 20. *Febbrajo* 1773.

§. XXXV.

L'ultima questione relativa ai noli si aggirava a sapere, se qualora l'assicurato sulle merci fa l'abbandono all'assicuratore delle merci assicurate, sieno a carico degli assicuratori, o dell'assicurato i noli dovuti per le medesime. Gioverà quindi di riportare i fondamenti delle opinioni che hanno prevaluto in questa parte, onde scegliere quella che sembrerà più adequata alle sovrapposte teorie, ed alla natura di questo contratto.

§. XXXVI.

Alcuni sostengono, che il nolo è sempre a peso dell'assicurato, e portano per ragione, che esso è un debito dei noleggiatori, e caricatori della nave, come vien disposto dal Consolato del mare capo 272. Onde, se il pagamento è fatto dal prezzo della merce ricuperata, o salvata, servendo per l'estinzione d'un debito spettante all'assicurato, deve far parte di quella indennizzazione, che egli ricerca dagli assicuratori, i quali non essendo in alcun caso tenuti oltre l'importare delle somme assicurate, non si possono obbligare ai noli, quando questi non furono direttamente assicurati al capitano della nave che ne era il creditore, e che non pensò di farli assicurare.

E ciò dicono essi aver maggiormente luogo, quando detti noli non sono stati direttamente assicurati ai

caricatori delle merci, per essersi soltanto obbligati alla precisa quantità del costo delle merci assicurate, e non alle spese del carico; e che siccome non sono tenuti, se non che al prezzo delle medesime merci per la somma determinata, così non possono dirsi mai obbligati al pagamento dei noli, i quali si debbono al capitano dal noleggiatore, e non già dagli assicuratori, qualunque volta essi espressamente non gli assicurano.

§. XXXVII.

Altri sostengono la proposizione contraria, ed è la più comune, e la più autorizzata dall' uso, e dai Tribunali, cioè che i noli debbono detrarsi dalle merci salvate, o ricuperate, e che il pagamento di questi non faccia debito all' assicurato; e di fatti ella è pratica costante appoggiata anche al disposto dalle sovrariferite Ordinanze, e Regolamenti, che gli assicuratori oltre al pagamento del sinistro, o ammenda del danno ne' suoi rispettivi casi sono tenuti di soffrire tutte le spese occorse per salvare, e ricuperare le merci, e cose assicurate, e per fare all'occorrenza il discarico, e nuovo caricamento in altra nave, e di concorrere parimente alle spese occorse per la restaurazione della nave, la quale ha conservate, e rese salve le merci assicurate. *Consol. del mare cap.* 193. *Rota Genuens. apud Balducc. tit. de assecurat. dec.* 10 *n.* 10. *Stypmann. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 481 482 *et* 483. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 5. *Roccus de assecurat. not.* 70 *n.* 258. *Casareg. de com. disc.* 3 *n.* 19.

Quindi non v'è alcun dubbio per cui gli assicuratori non debbano essere tenuti al pagamento del nolo, il quale più d'ogni altra accidentale spesa, riguarda fin dal principio, e per tutto il corso del viaggio la conservazione, e la salvezza delle merci.

Uniforme a questa teorìa è la pratica del Consolato del mare di Pisa in cui al dire del signor Baldasseroni *nella sua celebre opera delle assicurazioni marittime part.* 3 *tit.* 8 *n.* 32 si pratica, che le merci sinistrate in forza dell' abbandono fatto rimangano, o cedano a benefizio degli assicuratori contro del pagamento, ossia diminuzione del pagamento delle cose assicurate, dedotto però dalle merci, o loro ritratto, il nolo, e tutte le spese occorse intorno alla ricuperazione, e ricevimento delle medesime, e della loro vendita.

Ed aggiunge di più lo stesso autore, che sia stato così deciso da quel Magistrato in molte occasioni, e singolarmente in una causa

trai signori Pietro Langlosi e figli assicurati, ed il signor Emanuel Monseles, ed altri assicuratori con Sentenza del 24. Marzo 1755, e successivamente nella causa Moretti, e Trombetta di Napoli, e Wildman, e Commerel di Londra con Sentenza del Tribunale di Livorno dei 7. Giugno 1760. confermata dalla Rota Fiorentina il 23 Luglio 1762.

§. XXXVIII.

Le merci non manifestate al capitano, e caricate di nascosto senza essere scritte nel cartelaro dello scrivano della nave, venendo riconosciute nello scaricarle, debbono pagare il nolo delle medesime a piacimento del capitano. *Consol. del mare cap.* 113 *e* 254. *Jugem. d'Oleron chap.* 8 *ed ivi. Cleirac n.* 22. *Targa pond. marit. cap.* 29 *n.* 1. *Casareg. de com. disc.* 72 *n.* 1.

Anzi lo stesso Consolato del mare ai capi 98 e 111. vuole che in tal caso debba il nolo pagarsi doppiamente.

Parmi però più giusto che la fissazione di questo nolo dovesse lasciarsi all' arbitrio del Giudice, da cui si dovrebbero ponderare le circostanze, la qualità delle merci, ed il nolo convenuto per le altre.

§. XXXIX.

Considerandosi regolarmente l'accessorio come una cosa istessa col principale, ragion vuole che il fanciullo nato nella nave non paghi alcun nolo per la sua persona, giacchè nell' atto dell' imbarco era egli una parte, membro, o accessorio della madre. *Leg.* 19 *§.* 7 *ff. locati. Cleirac aux jugem. d' Oleron chap.* 8 *n.* 29. *Stypmann. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 41. *Kuricke ad jus marit. hanseat. tit.* 5 *art.* 5. *Loccen. de jure mar. lib.* 3 *cap.* 6 *n.* 12. *Valin all' art.* 18 *dell' Ordin. di Francia tit. du fret ou nolis. De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 5 *n.* 21.

§. XL.

Qualora la nave sia noleggiata a due caricatori con diverso noleggio, dee preferirsi il primo noleggiatore *re integra*; ma se il secondo avesse già cominciato il caricamento potrà continuarlo, e sarà preferito per trovarsi con ciò nel quasi possesso della conduzione della nave; salva però sempre ragione al primo noleggiatore contro il proprietario, o capitano della nave per ogni danno, ed interesse. *Leg.* 26 *ff. locati. Roccus de navib. et naulo. not.* 49 *et Respons. legal. tom.* 1. *respons.* 20. *De Hevia com. naval. cap.* 5 *n.* 6. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 62. *Targa pond. marit. cap.* 26 *§.* 2. *n.* 3 *e* 4.

§. XLI.

Se la nave appartenente a più persone venisse data a nolo da una parte d'essi ad uno, e dall'altra ad un altro, avrà luogo soltanto il noleggio della maggior parte di essi, avuto riguardo ai loro carati, non già al numero delle persone; ma divisi in parti uguali di proprietà, dee prevalere il maggior numero delle persone, e qualora siano divisi in parti uguali nell'uno, e l'altro verso, o anche ineguali, prevalerà in tal caso il maggior noleggio procurato alla nave, ed il tutto ad arbitrio del Giudice, ponderate le circostanze de'casi, ed il miglior interesse della società. *De Hevia com. naval cap.* 5 *n.* 7. *Roccus de navib. et naulo not.* 49 *n.* 127 *et* 128. *Targa pond. marit. cap.* 26 §. 3 *n.* 5.

Sarà però sempre preferito a qualunque altro quello de'proprietarj della stessa nave, qualora la voglia egli stesso in noleggio a proprio conto, e per quell'uso medesimo, per cui era destinata. *Glossa ad leg.* 16 *ff. de reb. credit. De Hevia com. naval. detto cap.* 5 *n.* 8. *Roccus loc. cit. n.* 129.

§. XLII.

Noleggiata una nave, senza espressione di nolo certo, si dovrà il nolo solito secondo i preceduti noleggi, o ad arbitrio di persone perite, avuto sempre riguardo alla capacità della nave, alla qualità del viaggio, e del tempo, e ad ogni altra circostanza, che può accompagnare la navigazione. *Leg.* 18 *cod. de locato. Roccus de navib. et naulo not.* 49 *n.* 132. *Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 63. *Targa pond. marit. cap.* 26 §. 4 *n.* 6.

§. XLIII.

Sarà dovuto il nolo per un passeggiere che morisse sulla nave, benchè non ancora pervenuto al luogo destinato; e medesimamente avendo taluno pagato anticipatamente il nolo pel di lui passaggio, volendo egli scendere a terra prima di compire la convenuta navigazione, non potrà pretenderne la restituzione, giacchè non è colpa del capitano, se non ve lo conduce. *Consol. del mare cap.* 119. *Stypmann. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 45. *Stracca de navib. part.* 3 *n.* 17. *Valin all' art.* 18 *dell' Ordin. di Franc. tit. du fret ou nolis. Targa pond. marit. loc. cit.* §. 17 *n.* 25 *e* 26 *e cap.* 84 §. *per i noli.*

§. XLIV.

Caricati sopra una nave alcuni generi consistenti in peso, numero,

e misura, e ritrovatisi nel consegnarli al loro destino esservi ne' medesimi un accrescimento maggiore di quella quantità descritta nella polizza di carico, si dovrà pagare di essa il nolo a proporzione del fissato per gli altri. *Consol. del mare cap.* 272. *Targa pond. marit. cap.* 26 §. 26 *n.* 37. *Vedi sup.* §. *VII.*

§. XLV.

Qualora un proprietario, o capitano ponga la sua nave sotto a viaggio per qualche parte con pubblico manifesto, onde la medesima venga caricata a colleggio, ed indi cominci a caricarla, sarà in tal caso permesso a chiunque di consegnargli le sue merci nella solita forma, e questa sola consegna avrà la stessa forza del contratto di noleggio, senza che il capitano, o proprietario possa ritrattarsi, o rifiutare il caricamento. *Targa pond. marit. cap.* 26 §. 34 *n.* 45.

§. XLVI.

Venendo noleggiata una nave per portarsi in un paese lontano a levare un carico, e colà giunta ritrovasse impedimento a riceverlo, come sarebbe, se si fossero sospese le tratte all'improvviso, e simili, senza che alcuno d'essi lo potesse prevedere, non sarà tenuto il noleggiatore ad altro, che di pagare al capitano le spese da esso fatte a cagion di questo viaggio, e resterà la nave sciolta da ogni obbligazione, salvo gli si volesse dare altro carico in vece del primo: nel qual caso il capitano, secondo la disposizione del Consolato del mare cap. 188, sarà in obbligo di trasferirsi a prendere un tal carico sino alla distanza di miglia 150 al di là del luogo destinato, mediante però il pagamento del maggior nolo in proporzione del primo: ma il noleggiatore, o colui che dovesse provvedere il carico sarà tenuto al pagamento del nolo *vuoto per pieno*, qualora fosse in colpa, benchè lieve, di non avere ciò previsto, o rimediato. *Consol. del mare cap.* 188 262 *et* 263. *Targa pond. marit. cap.* 26 §. 23 *n.* 14. *Vinnius ad Peckium in tit. ad leg. Rhod. verb. ait. jure consultus pag.* 291. *Vedi sup.* §. *XIII.*

§. XLVII.

Il Giudicato d'Oleron *art.* 21 e le Ordinanze di Wisbuy *art.* 34. dell' Ansa Teutonica *art.* 2 di Carlo V. *art.* 39 e di Filippo II. *art.* 5 prescrivono, che qualora il noleggiatore non carichi la nave nel termine prefisso sia tenuto il capitano di aspettare altri giorni quindici, purchè gli siano rimborsate le spese del sog-

giorno, e del maggior ritardo, a giudizio di periti; ma che, se nel termine suddetto la nave non sia caricata, debba egli pagare tutto il nolo, e le spese del ritardo.

Nella stessa guisa essendo arrivata la nave nel luogo del suo destino, la legge civile obbliga il consegnatario delle merci a compire lo scaricamento della nave nel termine di giorni dieci. L'uso però lo ha fissato in molti luoghi a giorni quindici (detti ora giorni di *tavola*, o di *scarico*) qualora questo termine non venga determinato dallo stesso contratto di noleggio: quali giorni trascorsi, è in diritto il capitano di domandare il nolo con ogni danno, od interesse. *Leg.* 8 *de navicularìis cod. Theodos. Cleirac au jugem. d'Oleron chap.* 21 *n.* 2 *et* 3.

§. XLVIII.

L'Ordinanza di Francia *art.* 4 *tit. des chartes-parties* ha saviamente stabilito, che il tempo del caricamento, e scaricamento delle merci (riguardo al pagamento del nolo) debba regolarsi secondo l'uso de' luoghi nei quali sia esso per eseguirsi, qualora però non venga fissato dal contratto di noleggio, ossia carta-partita. *Veggasi il commento del Valin a questo articolo.*

§. XLIX.

Dal nostro Magistrato si sono pure adottate su questa parte le seguenti massime, che pajonmi le più conformi all'equità, ed ai principii da me finora addotti.

I. Che si debba il nolo al capitano dal giorno, che la nave siasi posta sotto il carico, vale a dire, che abbia cominciato a caricare, fino al giorno dello scaricamento. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 23. *Decembre* 1784. *Refer. Raynardi nella causa del capitano Roos Olandese, contro il negoziante Holst, e comp. di Livorno, ed altri negozianti Olandesi ivi nominati.*

II. Che dopo trascorsi i giorni di stallìe fissati nel contratto di noleggio, non sia più tenuto il capitano di ritenere le merci sulla nave, e debbano per ciò i proprietarj di esse pagare al medesimo il nolo convenuto. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 15. *Decembre* 1763 *Refer. Ratti nella causa del padrone Stefano Sambolina contro Giuseppe Maccagli di Loano.*

§. L.

Siccome il contratto di noleggio si regge su i principii della locazione, e conduzione, così ove le leggi, o gli usi marittimi non avessero provvisto alle occorrenze de' casi, potrà

ognuno adattarsi alle massime stabilite in questa parte dal diritto comune.

NOME DEL DEBITORE.
Vedi *Cessione. Debitore. Vendita.*

NOTIZIA DEL SINISTRO.
Vedi *Sinistro.*

NOVAZIONE, E DELEGAZIONE.

§. I.

La novazione presa in generale, ed in ampio senso può dividersi in necessaria, e volontaria: la prima è quella che segue *ipso jure* per sentenza del Giudice, anzi per la sola contestazione della lite colla quale pare quasi che si contragga in giudizio: *Leg.* 11 §. 1 *et leg.* 29 *ff. de novat. et delegat. Leg.* 3 §. 11 *ff. de pecul.* L'altra dicesi tale, qualora si fa colla libera volontà de' contraenti; laonde suole definirsi una traslazione della prima convenzione in un'altra, e sulla quale si trasferisce, e trasporta l'obbligo antico. *Leg.* 1 *in princ. ff. de novat. et delegat. Leg. un. cod. etiam ob chirographar. Casareg. de com. disc.* 21 *n.* 5.

§. II.

Da tale definizione ne deriva, esser nulla la novazione, semprechè si renda anche nulla, ed insussistente la posteriore obbligazione. Quindi la novazione d'un obbligo puro non si trasfonde in un condizionale, se non se all'esistenza della condizione, la quale allorchè manchi, non si intenderà più essersi novato. *Leg.* 1 *in princip. Leg.* 8 §. 1 *Leg.* 14 *et* 24 *ff. de novat. et delegat. Decis. Senat. Pedemont.* 19. *Decemb.* 1654. *Refer. Ab Ecclesia in causa comit. Burontii contra Comunitat. Roasii,* §. *in meritis vero.*

§. III.

Dividesi anche doppiamente la novazione volontaria, e dicesi una novazione in specie, l'altra delegazione: la prima accade allorchè si fa una nuova obbligazione, o patto colle stesse persone che erano in pria obbligate: la seconda si dice tale, qualora si trasfonde la prima obbligazione in un'altra coll'intervento d'una nuova persona, vale a dire, quando un debitore assegna un altro in sua vece, affinchè paghi ciò ch'egli deve al suo creditore. *Instit.* §. 3 *in princ. de novat. et leg.* 11 *ff. eod. Voet in pandect. eod. tit. n.* 2.

§. IV.

Chiunque può contrattare, può an-

che novare un' obbligazione, quindi anche i minori, e i pupilli, semprechè sieno naturalmente, e civilmente obbligati. *Instit.* §. 9 *de inutilib. stipulat.* Sarà per ciò anche permesso ai procuratori di novare l' obbligazione del di lui principale, quando abbia egli il mandato speciale, o generale colla libera facoltà di amministrare, ed agire. *Detta leg.* 20 §. 1 *in fine.*

§. V.

Può generalmente novarsi ogni debito di qualunque siasi specie, o misto, o soltanto naturale, o che provenga esso da contratto, o da quasi contratto. *Leg.* 2. *ff. de novat.* Quindi l' obbligazione *in diem* può giustamente novarsi, benchè non possa agirsi per la medesima, prima dell' avvenimento del giorno. *Leg.* 5 *ff. eod.* Così pure la condizionale, la quale però non può avere la sua forza prima che la condizione non sia compita. *Leg.* 8 §. 1 *et leg.* 14 §. 1 *ff. eod.*

§. VI.

Colla transazione può indursi la novazione delle prime obbligazioni sulle quali siasi transatto, mentre interposta la transazione, non v' è alcun dubbio ch' essa segua affinchè si receda dai primi diritti, e così si abbia soltanto riguardo a ciò che colla transazione siasi stabilito. *Leg.* 2 6 11 *et* 19 *cod. de transactionib. Faber in cod. lib.* 2 *tit.* 4 *defin.* 2 *in princ. et n.* 6 *et seq. et lib.* 8 *tit.* 29 *defin* 6.

§. VII.

Il nuovo patto di pagare gl' interessi d' una somma già dovuta, non è sufficiente a produrre la novazione del primo obbligo, quantunque per debito che in pria non era affetto al pagamento d' alcun interesse, siasi questo stipulato, o di nuovo convenuto in maggior somma di quella stabilita in origine, mentre ciò non affetta la sostanza del contratto, essendo sempre in arbitrio de' contraenti l'aggiugnerlo, o detrarlo dalla principale obbligazione. *Argum. leg.* 44 §. 1 *ff. de administr. et peric. tutor. Leg.* 8 *ff. de eo quod certo loco.*

§. VIII.

Parimenti se il creditore, ed il debitore fanno tra essi qualche cangiamento alla prima obbligazione, come sarebbe aggiugnendo un' ipoteca, cauzione, o qualunque altra sicurezza per suo credito, oppure liberando il debitore da quella già data, o aumentando, o diminuendo il debito principale, o dando un

termine più lungo, o più breve al pagamento, e rendendo l' obbligo condizionale, quand' era puro e semplice, o viceversa, e simili, non si dirà perciò che abbia novata la prima obbligazione, giacchè non ostante tali cangiamenti sussiste sempre lo stesso primo debito qual era in origine, nè si dà giammai la novazione per semplice effetto d'un secondo patto, se non apparisce che i contraenti abbiano voluto estinguere il primo obbligo *Leg.* 2 *in fin. et leg.* 6 *ff. de novat. et delegat. Leg. ult. cod. eod. Casareg. de com. disc.* 138 *n.* 6 7 *et* 8.

§. IX.

La novazione può aver luogo per diverse obbligazioni; quindi potranno novarsi diversi debiti in un solo, e restar in esso tutti compresi, ed estinti: così chiunque abbia varj crediti per diverse cause sopra taluno, potrà ridurli ad una sola somma, ed accettare una sola obbligazione prodotta, per cagion d' esempio, da un prestito, la quale comprenda tutti gli antichi crediti, e gli annulli conglobandoli in un solo, in forza della novazione. *Leg.* 34 §. 2 *ff. de novat. et delegat.*

§. X.

Essendo l' effetto della novazione lo stesso del pagamento, e di estinguere per ciò l' obbligo precedente, ne segue, che le ipoteche, cauzioni, ed ogni altro accessorio alla prima obbligazione, debbono interamente svanire, non meno che gli interessi, qualora fossero dovuti per la somma principale. *Leg.* 1 *et* 18 *ff. de novat. et delegat. Rota Florent. decis.* 31 *n.* 4 *et decis.* 32 *n.* 56 *tom. III. thes. ombros. Casareg. de com. disc.* 21 *n.* 6 *et* 7.

§. XI.

Secondo il diritto antico delle Pandette, approvato in molti luoghi, poteva indursi la novazione, anche per via d'indizj, e presunzioni. *Leg.* 31 §. 1 *ff. de novat. et delegat. Leg.* 58 *in fin. ff. de verb. oblig.* Giustiniano però determinò, che non s' intendesse intervenuta la medesima, se non constasse espressamente della volontà de' contraenti; *Instit.* §. *penult. de novat. Leg. ult. cod. eod.* salvo che dalle parole di detta legge ultima *volontate solum non lege novandum esse* si voglia intendere, che Giustiniano nell' indurre la novazione abbia riprovato soltanto le congetture della legge, ma non già quelle della volontà.

Non v'è di fatti alcuna ragione, che persuada di recedere, nelle materie delle novazioni, dalle regole

del diritto naturale approvate dal Gius civile, mentre vogliono queste, che abbia la stessa forza la tacita volontà non meno dell' espressa, ed aversi per espressamente fatto ciò, che necessariamente si deduce dalle parole de' contraenti. *Leg.* 3 *ff. de reb. cred. Leg.* 2 *§. ultim. ff. soluto matrim. Leg.* 5 *§.* 1 *et leg.* 50 *ff. de re judic.*

§. XII.

Quindi la novazione s' intenderà seguita, quantunque su di essa non siasi espressamente stipulato, allorchè si riconosca non essere compatibile la posteriore obbligazione colla precedente, dovendosi sempre interpretare le parole de' contraenti in guisa tale, che in quanto può riuscire, operino qualche effetto; oppure qualora consti pienamente essersi voluto liberare il debitore dalla prima obbligazione, sia per assumersene un' altra, o affinchè un terzo si obblighi per esso lui, quantunque specialmente non siasi trattato di novarla. *Leg.* 4 *ff. de usur. Leg.* 109 *ff. de legat.* 1. *Decis. Senat. Pedemont.* 28. *Septembr.* 1642. *Refer. Barberis in causa Rinaldi contra comit. Bentium, in princ. Rota Florent. decis.* 31 *n.* 41 42 *et* 47 *tom. III. thes. ombros. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 29 *defin.* 11 *in princ. Casareg. de com. disc.* 21 *n.* 4 9 *et* 10. *De Hevia com. terrestr. cap.* 20 *n.* 13 *et* 18. *Roccus respons. legal. tom. II. respons.* 93 *n.* 1 *et seq. Mantica de tacit. et ambig. lib.* 17 *tit.* 3 *n.* 13.

§. XIII.

Non si dirà essere intervenuta novazione, quantunque tra il creditore, ed il debitore siasi convenuto di dare in pagamento un' altra cosa in vece di quella che dal principio siasi convenuta: e ciò accade nella stessa guisa del contratto di compra, e vendita, il quale rimane tale, benchè a luogo del prezzo in danaro, siasi data una merce col consenso del venditore. *Leg.* 9 *cod. de rescind. vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 28. *Februar.* 1731. *Refer. Laurenti in causa Astor, De-Joannis, et Allonorum in princ. Richeri in cod. lib.* 3 *tit.* 22 *defin.* 8.

§. XIV.

In fatto di mercatura, e tra' negozianti suole indursi la novazione facilmente, e per qualunque contratto. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 8 *n.* 17. *Casareg. de com. disc.* 21 *n.* 8.

§. XV.

In qual guisa possa seguire la

novazione in materia di cambio. *Vedi Pagamento di lettera di cambio.*

§. XVI.

La delegazione si regge, presso a poco, colle stesse regole della novazione in ispecie: per la medesima però si esigono tre persone consenzienti, cioè il primo debitore delegante, il secondo debitore delegato, ed il creditore che stipula con questi il pagamento che dee fare del suo debito verso il primo, a mani del di lui creditore: laonde per dar luogo alla delegazione si richiede il mandato per parte del primo debitore, e la stipulazione del creditore col secondo debitore. *Leg.* 1 *et* 6 *cod. de novat. et delegat. Decis. Senat. Pedemont.* 4. *Februarii* 1649. *Refer. Barberis in causa Gravier et la Praya contra Levis et Pallavicinum* §. *tamen per jura. altra Decis.* 19. *Aprilis* 1719. *Refer. Beraudo in causa Vassalli Ferrerii, et litis consort. contra Civit. Montis Regalis et comit. Pensam* §. *secundo magis deficiebat. Faber in. cod. lib.* 8 *tit.* 29 *defin.* 3 *in princ.*

NULLITA'.

Vedi *Contratto. Lesione.*

O

O B B.

OBLAZIONE.

Vedi *Offerta*.

OBBLIGAZIONE.

§. I.

L'obbligazione è un vincolo per cui taluno è tenuto di dare, fare, o pagare qualche cosa ad un altro. *Leg.* 3 *in princ. ff. de obligat. et act.* Quindi i fonti donde derivano le obbligazioni sono il contratto, il quasi contratto, il maleficio, ed il quasi maleficio. *Instit.* §. 2 *de obligationib.*

§. II.

Dividesi l'obbligazione in naturale, e civile; la prima è quella che ha causa dalla ragion naturale, ed è sostenuta dal solo vincolo dell' equità; laonde non è capace a produrre un'azione civile per ottenere ciò ch'è dovuto naturalmente, sebbene, per altro, sia bastevole a produrre l'eccezione, e così dia il diritto a ritenere ciò che fosse stato pagato, quantunque dovuto per sola ragion naturale. *Leg.* 1 §. 9 *ff. de obligat. et act. Leg.* 13 *ff. de condict. indeb. Leg.* 95 §. 4 *ff. de solutionib.*

§. III.

La seconda è quella che nasce dal diritto civile, e viene da esso confermata in guisa tale che produca un'azione, o possa essere tolta col mezzo dell'eccezione. *Leg.* 17 §. 5 *ff. commod. Leg.* 3 §. 1 *ff. de constit. pecun.*

Questa è detta o civile soltanto, ossia legittima perchè introdotta dalla legge, o da qualche altra parte del diritto civile, benchè non conforme all'equità naturale, ma però obbliga, e produce azione; o naturale, e civile ad un tempo, per cui dicesi *mista*, la quale fondata sull'autorità della legge, e sull'equità naturale obbliga, e produce non tanto un'azione, ma dà pure il diritto all'esazione; e questa è la vera e propria obbligazione sopra definita.

§. IV.

Si contrae l'obbligazione, o col consenso ch'è precipuo necessario alla perfezione di un contratto, come sarebbe nella compra, e vendita, nella locazione, e conduzio-

ne, nella società, e nel mandato; ed esso può dichiararsi o col fatto, o colle parole, o coi segni, talvolta anche presunto, come nel quasi contratto. *Leg.* 2 *Leg.* 5 §. 1 *et leg.* 52 §. *penult. et ult. ff. de obligat. et act. Tot. tit. instit. de obligat. quae quasi ex contr.*

O colla cosa, allorchè essa è necessaria alla perfezione del contratto come nel mutuo, nel comodato, nel deposito, e nel pegno. *Leg.* 1 §. 2 3 4 5 *et* 6 *ff. de obligat. et act.*

O colle parole, come nella stipulazione, giacchè non può essa contrarsi senza che vi proceda l'interrogazione, e la congrua risposta. *Detta leg.* 1 §. 7 *et Leg.* 52 §. 2 *ff. eod.*

O con scritture, come sarebbe per un istrumento, senza di cui non potesse sussistere l'obbligazione. *Tot. tit. instit. de liter. obligat.*

O col fatto, come sarebbe per cagione d'aver delinquito, giacchè in tal caso può taluno restar obbligato, o realmente, o quasi alla penale. *Detta leg.* 52 §. 8 e finalmente da qualunque altra causa che può occorrere nell'umano commercio. *Detta leg.* 1 *in princ.*

§. V.

Per ragion d'equità, ed in favore del pubblico commercio nasce tra negozianti l'obbligazione, ed azione anche da quei patti, e convenzioni che in vigor di diritto sarebbero nulle, ed inefficaci; quindi è che trai medesimi ha forza, e vigore di effettiva stipulazione anche un' obbligazione puramente naturale. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 90 *n.* 3. *Stracca de contract. mercat. n.* 1. *Menoch. de arbitr. lib.* 1 *quaest.* 57 *n.* 5. *Ansald. de com. disc.* 34 *n.* 12. *Casareg. de com. disc.* 76 *n.* 10 *et* 11.

Sarà dunque inutile il dilungarmi maggiormente nel rapportare i principj di giurisprudenza mercantile ricevuti in questa parte, giacchè abbastanza ho trattato d'ogni sorta d'obbligazione che nasce dai contratti mercantili, e marittimi, ne' diversi articoli di quest' opera.

OFFERTA (DIRITTO D') O RAGION D'OFFERIRE

§. I.

L'offerta, ossia ragion d'offerire, introdotta dalle leggi Romane, è un diritto speciale accordato ai soli posteriori creditori ipotecarj di offerire ai creditori anteriori del comun debitore il pagamento di ciò che loro è dovuto, ad effetto di essere gli stessi creditori posteriori posti, e surrogati nel grado, e luogo de' loro anteriori; per lo che

nel caso che questi non accettino il rimborso del loro credito offerto dai primi, decadono, e perdono la loro ipoteca. *Leg.* 11 *ff. qui potior. in pignor. et leg.* 5 8 *et* 10 *cod. eod. Leg.* 5 *et* 6 *ff. de distract. pignor. Leg.* 4 *cod. de his qui in prior. credit. loc. succed.*

§. II.

I creditori chirografarj non godono del diritto d'offerta, giacchè non competendo ad essi alcuna ragione sulla cosa, non possono neppure offrire pel conseguimento del pegno. *Leg.* 10 *cod. qui potior. in pign. Decis. Senat. Pedemont.* 7 *Novemb.* 1644. *Refer. Barberis in causa fratr. de Pane et de Santena, §. sed si loquimur. Decis.* 21 *Augusti* 1647. *Refer. Barberis in causa concurs. Marchisii contra credit. Morelli § namque quia certum est. Decis* 15. *Februar.* 1669. *Refer. de Mazzettis in causa comit. Quadri contra possessores bonor. Zolæ* §. 1 *et Decis.* 4. *Aprilis* 1675. *Refer. Villiono in causa comit. Columnæ contra Defallettis § in secundo vero capite. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 10 *defin.* 2 *n.* 3 *in corp.*

Salvo che siano essi in possesso, o con buona, o mala fede; nel qual caso offerendo o la somma dovuta, o il prezzo, si mantengono in possesso. *Leg.* 12 §. 1 *ff. quib. mod. pign. vel hypot. solv. Leg.* 16 §. 3 *ff. de pignorib. Decis Senat. Pedemont.* 15. *Septembr.* 1687. *Refer. Torrini in causa Qualiæ contra Roverium §. Prima conclusio.*

§. III.

Il diritto d'offerta non compete più al creditor posteriore, allorchè abbia egli comprato il pegno insieme all'anteriore creditore, o che fosse stato per ragion di dominio aggiudicata la cosa al primo colle opportune solennità, ed in presenza, e non contraddicendo il secondo creditore. *Leg.* 9 *ff. quib. mod pign. vel hypot. solv. Leg.* 1 *cod. de jure domin. impetr. Thesaur. decis.* 157. *n.* 11 *et in addit. lit. B. et quæst. forens. lib.* 1 *quæst.* 58 *n. ult.*

§. IV.

Se però il secondo creditore, o il debitore si opponga, e protesti di voler conservare illeso il suo diritto, potrà per ragion d'equità venir ammesso all'offerta, sempre che provi che la medesima gli competa. *D. decis. Senat. Pedemont.* 7. *Novembr.* 1644 §. *his tamen non obstantibus. Sentenza dello stesso Senato dei* 20. *Marzo* 1744. *Refer. Nomis nella causa Azochia, e fratelli Bussoni.*

Essa è perciò massima de' nostri Magistrati, che il diritto d'offerire debba negarsi a quel creditore, alla di cui presenza siasi venduto il pegno dato dal comun debitore, giacchè non opponendosi egli a tal distratto si considera aver voluto cedere il diritto che gli competeva, ed avere per ciò tacitamente consentito: locchè è anche appoggiato al disposto dalla ragion comune *Leg.* 60 *ff. de regul jur. et leg.* 6 *cod. de remiss. pignor. Decis. Senat. Pedemont.* 13. *Septemb.* 1687. *Refer. Torrini in causa Qualiae contra Roverium* § *oblatione facta. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 10 *defin.* 1 *allegat.* 3.

§. V.

Il possessore d'un pegno ha il diritto d'offerta perfin dopo la Sentenza, ed in esecuzione della cosa giudicata, quando però offra anche le spese della lite, ed ogni altro interesse, giacchè l'eccezione della cosa giudicata non nuoce a colui, che sia condannato, non per altra causa, se non se per aver mancato d'offerire. *Leg.* 12 §. 1 *ff. quib. mod. pign. vel hypot. solv. Detta decis. Senat. Pedemont.* 15. *Septembr.* 1687. *Refer. Torrini in causa Qualiae contra Roverium.* §. *quarto datur. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 20 *defin.* 2 *et* 7. *Casareg. de com. disc.* 107 *n.* 11.

§. VI.

Affinchè l'offerta del posterior creditore sia valida, ed abbia il suo effetto deve ella farsi all'anteriore di tutto il suo credito, e regolarmente anche degli interessi, e d'ogni altro necessario, semprechè la quantità del debito sia certa, e liquida: essendo però illiquida, ed intricata basterà offrire una certa somma, sottomettendosi ad un tempo di supplire ciò che potrebbe mancare. *Leg.* 2 *ff. de distract. pignor. Argum. leg.* 1 *et passim ff. si cui plusquam per leg. falcid. Leg.* 5 *ff. de statu liber. Leg.* 1 *cod de distract. pignor. Decis. Senat. Pedemont.* 7. *Novembr.* 1744. *Refer. Barberis in causa fratr. de Pane, et de Santena* §. *nec obstant. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 18 *defin.* 1 *in fine.*

§. VII.

Essendosi venduto privatamente dal debitore col patto del Giudizio di gride, oppure deliberato al pubblico incanto con simil patto un qualche effetto del medesimo, quando i crediti, censi, e ragioni dagli intervenienti proposte eccedono l'importare del prezzo convenuto, od offerto rispettivamente, e nel patrimonio dello stesso debitore non siavi fondo sufficiente per soddisfare i creditori ipotecarj, si assegnano i medesimi,

secondo la pratica de' nostri Magistrati, a deliberare, e dichiarare se vogliono, o nò usare della ragione d'offerire. *Veggansi le Conclusioni del signor Avvocato Generale del Senato di Torino del* 12 *Giugno, e* 28. *Novembre* 1750 *sottoscritte Spanzotti nel Giudizio di gride Brigand, ed Astrua col decreto di voto del* 19 *successivo Decembre. Refer. Rovero, e le altre Conclusioni del* 13. *Novembre* 1754 *sottoscritte Lombardi nel Giudizio di gride Belloste, e Persenda col decreto di voto del* 29 *dello stesso mese. Refer. Dani.*

§. VIII.

Altro però esser potrebbe quando il fondo del debitore si fosse esposto al pubblico incanto sull' istanza de'medesimi creditori ipotecarj, mentre essendo la ragione d'offerire fondata sull'ipoteca, e questa avendosi dalle leggi per rimessa allorchè il fondo ipotecato si vende col parere del creditore ipotecario, sembra che i creditori suddetti non dovrebbero più nelle date circostanze essere ammessi ad offerire ad esclusione del deliberatario. *Vedi le suddette Conclusioni nel Giudizio di gride Brigand, ed Astrua. Locchè è conforme al principio del sovra stabilito §. IV. e al disposto dalle leggi* 10 *ff. quib. mod. pign. vel hypot. solv. et leg.* 2 *cod. de remiss. pignor.*

§. IX.

Qualora più creditori deliberassero d' usare della ragion d'offerire, dovrebbe preferirsi quello che in linea di collocazione sarebbe anche preferito per la soddisfazione del suo credito, giacchè l' esercizio di detta ragione tende anche allo stesso fine. *Vedi la nostra Pratica Legale parte.* 2 *tom.* 1 *tit.* 17 §. 21.

§. X.

I creditori intervenienti nel Giudizio di concorso, e collocati nella sentenza di graduazione, non potendo essere soddisfatti sul prezzo de' beni venduti, possono (secondo la detta pratica) eleggere gli altri effetti, e beni che non eransi esposti all' asta pubblica, secondo la loro anteriorità, e poziorità in essa stabilita; precedente però a tal effetto l'estimo per mezzo d'un perito d'uffizio eligendo, e salva ragione ai creditori posteriori di valersi della ragione d'offerire nel modo che ad essi potesse di giustizia competere. *Conclusioni dell' Uffizio del signor Avvocato Generale di Torino del* 12. *Settembre* 1769 *sottoscritte Pateri nella causa Machia, e Sima contro il concorso Amalberto, col*

successivo decreto di voto del 27. *Ottobre, medesimo anno. Refer. Cavalli.*

§. XI.

Qual sia la forza dell' offerta del pagamento d' una somma dovuta. *Vedi Pagamento. Prestito.*

OMOLOGAZIONE.

§. I.

Chiamasi omologazione la conferma giudiziale d' un atto che ha bisogno dell' autorità, e decreto d' un Magistrato per diventare esecutivo: quindi i contratti d' accordo fatto tra un negoziante fallito, e i di lui creditori, o sulla diminuzione del loro avere, o sulla mora al pagamento de' loro crediti, e le sentenze arbitrali hanno bisogno dell' omologazione del Magistrato, onde ottenere più forza, ed obbligare le parti al loro disposto. *Bornier des faillites art.* 7. *Vedi Accordo. Arbitro. Compromesso.*

§. II.

La natura dell' omologazione non è già d' introdurre un nuovo diritto, di dare un altro titolo, o disporre altrimenti di ciò che è convenuto o stabilito nell' atto che si vuole omologare, ma bensì di rinforzare soltanto il diritto, e la precedente disposizione, e di assicurarne l' esecuzione: quindi non potrà il Magistrato che omologa una sentenza arbitramentale in materia di assicuranza marittima, o tra socj d' un negozio per ragion di mercatura, o banca, prendere alcuna cognizione sul disposto dalla medesima, giacchè non si assoggetta all' omologazione che per avere l' esecuzione parata, imprimendole il carattere d' autorità che le mancava, e per dare l' ipoteca sui beni della parte condannata; essendo massima universale, che l' ipoteca non competa a tal riguardo, che dal giorno della seguita omologazione. *Ordonn. de France art.* 72 *tit. des assurances, ed ivi Valin. Editto del commercio di Francia del* 1673 *tit.* 4 *art.* 13. *Arrêtés de Lamoignon tit. des actions personnelles art.* 26. *Emerigon des assurances chap.* 20 *sect.* 1 §. 4. *Vedi Assicuranza.*

§. III.

Conforme a questi principii prescrivono le nostre leggi, che allor quando la polizza d' assicuranza contenga il patto di rimettersi ad un arbitramento in caso di controversia, se una delle parti ne faccia istanza, prima della contestazione della lite debba, l'altra aderirvi, e ricusando di farlo, che il Magistrato

del Consolato nomini l'arbitro di questa. Che nel termine d'otto giorni si producano avanti gli arbitri le ragioni, e fra altrettanto tempo si proferisca la sentenza arbitramentale per essere omologata nel Consolato, cui possa anche l'uno, e l'altro appellarsi, pagata però prima la pena se fosse stata nel patto prescritta, e non ritardata intanto l'esecuzione del laudo mediante cauzione. *Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750 §. 55. *Altro Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 5 §. 21. *Veggasi quanto ho detto all' articolo Arbitro* §. *VI. e VII.*

§. IV.

I contratti d'accordo fatti dal debitore coi di lui creditori, ricevono pure il carattere di autenticità dall' omologazione del Magistrato, dopo la quale hanno essi la forza di obbligare le parti, e di pregiudicare anche alla minor parte di essi non intervenuti, o non sottoscritti. *Ansald. de com. disc.* 11 *n.* 9. *Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap. ult. n.* 73. *Gratian. discept. forens. cap.* 222 *n.* 26. *Sanctius a Melo de induciis debit. quaest.* 27 *n.* 20.

§. V.

Sopra questa giurisprudenza è appoggiata la massima ultimamente adottata dal nostro Magistrato, da cui si è dichiarato, che essendo omologata una convenzione del comun debitore colla maggior parte de' di lui creditori, non possa più un altro creditore impugnare la stessa convenzione a pretesto che il comun debitore dopo di questa, pretenda di essere debitore di minor somma di quella annotata nel bilancio. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 22. *Febbrajo* 1787. *Refer. Leotardi nella causa della mercantessa Vittoria Verani Esmengiaud contro Gio. Battista Blanchi, e i fratelli Faissola.*

§. VI.

Non ostante questo specifico Giudicato io credo, che sia conforme ai principj di ragione, ed equità, e secondo l'opinione di classici autori, che se l'accordo fatto dalla maggior parte de' creditori si riconoscesse in appresso ingiusto ed irragionevole, non possa, anche dopo l'omologazione, pregiudicare alla minor parte di essi non sottoscritti, e quindi che possa rivocarsi la convenzione anche omologata, qualora si riconosca fatta con mala fede, e collusione. *Leg.* 58 §. 1 *ff. mandati. Stracca de decoctor. part.* 6 *n.* 17. *Roccus de decoct. mercat. not.* 74 *n.* 217. *Vedi Accordo.*

ONOR DI FIRMA.

Vedi *Accettazione*.

OPERAI.

§. I.

Chiunque intraprende la costruzione d' un' opera, o d' una manifattura è risponsabile di tutti i difetti riconosciutisi provenienti dalla di lui ignoranza, ed imperizia che si considera uguale alla colpa. *Leg.* 132 *ff. de regul. jur. Leg.* 6 §. 7 *ff. de offic. Praesid. Leg.* 27 §. 29 *ff. ad leg. Aquil. Leg.* 9 §. 5 *Leg.* 25 §. 7 *et leg.* 157 §. 1 *ff. locati. Instit..* §. 7 *de leg. Aquil.*

§. II.

Un operajo che prende qualche materia, o qualunque altra cosa per lavorarla, o ridurla in un' opera è obbligato di custodire la medesima con tutta la cura possibile ai più diligenti, e trovandosi essa deteriorata per mancanza di simil custodia, benchè fortuitamente, sarà egli tenuto al danno verso il proprietario della medesima. *Leg.* 13 §. 6. *Leg.* 40 *et leg.* 60 §. 2 *ff. locati. Leg.* 34 *in fine ff. de damno infecto. Leg.* 1 §. 1 *ff. nautae. caup. stabul.*

S' intenderà però tale deteriorazione a carico del suo proprietario, qualora accada per intrinseco vizio, e proprio difetto di essa, salvo che l' operajo abbia intrapresa l' opera a tutto suo rischio, e pericolo, *Detta leg.* 13 §. 5 *ff. locati.*

§. III.

Convenendosi che un' opera debba essere seguita a soddisfazione del proprietario, o all' arbitrio d' una persona nominata, non sarà in tal caso l' operajo tenuto ad altro, che di renderla compita secondo il giudizio, ed approvazione di periti, giacchè queste sorta di convenzioni contengono la condizione, che quanto dee regolarsi, od arbitrarsi, sia per essere ragionevole. *Leg.* 24 *ff. locati. Leg.* 76 *et* 77 *ff. pro socio. Leg.* 30 *ff. de operis libert.*

§. IV.

Qualora siasi data qualche materia ad un operajo per fare un lavoro mediante un certo prezzo da pagarsi dopo che il medesimo sarà interamente compito, non s' intenderà egli liberato dall'adempimento del suo dovere, nè potrà pretendere la convenuta mercede, che allor quando l' opera sia verificata essersi eseguita a dovere, e nella maniera convenuta. Se poi il lavoro siasi convenuto a numero, a misura, o a peso col prezzo certo, ed indi-

cato per ciascuno d'essi, sarà l'operajo liberato dal suo obbligo a proporzione di ciò che sarà contato, o misurato, ed eseguito secondo i patti, ed a dovere; ma succumberà sempre alla perdita dell'opera, ai danni, ed interessi verso il proprietario semprecchè l'opera non sia eseguita nella qualità, e forma convenuta: che se nell'uno, e l'altro caso perisca l'opera per caso fortuito prima che siasi verificata, sarà la perdita a carico del proprietario, e succumberà inoltre al pagamento della pattuita mercede: lo che avrà maggiormente luogo, qualora egli fosse in mora di non aver verificata l'opera, salvo che sia essa sembrata, prima della deteriorazione, non fatta a dovere. *Leg.* 36 *et* 37 *ff. locati.*

§. V.

Non essendo l'opera intrapresa espressamente, e distintamente regolata nella convenzione, come sarebbe, se la qualità della materia che dee somministrare, o dell'opera da eseguire non fosse espressa, o il tempo da compirla non indicato, tralasciate altre simili circostanze, si dovrà il tutto regolare in tal caso o secondo l'uso introdotto, o a giudizio di periti. *Leg.* 44 §. 1. *Leg.* 75 §. 1 *et* 2 *ff. de verb. obligat. Leg.* 52 *ff. mandati. Leg.* 16 §. 1 *ff. de oper. libert. Leg.* 18 *et leg.* 19 §. 4 *ff. de aedil. edicto.*

§. VI.

Chiunque dia a costruire un'opera, sarà obbligato di provvedere ciò che fosse convenuto, siasi egli obbligato di somministrare la materia, o nutrire l'operajo, o a qualunque altra cosa; e non meno dovrà pagare a questi la mercede, o dopo che l'opera sia compita e ricevuta, o a norma del lavoro, o per anticipazione secondo che sarà stabilito nella convenzione; altrimenti dee egli succumbere al pagamento della mercede nel termine prefisso, ed in difetto anche agl'interessi di essa dopo il giorno della fattane domanda. *Leg.* 15 §. 1. *Leg.* 19 §. 2 *Leg.* 24 §. 4 *vers. item. ff. locat. Leg.* 17 *cod. de locat.*

§. VII.

Non avendo potuto l'operajo compire l'assuntasi opera nel tempo stabilito dalla convenzione, ma siasi giudicato da persone perite, che il tempo fissato non era sufficiente, dovrà il proprietario estenderlo senza che possa pretendere alcun danno, od interessi per maggior ritardo, quando anche fossero stati stipulati per il caso, che il lavoro non fosse eseguito nel dato tempo, giacchè non v'è convenzione che ob-

bligbi all' impossibile · se però l'opera sia stata promessa per un giorno preciso, e ad uso che non potesse soffrire alcun ritardo, come sarebbe per vendere in un giorno di fiera, o per il giorno d'un' imbarco, d'una partenza, e simili, sarà in questi casi l'operajo tenuto a tutti i danni, ed interessi per commesso ritardo, dovendo a se stesso imputare d'avere intrapreso ciò che non poteva eseguire. *Leg.* 13 §. 10 *et leg.* 38 §. 1 *ff. locati. Leg.* 23. *Leg.* 73. §. 3 *et leg.* 185 *ff. de regul. jur. Leg.* 73 *ff. de verb. obligat. Leg.* 21 §. 3 *et leg.* 43 *in fine ff. de actionib. empt. et vendit. Decis. Senat. Pedemont.* 29. *Martii* 1763. *Refer. Cavalli in causa Comit. Martini Ballaira contra Alberti et Traversam.*

§. VIII.

Qualora non è per l' operajo che si lasci d'eseguire l' opera convenuta di fare in certo tempo, pendente il quale non sia egli stato altrimenti impiegato, sarà tenuto il proprietario della stessa opera di pagargli la mercede per tutto il tempo che il medesimo abbia perduto. *Leg.* 19 §. 9 *et ult. Leg.* 38 §. 1 *et leg.* 61 §. 1 *ff. locati.*

§. IX.

Se oltre il lavoro intrapreso abbia l' operajo fatta qualche spesa per la conservazione dell' opera, o della materia necessaria all' occasione di essa, sarà il proprietario tenuto al rimborso della medesima. *Leg.* 55 §. 1 *ff. locati.*

§. X.

Per contegno degli operaj, e fabbricatori si è saviamente stabilito in questi Stati, che trattandosi di merci difettose, o non fabbricate secondo le regole dell'arte, debba presentarsi al Capo del Consolato coll' intervento de' due Consoli, e del Fisco, e chiamativi sì l' operajo, che quello il quale l' abbia fatta fabbricare, avuto il giudizio del perito che sarà commesso per esaminarla, e constando del difetto, si faccia lacerare, ed eziandio abbruciare con quella esemplarità che si stima opportuna per il bene del commercio, e si condanni inoltre il contravventore alla pena portata dalle regole, o altra corrispondente al mancamento: ed in caso che l' accusato neghi di averla fabbricata, o fatta fabbricare, si proceda nondimeno contro di esso, e colla stessa pena, ed esemplarità, quando oltre il dire dell' accusatore vi concorra quello di un testimonio de-

gno di fede, o altra prova equivalente. Laonde il Magistrato del Consolato procede, non solamente nel caso che vi sia qualche accusatore, ma ben anche d'uffizio, facendo di tempo in tempo visitare le manifatture, e singolarmente quando per qualche indizio sia per essere più opportuno; onde si sappia, e si sperimenti che in una materia così delicata, come quella dalla quale può dipendere il buon credito del commercio, non si manca impunemente. *Regie Costit. lib. 2 tit. 16 §. 9 10 e 11.*

§. XI.

In qual grado debbano collocarsi gli operaj nel giudizio di concorso per la loro mercede dovuta dal comun debitore. *Vedi Giudizio di concorso.*

ORDINE.

Vedi *Girata. Lettera di Cambio. Mandato.*

OSTAGGIO.

Vedi *Riscatto.*

P

PAG

PADRE.

Vedi *Banchiere. Figlio di Famiglia.*

PAGAMENTO.

§. I.

Benchè sotto la denominazione di pagamento non s'intenda comunemente che la maniera di soddisfare una somma dovuta collo sborso di danaro, ciò non pertanto può, in generale, chiamarsi pagamento ogni sorta di soddisfazione, giacchè equivale ad esso tutto ciò che libera il debitore dalle molestie del di lui creditore; nel qual senso possono comprendersi le compensazioni, le novazioni, e le delegazioni: siccome però queste tre sorta di pagamento hanno un carattere proprio che dà loro una diversa natura da quella del semplice pagamento, li ho perciò distinti sotto i loro proprj articoli, e mi sono soltanto ristretto a trattare in questo del pagamento in generale, della sua natura, ed effetti, e delle diverse maniere colle quali può farsi, e riceversi.

§. II.

Chiamasi pagamento la soddisfazione d'un debito in qualunque guisa seguita; quindi tutto ciò che annulla, ed estingue, o diminuisce la somma dovuta, tien luogo di pagamento, sia che il debitore dia al di lui creditore danaro, o altre cose che gli dovesse, sia pure che lo soddisfaccia con altro mezzo. *Leg.* 47 *et* 176 *ff. de verbor. signif. Leg.* 52 *et* 54 *ff. de solutionib.*

§. III.

Siccome si dà il nome di debito a tutto ciò che può essere dovuto non solo in danaro, o in cose d'altra natura, ma ben anche a quanto taluno è obbligato di fare, così si considera per pagamento qualunque modo con cui si compisce al dovere, e si libera ciascuno dall' assuntasi obbligazione. *Leg.* 1 *ff. de reb. credit. Leg.* 176 *ff. de verb. signif.*

§. IV.

Non potendo supporsi un pagamento senza il preceduto debito ne segue che chiunque abbia pagato per errore ciò che non era da esso lui dovuto, potrà ricuperarlo. *Leg.* 1 § 1 *ff. de cond. indeb.* Se però non avrà egli pagato se non se ciò che legittimamente dovea, non potrà più

ripetere il fatto pagamento, quand' anche il debito fosse stato tale da non poter essere giudizialmente condannato. *Leg.* 10 *ff de obligat. et act. Leg.* 16 17 *et* 18 *ff de cond. indeb.*

Così, per cagion d'esempio, qualora un minore divenuto maggiore pagasse una somma imprestatagli pendente la sua minorità, e per un obbligo da cui potea esserne rilevato, non potrà più rivocare il pagamento che avesse fatto, giacchè con esso s'intenderà aver egli riconosciuta la di lui obbligazione. *Leg.* 5 § 1 *ff de minorib. Vedi Figlio di famiglia. Indebito.*

§. V.

L'effetto del pagamento è di estinguere, ed annullare il debito, e di togliere ogni obbligazione, qualora siasi pagato tutto il dovuto, o di diminuirla in proporzione di ciò che si sarà sborsato dal debitore. *Instit. quib. mod. toll. obligat. Leg.* 107 *ff de solutionib.*

§. VI.

Restando il debito estinto, ed annullato col pagamento della somma dovuta ne segue, che il creditore non può più avere alcun diritto sovra il pegno, od ipoteca datagli per sicurezza del suo credito; e quindi qualunque cauzione, o mallevadoria che avesse ricevuto a tal oggetto, s'intenderà tosto liberata, giacchè era essa un accessorio dell'obbligazione principale che più non sussiste senza di essa. *Leg.* 43 *ff de solutionib.*

§. VII.

Quantunque il pagamento estingua il debito, pure se un creditore soddisfatto da tutt'altro che dal suo debitore, trasporta il debito a colui che lo paga, sussisterà allora lo stesso credito passando dalla persona del creditore in quella del cessionario; imperciocchè quanto tra essi si è operato, non è già un pagamento per liberare il debitore, ma bensì una vendita che fa il creditore de suoi diritti a colui che ha pagato: locchè però bisogna intendere nel caso d'un trasporto fatto, o avanti il pagamento, o nel medesimo tempo, mentre se questo avesse preceduto il primo, essendo il debito estinto, non potrebbe più il creditore cedere un diritto che più non gli competeva. *Leg.* 76 *ff. de solutionib. Leg.* 5 § 2 *ff. quib. mod. pign. Leg.* 36 *ff. de fidejussorib. Leg.* 1 *cod. de contr. judic. tut.*

§. VIII.

Accade sovente, che coll'effetto d'un solo pagamento si estinguano

diverse obbligazioni di più persone, come sarebbe allorchè un debitore pagasse per ordine del suo creditore ad un altro, verso cui questo stesso creditore era obbligato; e benchè in simil caso non appaja che un solo pagamento, pure se ne fanno realmente tanti, quanti sono i debiti estinti; essendo lo stesso come se ciascuno d'essi ricevesse dalle mani del rispettivo debitore ciò che loro è dovuto, per consegnarlo poi al rispettivo loro creditore, quali pagamenti sono fittizii in apparenza, ma reali nell'effetto. *Leg.* 56 *et* 64 *ff de solutionib. et leg.* 3 § 12 *ff. de donat. int. vir. et uxor.*

§. IX.

Nella stessa guisa che chiunque pretenda essere creditore d'un altro deve stabilire il suo diritto, così pure colui che sarà riconosciuto debitore dee provare il pagamento che allegasse di aver fatto in estinzione del suo debito. *Leg.* 2 *et* 8 *ff. de probat. Leg. ult. cod. de solutionib.*

Giacchè essendo il pagamento una cosa di fatto, dee essere provato dall'allegante, affinchè produca il suo effetto. *Leg.* 5 *et* 18 *ff. de probat. Rota Floren. decis.* 51 *n.* 1 *tom. VI. et decis.* 3 *n.* 1 *tom. IX. thes. Ombros.*

Potrà quindi provarsi l'allegato pagamento, o coll'ammessione del creditore, o col giuramento, o con testimonj, o con scrittura. *Richeri in cod. lib.* 3 *tit.* 36 *defin.* 11.

§. X

Essendo il creditore in diritto d'esigere il pagamento intero della somma ad esso lui dovuta, non sarà perciò tenuto a dividerla, e riceverne quella parte che il debitore volesse pagargli; qualora però questi abbia ragioni per contestare una porzione di pagamento, ed offra ad un tempo il restante, sarà allora in arbitrio del Giudice di obbligare il creditore a riceverla. *Leg.* 21 *ff. de reb. credit. Leg.* 8 *in fine ff. si pars hæredit. Leg. ult. ff. quib. mod. pign. vel hypot.*

§. XI.

Qualora un debitore offra il pagamento della somma intera da esso dovuta in conformità della di lui obbligazione, ed il creditore ricusi di riceverlo, sarà permesso al primo di depositare la stessa somma; il qual deposito giudizialmente fatto, e secondo la forma dalle leggi prescritta, terrà luogo del vero, ed effettivo pagamento, e farà cessare anche il corso degli interessi, se la somma depositata dovea produrli. *Leg.* 9 *cod. de solutionib. Leg.* 17 *cod. de usur. Richeri in cod. lib.* 5 *tit.* 36 *defin.* 9 *et.* 10.

§. XII.

Il pagamento dee esser fatto di ciò che è dovuto, nè potrà quindi il debitore contro la volontà del creditore pagare a questi tutt'altra cosa diversa da quella che deve, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale, o anche maggiore della dovuta; così colui che è in obbligo di pagare una somma di danaro, non potrà farne il pagamento in beni stabili, merci, od altro effetto, se il creditore non vi consenta. *Leg.* 2 §. 1 *in fin. ff. de reb. credit. Leg.* 7 *et* 16 *cod. de solutionib. Rota Florent. decis.* 25 *n.* 31 *tom. X. thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 116. *n.* 3.

§. XIII.

Sempre che il creditore d'una somma consenta di ricevere beni, e fondi stabili in pagamento, sarà considerato in tal caso come una vendita, il di cui prezzo formerebbe la somma dovuta; laonde il debitore resta garante delle evizioni, nè s' intenderà estinto il suo debito che per mezzo della garanzia, impercciocchè il pagamento resterebbe senza effetto, qualora i beni dati al creditore a conto della somma dovuta venissero evinti, eccetto che siasi altrimenti tra di essi convenuto. *Leg.* 46 *ff. et leg.* 24 *cod. de*

solution. Leg. 24 *ff. de pignorat. act.*

§. XIV.

A carico di chi sia la diminuzione della moneta accaduta prima di farne il pagamento convenuto in specie. *Vedi Danaro.*

§. XV.

Chiunque abbia interesse che si estingua un debito può farne il pagamento; quindi i solidariamente coobbligati possono pagare gli uni per gli altri; come chi si è reso cauzione può soddisfare ciò che erasi obbligato di pagare per un'altro; i quali pagamenti liberano il debitore per cui si fanno, e annullano l'obbligazione che questi avea verso il creditore, ma resta egli tenuto verso colui che avrà in tal guisa estinto il suo debito. *Leg.* 16 *ff. de accept. et leg.* 2 *cod de duob. reis.*

§. XVI.

Il pagamento d'un debito vero e reale può farsi non solo da chi abbia interesse col debitore, ma ben anche da qualunque altro, cui il debito non possa in alcuna guisa riguardare: sarà quindi liberato il debitore dalla sua obbligazione sia ch'egli sappia, o pure ignori il pagamento per esso lui fattosi da un

terzo, bastando per l'estinzione d'ogni debito, che il creditore riceva comunque siasi la somma dovutagli. *Leg.* 39 *ff. de negot. gest. Leg.* 44 *ff. de condict. indeb. Leg.* 23 *et* 53 *ff. et leg.* 17 *cod. de solutionib. Decis. Senat. Pedemont.* 30 *Decembr.* 1736. *Refer. Balduino, in causa Perotti contra Communit. Quarti. in princ. Rota Florent. decis.* 33 *n.* 11 *tom. V. thes. ombros. Casareg. de com. disc.* 22 *n.* 55 *et seq.*

§. XVII.

Il debitore d'una somma non solo è tenuto a pagare nel luogo ove abbia stipulato il contratto, ma può altresì essere astretto al pagamento nel luogo dove avrà promesso, quantunque in tale determinato, e convenuto luogo tanto il creditore che il debitore fossero forestieri, nè potessero essere sottoposti a quel foro per ragione d'origine, o di domicilio; poichè ciò non ostante, dal riflesso del destinato pagamento, nasce la legittimità del foro, come nasce nel luogo della contrattazione: laonde non potrà mai opporsi dal debitore la declinatoria del foro nel luogo del convenuto pagamento, allorchè entrambi colà si trovano. *Leg.* 21 *ff. de obligat. et act. Rota Rom. decis.* 621 *part.* 4 *tom. III. recent. Brunnem. comment. in pandect. ad dictam leg.* 21. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa.* 5 *n.* 206. *et de jud. lib.* 1 *caus.* 101 *n.* 30. *Gratian. discept. forens. cap.* 535. *n.* 10 *et* 19.

Veggasi a questo proposito la Sentenza del Consolato di Torino dei 27. *Settembre* 1746. *Refer. Augusto nella causa Cremosano, e Abcontrobon dio Arigone.*

§. XVIII.

Può anche farsi il pagamento da un procuratore del debitore, e riceversi parimente da quello del creditore, semprecchè egli abbia una procura speciale che gliene dia la facoltà, oppure generale per l'amministrazione di tutti gli affari, giacchè il suo fatto è lo stesso di chi l'avrà preposto. *Leg.* 12 §. 2 *ff. de solution. Leg.* 58 *ff. de procurat.*

Se però il debitore pagasse a colui che credeva procuratore costituito dal di lui creditore, quando che effettivamente non lo fosse, non estinguerà egli con tale pagamento il suo debito. *Leg.* 34 §. 4 *et leg.* 58 *ff. de solutionib.* Ma qualora il creditore abbia commesso a taluno di ricevere. ed esigere per esso lui, e quindi rivocato tal ordine, e che il debitore ignorando la rivocazione faccia il pagamento

a mani di esso, avrà egli ben pagato, e s'intenderà estinto il suo debito; come all'opposto pagherà egli senza effetto dopo seguita la rivocazione ad esso nota. *Leg.* 12 § 2 *et leg* 54 §. 5 *ff. de solutionibus. Richeri in cod. lib.* 3 *tit.* 36ª *defin.* 5. *Rota Florent. decis.* 23 *n.* 4 5 *et seq. tom. VI. thes ombros.*

§. XIX.

Tra negozianti però è valido, ed ha tutto il suo effetto il pagamento fatto a mani d'un commesso, od altro famigliare del creditore, qualora sia stato solito ad essere inviato dal di lui principale per esigere i suoi crediti. *Leg.* 41 *ff. de reb. credit. Rota Rom. decis.* 536 *n.* 2 *part.* 2 *in recent. Rota Genuens. decis.* 121 *n.* 4. *Rota Florent. decis.* 42 *n.* 2 3 7 *et seq. tom. II. thes. ombros. Ansald. de com. disc.* 23 *n.* 5 *et seq. Casareg. de com. disc.* 39 *n.* 4 5 *et* 6.

§. XX.

Come debba farsi l'imputazione del danaro pagato da un debitore di somma capitale, ed interessi. *Vedi Interesse.*

§. XXI.

Non soffrendo l'equità, e la buona fede che si esiga due volte lo stesso credito, *Leg* 57 *ff. de regul. jur.* ragion vuole che l'eccezione del fatto pagamento possa opporsi in qualunque tempo, ed anche in esecuzione del giudicato: se però prima della Sentenza si fosse fatta tale eccezione, ma fosse stata rigettata, allora non potrà più obbiettarsi nell'esecutiva, affinchè le liti non si protraggano all'infinito *Decis. Senat. Pedemont.* 4 *Februarii* 1673. *Refer. Villiono, in causa comit. Cumianae contra Sesterium et alios per tot. Casareg. de com. disc.* 143 *n.* 11 *et* 12. *Sentenza del Consolato di Torino dei* 11. *Settembre* 1742. *Refer. Falcombello delle Melle nella causa de' fratelli Borellet e comp. contro Trizaletti.*

§. XXII.

Come, in qual tempo. e luogo debba farsi il pagamento dell'avaria dopo che sarà stata regolata. *Vedi Regolamento d'Avaria.*

§. XXIII.

Pagamento fatto da un negoziante in tempo prossimo al di lui fallimento. *Vedi Fallimento. Vedi*

inoltre su questa parte gli articoli. Creditore. Debitore. Giudizio di concorso. Interessi. Quietanza, e *simili.*

PAGAMENTO DI LETTERA DI CAMBIO.

§. I.

Il prezzo d'una lettera di cambio, sotto la di cui denominazione s'intende la stessa somma del cambio in essa indicata, dee pagarsi da chiunque prenda una cambiale nel termine prescritto dagli statuti del luogo, e compete perciò al datore di essa l'azione *ex vendito* a norma delle leggi Romane, e del diritto cambiario. *Leg.* 13 *et* 19 *ff. de act. empt. et vend. Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4 §. 43 *et cap.* 6 §. 3. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 3 §. 1.

§. II.

Uniformemente a questo principio si è stabilito per legge in questi Stati, che chiunque spedisce, negozia, o gira sotto suo nome lettere di cambio, sia tenuto di far quelle pagare in tempo debito, nel modo, e luogo stabiliti dalle medesime sotto pena di soggiacere ai danni, spese, ricambj, ed interessi. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 1. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 2.

§. III.

Per esigere il pagamento d'una lettera di cambio, è necessario, che sia essa pagabile o per il tenore di essa, o per l'ordine, ossia girata, o per la cessione, ovvero per la procura di quello, al quale è pagabile: questa regola però patisce un' eccezione qualora quello, a cui la lettera è pagabile, si renda fallito; giacchè in tal caso i deputati de' suoi creditori, o colui per conto del quale è stata rimessa la cambiale, potrà per autorità del Giudice ottenere la facoltà di esigerla. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 3 *tit.* 2 §. 4. *Dupuy des lettres de change chap.* 13 *n.* 6.

§. IV.

Gli statuti municipali d'alcune piazze mercantili hanno particolarmente prescritta una simile regola, la quale è anche adottata in questi Stati, essendosi ordinato, che rendendosi notoriamente fallito l'esibitore della lettera di cambio, debba il destinato per pagarla sapendo la decozione, sospenderne il pagamento, ancorchè l'avesse già accettata; ma che sia tenuto di depositare la somma, venendogli fatta l'istanza per

seguirne poi il rilascio a favore di chi sarà di ragione; e quindi che il diritto di conseguire detta somma, spetti ai creditori del decotto, quando non si verificasse, che questo fosse solamente commissionario o del datore della lettera, o di chi l'avesse girata, o di chiunque altro per quella esigere per conto loro; il che constando, l'esazione di detta lettera debba appartenere al committente suddetto come proprietario della medesima. *Reg. Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 31 *e* 32. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30 *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 41 *e* 42.

§. V.

Il pagamento d'una cambiale può farsi prima della scadenza del termine dalla legge accordato, giacchè essendo la dilazione al pagamento del prezzo della medesima stata unicamente accordata a benefizio, e comodo del debitore, potrà per ciò egli rinunziare impunemente ad un favore ad esso solo accordato; e quindi pagando in tal guisa, e con buona fede prima del solito termine, non si dirà che abbia pagato antiripatamente, nè sarà tenuto a qualunque pregiudizio che potesse derivare ai creditori del traente in conseguenza di un tale anticipato pagamento, qualora fallisse lo stesso traente nel frattempo tra il seguito pagamento, ed il giorno indicato in cui dovea eseguirsi *Leg.* 38 §. 16 *et leg.* 137 *ff. de verb. obligat. Rota Rom. decis.* 253. *n.* 5 *part.* 1 *in recent. et decis.* 574 *n.* 37 40 41 *et* 42 *part.* 5 *in recent. Gratian. discept. forens. cap.* 127 *n.* 33. *et cap.* 505 *n.* 30 *et* 31. *Casareg. camb. istr. cap.* 3 *n.* 83 87 *e* 95.

§. VI.

Qualora però l'anticipato pagamento d'una cambiale venisse fatto con mala fede, vale a dire con scienza, o prevenzione dello stato di prossima decozione del traente, non v'è dubbio in tal caso, che sia esso fatto illegittimamente, e che possa dai creditori del traente in pregiudizio de' quali è seguito, obbligarsi nuovamente il prenditore a repetere la somma già pagata. *Leg.* 10 §. 12 *et leg.* 17. *ff. quae in fraud. credit. Salgado labyr. credit. part.* 2 *cap.* 29 *n.* 41 42 43 *et* 44. *Olea de cession. jur. tit.* 1 *quaest.* 6 *n.* 61. *Casareg. camb. istruito cap.* 3. *n.* 93 94 *e* 95.

§. VII.

Dalla regola generale sovra stabilita debbono eccettuarsi quei prenditori di lettera, che per patto stabilito nell'atto dell'acquisto avessero convenuto di pagarne il cambio

in un termine più lungo di quello accordato dalle leggi, o dall'uso della piazza *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 8 §. 6. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 3 §. 6.

§. VIII.

Mancando il prenditore d'una cambiale di pagare la somma in essa indicata dopo spirati i soliti giorni detti di comporto, compete al cedente il diritto della via esecutiva contro il debitore acquirente, essendo un tal credito privilegiatissimo in tutte le piazze di commercio, ed ha quindi l'esecuzione parata senz' obbligo di fare alcuna precedente intimazione giudiziale. *Heneccius elem. jur. camb. cap.* 2 §. 3 *et cap.* 6 §. 3. *Phoon. loix et cout. du change chap.* 8 *n.* 6. *Vedi Esecuzione parata.*

§. IX.

In conseguenza del benefizio dell'esecuzione parata competente ai cedenti, ossian traenti per il puntuale pagamento del prezzo delle cambiali cedute, non si ammette in giudizio alcuna eccezione, nè rimedio veruno per differirne la soddisfazione. *Scaccia de com. et camb.* §. 7 *Gloss.* 4 *n.* 1. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 16 *n.* 44. *Franchius instit. jur. camb. sect.* 3 *tit.* 3 §. 17 18 *et* 19. *Dupuy des lettres de change chap.* 7 §. 1 *et chap.* 9 §. 9. *Vedi Eccezione.*

§. X.

Questa regola però è soggetta all' eccezion della compensazione che sia in grado di fare il debitore del cambio mediante un altro credito liquido, e non soggetto a discussione, non solo perchè, secondo il diritto comune, la compensazione de' rispettivi crediti ugualmente liquidi fra le stesse persone, non può da alcuna di esse impugnarsi, ma ben anche perchè fra i negozianti, ed in favore del commercio si ammette, e sostiene la compensazione anche in quei casi, nei quali se non lo le regole del gius comune non potrebbe aver luogo, eseguendosi essa *ministerio juris*, colla semplice contrapposizione delle partite. *Rota Florent. decis.* 28 *n.* 2 *tom.* VIII. *thes. ombros. et decis.* 18 *n.* 29. *tom.* IX. *thes. ombros. Turre de camb. disp.* 2 *quaest.* 8 *n.* 15 *et quaest.* 16 *n.* 47. *Bersan de compensat. cap.* 3 *quaest.* 13 *n.* 9. *Casareg. de com. disc.* 76 *n.* 6. *Vedi Compensazione.*

§. XI.

Ciò non pertanto è ricevuto nel foro, che siano rigettate, e non ammesse, per esimersi dal pagamento

delle cambiali, tutte quelle eccezioni, che essendo torbide esigessero una lunga discussione, ma non già quelle facili, chiare, e probabili; poichè le leggi municipali, e la consuetudine mercantile che si oppongono alle eccezioni debbono intendersi sempre *ad limites juris*; vale a dire, che mentre vogliono favorire il commercio, non pregiudichino soverchiamente uno de' contraenti. *Marquard. de jur. mercat. lib.* 3 *cap.* 11 *n.* 43. *Roccus de litter. camb. not.* 93 *n.* 233 *not.* 100 *n.* 246 249 *et seq. et respons. legal. tom.* 1. *respons.* 15 *n.* 6 7 8 *et* 9. *Vedi Eccezione.*

§. XII.

Venendo impugnato dal creditore della cambiale il credito opposto dal debitore in compensazione del chiesto pagamento della somma del cambio, o fattasi qualche altra eccezione di quelle che siano ammessibili in simil materia, come sarebbe l'eccezione del dolo, si accorda dal Giudice il deposito puro, e non condizionato dell'importare della stessa cambiale, quale deve restar sospeso finchè dal Giudice medesimo non sia sommariamente, e con un brevissimo giudizio riconosciuto, se debba, o no, aver luogo l'opposta compensazione, onde risolvere il deposito a favore dell'uno, o dell'altro; oppure si offra idonea cauzione per pagamento della somma, qualora venga così giudicato. *Franch. instit jur. camb. lib.* 2 *sect.* 3 *tit.* 2 §. 6 *et* 7. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 15 §. 23. *Ansald. de com. disc.* 5 *n.* 20.

Su questo principio si ha per massima dal nostro Magistrato di permettere anche la cauzione giuratoria per il pagamento d'una lettera di cambio qualora il traente eccepisca del dolo, e sia in caso di dar prove dell'estorsione, e falsità della cambiale, mediante però il giuramento di non aver trovato altra cauzione non ostante le praticate diligenze. *Sentenza del Consolato di Nizza del primo Decembre* 1785. *Refer. Leotardi nella causa del negoziante Claudio Chanson, contro l'Ebreo Salvador Choen.*

§. XIII.

Occorre pure il deposito per pagamento d'una cambiale, qualora il traente dal dì della data lettera a quello destinato per la soddisfazione del cambio fallisse, o si rendesse pubblica, e notoria la di lui prossima decozione; nel qual caso, siccome il libero pagamento nelle mani del traente sarebbe a danno, e in frode de' di lui creditori, così non può questo farsi dal prenditore al datore della lettera, ma deve

depositarsi a favore di chi di ragione, altrimenti sarà tenuto a doverlo fare doppiamente. *Leg.* 6 §. 7 *ff. quae in fraud. credit. Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 391. *Dupuy des lettr. de change chap.* 9 §. 16. *Casareg. nel camb. istruito cap.* 3 *n.* 22.

§. XIV.

Questo deposito è tanto più giusto a favore del prenditore, in quanto che per le variate circostanze del traente, mancandoli quella sicurezza che era fondata sulla di lui idoneità, e che faceva parte del contratto nel caso che la cambiale non fosse pagata alla scadenza, compete al prenditore il diritto di farsi cautelare dal datore per un caso simile, a somiglianza di ciò che accade nel contratto di compra, nel quale se avvenisse che la cosa comperata fosse in prossimo stato d'essere evitta, competerebbe al compratore il diritto di non pagarne il prezzo se non gli si dia una idonea cautela. *Leg.* 24 *cod. de evict. ed ivi Brunnem. n.* 3. *Dupuy des lettr. de change chap.* 5 §. 9.

§. XV.

Può anche ottenersi la cautela del deposito, o d'un mallevadore idoneo pel pagamento d'una cambiale, qualora il remittente ricevesse il protesto di non accettazione; poichè nascendo in tal caso la verisimile presunzione, che la tratta non venga pagata alla sua scadenza, nasce all' opposto nel prenditore della lettera il diritto alla stessa cautela. *Dupuy des lettres de change chap.* 7 §. 7. *Savary parfait négociant part.* 1 *liv.* 3 *chap.* 6.

§. XVI.

Eccezione del danaro non numerato, se abbia luogo contro il chiesto pagamento d'una lettera di cambio. *Vedi Eccezione.*

§. XVII.

Non essendo la lettera di cambio pagata dal trattario alla scadenza del termine stabilito, avrà il padrone della medesima il diritto di regresso per l'importare della somma indicata, spese, ricambio, e provvisioni contro l'accettante, il traente, giratarj, e contro la persona per conto della quale fosse fatta la tratta; e sarà perciò in ragione di agire solidariamente contro i medesimi, come pure di concorrere per l'intero suo credito nel riparto di tutti gli obbligati, nel caso che ciascuno d'essi si rendesse fallito. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 11 *n.* 41. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1

sect. 4 *tit.* 11 §. 1 4 6 *et lib.* 2 *sect.* 5 *tit* 6 §. 2. *Dupuy des lettr. de change chap.* 16 §. 1 *et maxime* 3. *Savary parfait négociant liv.* 3 *chap.* 6. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 41 §. 44 *e* 45. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 3 §. 97 *e* 102. *De la Porte Science des négoc. sect.* 11 *circonst.* 8 §. 1.

Tale è pure l'osservanza di questi Stati in forza della Regia legge, e de' giudicati de' nostri Magistrati. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 1 13 23 *e* 25. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 2 18 *e* 29. *Sentenza del Consolato di Torino del* 8. *Luglio* 1756. *Refer. Balegno nella causa de' negozianti Fabre, e comp. di Lione contro la ragion di negozio Bogetti, e di questi contro il mercante Saccarello di Torino. Altra Sentenza dello stesso Magistrato del* 11. *Giugno* 1778. *Refer. Pochettini nella causa del Banchiere di Corte Morello contro la ragion di negozio Giani, e Benissone.*

§. XVIII.

Da tale principio ne segue, che il proprietario della lettera di cambio può intentare tutte le di lui azioni a un tempo stesso contro i diversi debitori tenuti al pagamento della cambiale, non escludendo l'azione intentata contro uno di essi, quelle che può intentare contro gli altri: ma siccome questi diversi creditori verso di lui della medesima cosa, e d'altra parte il pagamento fattogli da uno d'essi libera gli altri per la concorrente della somma pagata; così se tutti quelli che sono debitori della lettera, sia l'accettante, il traente, o il giratario fossero falliti, potrà il proprietario della medesima che è creditore di ciascuno d'essi della totale somma, farsi collocare nella distribuzione, e concorso de' beni di ciascun de' medesimi, come creditore del totale: ma tosto che dalla prima distribuzione avrà egli conseguito il pagamento d'una parte del suo credito, non potrà più entrare nella distribuzione che restasse a fare sui beni degli altri debitori falliti, se non se per sovrappiù che gli restasse dovuto. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 2 *n.* 41. *Rota Rom. decis.* 112 *n.* 6 *part.* 1. *divers. et decis.* 80 *n.* 7 *part.* 12 *in recent. Dupuy des let. de chan. chap.* 16 *n.* 12. *Franchius inst. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 5 *tit.* 6 §. 4. *Phoonsen loc. cit. chap.* 41 §. 47. *Pothiers des let. de change chap.* 5 *art.* 2 §. 160. *Giraudeau la Banque etc. question décidée. max.* 6 *pag.* 147 *in cui si rapporta un calcolo dimostrativo che spiega la maniera di concorrere ai diversi riparti, e quella di ottenere i medesimi sopra i patrimonj dei diversi obbligati.*

§. XIX.

Ad effetto però di poter ottenere il benefizio di concorrere a tutti i riparti sopra i beni delle diverse persone obbligate al pagamento della stessa cambiale, è d' uopo che il possessore della medesima, allorchè riceve il primo, e quindi i successivi riparti, si dichiari, nell'atto di riceverli, di volersi riservare tutti, e singoli suoi diritti, e ragioni contro gli altri obbligati; imperciocchè il debito di uno essendo quello di tutti, il possessore della lettera, ricevendo il saldo della medesima da uno de' debitori, verrebbe a liberar tutti gli altri, non usando una simile cautela. *Franch. instit. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 5 *tit.* 6 §. 7. *Phoon. loix et cout. du change chap.* 41 §. 48 *et* 49. *Dupuy des lettr. de change chap.* 16 §. 12.

§. XX.

Pagamento di cambiale accettata per onor di firma. *Vedi Accettazione.*

§. XXI.

Ancorchè il trattario abbia accettata una cambiale, rimarrà ciò non pertanto il traente obbligato a favore del prenditore della lettera, e dei successivi giratarj sino all'effettivo pagamento, ed estinzione della medesima; imperciocchè non essendo il contratto di cambio che un' obbligazione assuntasi dal traente a favore del prenditore della lettera, ossia del datore del danaro, di fare al medesimo pagare in un dato luogo una certa determinata somma; nè riguardandosi quindi l' accettazione per un nuovo contratto, ma semplicemente per una parte, e conseguenza del primo fra il traente ed il prenditore della lettera, ed il trattario: non altrimenti potendosi riguirar che come semplice procuratore del traente ad eseguire la convenzione consistente nel pagamento dell' importare della lettera, ne segue perciò, che l'obbligazione del traente è sempre in vigore, e sussistente finchè non è adempito quel pagamento di cui si era egli assunta l'obbligazione; perlocchè la tradizione, e consegna della lettera si considera nella giurisprudenza mercantile come fatta pro solvendo, e non pro soluto. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 2 *n.* 9. *Rota Florent. decis.* 18 *n.* 37 *tom. IX. thes. ombros. Rota Rom. in Roman. litter. camb. decis.* 1. *Decemb.* 1724. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 323. *Strychius de litter. camb. accept. disput.* 18 *cap.* 4 *n.* 34. *Ansald. de com. disc.* 3 *n.* 13. *Casareg. de com. disc.* 190 *n.* 19 *e nel camb. istr. cap.* 3 *n.* 54. *Phoon-*

sen loix et cout. du change chap. 10 §. 20 *et chap.* 20 §. 2. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 13 *n.* 9 *et disput.* 3 *quaest.* 12 *n.* 13.

§. XXII.

Questa azione di regresso è per ciò così privilegiata a favore del possessore della lettera, che quelle medesime prerogative dell' esecuzione parata dalle leggi accordate ad esso lui contro l' accettante, le gode eziandio contro il traente nel caso di ritornare la cambiale non adempita, ed estinta. *Rota Florent. decis.* 41 *n.* 24 *tom. IV. thes. ombros. Marquard. de jur. mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 60. *Scaccia de com. et camb.* §. 7. *gloss.* 4 *n.* 1. *De Luca de camb. disc.* 22 *n.* 2.

§. XXIII.

Il proprietario d'una cambiale cui non siasi pagata la somma in essa indicata, avrà il regresso col beneficio della via esecutiva contro il traente non solo pel rimborso del prezzo della lettera ad esso lui ceduta, ma il diritto ancora di farsi unitamente reintegrare dei danni derivatigli coll' inadempimento; quali sono le spese del protesto, i porti delle lettere, gl' interessi mercantili della somma non pagata dal dì in cui dovea seguire il pagamento, fino a quello in cui effettivamente succeda; oppure i danni che potessero esservi nel cambio all' occasione della rivalsa, che chi pagasse per onore di firma dovesse prendersi sopra il possessore della cambiale; le provvisioni, e simili; essendo in arbitrio dell' attore, o il prendere gli interessi, o il farsi pagare i danni del ritorno, purchè sempre si verifichi la refezione del danno emergente, e del lucro cessante. *Rota Florent. decis.* 15 *n.* 14 *tom. IV. thes. ombros. Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 11 §. 6. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 20 §. 2. *Pothiers du change chap.* 4 §. 2 *n.* 62. *Dupuy des lettres de change chap.* 3 *n.* 35. *Casareg. de com. disc.* 59 *n.* 5. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 13 *n.* 10. *Vedi Protesto.*

§. XXIV.

Per ripetere i danni d'una cambiale non pagata alla scadenza, può il possessore di essa contenersi in due guise: la prima allorchè il rimettente, o il portatore, non avendo altrimenti una precisa necessità di avere la somma cambiata nel luogo ove dovea estinguersi la cambiale, domanda al traente, o dator della lettera la restituzione della somma pagatagli per l'acquisto della cambiale, ed in questo caso il porta-

tore predetto non solo ha il diritto di ripetere la stessa somma sborsata, ma di più ancora le spese del protesto, i porti delle lettere, e l'interesse mercantile sopra la stessa somma. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 11 §. 11. *Pothier du change chap.* 4 *art.* 2 §. 63 *et* 68. *Dupuy des letr. de change chap.* 15 *n.* 3.

La seconda si è quando la lettera ritorna col ricambio del danaro; locchè succede qualora il possessore della cambiale, ad oggetto di supplire all'impegno addossato in correspettività, o sivvero per riavere effettivamente quel danaro che gli era stato promesso colla consegna della lettera, prenda in quella piazza ove dovea ricevere il pagamento, una somma corrispondente a quella descritta nella cambiale, e per la stessa somma fa la sua tratta sopra il di lui remittente; ed in questo caso si riduce il danno: 1°. al pagamento della somma, che, secondo il cambio corrente, corrisponde all'importare di quella, che dovea essere pagata dal trattario, e per avere la quale è convenuto far tratta, e ceder la propria lettera sovra il rimettente: 2°. alle spese del seguito protesto: 3°. alla provvisione dovuta al portatore sopra la tratta che fa: 4°. alla senseria che paga al sensale de' cambj perchè gli trovi l'esito di quella tratta. *Franch. instit. jur. camb. loc. cit.* §. 12 15 *et* 17. *Pothier eod. loc. n.* 64. *Phoonsen loc. cit.* §. 2 *Dupuy* §. 2 *et* 6. *Vedi Ricambio.*

§. XXV.

Uniforme a questa regola è la disposizione delle leggi cambiarie di diverse piazze di commercio, e specialmente ciò si osserva in questi Stati in forza della Regia legge, la quale ha particolarmente prescritto, che, non soddisfatta la lettera di cambio, sia in facoltà del proprietario di essa di agire per i danni, ricambj, spese, ed interessi verso qualunque de' giranti suoi antecessori, o a dirittura verso il datore della medesima, ed ogni altro coobbligato: che insistendo il proprietario della cambiale per la sua soddisfazione nel luogo istesso, ed in quella moneta in cui dovea pagarsi, oltre la somma espressa nella medesima, gli sia anche dovuto l'interesse dal giorno dell'atto di protesto che fosse seguito per difetto di pagamento: e che sia pure in facoltà del medesimo, non essendo seguiti ricambj, di ripetere, da chiunque de' suddetti, la valuta stata per esso pagata di detta lettera al suo autore; dal tempo del qual pagamento gli sia pure dovuto l'interesse, oltre le spese in ogni caso per i protesti. *Regie Costit. lib.* 2

tit. 16 *cap.* 3 §. 23 24 *e* 25. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 29 32 *e* 34.

§. XXVI.

Chiunque abbia accettata una cambiale dee pagarne il valore al possessore il primo giorno dopo quello in cui termina il periodo assegnato alla scadenza della medesima; giacchè avendo il trattario, coll'atto dell' accettazione, contratto l'obbligo *de constituta pecunia* a favore del possessore della lettera, ne segue, che debba necessariamente pagare la somma nella medesima indicata. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 3 *tit.* 6 §. 8. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6 §. 2 *et* 5. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *gloss.* 5 *n.* 327. *De Luca de camb. in supplem. disc.* 33. *Ansald. de com. disc.* 2 *n.* 35 *et seq. Strikius de liter. camb. accept. disput.* 18 *cap.* 4 §. 105. *Dupuy des lettr. de change chap.* 2 *n.* 2. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 10 §. 20 *chap.* 41 §. 1 *et* 29. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 3 *n.* 78.

Coerenti a questa regola universale sono le disposizioni particolari delle piazze d'Europa, fra le quali sono quelle di questi Stati in forza della Regia Legge. *lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 1. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 §. 2.

§. XXVII.

Per ovviare alle frodi, che poteano commettersi nella esazione delle cambiali, s'introdusse l'uso di dare avviso contemporaneo al trattario della tratta sopra di esso fatta, indicando il giorno preciso della data, la somma, il tempo della scadenza, il luogo destinato per il pagamento, la persona al di cui ordine si è fatta, e chi deve esigerla.

Quindi, come ho stabilito all'articolo *Lettera d'Avviso*, egli è divenuto un'obbligo preciso del traente di avvisare il trattario sulla trattagli cambiale, talmente che mancando il primo di ciò eseguire, non sia questi tenuto di accettarla, malgrado la presentazione di essa fatta dal portatore.

E benchè da tale teoria ne segua, che il traente debba nella lettera d'avviso significare al trattario il nome del preditore della cambiale, come uno de' riscontri dell' identità della sua lettera, non potrà però significargli qual sarà il portatore, non potendo sapere, nè prevedere quante cessioni possano esser fatte della stessa cambiale, negoziabile di sua natura, e in qual possessore finalmente debba trovarsi al momento della scadenza.

Essendo poi in facoltà del trattario l'accettare una cambiale, senza di che non si costituisce debi-

tore verso di alcuno in dipendenza della tratta, non potrà per ciò essere obbligato al pagamento della somma in essa indicata anche colla lettera alla mano; così non potrà a ciò costringersi senza il documento della lettera che legittimi la persona del portatore, a cui non si trasferisce alcun legittimo mandato, se non che per mezzo della cessione della cambiale. Laonde il trattario medesimo non può pagare la tratta sul semplice fondamento della lettera d'avviso; giacchè per quanto sia certo, che tali lettere provino in genere il mandato del traente, è però altrettanto vero, che non lo provano in specie relativamente alla persona del mandato ad esigere; nè perciò il trattario potrà sapere qual sia il legittimo proprietario della lettera, stante la circostanza di essere questa un recapito girabile, se non che allor quando resta ciò verificato dall'esibizione della cambiale: in conseguenza di che, pagando egli a chiunque non fosse rivestito della procura del traente, mediante il solo mezzo della cambiale, si esporrebbe a dover duplicare il pagamento a favore del portatore della lettera. *Rota Rom. decis.* 26 *n.* 12 *et* 13 *part.* 5 *et decis.* 295 *n.* 15 *part.* 15 *in recent. Marquardus de jure mercat. lib.* 11 *tit.* 12 *n.* 47. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 2 *tit.* 7 §. 11. *Strichius de liter. camb. accept. disput.* 18 *cap.* 3 §. 31. *Ansald. de com. disc.* 74 *n.* 28.

§. XXVIII.

Quindi sono universalmente ricevute le seguenti massime del diritto cambiario. I. Per esigere una lettera di cambio bisogna che ella sia pagabile a quello che ne domanda il pagamento, o per il tenore della lettera, o per ordine, o cessione di quello che ne ha le ragioni, o la procura. II. Se quello a cui la lettera di cambio è pagabile, siasi reso fallito, i suoi creditori, o quello per conto di cui ella è rimessa, può ottenere dal Giudice la facoltà di esigerla. III. Chiunque paga una lettera di cambio deve conoscere quello, che riceve; altrimenti corre rischio di non pagare validamente. IV. Quello che riceve è mallevadore della verità degli ordini, e della lettera istessa, salvo però ad esso lui la ragione del regresso contro gli autori. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 397. *Dupuy des letr. de change chap.* 13 *in tot.*

§. XXIX.

Sovra tali principj hanno saviamente stabilito i nostri provvidi

Sovrani, che chiunque paghi una lettera di cambio, debba assicurarsi di pagare alla persona nominata per l' esazione, perchè, pagando altrimenti, non può avere altro ricorso, che verso quelli a cui abbia illegittimamente pagato.

Che sia permesso a chiunque, purchè non sia persona incognita, di presentare, per l'accettazione, la lettera di cambio, quantunque egli non fosse il padrone, e cessionario della medesima, ma solo commissionario per tale effetto, e venendo l'accettazione ricusata, di farne levar il protesto in nome di chi abbia la ragione di esigerla.

Che non sia necessario per aver la ragione di esigere tal lettera accettata, d'esser giratario della medesima, ma basti che la girata, ossia cessione, consti per altra lettera equivalente, sia prima, seconda, terza, ed ulteriore lettera.

Che chiunque, non essendo conosciuto, faccia instanza perchè gli venga pagata la lettera di cambio, senza dar cauzione per la legittimità della sua persona, non possa pretenderne il pagamento.

E che non si faccia più luogo ad alcun reclamo rispetto alla legittimità della persona, che abbia esatta la lettera di cambio, nè contro la sicurtà, nè contro chi abbia pagato, se nello spazio d' anni due dopo seguitone il pagamento, non siasi fatta, per quest' effetto, alcuna domanda. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 14 15 16 20 *e* 21. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 20 21 22 *e* 23.

§. XXX.

Come debba cautelarsi il presentatore d'una cambiale, venendogli ricusato il pagamento della somma in essa descritta. *Vedi Protesto. Vedi inoltre su questa parte gli articoli Accettazione. Eccezione. Esecuzione parata. Interessi mercantili. Lettera di cambio. Uso, e simili.*

PAGHERO'.

§. I.

Il pagherò, benchè si concepisca con qualcheduna delle formole solite apporsi nelle cambiali, si riduce però esso ad una mera confessione di debito unita alla promessa di estinguerlo in un dato tempo, concepita con una formola semplice, e suscettibile di qualunque cessione, senza le solite formalità notariali in forza della clausola all' ordine S. P. quale suole aggiugnersi in simili recapiti. *Constant. ad stat. urb. adnot.* 13 §. 2. *Scaccia de com. et camb.* §. 2

glossa 5 *n.* 56. *Cardinal de Luca de credit. et debit. disc.* 51 *n.* 3.

§. II.

Quindi la differenza dalle cambiali ai pagherò apparisce chiaramente dalla diversa formazione del recapito: il pagherò non è una lettera di cambio, perchè non è diretta ad alcuno: non contiene alcun mandato, o ordine diretto ad alcuna terza persona di pagare per conto del mandante: non contiene alcuna tratta, e molto meno il giro da una piazza all'altra, che è ciò che forma la caratteristica della cambiale. *Pothier du change chap.* 3 §. 1 *n.* 30. *Strychius. de liter. camb. accept. cap.* 3 §. 2 *n.* 9. *Turre de camb. disput.* 1 *quaest.* 29 *n.* 13 *et* 14.

§. III.

Non ostante tale differenza si è in alcune piazze di commercio accordato ai pagherò gli stessi privilegj delle lettere di cambio, qualora sono essi concepiti colle formole, e per le cause dalle leggi prescritte. *Vedi Biglietti.*

§. IV.

In questi Stati ove i pagherò, ossian biglietti bancarj, godono li stessi privilegj delle lettere di cambio, non hanno alcun effetto, qualora si spediscono da coloro che non sono negozianti. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 4 §. 33 *e* 37. *Regio Editto per la Sardegna dei* 30. *Agosto* 1770. *cap.* 4 §. 44.

A questa disposizione è conforme la Sentenza di Torino dei 20 Febbrajo 1783. Refer. Ghiliossi nella causa de' negozianti Gioannetti, e compagnia, e la Signora Contessa Piossasco d'Airasca, contro la ragion di negozio Rignone: e la Sentenza del Consolato di Nizza dei 17. Aprile 1785. Refer. Azuni nella causa di Stefano Machetti contro il negoziante Giacomo Boyol. *Vedi Biglietti. Lettera di cambio.*

PARTECIPE DI NAVE.

Vedi *Proprietarj.*

PASSEGGIERE.

Vedi *Contribuzione. Nolo.*

PASSAPORTO, E CONGEDO.

§. I.

Il passaporto è una specie di privilegio che si dà da un Sovrano, o per parte di esso, a taluno per uscire, o rientrare in uno Stato, o per estrarre, ed introdurre merci con sicurezza, o senza pagare i diritti d'entrata, ed uscita, o per tra-

sportare merci reputate di contrabbando, o tenute come tali dalle tariffe, o di navigare in certi mari proibiti, o di entrare in un porto in tempo di guerra, benchè soggetto della potenza nemica. Il congedo poi, che da molti si confonde col passaporto, non è altro, se non se la permissione accordata dall' Ammiragliato, o dal Magistrato d' una piazza marittima al capitano d'una nave nazionale prima di partire da un porto dello Stato, ad effetto di poter navigare colà dove la navigazione, ed il commercio è libero ad ognuno. *Ord. de la marine de France art.* 1 *tit. des congés et rapports, ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 91 *n.* 1 *e* 2.

§. II.

Siccome premeva alla pubblica tranquillità, che le navi non approdassero ai porti senza sapersi la nazione alla quale erano soggette, e donde provvenivano, così si è per ogni dove stabilito, che un capitano non possa intraprendere alcun viaggio senza che sia munito delle opportune lettere di congedo per parte del Magistrato del luogo della partenza della sua nave; perlocchè suole esprimersi nelle medesime il nome dello stesso capitano, e marinari, quello della nave, la sua portata, o carico, il luogo della partenza, e quello della destinazione. *Leg. unic. cod. de litor. et itiner. custod. Ordon. de France art.* 3 *tit. des congès et rapports, ed ivi Valin. Loccen. de jur. marit. lib.* 1 *cap.* 8 §. 5. *Stypman. ad jus marit. part.* 4 *cap.* 16 *n.* 27 *et seq.*

§. III.

A tale oggetto, e conforme all'uso universale si è saviamente ordinato dai nostri provvidi Sovrani, che nessun capitano di nave munito della Regia bandiera possa intraprendere alcun viaggio colla di lui nave, senza aver prima ottenuto dal Magistrato del Consolato le opportune lettere di congedo.

Prima però di accordagliele, dee sottomettersi giudizialmente avanti il Segretario dello stesso Magisirato di osservare i seguenti capi d' obbligazione.

I. Di non intraprendere alcun viaggio colla di lui nave senza aver prima ottenute le lettere di congedo dal Magistrato col ruolo del di lui equipaggio, previa l'effettiva presentazione di tutti coloro che lo compongono, sotto pena della confisca della nave, ed attrazzi della medesima.

II. Di rappresentare indi al di lui ritorno fra il termine di 24. ore, e prima di scaricare cosa ve-

runa dalla nave, salvo nel caso d'imminente pericolo delle merci, non meno le suddette lettere di congedo, e ruolo d'equipaggio, che gli stessi uomini che lo compongono, e di dare, in difetto, legittime giustificazioni delle cause per le quali non sia egli al caso di così eseguire, sotto quelle pene eziandio corporali, che si stimeranno dal Consolato adattate alle circostanze de' casi.

III. Di dare in tal tempo fedele relazione, in iscritto, del di lui viaggio, esprimendo verso dove abbia navigato, i pericoli incorsi, gl'incontri avuti, e i diportamenti dell'equipaggio, i passeggieri che avrà avuti a bordo, dove presi, e dove sbarcati.

IV. Di non mai abusare, nè permettere che si abusi della Regia bandiera, nè di compromettere l'onore di essa, e di adempire puntualmente al disposto delle Regie Patenti, e quanto gli verrà dal Magistrato, nelle lettere di congedo, o altrimenti, prescritto, e massime di non oltrepassare giammai il tempo per cui gli sarà concessa la facoltà di navigare, salvo in caso di necessità; della quale dovrà farne costare al ritorno con legittime prove.

V. E, finalmente, di rimettere al Magistrato le suddette patenti di bandiera spirato il termine delle medesime, come pure ne' casi che si dismettesse dall'uffizio, perdesse, alienasse, o cambiasse il bastimento; senza che mai gli sia lecito di rimetterle ad altri, i quali ne potessero fare qualche uso, sotto pena d'essere severamente punito.

Il tutto sotto obbligo, e costituto possessorio in forma fiscale, e camerale de' di lui beni, e specialmente del bastimento, attrazzi del medesimo, e noli, che gli potessero essere dovuti.

PEGNO.

§. I.

Suole ordinariamente confondersi la parola pegno con quella d'ipoteca per essere lo stesso l'effetto d'entrambi, vale a dire, perchè s'intende con essi la soggezione d'una cosa data da taluno per sicurezza della propria obbligazione: nel suo vero, e proprio senso altro però non significa il pegno, se non se la consegna d'una cosa mobile a mani, od in potere del creditore, fatta dal debitore per assicurare il suo debito, mentre che l'ipoteca propriamente detta, denota il diritto acquistato da un creditore sovra i beni immobili del di lui debitore, quantunque non ne abbia il possesso. *Instit.* §. 7 *de actiònib. Leg.* 5 §. 1 *ff. de pignorib. et hypot. Leg.* 238

§. 2 *ff. de verb. signif. Leg.* 1 *et leg.* 9 §. 2 *ff. de pignor. act.*

§. II.

Nascono dal pegno due azioni personali che chiamansi *pignoratitiae:* l'una dicesi diretta, e l'altra contraria. L'azione pignoratizia diretta compete al debitore contro il creditore per riavere la cosa data in pegno dopo che avrà soddisfatto all' intero suo debito. *Leg.* 9 §. 3 *et leg.* 40 §. 2 *ff. de pignorat. act.* La contraria poi compete al creditore in diversi casi, come sarebbe, se avesse egli fatta qualche spesa necessaria intorno la cosa pignorata, e qualora il debitore abbia dato in pegno una cosa altrui, e simili. *Leg.* 8 *et* 9 *ff. loc. cit.* Anzi potrà il creditore chiedere il rimborso delle spese utili, qualora esse non siano troppo gravose al debitore. *Leg.* 25 *ff. eod. et leg.* 38 *ff. de rei vindicat.*

§. III.

Varie sono le specie del pegno. Suole egli dirsi o convenzionale, o legale, o pretorio e giudiziale, o testamentario: il primo si costituisce dalla libera volontà de' contraenti: il secondo viene indotto dalla stessa legge, quale si chiama anche tacito: il terzo si prescrive dall'editto, o sia decreto del Giudice con cognizione di causa: e l'ultimo dipende dalla disposizione del testatore. Il pegno convenzionale chiamasi da taluno volontario, e le altre specie diconsi necessarie, giacchè hanno la loro forza anche senza il consenso del debitore. Può anche aggiugnersi a queste l'altra divisione del pegno comune coll'ipoteca, cioè in generale, e speciale. *Vedi Ipoteca.*

§. IV.

Può darsi generalmente in pegno qualunque cosa che sia in commercio, nè sia specialmente proibito di alienarsi, od essere obbligata. *Leg.* 9 §. 1 *ff. de pignorib.* Laonde sono suscettibili di pegno le cose di qualunque siasi genere, mobili, immobili, o semoventi, corporali, o incorporali, come sono le azioni, i nomi de' debitori, e lo stesso diritto del pegno, vale a dire, quando il creditore dà il pegno, ad esso lui consegnato, ad un altro collo stesso titolo, il diritto d'enfiteusi, d'usufrutto, e simili. *Leg.* 9 §. 1 *Leg.* 16 §. *ult. et leg.* 18 *ff. de pignorat. act. Leg.* 13 §. 3. *Leg.* 11 §. 2 *et leg.* 20 *ff. de pignorib. Leg.* 4 *cod. quae res pign. dar. poss. Leg.* 1 *cod. si pignus pignor.*

§. V.

Vi sono però diverse cose, le quali

per ragione particolare non possono darsi in pegno, come sono le cose litigiose, i beni immobili de' pupilli, e minori, senza decreto del Giudice, e per giusta causa, quantunque competa contro di essi l'eccezione del dolo, allorchè il danaro dato si fosse convertito nella cosa del pupillo, o minore, e simili. *Leg.* 1 §. *ult. ff. quae res pignor. dar. poss. Leg.* 1 §. *ult. et leg.* 7 §. *penult. ff. de reb. eor. qui sub. tutel. Leg.* 16 *ff. de pignorat. act.*

§. VI.

In favore della coltivazione delle terre, delle arti, e mestieri, si è pure saviamente stabilito in questi Stati, che gli animali, e strumenti necessarii per servizio dell'agricoltura, o dell'arte che si esercita dal debitore, non possano pignorarsi ogni volta che si trovino altri effetti del medesimo; come pure le tegole de' tetti, o il coperto di casa, le travi, e le travette affisse alla medesima; ed è perciò proibito agli esecutori di levarle per pegno, come anche di tagliare alberi, e trasportare alcun altra cosa che possa distruggere, o difformare lo stato del fondo in cui è posta, sotto pena di scudi cinque, e della refezione del danno. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 32. §. 17.

Lochè è conforme ai principj della ragion comune espressi nella legge 7 e 8 e nell'Autent. seg. *cod. quae res pignor. dar. poss. Faber. in cod. lib.* 8 *tit.* 6 *defin.* 16 *in princ. et n.* 2 *in not.*

§. VII.

Essendo l'effetto del pegno di assicurare al creditore il pagamento della somma dovutagli, ha perciò egli il diritto di far vendere la cosa pignorata. *Leg.* 4 *ff. de pignor. act. Leg.* 9 *et* 14 *cod. de distract. pignor.*

§. VIII.

Quantunque il pegno si dia per essere venduto in difetto di pagamento, pure non potrà il creditore stipulare che non venendo egli soddisfatto nel termine stabilito gli resti acquistata la cosa pignorata a luogo della somma dovutagli, giacchè potendo essere il pegno d'un maggior prezzo, o stimato dal debitore di più dell'importare del suo debito, sarebbe contro i buoni costumi, e l'umanità, che il creditore ricevuto il pegno per la sola sicurezza del suo avere, profitti dello stato miserabile del di lui debitore. *Leg.* 25 *in fin. ff. de obligat. et act. Leg. ult. cod. de pact. pignor.*

Ciò non pertanto si può convenire tra il creditore, ed il debitore, che non pagando questi la somma dovuta in un dato tempo, resti

la cosa impegnata venduta allo stesso creditore per il prezzo che verrà tra essi regolato al tempo della vendita, nel qual caso si considera questo patto come una vendita condizionale dalle leggi permessa, purchè l'estimo segua ad un prezzo ragionevole, e di consenso delle parti. *Leg.* 16. §. *ult. ff. de pignorib. et hypot. et leg. ult. cod. de jur. domin. impetr.*

§. IX.

Il debitore che avrà data una cosa in pegno non potrà disimpegnarla senza il consentimento del creditore, neppure quando voglia dare in vece di essa una cauzione, mentre non dà questa uguale sicurezza a quella del pegno: offrendo però egli un altro pegno d'uguale, o maggior valore del primo già consegnato sarà tenuto il creditore di riceverlo. *L.* 10 *ff. de pignorib. et hypot. et leg.* 38 *ff. de rei vindicat.*

Così pure il debitore avendo dato più cose in pegno per sicurezza del suo debito, non potrà disimpegnarne alcuna senza il consenso del di lui creditore, prima che paghi tutta la somma da esso lui dovuta. *Leg.* 19 *ff. de pignorib.*

§. X.

Siccome suol darsi il pegno non solo per sicurezza della somma principale dovuta, ma di più anche per gli interessi, qualora essa ne produca, così il prezzo del pegno venduto non bastando per pagare il tutto, dovrà imputarsi nella soddisfazione degl'interessi, considerandosi sempre i medesimi come un' indennizzazione della perdita cagionata dal ritardo di pagare la somma principale. *Leg.* 8 §. *ult. et leg.* 35 *ff. de pignor. act.et leg.* 18 *ff. qui potior. in pignor.*

§. XI.

Il debitore che abbia dato un pegno non potrà inquietare il creditore nel possesso del medesimo, anzi commetterebbe una specie di furto s'egli si riprendesse la cosa impegnata senza il consenso del possessore. *Leg.* 12 §. 2 *ff. de furtis.*

Quindi pure commetterà il debitore un delitto di stellionato, e sarà straordinariamente punito secondo le circostanze de' casi, qualora abbia egli dato in pegno al di lui creditore una cosa per un altra, come per cagion d'esempio un mobile dorato, avendolo promesso d'oro effettivo. *Leg.* 36 *ff. de pignorat. act.*

Così il creditore commetterà una specie di furto, qualora si serva, e ponga egli in uso la cosa impegnata senza il consenso del debitore, mentre non è già per usarne che ha

la cosa impegnata nelle mani, ma soltanto per sicurezza del suo credito. *Leg.* 34 *ff. de furtis.*

§. XII.

Il creditore non può pretendere maggior diritto sulla cosa datagli in pegno di quello che apparteneva al debitore, giacchè si considera soltanto impegnato lo stesso diritto, e ciò che a questi competeva sul pegno prima di consegnarlo. *Leg.* 3 §. 3 *ff. de pignorib. et hypot.*

§. XIII.

Il creditore dee custodire il pegno da esso lui tenuto, come un diligente padre di famiglia, vale a dire, con esatta diligenza; laonde sarà egli tenuto verso il debitore a tutte le perdite, e danni accaduti alla cosa impegnata per suo fatto, colpa, dolo, o negligenza. *Leg.* 23 *ff. de regul. jur. Leg.* 13 §. 1 *Leg.* 14 *et leg.* 24 §. *ult. ff. de pignor. act. Leg.* 3 *in fine et leg.* 7 *cod. eod. Instit.* §. *ult. quib. mod. re contr. oblig.*

Se però il pegno deteriora a mani del creditore per solo caso fortuito, non sarà egli in tal caso tenuto ad alcuna indennizzazione, e conserverà, ciò non pertanto, illesi i suoi diritti sopra gli altri beni del debitore. *Detto* §. *ult. instit. quib. mod. re contr. oblig. Leg.* 13 *in fine et leg.* 30 *in fin. ff. de pignor. act. Leg.* 5 *et* 6 *cod. eod. et leg.* 19 *cod. de pignorib. et hypot.*

§. XIV.

Il debitore che abbia dato un pegno, non può essere molestato a rendere la somma da esso lui dovuta, se prima non gli verrà restituito, offerto, o depositato il suo pegno, altrimenti, essendo convenuto per il pagamento, gli competerebbe contro il creditore l'eccezione del pegno non offerto. *Neguzant. de pignorib. part.* 7 *membr.* 3 *n.* 10. *Merlin. de pignorib. lib.* 4 *quaest.* 103 *n.* 13. *Hering. de fidejussorib. cap.* 26 *n.* 110.

Per lo stesso principio di ragione, qualora il traente d'una cambiale abbia dato qualche pegno a mani del girante, non potrà essere convenuto dal giratario, se dallo stesso girante non gli venga prima offerto, o restituito il suo pegno: locchè procederà senza dubbio, e dovrà presumersi con maggior diritto, allorchè constasse infatti, che il giratario nel restituire il recapito al girante avesse inteso di costituire procuratore lo stesso girante, o dargli la facoltà di agire, ed esigere il ritorno dal traente, giacchè in tal caso il pegno dato al girante si dovrebbe riputare come dato allo stes-

so giratario. *Roccus respons. legal. tom. 1. resp.* 21 *n.* 9 *et* 10. *Ansald. de com. disc.* 30 *n.* 6 *et disc.* 35 *n.* 39. *Casareg. nel camb. istruito cap.* 5 *n.* 28 *e* 29.

§. XV.

L'eccezione dell'offerta, o deposito del pegno che compete al traente d'una lettera di cambio debitor principale contro il giratario creditore, essendo reale, perchè attacca la cosa, e non già la persona del debitore, gioverà perciò anche agli altri obbligati, o mallevadori delle tratte, ed avrà essa eziandio luogo benchè il pegno siasi dato dallo stesso traente al girante, non solo dopo la sua obbligazione, ma dopo quelle pure de' mallevadori obbligati alla tratta. *Leg.* 2 *cod. de fidejussorib. ed ivi Brunnem. Neguzant. de pignor. part.* 1 *membr.* 3 *n.* 33 *et* 37 *et part.* 5 *in princ. Merlin. de pignorib. lib.* 4 *quaest.* 70 *n.* 12. *Olea de cession. jur. tit.* 5 *quaest.* 2 *n.* 13 *Ansald. de com. disc.* 39 *n.* 25 *et* 27. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 34 *e* 35. *Vedi Girata. Mallevadore.*

§. XVI.

All'articolo ipoteca ho stabilita la giurisprudenza ricevuta circa l'ipoteca competente al possessore d'una cambiale, nel caso, che debba egli concorrere con altri creditori sui beni di un fallito: resta ora a discutere qual diritto abbia lo stesso per ragione di pegno.

§. XVII.

Ella è quindi massima generale del gius cambiario, che il possessore d'una lettera di cambio abbia il medesimo diritto di prelazione, ossia di gius di pegno convenzionale, e possa esercitare la di lui azione sopra i fondi addetti alla soddisfazione della tratta, senza essere obbligato a concorrere cogli altri creditori del fallito. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 6 §. 47. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 2 *sect.* 2 *tit.* 2 §. 2 *et* 3. *Phoonsen loix et cout. du change. chap.* 28 §. 16 *Ludovic. introduct. ad process. camb. cap.* 16 §. 2. *Casareg. de com. disc.* 187 *n.* 8 *et* 9. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 438.

Tale è pure il disposto dall'ordinanza del cambio di Francfort sul Meno del 18. Settembre 1667 §. 20 dall'Ordinanza e decisione Elettorale di Sassonia del 4. Settembre 1669 §. en troisieme lieu: dall'ordinanza del cambio di Breslavia del 28 Novembre 1672 §. 22 dall'ordinanza di Danzica del 8. Marzo 1701 §. 33 e 34 e dal regolamento di Massa e Carrara del 21. Novembre 1782 §. 69 e 70.

Vedi inoltre su questo articolo quanto si è detto in quello dell' Ipoteca.

PERDITA, O SMARRIMENTO DI LETTERE DI CAMBIO.

§. I.

L'Art. 149 del Cod. di Commercio fissa per regola che » non è » ammessa veruna opposizione al » pagamento della Lettera di Cam» bio accettata, che in due casi: cioè » in quello dello *smarrimento o per» dita della Lettera*, e nell' altro, » fallimento del possessore. » E' questa una conseguenza della massima, che la gira investe di pieno diritto quello a favore del quale è fatta. *Pandette Franc. tom.XIX. pag.* 314. *Dufour tom.* 1 *pag.* 155. *Boucher. tom.* 1 *pag.* 250. *Locré tom.* 1 *pag.* 121.

§. II.

Il Baldasseroni del cambio parte 3 *art.* 20 *pag.* 415 osserva, che in quattro diverse epoche può seguire che si perda una cambiale; la prima appena acquistata *dal prenditore, e prima* che sia pervenuta alle mani della persona, che deve procurarne l'accettazione; la seconda prima che sia seguita *l'accettazione*; la terza dopo seguita l'accettazione, e prima della scadenza; la quarta, finalmente, dopo la scadenza, o denegato pagamento.

§. III.

Perdendosi la Cambiale alla prima epoca, è molto facile il rimedio; perchè la Cambiale (già in primo luogo consegnata) era concepita secondo l'uso, con i termini *di prima*, e in tal caso il traente è obbligato a somministrare al prenditore un nuovo esemplare della medesima, con la dichiarazione di essere *la seconda* come avverte opportunamete il *Phoonsen chap.* 40 §. 1. *Franch instit. Jur. camb. lib.* 2 *Strick de litt. camb. cap.* 4 *n.* 24 *e* 25. Vedi *duplicata.*

O sivvero la Lettera (in primo luogo consegnata) portava l'espressione *prima, e sola*, come qualche volta si pratica dai Banchieri; ed in tal caso se il Prenditore vuole averne un secondo esemplare concepito negli stessi termini, deve garantire efficacemente il traente, che sebbene abbia consegnato, o sia per consegnare due esemplari, il pagamento sarà un solo, e così promettere con effetto, che seguendo un doppio pagamento, sarà egli risponsabile di tutti i danni, e pregiudizj, secondo ciò che insegnano il citato *Franck. loc. cit.* §. 6 e gli altri sopra indicati.

§. IV.

La ragione della differenza per cui nel primo caso il prenditore non è tenuto a dare alcuna cautela al traente, come lo è nel secondo, si è perchè quando il traente gli ha dato una Cambiale come *prima*, se ne dà un altra simile con la qualità di *seconda*, e con la solita espressione » *pagherete per questa seconda, la prima non essendo ec.* una tal condizione era il contraente da ogni pericolo; imperciocchè, *o la prima* è stata presentata e pagata, e la clausola apposta *nella seconda* esime il trattario dall' accettare e pagare; o la prima non è stata presentata, ed avendo luogo la seconda, diviene inefficace la prima; laddove nel secondo caso trattandosi di Cambiale qualificata *per sola*, reiterandosi la stessa lettera nei medesimi termini, può il trattario riguardarle impunemente come due diverse tratte, e restare ingannato da un falso portatore di una di esse; e perciò ha il diritto di non pagarne alcuna.

§. V.

In due maniere può accadere che si perda una Cambiale nella *seconda epoca*, cioè in mano al prenditore; la prima avanti di averne fatta la spedizione, o nella spedizione della medesima; la seconda nelle mani dei giratarj, prima di averne ottenuta *l' accettazione*. La prima può seguire per difetto di posta, nel passaggio, cioè dalla piazza del rimettente a quella del portatore; la seconda per uno smarrimento qualunque nelle mani dei giratarj. In ambidue questi casi, convien ricorrere ai medesimi compensi, dei quali si è parlato nel §. precedente, dovendo il portatore procurarsi un nuovo esemplare della Cambiale, che non gli può esser denegato, in quanto sia compatibile con le circostanze di quello che è tenuto a questa consegna.

§. VI.

Se la lettera si è perduta nel corso di posta, il risico o il danno sono a carico del prenditore della medesima, o di quello, che in ultimo luogo l' ha trasmessa; perchè il risico è a suo carico dal momento che ne ha ricevuta la consegna fino alla presentazione. E così fu deciso reiteratamente dal soppresso *Tribunale di Livorno* in Causa Salucci e Berte N. N. ec. con sentenza, in giudizio esecutivo del 10. Maggio 1800. e, con sentenza definitiva del 30. Settembre 1808. relativamente ad una Cambiale di Genova per Vienna, che fu smarrita nella negoziazione da Roma per Milano, e

la di cui duplicata pervenne al trattario, allorchè il traente era fallito. Se poi lo smarrimento accade, dopo esser già pervenuta la tratta al portatore, e così per sua colpa, o negligenza, egli solo deve corrispondere di tutti i danni.

§. VII.

Finalmente se la cambiale venisse a perdersi dopo di essere in piè di essa stata apposta l'*accettazione del Trattario*, o da qualunque altro per onor di firma, non per questo l'accettante può esimersi da quel pagamento, a cui si è impegnato con quell'accettazione. Due però sono gli estremi, che deve il portatore concludentemente provare volendo costringere l'accettante al pagamento; il primo di esser egli la persona legittima ad esigere; il secondo che il trattario, o altri abbia accettata la cambiale in questione. Si pone in essere il primo estremo, mediante possesso di un altro esemplare della cambiale, o mediante la lettera di trasmissione, o in altra equivalente forma, che giustifichi concludentemente d'essere egli stato il possessore con gira a suo favore di quella lettera che si è smarrita. Il secondo estremo si pone in essere o con la confessione dell'accettante, o con altra giustificazione equivalente. Verificati questi estremi, non ostante la mancanza della lettera accettata, deve l'accettante pagarne la valuta al possessore, purchè da questi vengagli data idonea garanzia, per le molestie, che potessero essere inserite da chiunque si presentasse in seguito coll'originale accettato. *Frank. chap.* 4. §. *XVI. Pothier du change n.* 131. *Baldasseroni del Cambio loc. cit. pag.* 418. E questa è l'antica Giurisprudenza proclamata dalla legge, e accettata in pratica da tutti i Negozianti.

§. VIII.

L'ultimo caso finalmente può esser quello, che dopo esser stato alla scadenza ricusato il pagamento di una Cambiale accettata, o non accettata, e dopo esserne stato levato l'opportuno protesto, si perda la Cambiale per negligenza del portatore o per qualche casualità di posta. In questo caso siccome vi resta l'atto pubblico del protesto, che giustifica la denegata soddisfazione, le diligenze fatte dal portatore per ottenerla, e le dichiarazioni di animo, avanzate da esso di voler conservare illesi i suoi diritti, così il solo atto di protesto è più che sufficiente a mantenerlo in diritto di farsi reintegrare dal traente, come fissa il citato *Frank.* §. 12. *Phoonsen chap.* 40. §. 43 *e la Rota Fiorentina nel Tes. Ombros. tom. III. decis.* 28

n. 37; ma convengono gli stessi Autori, che anche in questo caso è necessaria la cautela per rilevare il traente dai danni, che in qualunque tempo potessero derivare dal ritrovamento della Cambiale.

§. IX.

La nuova Giurisprudenza conserva gli stessi principj, e provvede a tutti i casi con la maggiore esattezza, concordemente alle distinzioni sopra accennate. L'art. 150 del Cod. di Commercio stabilisce, che » in caso *della perdita o smarri-» mento di una lettera di Cambio » non accettata*, quello a cui ap-» partiene, potrà richiederne il pa-» gamento sopra una seconda, terza, » e quarta ec. » *Le Pandette Francesi tom. XIX. pag.* 314 osservano che in questo caso, e per questo oggetto non è necessaria alcuna sentenza, perchè la prima non essendo accettata, non forma contratto tra quello su cui è tratta, e il possessore. Il pagamento fatto sulla seconda, o altra annulla la prima, e il debitore è validamente esonerato con l'estinzione di quello che ha pagato. *Dufour tom. 1. pag.* 185. *Boucher tom.* 1 *pag.* 251. *Pothier du Change n.* 16. *Locré tom.* 11 193. *Pardessus n.* 285 *e* 339 *e seg.*

§. X.

L'Art. 151 dispone, che » se la » lettera perduta è *rivestita d'ac-» cettazione*, il pagamento non può » esser esatto anche sopra una se-» conda, terza ec. che in forza di » un Decreto di Giudice, e dando » cauzione » Questo Decreto deve richiedersi ed ottenersi dal Tribunale di Commercio del luogo, ove la lettera è pagabile, con una domanda da farsene al Presidente, e in mancanza del Tribunale di Commercio al Presidente del Tribunale Civile di prima Istanza del Circondario.

Il Giudice deve comunicar la domanda al Trattario, affinchè possa essere inteso; e se non vi sono eccezioni sufficienti per opporsi al pagamento, il Giudice deve fare il Decreto di condanna a pagare l'ammontare della somma enunciata nella lettera, con doversi dare al possessore della seconda di cambio buona, e sufficiente cauzione per garantire il pagamento, che gli vien fatto.

§. XI.

La legge esige, che il pagamento sia decretato, e la cauzione data per via di giustizia, affinchè il possessore della cambiale pretesa perduta, avvertito della Procedura, possa in-

tervenire per preservare i suoi diritti. Se però la lettera di cambio non è all'*ordine del portatore indeterminato*, ma bensì pagabile a una persona designata, il pagamento può esser fatto sopra una seconda, senza osservare questa procedura, e senza dare alcuna cauzione, perchè in questo caso la quietanza di quello, a cui è pagata la lettera, libera pienamente l'accettante verso qualunque persona. *Pandette Francesi tom. XIX. pag.* 316. *Dufour tom.* 1 *pag.* 186 il quale riporta le formole della domanda, e decreto da proferirsi per tale oggetto. *Pothier du Change n.* 168. *Motivi del Codice di Commercio su questo Articolo. Boucher tom.* 1 *pag.* 251 e diffusamente il *Locré tom.* 2 *pag.* 251 *e più seg. Pardessus n.* 340 *e seg.* il quale esamina la forma della cauzione, e le qualità, che deve avere il garante per essere approvato dal Giudice.

§. XII.

L'Art. 152 dispone, che » quello » che ha perduto la lettera di cambio, sia o non sia accettata, se » non è in grado di esibire la seconda, terza ec. può non ostante » dimandare il pagamento della lettera di cambio perduta, ed ottenuta con Decreto di Giudice, giustificando la sua proprietà, per » mezzo di libri, dando cauzione » *Le Pandette Francesi tom. XIX. pag.* 316 osservano, che questa disposizione non era compresa nelle ordinanze del 1681, ma che questa regola era osservata in pratica, perchè non sarebbe giusto, che il debitore fosse liberato dal suo debito, per la sola perdita del recapito giustificativo del medesimo. Se però la lettera di cambio si trovasse nelle mani di quello che la dovesse soddisfare, ne risulterebbe una presunzione di diritto della sua liberazione, conformemente alla regola consacrata *dal Codice Civile al titolo dei Contratti, ed obbligazioni in generale*: e converrebbe allora, che quello che reclama il pagamento, provasse che la lettera è pervenuta a quello, che doveva pagarla per effetto di un altra causa, fuori di quella della sua soddisfazione. E in tal caso la Procedura da seguirsi è la stessa, che quella indicata nell' Articolo precedente. *Dufour tom.* 1 *pag.* 193 *e Boucher tom.* 1 *pag.* 25. *Locrè tom.* 1 *pag.* 200 che porta le discussioni fatte nell' adozione di questo articolo, e i Motivi, per i quali fu ammessa la giustificazione. *Pardessus. n.* 342. *e seg.*

§. XIII.

In caso di rifiuto di pagamento

sulla domanda formata in virtù dei due articoli precedenti, il proprietario della lettera di Cambio perduta, conserva tutti i suoi diritti per mezzo di un atto di protesto. Quest' atto deve esser fatto il giorno dopo *la scadenza della lettera di cambio perduta o smarrita*, e deve esser notificato al trattario, traente e giratarj nelle forme, e termini prescritti per la notificazione del protesto. Vedi *protesto*. Questa è la disposizione dell' Art. 153 sulle quali *le Pand. Franc. tom. XIX. pag.* 317 osservano che la perdita di una lettera di cambio non dispensa quello a cui appartiene, dalla necessità del protesto, in caso di rifiuto di pagamento in scadenza. Siccome però egli non ha la lettera di cambio, non può adempire tutte le formalità del protesto, nè soddisfare alla legge, che in un modo approssimativo per equivalente. Egli deve dunque interpellare il trattario al pagamento, offerendosi di dar cauzione, e protestandosi in caso di rifiuto, di provvedere al suo interesse nelle forme di ragione.

§. XIV.

Questo è ciò che il Codice chiama *Atto di protesto*, che in questo caso tien luogo del *protesto formale*; e così toglie le questioni, e sopprime le contestazioni, che si sono tanto spesso suscitate su questo soggetto. Quest' atto, come si è detto, deve esser fatto il giorno dopo la scadenza, e notificato ai giratarj, e al traente nel termine stesso prescritto per il protesto; in conseguenza non bisogna aspettare, che il pagamento sia offerto con cauzione, perchè altrimenti si perderebbe irremissibilmente il ricorso in garanzia. *Dufour. tom. II. pag.* 194. *Il Boucher. tom.* 1 *pag.* 253 osserva che questa disposizione differisce da quella dell' Art. 161 che prescrive, che si faccia il protesto il giorno della scadenza, affinchè il proprietario della lettera perduta abbia il tempo di adempire le formalità prescritte dalla legge: ma è da temersi che qualunque diligenza egli faccia, non possa soddisfare allo spirito della legge. Così il *Locré tom. II. pag.* 201 il quale rileva, che questa disposizione non ha rapporto con la regola generale riportata nell' Art. 150, ma bensì nei casi degli articoli successivi. *Pardessus n.* 544.

§. XV.

Nell' antico sistema molte cause erano insorte sul modo di ripetere i duplicati, e sul diritto, che potevano avere gl' interessati per domandarli. La legge ha fissata la massima su questo importante oggetto

prescrivendo all' Art. 154 che » il » proprietario della lettera di cambio perduta, deve per procurarsene la seconda, indirizzarsi al suo » giratario immediato, che è tenuto di prestargli il suo nome, e » le sue premure per agire verso » il suo diretto giratario, e così » risalire di giratario in giratario » infino al traente: e il proprietario della lettera di cambio smarrita deve soffrirne tutte le spese » *Le Pand. Franc. tom. XIX. pag.* 318 osservano, che questo articolo conferma tutte le disposizioni di un *Decreto di regolamento del parlamento di Parigi del* 30. *Agosto* 1714 e gl'imprime il carattere di legge. Queste disposizioni stabiliscono, che tutte le spese devono soffrirsi da chi ha smarrita la lettera; ma se per altro avessero luogo delle spese per parte di alcuno che ricusasse di adempire il suo dovere, litigando male a proposito, tali spese devono restare a suo carico.

§. XVI.

Il Dufour tom. 1 *pag.* 106 riporta gli articoli del Regolamento del 1714 relativi a questo oggetto. *Boucher tom.* 1 *pag.* 253. *Il Locré tom.* 11. *pag.* 207 osserva che l' *Art.* 154 nella regola che stabilisce, suppone che i giratarj, e il traente non si sieno denegati a soddisfare al proprietario. Ma se vi fosse per la loro parte un rifiuto mal fondato, si dovrebbe ritornare ai principj del diritto comune, che fa soffrire a chiunque non adempisce la sua obbligazione, i danni di qualunque sorte e le spese, che sono cagionate dalla sua ingiusta renitenza.

§. XVII.

» L'impegno per la cauzione menzionata negli *Art.* 151 e 152 si » estingue *dopo tre anni*, se pendente » questo tempo non vi è stata » nè domanda, nè atti giudiziali » Questa è la disposizione precisa dell' *Art.* 155. *Le Pandette Francesi* osservano *che l' Ordinanza del* 1673 aveva una simile disposizione. *Il Savary* nel suo *perfetto negoziante parte* 1 *lib.* 3 *cap.* 6 era d'avviso, che la cauzione data da quelli che avevano messo il loro avvallo sulle lettere di cambio, doveva estinguersi nel medesimo lasso di tempo; ma il Codice di Commercio sembra condannare questa dottrina. Egli ristringe le sue disposizioni alle cauzioni menzionate agli Art. 151 e 152. Per conseguenza non si può estendere ai datori di avvallo. Conviene però tener fermo, che la loro cauzione dura finattantochè la lettera di cambio non è in vigore, e non ne sono esonerati, che dalla *prescrizione di cinque anni.*

§. XVIII.

Egualmente eglino ne sono esonerati definitivamente, quando il debitor principale ricusasse di prestare il giuramento a lui deferito, o confessasse il suo debito. E perchè la prescrizione indicata in questo articolo decorra, basta che non vi sia stata alcuna domanda giudiciaria. Una domanda verbale, o fatta per via di lettera missiva non serve. Il Codice di Commercio non dichiara se questa prescrizione debba decorrere contro i minori, e gli assenti: ma i commentatori opinano per l'affermativa, per il favor del commercio, e perchè in generale le prescrizioni particolari, e straordinarie decorrono contro ogni sorta di persone.

§. XIX.

Gli atti non interrompono la prescrizione, che per tre anni. Se non ne è fatto alcun nuovo durante questo intervallo, la prescrizione che ricomincia a decorrere il giorno dopo l'ultimo atto di procedura, è compiuta. Non è però lo stesso di una sentenza di condanna. É questa un titolo che non si prescrive, che nel corso ordinario di trent' anni. *Il Dufour tom.* 1 *pag.* 197 porta definitivamente, che la prescrizione del Codice si estende ai minori, e agli assenti, e che questa prescrizione ha luogo di pieno diritto, senza che vi sia pieno bisogno di reclamarla. *Boucher Instit. Commerc. tom.* 1 *pag.* 295.

§. XX.

Il Pardessus delle lettere di cambio n. 346 commentando questo articolo, rileva, che a primo colpo d'occhio sembra stare in qualche contraddizione coll'*Art.* 189 il quale non ammette, che al termine di cinque anni, la prescrizione delle azioni relative alle lettere di cambio; talchè si potrebbe temere, che l'accettante non restasse esposto per il termine di cinque anni alla domanda di quello che si trovasse possessore dell' esemplare accettato, considerato come perduto, mentre gli osterebbe dopo tre anni il diritto del ricorso contro la cauzione destinata a rispondergli della validità del pagamento, che avesse fatto sopra un esemplare non rivestito d'accettazione, secondo le osservazioni fatte da più Tribunali, e Camere di Commercio allegate dallo stesso Pardessus; ma il nostro Autore è di parere, che il vero spirito della legge non lasci alcun soggetto d'incertezza. Quello, dice egli, che nel caso di cui si tratta, paga l'ammontare della lettera, può invocare a suo favore

l'Art. 145 del Codice di Commercio, secondo il quale si presume validamente liberato. Non è già per rispondere precisamente verso di lui degli accidenti di una nuova domanda di pagamento, che si esige la cauzione. Questa cauzione ha per oggetto di rispondere dell'ammontare della lettera, a quello, che venisse a reclamarla. Quanto al debitore, egli invocherà il principio dell' *Art.* 145. Questo articolo è vero, che non fa che presumere la liberazione; ma se la legge si è limitata a questa presunzione, è per non eccitare contro il vero proprietario delle eccezioni perentorie, (o fini di non ricevere) insormontabili in caso di collusione tra il portatore e il pagatore, o in caso di una negligenza eccessiva vicina alla collusione, e al dolo dalla parte di quest'ultimo. Ora qual rimprovero di collusione, o di dolo potrebbe aver luogo contro quello che avesse pagato per decreto di Giudice? La presunzione si trasforma in questo caso in una prova perfetta di liberazione; e il portatore, che avesse per il termine di tre anni trascurato di presentarsi, mancherebbe di diritto, come di qualità, contro un debitore, che alla prescrizione legale stabilita dalla legge, avrebbe aggiunta la precauzione di non aver pagato, che con l'autorizzazione del Giudice. *Esposto dei motivi del Sig. Begouin al consiglio di stato. Vedi cauzione, lettera di credito.*

§. XXI.

La Corte di Appello di Firenze con Decreto del 13. *Marzo* 1811 ha stabilito, che quando un negoziante ha *smarrito* le lettere di cambio, e domanda le *seconde*, se dopo la consegna delle medesime non giustifica, che queste *seconde* non siano simili alle prime, o non siano quelle richieste, non può ricusare di ricevere dei semplici *ordini di pagamento. decis. Fior. tom.* 11. *decis.* 34 *e pag.* 170.

§. XXII.

Il Merlin tratta questa materia *nel tom.* 1 *pag.* 200 riportando un *Decreto del* 26 *Ottobre* 1782 *confermato dalla Corte di Appello di Parigi nel* 25. *Nov. Le Pandette Franc.* commentando *l'Art.* 149 *del Cod. di Comm.* osservano che *l'Art.* 152 limita le disposizioni sulle formalità da eseguirsi per il pagamento della lettera smarrita, qualora il creditore della tratta smarrita, non sia nel caso di procurarsi la seconda, o la terza, come facilmente accade nel commercio dei Paesi lontani; in tal caso spetta ai Giudici di provvedere a termini d'equità. *Il Devincourt nelle sue Instit. commerc.* esamina

tutte le stesse disposizioni. *tom.* 1 dalla *pag.* 95 *e più seg. e nel tom. II. dalla pag.* 137 *e più seg.*

Il Pardessus, tratta la stessa materia nei suoi *Elementi di Giurispr. Commerc. pag.* 271. 286. *e seg.*

PERICOLO.

Vedi *Rischio.*

PERITO OD ESPERTO.

§. I.

Sotto nome di perito, od esperto s'intende chiunque esercendo pubblicamente un'arte, od uffizio, è in grado di dare il suo giudizio, onde accertare il valore d'una merce, od estimare i danni ad essa avvenuti, o in altra guisa estimare lo stato di una cosa.

§. II.

Affinchè il giudizio de' periti sia valido, ed abbia forza di obbligare le parti, debbono venir eletti dal Giudice di consenso delle medesime, e ad ambe confidenti; giacchè qualunque giudizio, o relazione fatta ad istanza d'uno de' litiganti, sarà nulla sempre che l'altro non siasi a tal riguardo citato, e che non v' abbia espressamente consentito. *Rota Florentina decis.* 27 *n.* 6 *tom. VIII. thes. ombros. De Luca ad Gratianum discept. forens. cap.* 228 *n.* 4 *et* 5. *Ansald. de com. disc.* 33 *n.* 25. *Casareg. de com. disc.* 176 *n.* 11 12 13 16 *et* 18.

§. III.

Quindi si è dalla nostra Regia Legge ordinato a tal riguardo, che non riuscendo alle parti di concordare amichevolmente in uno, o due esperti di comune consenso, debba ciascuna di esse devenire all' elezione del suo; e ricusando, o differendo una delle parti di aderirvi, debba il Giudice eleggerlo d' uffizio. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 13 §. 2.

Sul fondamento di questi principii ha il nostro Magistrato deciso, che quantunque non possa eleggersi in perito una persona sospetta alle parti, debba nondimeno esser loro permesso di prevalersi del ministero di chi meglio può assisterle nell'esperimento che voglia farsi. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 10. *Giugno* 1786. *Refer. Mattone nella causa del negoziante Luigi Sauvaigo contro i Signori Conte e fratelli S. Pietro.*

§. IV.

Essendo i periti concordi nelle loro relazioni, dee in tutto osservarsi

il loro giudizio; nè sarà quindi per messo alle parti d'impugnare ciò che in esse fosse con matura discussione fissato, e stabilito; laonde non sarà più ammissibile veruna instanza di devenire a nuovo estimo, o perizia, che sarebbe una revisione di revisione, ed un concedere un perito ad un periziore, al di cui giudizio non è permesso di provocare, per non ammettere il processo all'infinito. *Rota Romana decis.* 339 *n.* 2 *part.* 19 *in recent. Rota Florent. decis.* 38 *n.* 3 *et* 4 *tom. 1. thes. ombros. Gratian. discept. forens. cap.* 600 *n.* 30.

§. V.

Anche la nostra Regia legge ha su questa parte ordinato, che non si divenga all'elezione d'un terzo perito, se non se in quei casi che sopra la discrepanza de'due, o delle ragioni da essi addotte, il Giudice si trovasse in dubbiezza tale che non potesse da se determinare. *Regie costit. lib.* 3 *tit.* 13 §. 4; il qual disposto serve opportunamente di eccezione alla regola generale sopra stabilita.

Ella è per ciò massima de' nostri Tribunali, che debba eseguirsi il giudizio d'un perito eletto d'uffizio, ed anche col consenso de' litiganti, nè altrimenti si possa prescindere dal di lui parere, se non che facendo constare essere stato preso qualche errore di calcolo, o di fatto. *Sentenza del Consolato di Torino del* 4. *Decembre* 1783. *Refer. Ghiliossi, nella causa Pistone contro Scala.*

§. VI.

I periti nel dare il loro giudizio debbono aver riguardo a tutte le qualità, diminuzione di valore, e stato preciso della cosa che si pone sotto il loro estimo, con dare ragion di scienza de'danni alla medesima accaduti, donde abbiano potuto provvenire, e che il tutto sia per principii dell'arte, che i medesimi professano: perlocchè non sarà in alcun verso attendibile la relazione di quei periti che si riconoscesse fondata su di ragioni erronee, o si raggirasse sopra informazioni avute da parti, o da persone terze. *Rota Florent. decis.* 19 *n.* 19 33 34 *et seq. tom. 1. thes. ombros. Rota Rom. decis.* 548 *n.* 35 *part.* 19 *in recent. Gratian. discept. forens. cap.* 461 *n.* 9 *et* 12. *Constant. ad stat. urb. adnot.* 46 *art.* 2 *n.* 62. *Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 60 61 62 *et* 63.

§. VII.

Conforme a questi principii si è prescritto dalla nostra Regia Legge,

che siccome gli esperti intraprendono l'uffizio di Giudice nelle cose riguardanti la loro perizia, così siano essi tenuti di procedere, e riferire fedelmente, con loro giuramento, quanto per verità venga da essi conosciuto opportuno. *Regie Costit. lib.* 3 *tit.* 13 §. 3.

A questa legge è consentanea la Sentenza del Consolato di Torino del 20. Giugno 1782. Refer. Ghiliossi nella causa Rollet, e comp. contro Rocca.

§. VIII.

Dovendosi regolare l'estimo de' periti dal prudente arbitrio del Giudice, per ciò, non ostante i principii sopra stabiliti, riconosciuto l'estimo d'una cosa fatto da un terzo perito eletto, improbabile, e non conforme ad alcuno di quelli fatti dagli altri periti eletti dalle parti, dee il medesimo rigettarsi, e prendersi dal Giudice l'estimo medio, o quello che può risultare dalla coacervazione di tutti gli estimi, avuti in mira gl' indizj che possano portare il Giudice ad una adequata decisione. *Leg.* 3 *cod. de fabricensib. Decis. Senatus Pedemont.* 15. *Septembr.* 1660. *Refer. Dalmazzono in causa DD. Advocati Patrimon. Gambaranae, ed Advocati Patrimon. a Ponte una cum suis fratrib. et alior fratr. de judicib. partium diversarum. Rota Florent. decis.* 42 *n.* 34 *et* 7 *tom. IX. thes. ombros. Card. de Luca de judic. disc.* 33 *n.* 5 *et* 23. *Gratian. discept. forens. cap.* 228 *n.* 12 *et seq. Constant. ad statut. urb. adnot.* 29 *n.* 8. *Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 7 *part.* 2 *ampliat.* 10 *n.* 59 *et* 101.

PESCA.

§. I.

Dappoichè si riconobbe che per diritto di natura il mare apparteneva a tutti gli uomini, si permise a ciascuno di navigare sopra di esso egualmente che di pescarvi, onde profittare di quelle produzioni che il Sovrano Autore d'ogni cosa avea in esso racchiuse pel comune sostentamento: quindi è che l'uso della pesca si è creduto, fin da quei tempi, universale al genere umano, non meno dell'aria, e della luce. *Instit.* §. 1 *de rer. divis. Leg.* 4 *ff. eod. Leg.* 2 *et* 9 *ff. ne quid in loco publ. Leg.* 13 §. 7 *ff. de injuriis. Stracca de navigat. n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 4 *n.* 1 *et* 2.

§. II.

Ciò non per tanto si è riconosciuta la libertà della pesca, subordinata a quella della navigazione; giacchè l'interesse universale degli

uomini rendeva questa necessaria a tutti, mentre la prima non interessava propriamente, se non se quei pochi che ad essa si erano addetti. Ed ecco perchè fin dai tempi della Romana legislazione si era proibito coll' Editto del Pretore, di praticare cosa alcuna nel mare, non meno che nelle sue spiagge, che potesse nuocere, od impedire la navigazione. *Leg.* 1 §. 17 *ff. de fluminib. Leg.* 3 *ff. ne quid. in loco publ.*

§. III.

A tale riguardo si è universalmente stabilito conforme alle leggi Romane, che chiunque peschi sul mare non meno che nei fiumi, debba prevenire gli ostacoli che potessero apportare le reti, le tonnaje, od altro al corso delle navi, sotto pena di succumbere a qualunque danno. *Leg. unica in princ. et* §. 3 *et* 7 *ff. ut in flumine publ. navig. lic. Leg.* 24 *ff. de damno infecto. Capitoli del Re D. Pietro d'Aragona del* 22. *Novembre.* 1340 §. 24. *Ordonn. de France art.* 2 *tit. du rivage, art.* 11 12 *et* 13 *tit. des pares. art.* 3 4 *et* 8 *tit. des madragues. Valin ai detti articoli. Straeca de navigat. n.* 10. *Caepola de servit. rustic. praedior. cap.* 27. *Stipman. jus marit. cap.* 5 *n.* 31. *Targa pond. marit. cap.* 4 *n.* 11.

Conforme a questa disposizione è il prescritto dalla nostra Regia Legge *lib.* 6 *tit.* 7 §. 2 3 4 9 *e* 12, *e dal Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750 §. 19 *e* 20.

§. IV.

Benchè tragli effetti dell' impero del mare si consideri ora anche la pesca, pure il Principe, o Potenza proprietaria del mare territoriale, non suole riservarsi nel suo dominio particolare, che la gran pesca solita farsi in qualche tempo, o luogo determinato, o d'una certa specie di pesce; non mai però quella che si fa per l'uso, e bisogno de' popoli, da non vietarsi conseguentemente nemmeno ai pescatori de' popoli vicini, sebbene non sudditi, allorquando promiscuamente si lasci questa libertà. *Seldenus mare clausum lib.* 2 *cap.* 21 *Stypman. jus marit. cap.* 4 *n.* 10. *Loccen. de jure marit. lib.* 1 *cap.* 9 *n.* 2. *Targa pond. marit. cap.* 4 *n.* 3 4 *et seq.*

§. V.

Non usano pertanto i Principi, e Sovrani de' luoghi di togliere interamente ai sudditi quella libertà di pescare che la natura diede a tutti gli uomini per proprio diritto, e sostentamento, come scrisse Seneca *de beneficiis lib.* 4 *cap.* 5 *et* 6 ed

approvò S. Ambrogio *Hexeamer. lib.* 5 *cap.* 32 dicendo ivi, *che il fisco non dovesse appropriarsi universalmente i pesci, come si faceva dei frutti d' un campo*: laonde annoverossi per ogni dove soltanto la gran pesca fra le Regalie del Supremato, e si scemò in tal guisa ai popoli l' antica naturale libertà di pescare. *Cujac. lib.* 1 *observat. cap.* 2. *Sixtinus de regaliis lib.* 2 *cap.* 18 *n.* 30.

§. VI.

In conseguenza di ciò appartiene anche ai Principi la facoltà di prescrivere ai loro sudditi la qualità, il modo, ed il tempo della pesca, come fecero diversi Stati d'Europa, colla proibizione d' usare ordigni pregiudiciali alla propagazione de' pesci. Hanno, a tale riguardo, tutte pressochè le nazioni leggi proprie per la pesca, e singolarmente per vietarla anche, o permetterla agli stranieri; onde si sono stabiliti pubblici trattati pel bene reciproco de' popoli; come si eseguì in uno di pace, e di commercio tra Enrico VII, e Filippo Arciduca d' Austria nel 1456. così, come si permise agli Inglesi, ed Olandesi di pescare nei mari di Danimarca, e di Norvegia, e si convenne tra i Re di Francia, e d' Inghilterra, fissando il luogo, ed il tempo della pesca, essendo però ancora rimasta in qualche contesa, fra l' Inghilterra e l' Olanda, quella che gli Stati Generali pretendono di poter fare nelle coste delle isole Britanniche. *Novella* 56 *in fine. Ordon. de France aux tit. du rivage, des parcs et des madragues*, *ed ivi Valin. Seldenus mare clausum lib.* 2 *cap.* 21. *Stipman. jus marit. cap.* 4 *n.* 11. *Sixtin. de regaliis lib.* 2 *cap.* 18. *Rousset intérêts des Princes pag.* 332.

§. VII.

Anche in questi Stati si è determinato il sistema da tenersi nell' esercizio della pesca, col Regio Editto emanato per lo stabilimento del Consolato di Nizza del 15. Luglio 1750 ne' termini seguenti: ivi §. 16. Essendo a Noi riserbata come una delle Regalie la gran pesca nel mare, e così quella che si fa dei tonni, non sarà quindi mai lecito a chicchessia d' intraprenderla senza Nostra licenza, che dovrà presentarsi al Consolato per esservi registrata, ed osservate le condizioni colle quali ci piacerà di permetterla; ed avrà il Consolato non solamente l' ispezione di questa pesca, ma anche di tutte le altre che si fanno nel mare; ed acciocchè riescano sempre utili al pubblico, e senza abuso, e pregiudizio, come pur troppo accade dove si lasciano incautamente all' arbitrio

de' marinari, abbiamo stimato di prescrivere un provvido, e benefico Regolamento.

§. 17. Sarà pertanto in libertà bensì de' Nostri sudditi di pescare sì in alto mare, che in vicinanza delle nostre spiagge, ma coll' obbligazione a chiunque voglia farlo per mezzo di barchetti, di riportarne ogni anno dal Consolato la licenza, che si spedirà senza costo di spesa, e di non potere intanto assentarsi sotto pena al medesimo arbitraria secondo le circostanze de' casi.

§. 18. Non potrà chicchessia attribuirsi luogo veruno per pescarvi, o farvi pescare particolarmente, o riscuotere da pescatori danari, o pesci, ancorchè in vicinanza della città, o fortezza.

§. 21. Non sarà in libertá de' pescatori di fare in ogni tempo, e modo, e per mezzo di qualsivoglia ordigno la pesca, ma il Consolato prescriverà quelle regole che saranno più opportune per farla utilmente secondo le stagioni, e le reti proprie per questa,

P E S O.

§. I.

Prima che gli uomini avessero pensato a servirsi delle monete, e delle misure di capacità, o di contenenza, egli è verisimile che abbiano fatto uso di pesi, la di cui origine dee essere così antica come lo stesso commercio; giacchè fin d'allora, che altrimenti non si commerciava se non se per cambio, ossia baratto d'una cosa coll' altra, dovèttero necessariamente servirsi del peso per apprezzare il vero contenuto di ciascuna merce, che era impossibile di valutare al giusto colla semplice vista.

§. II.

In tal guisa introdottisi i pesi nel commercio, egualmente che le varie misure, si riconobbe tosto quanto essi contribuivano a facilitare i baratti, ed isfuggire ogni contestazione tra il venditore, e compratore d'una merce: ma per giugnere a questo punto, è stato di mestieri, che il compratore fosse sicuro, che il peso, con cui venivano determinate le sue merci fosse sotto la inspezione della pubblica autorità, onde è, che per ogni dove riconosciutosi che la sicurezza, e buona fede del commercio dipendeva in gran parte dall' esattezza de' pesi, si è andato fin dai primi tempi al riparo delle falsificazioni, che poteano introdursi su questa parte, preponendo uffiziali particolari per fissare, e regolare la giustezza de' pesi dello Stato. *Leg.* 9 *et* 15 *cod. de susceptoribus praepos. et arcariis. Leg.* 1 *cod. de condit. in public.*

horre. Leg. pen. cod. de defensor. civit. Novella 128 *cap.* 15. *Regnandus de mensuris n.* 1 2 *et* 3. *De Ilevia com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 9 *n.* 1 2 *et* 3.

§. III.

A tale oggetto si è in questi Stati saviamente prescritto, che il regolamento de'pesi, e delle misure spetti al Magistrato della Camera de'Conti, ed il farlo eseguire agli ordinarj de'luoghi. *Regie Costit. lib.* 6 *tit.* 1 *cap.* 1 §. 17.

§. IV.

I pesi non sono già i medesimi in ogni luogo, il che senza dubbio è d'un grande impiccio nel commercio a cagion delle riduzioni d'un peso ad un altro, che è d'uopo fare ad ogni momento: ma un tale imbarazzo sussisterà sempre malgrado la riconosciutane utilità, giacchè non solo la riduzione de'pesi di tutte le nazioni ad un solo riuscirebbe impossibile, per non esservi alcuna, che voglia abbandonare il proprio per adattarsi a quello de'suoi vicini, ma la riduzione anche de'differenti pesi stabiliti in una sola nazione sarebbe impraticabile per lo stesso motivo: il fatto istesso lo dimostra tale negl'inutili tentativi fattisi fin ora in Francia sotto il regno di Carlo Magno, di Filippo il Lungo, di Luigi XI, di Francesco I, d'Enrico II, di Carlo IX, d'Enrico III, e di Luigi XIV. per la riduzione di diversi pesi di quella vasta Monarchia ad un solo.

§. V.

Trovandosi più sorta di pesi, o misure nello stesso luogo, dee considerarsi soltanto ciò, che tra i contraenti si sarà stipulato; e qualora non siasi espressamente convenuto su tal punto, dee aversi soltanto riguardo a quel peso, o misura maggiore, o minore, che avrà più rapporto al prezzo convenuto tra le parti nell'atto della vendita. *Leg.* 71 *ff. de contrahenda empt. Leg.* 18 §. 1 *ff. de dolo malo. Argum. Leg.* 78 §. 1 *ff. de legat.* 2 *et leg.* 1 *ff. de reb. dub.*

§. VI.

Se però l'uno, e l'altro peso, o misura della merce non possano convenire nel secondo caso al prezzo stipulato, come sarebbe per cagion d'esempio, se il solito valore della merce ad una sorta di peso, o misura fosse di dieci, e all'altra di venti, ed il prezzo convenuto di quindici; devesi in tal caso aver soltanto riguardo a rapportare il pattuito valore al primo di essi.

Leg. 9. *Leg.* 34 *in fine. et leg.* 200. *ff. de regul. jur. Leg.* 14 *in fine Leg.* 39 § 6 *ff. de legat.* 1. *Leg.* 43 *in fine ff. de legat.* 2 *Leg.* 29 §. 1 *et leg.* 75 *ff. de legat.* 3. *Leg.* 83 §. 4 *et leg.* 109 *ff. de verbor. obligat.*

§. VII.

Contestandosi il peso, o misura d'una merce dee sempre aversi riguardo al luogo, in cui siasi celebrato il contratto. *Leg.* 21 *ff. de obligat. et act. Leg.* 19 §. 1 *ff. de judic. Leg.* 22 *ff. de reb. credit. Leg.* 3 *ff. de reb. auct. jud. possid. Leg.* 12 *cod. de erogat. milit. annonae. Vedi Prezzo.*

PILOTO.

§. I.

Il piloto è un uffiziale dell'equipaggio d'una nave destinato per dirigere il viaggio, e la condotta di essa sotto gli ordini del capitano, e a tale oggetto dee continuamente essere egli al timone, fare di tempo in tempo la relazione dei siti, nei quali la nave si può trovare, ed essere bene sperimentato nella conoscenza delle carte marine, nell'uso dell'astrolabio, della balestriglia, ed altri istromenti necessarj per prendere l'altezza delle

tavole Astronomiche, delle marée, flussi, e riflussi del mare, e in somma di quanto può interessare la buona navigazione. *Ordon. de Franc. art.* 1 *et* 3 *tit. du pilote, ed ivi Valin.*

§. II.

La Grecia avea in grande considerazione i piloti, onde è, che il piloto Phrontis fu non solamente immortalato da Omero, ma ebbe ancora la gloria, che il Re di Micene gl'innalzasse un mausoléo vicino al capo di Sunium, ed è lo stesso Phrontis, che Polignotte dipinse in quel quadro maraviglioso, che rappresentava da una parte la presa di Troja, e dall'altra i Greci imbarcandosi pel ritorno. Tali erano i costumi di quei tempi: al dì d'oggi un piloto non è ch'un marinaro senza distinzione, allora era un uomo utile allo Stato, e ciò bastava per ottenere ricompense; un'iscrizione, una statua, un monumento eretto a spese del pubblico, nutriva la gloria, e portava gli uomini ad ogni sorta d'eroismo: *Honorons les grands hommes, et les grands hommes naîtront en foule. Thomas éloge au Comte de Saxe Maréchal de France.*

§. III.

Vi sono due sorta di piloti: altri detti piloti ordinarj della nave, e

d'altura, che servono për la navigazione del mare in pieno; ed altri si chiamano costieri (altrove detti locmans, o lamaneurs, cioè piloti locatieri;) che servono per la navigazione da un porto all'altro, e lungo le coste.

§. IV.

Ogni nave ben regolata ha il suo piloto ordinario, che talvolta è anche destinato per capitano in secondo, e nella condotta della medesima è egli tenuto a tutti i danni, che accadessero per la di lui imperizia; nel qual caso il capitano riconoscendolo ignorante, od inesperto, non sarà tenuto a pagargli alcun salario, e lo potrà anche far castigare secondo l'esigenza de'casi. *Jugem. d'Oleron art.* 5 *ed ivi Cleirac n.* 21. *Ordon. de la Hanse theut. art.* 27. *Ordin. del Re di Spagna Filippo II. art.* 7 *e* 8 *tit. de' vascelli che restan danneggiati. Ordon. de France art.* 7 *tit. du pilote*, *ed ivi Valin. Targa pond. marit. cap.* 15 *n.* 5.

§. V.

Qualora il capitano scuopra l'ignoranza del piloto trovandosi in alto mare, e così in istato a non poterlo congedare, dovrà questi approdando a terra, restituire tutto ciò,

PIL

che gli si fosse anticipato, con ogni danno, e spesa a favore del primo, a termini della legge comune, o degli statuti particolari de'luoghi. *Leg.* 8. *Leg.* 27 §. 34 *ff. ad leg. Aquil. et leg.* 13 §. 3 *et* 20 *ff. de actionib. empti. Jugem. d'Oleron art.* 4 *ed ivi Cleirac n.* 22. *Ordon. de Wisbuy art.* 2. *Ordon. de la Hanse theut. art.* 32. *Leyes de partida ley* 10 *part.* 5 *tit.* 9 *y ley.* *part.* 2 *tit.* 24.

Se però il piloto istesso sia il primo a palesare al capitano la propria ignoranza, ed imperizia, si distingue allora dall' Ordinanza dell' Imperatore Carlo V, del 1551. *art.* 13 *e* 14 in tal guisa, che se ciò egli faccia nell'andata, gli si debba soltanto pagare la metà del promessogli salario, e se nel ritorno gli si dia per intero. *Cleirac loc. cit. n.* 23.

§. VI.

Severissime sono state le leggi marittime circa l'ignoranza, mala fede, o negligenza de'piloti costieri, i quali erano anticamente condannati alla pena capitale senza alcuna formalità di giudizio, qualora erano trovati incapaci di eseguire l'assuntasi condotta della nave. Tale è la disposizione del Consolato del mare *cap.* 247 *ivi*: ma se non si troverà in effetto tale, (cioè il pi-

loto) quale si era spacciato, o alcuna cosa potrà osservare delle promesse, è in arbitrio allora del padrone col consenso del nocchiero, e del comunale della nave, e della maggior parte, di fargli in pena della sua temerità tagliare la testa senza intervento di Giudice veruno.

§. VII.

Il Cleirac commentando il Giudicato d'Oleron, da cui negli articoli 23 e 24 si è stabilita la stessa pena, soggiugne al fine de' medesimi, che questa così subita esecuzione non sarebbe approvata ai tempi suoi: e l'Emerigon rinforzando tale proposizione si estende a dire, che la pena di morte pel caso sovraccennato, sia veramente degna della barbarie di quei tempi. *Traité des assur. chap.* 12 *sect.* 2 §. 2.

Egli è vero, che a' nostri dì la maggiore equità che si usa in tutti i delitti dee far considerare simil pena troppo crudele; ma non può altresì negarsi, che la gente di mare merita d'esser contenuta col rigore il più stretto per l'esercizio delle sue funzioni, da cui dipende la salvezza delle vite, e de' beni di molti uomini.

§. VIII.

Il Targa nelle sue *pond. marit. cap.* 15 *per tot.* rapportandosi al disposto dalla legge 7 *cod. de navicul.* che dà autorità al padrone della nave di punire con pena capitale il piloto ignorante, conchiude, che può anche ritenerlo per consegnarlo alla giustizia. Ciò veramente toglie la durezza d'una giustizia troppo esecutiva, e lascia luogo ad esaminare, se l'errore, o il mancamento sia vero, o supposto, ed è più conforme alla giurisprudenza del nostro secolo, ed alla saggia moderazione degli attuali Sovrani.

§. IX.

L'Ordinanza della marina di Francia ha però saviamente considerate le circostanze, e adattate le pene alla diversità de' casi. Quindi ha disposto *all'art.* 7 *tit. du pilote*, che qualora un piloto ordinario abbia per negligenza, od ignoranza fatta perire la nave, debba condannarsi all'emenda di lire cento, ed essere privato per sempre dell'esercizio del pilotaggio, e ciò senza pregiudizio de' danni, ed interessi delle parti: ma che seguendo il sinistro per malizia del medesimo, sia condannato alla pena di morte.

Al §. 8 *tit. des pilotes lamaneurs*, cioè de' piloti costieri, che qualora uno d'essi intraprenda il pilotaggio d'una nave, trovandosi ubbriaco, debba condannarsi all'emenda di soldi

cento, ed essere interdetto per lo spazio d'un mese nel suo mestiere.

Ed al §. 18 dello stesso titolo, che se un piloto abbia per ignoranza fatto naufragare una nave, debba condannarsi alla frusta, ed essere privato per sempre dal pilotaggio: e riguardo a quello che abbia maliziosamente fatta incagliare una nave in un banco di rena, o investire a terra, debba punirsi coll' ultimo supplizio, e coll'esemplarità di affiggere il suo cadavere ad un albero nel luogo del naufragio. *Vedi Valin ai detti articoli.*

§. X.

Anche in questi Stati si è stabilito, che se mai un piloto cooperi dolosamente al naufragio della nave, debba esemplarmente appiccarsi, e lasciarsi il suo cadavere sospeso nel luogo del seguito naufragio. *Regio Editto del Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750 §. 25.

§. XI.

Quantunque non sia per ogni dove stabilito l'obbligo espresso ai capitani di nave di prendere un piloto costiere, trovandosi in luoghi pericolosi, e da essi loro non troppo conosciuti, tuttavia egli è indubitato, che non essendo un capitano perfettamente pratico della costa che dovesse percorrere, e de' porti, o spiagge alle quali avesse da approdare, debba prendere un piloto costiere che gli serva di guida, o altrimenti succombere a tutti i danni che da tale mancanza accadessero alla nave: lo che è conforme al disposto della legge comune, ai regolamenti di diverse piazze marittime, ed alla dottrina universale. *Leg.* 13 §. 2 *ff. locati. Consol. del mare cap.* 247. *Guid. de la mer chap.* 5 *art.* 19. *Jugem. d'Oleron art.* 24 *ed ivi Cleirac n.* 3. *Ordon. de Wisbuy art.* 44 *et* 59. *Jus hanseat. tit.* 3 *art.* 18 *ed ivi Kuricke. Ordin. del Re di Spagna Filippo II. tit. delle avarie art.* 9. *Stypman. jus marit. part.* 3 *cap.* 5 *n.* 17. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 1 §. 9.

§. XII.

A tale riguardo le Costituzioni dell' Inghilterra proibiscono ad ogni capitano di nave di partire da Londra, o da qualunque altro luogo del Tamigi, senza la scorta di un piloto approvato dai Sopraintendenti della Casa detta della Trinità. (Trinity House.) *Vedi Stor. del com. della Gran Bret. del Cary, tradotta dal Genovesi tom.* III. *cap.* 2 §. 3.

§. XIII.

Non essendo il piloto costiere un soggetto di quell'equipaggio formato dal capitano della nave, e per cui deve egli stesso corrispondere i danni che da questo si cagionassero, ma soltanto un estraneo di cui avea egli necessità di prevalersi attesa la natura del viaggio, così presumendosi, che abbia scelto quel soggetto creduto il più idoneo al bisogno, non dovrà attribuirsi a sua mancanza, se il piloto si trovasse in seguito inesperto, per cui siane accaduto qualche sinistro: laonde sarà questo caso uno di quelli che sebbene insoliti, incogniti, e straordinarj, debbono ciò non pertanto considerarsi a carico degli assicuratori. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 66. *Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 1 *n.* 134. *Loccen. de jure mar. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 5. *Kuricke diatrib. de assecurat. pag.* 831. *Roccus de assecurat. not.* 63. *Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 12 §. 2.

PIRATA, PIRATERIA, E CORSARO.

§. I

Si è soventi confuso il nome di pirata con quello di corsaro, forse per l'oggetto, con cui entrambi scorrono i mari, che si è quello di depredare le navi: ma in sostanza ella è così grande la differenza tra loro considerata, che non vi può essere alcun principio di ragione per confonderne i nomi.

§. II.

Il pirata egli è colui, che scorre i mari senza commissione, o patenti d'alcun Principe, o Stato Sovrano, ma soltanto con propria, e privata autorità ad effetto di depredare, ed impadronirsi colla forza di qualunque nave da esso lui incontrata. *Leg.* 118 *ff. de verb. signif. Ordonn. de France art.* 4 *tit. des prises. Casareg. de com. disc.* 64 *n.* 4. *Ansald. de com. disc.* 14 *n.* 23. *Targa pond. marit. cap.* 61. *Calvin et Alberic in suis diction. jur. V. Pirata. Hubner de la saisie tom.* 1. *part.* 2 *chap.* 3 *sect.* 6. *D'Abreu part.* 1 *cap.* 1 §. 11 *e seg.*

Quindi si è paragonata la pirateria all'assassinio, nè si trova tra loro altra differenza, che quella d'essere la prima un ladroneccio, e rapina di mare, e l'altro di terra. *Stracca de naut. part.* 3 *n.* 30. *Santerna de assecurat. part.* 4 *n.* 3. *Targa pond. marit. detto cap.* 61. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 3 §. 1.

§. III.

Il corsaro all'opposto è colui, che essendo semplice privato, arma una, o più navi per farle andare in corso contro i nemici dello Stato, previa un'autentica permissione, o patente del suo Sovrano. *Detta leg.* 118 *ff. de verb. signif. Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 25 *disc.* 136 *n.* 10 *et seq. Card. de Luca de regal. disc.* 170 *n.* 17. *Targa pond. marit. cap.* 61. Per lo che dice lo stesso Casaregis nel discorso 214 n. 57 ivi » il corsaro nella nave » armata in corso con patente, e » bandiera di V. A. R. non può, » nè deve considerarsi come pri- » vato, ma rappresenta la persona » del Principe, ed è un uffiziale » di guerra; e circa l'armamento » della sua nave ha quella stessa » potestà economica, e giurisdizio- » ne che ha un Generale d'armata » terrestre ».

§. IV.

L'eruditissimo signor Abate Galliani nel suo dotto trattato de' doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti dopo aver data al cap. 9 §. 8 la più esatta, e chiara definizione del pirata nel senso da me sopra espresso, passa a ragionare nel cap. 10 §. 2 sull'origine de' corsari, de' pirati, e delle rubberie, che sono da questi cagionate; e spiegando con somma erudizione da quali principii riconosca la sua sorgente una tale barbarie, scende fino ai tempi nostri, e si unisce col celebre signor Abate di Mably. *Droit public. de l'Europe tom. II. pag.* 310 *ediz. seconda*, per declamare contro l'uso delle colte nazioni di permettere, che i loro sudditi anche in tempo di guerra esercitino il corseggiare, provando che quest'uso è contrario all'umanità, alla ragione del pubblico bene, ed allo Stato medesimo, perchè quelli, che potrebbero essere utili alla gloria, e all'interesse della nazione per sostenerne decorosamente le ragioni s'impegnano più volentieri a devastare il commercio coll'unirsi ai pirati, o ai corsari, che a servire il loro Sovrano.

§. V.

Dal che ne siegue, aver voluto questi due insigni autori confondere insieme il pirata col corsaro, malgrado la chiarissima differenza che passa tra loro, e l'autorità delle leggi, e della dottrina universale. Io venero sommamente questo loro sentimento, che forse sarebbe anche il mio, qualora volessi su questa parte favellare da filosofo; ma non posso dispensarmi di riflettere, che nello stato naturale degli affari pub-

blici d'Europa, altrettanto il mestiere del corsaro è considerato onorevole, quanto si tiene per infame, e degno de' più severi castighi quello del pirata. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 15 §. 229. *Valin traité des prises chap.* 1 *et* 2 *et comment. à l'Ordonn. de France tit. des prises in princ. et à l'art.* 1 *et* 2. *Casareg. detto disc.* 214 *n.* 57. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 3 §. 1. *Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 28 *et sect.* 37 §. 3.

Veggasi a questo proposito la Dichiarazione del Re di Francia del 24. Giugno 1778. colla quale si notificava, che l'intenzione di quel Monarca era di dare marche, e ricompense onorifiche a quei armatori, e corsari, che si sarebbero distinti con intraprese considerevoli.

§. VI.

Essendo i pirati, secondo la definizione sopra rapportata i nemici del genere umano, è perciò considerata la pirateria un delitto contro la legge universale delle società, meritevole della pena di morte per esso universalmente stabilita. Laonde non formando i pirati alcun corpo di nazione, nè avendo alcun diritto delle armi, ma soltanto riputati per pubblici assassini, mentre esercitano indistintamente le loro rapine contro qualunque nave, perciò è ciascun popolo in diritto di perseguitarli, ed esterminarli senza che sia d'uopo di dichiarazione, di guerra. *Blackstone code criminel chap.* 5 *n.* 3. *Peckius in authent. navig. cod. de furtis n.* 5 *et ad leg.* 10 *ff. de incend. ruin. naufrag. n.* 3. *Stracca de nautis part.* 3 *n.* 29. *Devicq ad Weitsen de avariis n.* 33. *Stypman. jus mar. part.* 4 *cap.* 18 *n.* 81 *et* 85. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 3 §. 1 *et* 8. *Targa pond. marit. cap.* 61. *D'Habreu Derecho pub. univers. part.* 2 *cap.* 6. *Valin sull' Ordin di Francia art.* 4 *tit. des prises.* Quindi è opportuno il detto di Cicerone de offic. *lib.* 1 *c.* 29 che spiega qual sia il pirata in questi termini. *ivi. Pirata non est perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium.*

§. VII.

Presosi anche questo delitto in considerazione dalle nostre leggi si è saviamente stabilito. che la pena de' pirati sia sempre quella della forca colla confisca de' beni, e per una ben giusta esemplarità si debba loro recidere il capo per piantarlo sovra un palo alla bocca del porto.

Quindi, che possano i legni anche stranieri inseguendo pirati, innol-

trarsi per raggiungnerli nel nostro mare, ed eziandio sotto il tiro del cannone, purchè arrestati che gli abbiano, li presentino al tribunale del Consolato di Nizza per essere riconosciuti come pirati senza condurli altrove prima di riportarne il di lui assenso.

E finalmente, che siano puniti come complici di questo delitto, quelli che dassero loro ricetto, o ajuto, e coloro altresì i quali potendo farli prigionieri, li lasciassero in libertà per mezzo di danaro, o partecipazione delle cose rapite; e che la pena di questi sia pure quella della morte oltre la pena del quadruplo in ristoro dei danneggiati, nella quale caderà pure ogni armatore spedito in corso, che abusando delle facoltà ricevute si rivolga a far prede in pregiudizio de' sudditi di S. M. alleati, o amici. *Regio Editto pel Consolato di Nizza del* 15. *Luglio* 1750. §. 66. 67 *e* 68.

§. VIII.

Non avendo i pirati legittima facoltà di acquistare, ne viene in conseguenza, che non possano giammai radicare un dritto di proprietà in ciò che prendono, poichè il gius delle genti non gli autorizza ad appropriarsi cosa alcuna in pregiudizio del legittimo proprietario, da cui potrà in tutti i tempi richiamarsi la sua proprietà dalle mani del pirata; laonde parlando a norma, e secondo i dettami del gius naturale; se si può dire che in alcun tempo si possano da qualunque persona riacquistare le prede fatte da un pirata, queste dovrebbero ritornare al loro proprietario, contro i dritti del quale non ha potuto attentare l'ingiusta usurpazione del medesimo. *Leg.* 4 §. 7 *ff. de usurpat. Leg.* 19 §. 2. *Leg.* 24 *et* 27 *ff. de captivis et postlim. Grotius de jur nat. et gent. lib.* 3 *cap.* 9 §. 16. *Loccenius de iure marit. lib.* 2 *cap.* 3 *n.* 4.

§. IX.

Dal rigore di questi principii hanno creduto alcuni autori di dover recedere in vista del pubblico bene, e ad oggetto d'incoraggire la gente a perseguitare i pirati, e ritrarre dalle loro mani le ingiuste prede: riflessione questa che dovendo prevalere al bene particolare di un privato, e considerata la difficoltà che s'incontra nell'eseguire simili riprese, ha fatto adottare l'opinione, che possa taluno acquistare legittimamente a se stesso ciò che toglie dalle mani del nemico, e che era in suo potere di fatto, benchè ingiustamente. Così ragiona il Grozio *loc. cit.*

lib. 5 *cap.* 9 §. 17. Il Casaregis adotta questa regola *nel disc.* 24 *n.* 6. il di cui oggetto, dice egli, è di rendere i cristiani più ardenti a correre su i pirati; ed il Cav. de Habreu *loc. cit. part.* 2 *cap.* 6 §. 4 *e* 6. è della stessa opinione dicendo, che tale è lo spirito dell' ordinanza del corso in Spagna, e della Reale Dichiarazione del 22. Decembre 1624.

§. X.

La disposizione per altro del gius comune, e quella osservata dalla maggior parte delle nazioni si è, che anche relativamente alle prede fatte dai pirati, si adottino quelle regole che sono generalmente in uso per stabilire i dritti de' proprietarj, e dei loro assicuratori, allorchè si tratta di ripresa fatta dalle mani di qualunque nemico nel corso di ventiquattro ore. *Leg.* 44. *ff. de adquir. rer. domin. Ordon. de France art.* 10. *tit. des prisès, ed ivi Valin. Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 22. *Ottobre* 1678. *Decreto del Parlamento d' Aix in Giugno del* 1710. *Casaregis de com. disc.* 125. *n.* 22. *Roccus de navib. et naulo not.* 37 *n.* 98. *Vedi Preda.*

§. XI.

Il sopra citato regio Editto pel Consolato di Nizza *del* 15. *Luglio* 1750. ha pure disposto su questa parte ne' seguenti termini §. 63. ivi: » Dichiariamo primieramente, che » non solo per le cose predate non » si dà azione fra essi pirati in qua- » lunque tempo, o luogo promovasi, » neppure allorchè uno preda l' al- » tro, ed ancor meno se il preda- » tore non è anche egli pirata; ma » che eziandio l'equità, e l'umanità » impegnate sempre a conservare le » cose di chi fa naufragio, a costo- » ro punto non giova, onde non » si restituiscono, se non a quelli » di cui erano prima, per non can- » giar mai dominio cose predate, » nemmeno per prescrizione, dalla » mano de' pirati pervenendo anche » ad altri, e solamente si rifà lo » speso a chi ne comperò, se non » seppe che erano preda de' pirati, » oppure non poteano altrimenti ri- » cavarsi da' medesimi ».

§. 64. ivi: » Per impegnare bensì » chiunque s' impegnerà a ritorre a » proprio pericolo, e costo dalla ma- » no de' pirati cose predate, deter- » miniamo, che ne abbia il terzo per » se, ed anche il sopra più, se nel » termine d' un anno, ed un gior- » no dal dì che egli ne farà la di- » chiarazione nell' uffizio del Conso- » lato, come vogliamo sempre che » faccia, non saranno domandate da » quelli, di cui erano proprie, e » quando la prova per parte di co-

» loro che le richiameranno, sarà
» per qualche circostanza difficile,
» basterà in sussidio il giuramento
» col concorso però di qualche va-
» levole indizio ».

§. XII.

Qualora un pirata venda la propria nave ad un terzo, i derubati dal medesimo, o i loro assicuratori non hanno alcun diritto di ripetere alcun refacimento de'danni da quella stessa nave, dalla quale gli hanno sofferti, giacchè essendo essa una cosa inanimata non è capace di delitto, ne ritiene passando in mani terze, alcun'ipoteca per quelli del suo primo proprietario. *Leg.* 1 §. 3 *ff. si quadrup. paup. fec. dic. Stracca de navib. part.* 2 *n.* 14. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 29. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 9 *n.* 34. *Roccus de navib. et naulo not.* 36 *n.* 96.

§. XIII.

Da chi debba sopportarsi il danno cagionato dai pirati, o corsari. *Vedi Assicuranza. Avaria. Contribuzione. Preda.*

POLIZZA D'ASSICURANZA.
Vedi *Assicuranza.*

POLIZZA DI CARICO.

§. I.

La polizza di carico detto altrove *connaissement*, è uno scritto dato dal capitano di nave al caricatore delle merci, contenente la ricognizione, e ricevuta delle merci caricate sulla medesima, ad oggetto di condurle in un dato luogo. *Guidon de la mer chap.* 2 *art.* 8. *Ordon. de France artic.* 1 *tit. des connaissements*, ed ivi *Valin. Pothier des contr. mar. n.* 144. *D'Habreu derecho pub. univers. part.* 1 *cap.* 2 §. 8. *Hubner de la saisie part.* 2 *chap.* 3 §. 10 *n.* 6. *Targa pond. marit. cap.* 30 *n.* 2 e 3.

§. II.

Nella polizza di carico deve specificarsi esattamente la quantità, e qualità generica esteriore, ed apparente delle merci, il rispettivo loro peso, le casse, le botti, i sacchi, o le balle che le contengono, il nome del caricatore, e di quello a cui debbono consegnarsi, il luogo della partenza, e dello scaricamento, il nome del capitano, e quello della nave, ed il prezzo del nolo convenuto. Quando si va con tutta l'esattezza si mettono altresì in margine della polizza di carico i sigil-

li, ovvero le marche di tutte le balle, facendo molti, o per lo meno tre dupplicati di essa, uno de' quali resta in potere del noleggiatore, negoziante, o fattore che spedisce la nave, il secondo resta al capitano, ed il terzo si manda a colui che dee ricevere le merci, o gli effetti su di essa caricati: vi sono de' luoghi, ne' quali se ne lascia altresì una copia all' archivio della città, o del porto d' onde parte la nave. *Ordon. de France art. 2 et 3 tit. des connoissem. ed ivi Valin. Pothier contr. marit. n. 17. Hubner de la saisie loc. cit. §. 6. Targa pond. mar cap. 30 n. 4 e seg.*

§. III.

Le polizze di carico differiscono dal noleggio, perchè questo è un contratto, con cui si noleggia tutta la nave, e quelle non sono che ricevute particolari, che da il capitano di essa per quegli effetti appartenenti a diverse persone onde essere trasportati nell' uno, o nell' altro luogo: quindi ogni polizza non riguarda che una parte del carico, laddove il contratto di noleggio segue per rispetto alla totalità: per conseguenza non fa d'uopo, che d'un solo contratto di noleggio per la partenza, e ritorno della nave, in vece che per ritorno non son necessarie altre polizze, ma ben altrettante ve ne bisognano, quanti sono i particolari caricatori, e proprietarj delle diverse parti del carico.

§. IV.

Quantunque il capitano di nave abbia seco il contratto di noleggio, dovrà ciò nondimeno spedire le polizze delle merci in essa caricate, mentre da che abbia egli promesso di caricare una tale quantità di merci nella sua nave, non ne segue, che abbia egli compita di fatto alla contratta obbligazione: quindi è che la polizza di carico tien luogo di contratto di noleggio, e vale anche di più in ciò, che ne prova essa l' adempimento. Difatti non si prende la precauzione di sottoscrivere un contratto di noleggio, se non se per assicurarsi per parte del proprietario, o del capitano, che quelli che hanno promesso di caricare una certa quantità di merci soddisfaranno al loro impegno, e per parte di costoro, che il capitano compisca egualmente la promessa di caricarvi le merci, e trasportarle a suo destino: dal che ne segue, che il contratto di noleggio diventa inutile colle polizze di carico, le quali fanno una prova compita, che le obbligazioni da ambe le parti assuntesi nel detto contratto siano state osservate, ed eseguite. *Pothier. contr. mar. n. 11 13 et 16. Valin. ai sud.*

art. dell' ordin. di Francia pag. 633 *e* 634.

§. V.

Non è necessario nella polizza di carico denominatamente designare la persona del consegnatario cui debbano essere rimesse le merci in essa indicate, giacchè l'uso ha permesso di stipulare, che le merci sieno consegnate al portatore della polizza, o all'ordine d'un tale, o ad un tale nominato, o a chi per esso: nel resto, anche omesso nella polizza d'inscrire qualcuna delle sopra descritte circostanze, non sarà perciò essa meno valevole, basta che vi si possa supplire in altro modo. *Pothier des contr. mar. n.* 15. *Emerigon des assur. chap.* 11 *sect.* 3 §. 2. *Targa pond. mar. cap.* 31 *not.* 1 *n.* 1 *e* 2. *Gratian. discept. forens. cap.* 500 *n.* 11 *et* 20.

§. VI.

La polizza di carico deve essere sottoscritta, o firmata dal capitano della nave, o dallo scrivano di essa, e potrà medesimamente costringersi a ciò fare per via giuridica, da che le merci saranno consegnate sulla nave, nel qual caso la sentenza avrà luogo di firma. *Ordon. de France art.* 1 *tit. du connoissem. ed ivi Valin. Stracca de assecurat. glossa.* 11 *n.* 55 *Casareg. de com. disc.* 10 *n.* 18 20 *et* 22. *Emerigon. loc. cit. Targa pond. mar. cap.* 30 *in fine.*

§. VII.

Sempre che la polizza di carico si troverà descritta, e concepita colle solite formole sopra indicate, si considera per uno scritto legale, ed autentico, valevole da se a giustificare il caricamento specifico delle merci sulla nave, e fa per ciò essa fede non solo tra il capitano, ed il caricatore, ma ben anche contro gli assicuratori delle merci, e chiunque altro; salve però sempre le prove in contrario sulla frode, o collusione che siasi potuta adoperare. *Ordon. de France art.* 8 *tit. du jet. art.* 1 *tit. des letr. de marque, art.* 9 *tit. du capitaine, et art.* 61 *tit. des assurances. Valin all' art.* 1 *tit. du connoissement. Stracca de assecurat. glossa* 11 *n.* 52 *et* 54. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 111 *disc.* 10 *n.* 23 *disc.* 23 *n.* 5 *et disc.* 212 *n.* 6. *Card. de Luca de credit. disc.* 106 *n.* 16 *et disc.* 108 *n.* 14 *et seq. Pothier loc. cit. n.* 144.

§. VIII.

Tale è pure la massima del nostro Magistrato da cui si è deciso, essere bastevole la polizza di carico

per giustificare la proprietà delle merci a favore di quelli in essa nominati; e che perciò non sia d'uopo di esibire i libri di corrispondenza, o prestar giuramento, salvochè la polizza sia concepita colla clausola *per conto di chi appartiene. Sentenza del Consolato di Nizza del* 26. *Maggio* 1780. *Refer. Trinchieri nella causa del signor Console Inglese in detta città Birbeck, contro i negozianti Girard, Isac Moise, e figlio, Levi l'ainé, Thoon e figlio. Altra Sentenza del* 5. *Luglio detto anno, e nella medesima causa confermante la prima.*

§. IX.

L'Ordinanza di Francia *art.* 6 *tit. du connoissement* prescrive, che trovandosi qualche diversità nelle polizze di carico d'una stessa merce, quella che si trovasse fralle mani del capitano, debba sola far fede, qualora si riscontri scritturata dal caricatore, o dal di lui commissionario; e che all'opposto abbia forza d'obbligare quella che si trovasse appresso qualcuno di costoro, qualora si riconoscesse la medesima scritturata per parte del capitano.

L'Emerigon osserva però opportunamente su questa parte, essere difficile, che possa accadere il caso da questo articolo supposto, mentre si è introdotto l'uso di scritturarsi le polizze di carico dal caricatore, o dal di lui commesso, e di presentarle prima della partenza al capitano per sottoscriverle, o segnarle. *Des assurances chap.* 11 *sect* 3 §. 6.

§. X.

Il capitano di nave non dee sottoscrivere, o firmare nuove polizze di carico per le stesse merci, senza che le prime già sottoscritte siano interamente soppresse, altrimenti rischierebbe al di lui arrivo d'essere condannato ad una doppia consegna delle merci da esso lui caricate.

Il Casaregis *de com. disc.* 10 *n.* 116 *et* 117 è d'opinione contraria a questo principio, e dice, che il capitano dopo aver sottoscritte le polizze di carico per consegnare, le merci in un dato luogo, e ad una certa persona, può sottoscriverne delle seconde per una diversa destinazione, e consegna; ma nel *n.* 19 *e* 20 limita la sua proposizione soggiugnendo, non essere però ciò permesso, qualora la cosa non sia più nel suo intero, o che il capitano non ignorasse, che le stesse merci appartenessero a quello, per cui si erano fatte le prime polizze di carico. *Rota Genuens. de mercat. decis.* 56 *n.* 3 *et* 4. *Roccus de mandat. not.* 10 *in tot.*

§. XI.

Le merci debbono rimettersi al consegnatario designato nella polizza di carico, senza che possa opporsi contro il medesimo alcuna eccezione di proprietà; imperciocchè la sola quietanza per parte del primo, è bastevole per liberare il capitano da qualunque altro obbligo. *Argum. leg.* 25 *cod. de locato. Ordon. de France art.* 5 *tit. du connoissem. Rota Genuens. decis.* 67 *n.* 6 *et* 7. *Casareg. de com. disc.* 25 *n.* 4 *et* 7. *Emerigon des assur. chap.* 11 *sect.* 3 §. 7.

§. XII.

Sovra tali principj si è stabilita la massima dal nostro Magistrato, che il capitano di nave non sia tenuto di rimettere le merci al consegnatario, qualora da questi non si presenti la polizza di carico, che dee accompagnarle. *Sentenza del Consolato di Nizza del* 11. *Decembre* 1783. *Refer. Trinchieri nella causa del negoziante Giacomo Deandreis, contro i negozianti fratelli Caisson raccomandatarj del capitano Cornelio Kloch comandante la nave con bandiera Olandese, denominata l'Amica.*

§ XIII.

Il capitano nel sottoscrivere la polizza di carico suole apporvi la clausola *che dice essere, o dice essere,* la quale significa che il caricatore *ha detto* essere le merci caricate di tale qualità, e quantità, senza che il capitano l'abbia verificato; dal che ne segue, che questi non sarà mai garante del peso, della misura, e delle qualità interiori, ed intrinseche d'esse merci, ma soltanto del numero delle casse, balle, od altro, in cui le medesime si contengono. *Consol. del mare cap.* 266. *Rota Florent. in Liburnens. refect. damnor. decis.* 1. *Augusti* 1782. *Sentenza dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 24. *Maggio* 1784. *Altra del* 20. *Febbrajo* 1750. *Altra del* 12. *Luglio* 1750. *Casareg. de com. disc.* 10 *n.* 55. 56. *et* 124. *Targa pond. marit. cap.* 31 *not.* 2 *n.* 3 *e* 4. *Valin all' Ordin. di Franc. art.* 2 *tit. du connoissement.*

§. XIV.

Non ostante l'efficacia della clausola, *che dice essere* sarà permesso ai caricatori di provare la frode contro il capitano; laonde se questi senza necessità provata aprisse pendente il viaggio qualche balla, o cassa, sarebbe tenuto al mancante della quantità, misura, o peso nella polizza indicato. *Rota Florent. loc. cit. Rota Romana in Anconit. as-*

securat. decis. 12. *Febr.* 1776 §. 7 *et seq. Stracca de nautis part.* 5 §. 3 *Casareg. de com. disc.* 23 *n.* 17. *Emerigon des assur. chap.* 11 *sect.* 5 §. 1 *in fine. Targa pond. mar. not* 3 *n.* 5 *e* 6.

§. XV.

L'Emerigon riportando nel luogo sovra citato §. 2 *in fine.* la dottrina del Casaregis *disc.* 10 *n.* 55 *e* 124 per cui la polizza di carico non ostante la clausola *dice essere* non perde punto di forza rispetto agli assicuratori, conviene, che tale opinione non è punto difforme dagli usi di Francia, ma soggiunge, che in tal caso gli assicuratori sono autorizzati a chiedere l'esibizione delle fatture, ed altri recapiti capaci a giustificare la qualità, e quantità delle merci assicurate per conoscerne il vero prezzo. *Guid. de la mer chap.* 2 *art.* 9 *et chap.* 7 *art.* 3 *Ordon. de France art.* 64 *tit. des assur. ed ivi Valin. Stracca de assecurat. glossa* 6 *n.* 1. *Santerna de assecurat. part.* 3 *n.* 46.

§. XVI.

Non sarà inopportuno di riportare su questo proposito la distinzione, che fa la Rota Romana *in dieta Anconitana assecuration. Decis.* 12. *Febr.* 1776 del caso in cui nell'assicuranza non siasi fatta alcuna menzione del valore delle merci assicurate, e siasi stipulata l'assicurazione in termini generici, dall'altro, in cui l'assicuranza si è fatta per una certa determinata somma relativa al certo, e determinato prezzo della merce assicurata: nel primo caso vi è la positiva necessità di giustificare il valore della merce genericamente assicurata, allorchè si è apposta la clausola *dice essere*, perchè questa pone in dubbio la quantità, o peso della medesima, e per conseguenza lascia equivoco il preciso rischio; nel secondo poi essendo questo determinato con prezzo certo, ed avendo l'assicuratore esatto il premio sul valore determinato nella polizza di assicuranza, o in quelle di carico, sarebbe contro l'equità, e la giustizia, che non rifondesse il danno in proporzione del prezzo ricevuto, giacchè il rischio in specie, è determinato fin dall'origine del contratto; ed in tali circostanze la clausola *dice essere* non può fare alcuna alterazione. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 111. *et disc.* 10 *n.* 61. *Vedi maggiormente su questa parte l'articolo Rischio. Sinistro.*

PORTATORE DI CAMBIALE.

Vedi *Accettazione. Dilazione. Pagamento di Lettera di Cambio. Protesto, e simili.*

PORTO. BAJA. GOLFO.

§. I.

Il porto è un seno di mare rinchiuso, o naturalmente, o dall'arte, capace a ricevere, e contenere più navi, ed in cui restano esse al coperto de' venti, onde poter caricare le merci. *Leg.* 59 *ff. de verb. signif. Loccen. de jure. marit. lib.* 1 *cap.* 8 §. 4. *De Hevia com. naval. cap.* 1 *n.* 35. *Valin comment. all'Ordin. di Franc. tit. des ports. Targa pond. mar. cap.* 79 *n.* 1.

§. II.

Evvi però chi ha voluto definire il porto da oratore in questi termini: » Egli è un argine opposto » al furor delle onde, un riparo » per i vascelli sbattuti dalla tempe» sta, una specie di dominio, che » si è preso sul mare, vale a dire » su questo elemento indipendente, » ed indomito, il quale aperto a » tutti i popoli le sponde separa, » riunisce gli uomini, serve a tutte » le nazioni, non appartiene a ve» runa. Egli è uno de' termini, on» de misurarsi la distanza de' con» tinenti; quello donde si disper» dono, ed ove si radunano i te» sori de' diversi paesi; il fondaco » di quella opulenza, che dal com» mercio si spande nelle nostre cit» tà; un centro comune di corri» spondenza, e di società, ove i » fondi di diversi regni si cambia» no, si comunicano, si moltiplica» no, escono dalle loro sorgenti sot» to una forma, sotto un' altra vi » rientrano, tutte rendono le parti » della terra tributarie, e in uno » versano le ricchezze di più mon» di. » *Dictionn. du Citoy. V. Port.*

§. III.

L' uso de' mari per la navigazione ha reso anche necessario l'uso de' porti, il quale è pubblico, e procedente dal diritto delle genti ;laonde è permesso a qualunque nave di approdarvi, purchè sia munita delle opportune spedizioni, che la qualifichino amica: ma per un effetto dell' impero del mare dee annoverarsi ogni porto nello Stato, ove è posto, e perciò, soggetto alla giurisdizione, fralle regalie del Principe dominante. *Instit.* §. 2. *de rer. divis. Leg.* 4 §. 1 *ff. eod. Lib.* 2 *feudor. cap. unic. quae sint regaliae. Richieri in cod. lib.* 2 *tit.* 1 *defin.* 2. *Loccenius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 8 §. 2 3 *et* 4. *Vedi Mare.*

§. IV.

Quindi è che qualora una nave approdi ad un porto, deve il capi-

tano di essa adattarsi agli usi, e regolamenti nel medesimo stabiliti, ormeggiarsi, o sia postarsi, e dar fondo in quei siti, e luoghi consueti ove siano ormeggiati altri della sua qualità, e portata, e colle prescritte distanze, osservare gli avvisi che gli venissero dati da chi è a tal riguardo deputato, e finalmente pagare quei diritti, dazj, e gabelle, che vi fossero imposte. *Leg. 1 cod. de litor. et itin. cust. Consol. del mare cap.* 199 200 *e* 224. *Cujac. ad tit. cod. de vectigal. et com. Loccennius de jure marit. lib.* 1 *cap.* 8 §. 4 5 *et seq. Targa pond. marit. cap.* 79 *in tot. Devicq ad Weitsen de avariis vers. deterioris notae. Vedi Abbordo. Ancoraggio. Capitano. Contrabbando.*

§. V.

Non essendovi altro mezzo per arricchire meglio uno Stato che quello del commercio marittimo, così non vi è cosa, che contribuisca di più all'estensione, e prosperità del medesimo che la quantità, e sicurezza de' porti: quindi l'esatto regolamento che vi si faccia osservare produrrà efficacemente alla nazione la superiorità del commercio, e della navigazione, giacchè la facilità d'ogni intrapresa è quella sola che con rapido corso la moltiplica. Prendansi per modello rispetto a quanto si deve osservare dalle navi mercantili ne' porti di mare, le Ordinanze della marina di Francia del 1681, 1685, e 1689, e gli altri Regolamenti, che di tempo in tempo si promulgano da quella savia Legislatrice Monarchia, e si otterrà l'intento.

§. VI.

Le massime fin'ora stabilite riguardo ai porti di mare, sono anche adattabili alle baje, e golfi, per essere anche essi di quei siti riuniti alla dominazione del Principe, entro il cui territorio ritrovansi, ed immediatamente posti sotto la di lui custodia, e salvaguardia, quindi l'asilo, e ricovero che in una baja, o golfo si accorda, diventa non meno inviolabile, che quello d'un porto medesimo, e qualunque attentato che segua in essi, dee sempre rimirarsi come una manifesta violazione del diritto delle genti, che mai possa addursi in esempio. *Hubner de la saisie des vaisseaux tom.* 1. *chap.* 8 §. 10. *Valin comment. all' Ordin. di Francia art.* 1 *tit. des rades.*

§. VII.

Si dà talvolta alla baja il nome di golfo; ma questo è troppo generico, ed applicabile a tutti i se-

ni di mare più, o meno ristretti, che per diversificarli appunto si denominano ora baje, e ora rade; riserbato propriamente il nome di golfo a quei vasti seni, i quali ad un tempo si chiamano mari colla giunta di qualche nome possessivo, come dicesi appunto del golfo di Venezia, che dalla di lui vastità ha quello di mare Adriatico, e che entro se rinchiude molti altri golfi particolari, come quello d'Istria, di Manfredonia, di Narenta, e simili. Quindi la baja, in altro non è differente dal golfo propriamente detto, se non perchè ella è assai più ristretta nel suo ingresso, di quello che sia al di dentro: egualmente che la rada si distingue dal porto in ciò che le navi quantunque vi trovino un buon ancoraggio, non vi sono però con tanta sicurezza come in questo. *Valin loc. cit.*

PORTO FRANCO.

§. I.

Chiamasi tale quel porto di mare in cui è libero a chiunque di qualsivoglia nazione ci sia d'introdurre, ed estrarre ogni sorta di merci senza pagamento di alcun diritto di gabella, o di dogana.

§. II.

Varii sono i porti franchi stabiliti nell'Europa tendenti tutti, per mezzo delle franchigie ad essi concesse, a procurare un affluenza di commercio, una maggiore importazione, ed esportazione di merci, e perfino anche l'accrescimento della popolazione. Tale è l'oggetto dei porti franchi di Livorno, di Genova, di Marsiglia, di Ancona, e di Civitavecchia, i privilegi de' quali può ciascheduno consultare negli Editti, e Regolamenti rispettivamente pubblicati.

Io mi ristrignerò soltanto in questa parte a dare una precisa idea del porto franco di Nizza, e delle massime a tale riguardo adottate dal nostro Magistrato del Consolato, sotto la di cui ispezione è posta l'osservanza delle franchigie, e privilegj al medesimo concessi.

§. III.

Il Re Carlo Emanuele di sempre gloriosa memoria, ad oggetto di ampliare il commercio nella città di Nizza rinnovò, ed estese col suo Regio Editto del 12. Marzo 1740 i privilegj, e franchigie già accordate con precedenti Editti, e specialmente con quelli del 1613, e 1626.

§. IV.

In forza di questo Editto si è concesso un ampio salvo condotto a tutti i capitani, padroni, marinari, e passeggieri di qualsivoglia stato, condizione, paese, e religione, niuno eccettuato che approdassero in questo porto di Nizza, in quello di Villafranca, o nel golfo di S. Ospizio, con poterne tutti gioire per qualunque causa, debito contratto, o delitto commesso fuori di questi Stati a riserva solamente di quelli di Lesa Maestà, falsa moneta, assassinio, grassazione sulle strade, omicidio de' capitani, padroni, ed altri uffiziali de' bastimenti commesso dai naviganti, depredazione delle robe de' Cristiani, furto di cose state al reo confidate, e quegli altri delitti che si commettessero sotto la nostra bandiera.

Si è pur ivi concessa specialmente la Regia protezione a tutti gli stranieri senza distinzione, ed eccettuazione veruna, i quali venissero a Nizza, Villafranca, e St. Ospizio per stabilirvi i loro negozj, o per farvi fabbriche, o manifatture, od altrimenti esercitarvi qualche commercio, assicurando sì questi, che ogni altro il quale vi si trasferisse per abitarvi, negoziarvi, o trafficarvi, d'essere trattati come nativi del paese, e di godervi un sicuro asilo, ed un tranquillo, e favorevole soggiorno, sì per le loro persone, che pei danari, merci, e beni che vi acquistassero, senza poter essere molestati, e nemmeno rimessi ancorchè chiamati per qualsivoglia delitto altrove commesso, eccettuati però quelli di Lesa Maestà, e gli altri di sopra spiegati: come ancora, che in tempo di guerra non siano mai soggetti a confiscazione, o rappresaglia veruna, quand'anche il Principe loro ne usasse diversamente verso di noi ne' suoi Stati.

È altresì ordinato, che i Cattolici Apostolici Romani s'intendano naturalizzati senza ottenerne perciò dal Sovrano le patenti, e siano conseguentemente ammessi a tutti gli onori, ed uffizj civili senza potervi però essere obbligati; e sì questi, che tutti gli altri stranieri siano sempre esenti dal peso delle guardie, dalle levate de' soldati nazionali, dagli alloggiamenti militari, ed altri carichi personali non tanto per essi, che per i loro discendenti fino alla quarta generazione inclusivamente.

Di più, che si abbia senz' altro per abolita a favore de' medesimi la legge d'ubena, per cui si è derogato al disposto dalle generali Costituzioni, onde possa ognuno disporre de' proprj beni a favore di chiunque anche straniero, e che morendo senza disporre, succedano i prossimiori del sangue, benchè sudditi di altro Principe.

E rispetto a quelli che volessero stabilirsi nella città di Torino, e abitarvi per fare qualche commercio, che abbia relazione al portofranco, e scala di Nizza, si riserva il Sovrano di favorirli, e concedere loro i medesimi privilegj.

Che siano pur anche esenti da ogni confiscazione, e rappresaglia per qualsivoglia causa, eziandio di guerra, e della legge d'ubena le mercanzie, danari, crediti, ed altre cose appartenenti anche a quei stranieri, che sebbene non comparsi nella città di Nizza, Villafranca, e St. Ospizio, o in Torino per abitarvi, o negoziarvi, avessero tuttavia quelle mandate a mani di altri stranieri, o confidate ai nazionali. *Veggansi le altre provvidenze, e privilegi, e franchigie del detto portofranco nel sopra citato Regio Editto.*

§. V.

In conseguenza di tali disposizioni si è da questo nostro Magistrato del Consolato di Nizza deciso nel modo seguente.

Che non goda dei vantaggi, e franchigie del portofranco colui, che non adempisse al prescritto dal sovraccennato Regio Editto, e si provi essere in detta città con animo di non permanervi. *Sentenza del* 16. *Decembre* 1762. *Refer. Trinchieri nella causa del Signor Marchese Antonio Romagnoli contro Domenico Pauquet.*

Che goda de' narrati privilegj, e franchigie del portofranco per le cose delle quali siasi nell' impetrante trasferito il dominio prima d'impetrarlo. *Sentenza del* 16. *Maggio* 1771. *Refer. Raynardi nella causa dei negozianti Lauro di Napoli, e Castelli di Milano contro il padron Biagio Caffiero Napolitano.*

Che non possa intentarsi alcuna azione contro un capitano di nave rifugiatosi sotto la protezione di questo portofranco per danaro ad esso lui dato a cambio marittimo, mentre non concorrono in esso le qualità, che costituiscono un vero pubblico negoziante, onde possa rimirarsi in aspetto d'un fallito doloso; bensì soltanto come semplice moroso debitore; e quindi, che la frode da questi usata qualunque siasi, rifletta soltanto i particolari di lui creditori senza interessare però la pubblica fede, ed il favore del commercio. *Sentenza del* 29. *Aprile* 1773. *Refer. Ratti nella causa del capitano Landi Genovese contro i negozianti in Livorno detti della ragione erede Huigens, e compagnia. Altra Sentenza del* 4. *Giugno* 1776. *Refer. Trinchieri nella causa del negoziante Deandreis a nome de quali in essa contro il padrone Olivari Genovese.*

Che chiunque abbia goduto una

volta del beneficio del portofranco, se vada poi altrove a stabilirsi, ed ivi fallisca, possa ritornare a godere de' narrati privilegj, e franchigie. *Sentenza del primo Luglio* 1779. *Refer. Trinchieri nella causa di Andrea Piccaluga contro il negoziante Giorgio Guaire.*

Che risultando del fallimento doloso d'un negoziante posto sotto l'asilo di questo portofranco, si debbano rilasciare le merci, ed effetti da esso lui quivi posseduti a favore del proprietario di esse. *Sentenza del primo Luglio* 1780 *Refer. Trinchieri di St. Antonino nella causa di Luigi Cordier di Parigi, contro i Giugali Robut della stessa città.*

Che il Regio Editto del portofranco non concerne i sudditi di S. M. per riguardo ai debiti che avessero contratti fuori de' Regj Stati. *Sentenza del* 14. *Luglio* 1780. *Refer. Mattone di Benevello nella causa de' fratelli Borca di Bergamo contro Gio. Battista Loro di Nizza.*

Che non potendosi dir doloso il fallimento di chi avesse impetrato l'asilo del portofranco, debba godere di tutti i vantaggi, e franchigie del medesimo, e restituirsi gli effetti, qualora li venissero sequestrati. *Sentenza del* 4. *Agosto* 1781. *Refer. Leotardi nella causa del negoziante Gautier di Marsiglia contro i negozianti Masset, ed altri, e i creditori della massa.*

Che avendo taluno implorato l'asilo del portofranco, non possa più essere condannato al pagamento di quella somma per cui l'abbia domandato, salvo che avesse per la medesima contratta nuova obbligazione col di lui creditore. *Sentenza del* 23. *Aprile* 1783. *Refer Raynardi nella causa del negoziante Agostino Cauvin contro il capitano Emanuele Spitterj.*

Che approdando taluno colla sua nave a questo porto, non possa essere molestato per pagamento de' debiti contratti fuori de' Regj Stati, e sia quindi ammesso a godere di tutti i benefizj portati dal Regio Editto. *Sentenza del* 3. *Novembre* 1785 *nella causa de' negozianti Gio. Francesco Thaon figlie, ed altri contro il capitano Janni Napolitano.*

POSSESSORE DI CAMBIALE.

Vedi *Accettazione. Dilazione. Pagamento di Lettera di Cambio. Protesto. Tratta.*

POZIORITA'.

Vedi *Creditore. Giudizio di Concorso. Ipoteca. Scrittura. Vendita.*

PREDA, E PREDATORE.

§. I.

La preda è un arresto di nave seguito in tempo di guerra con

animo di depredarla, d'impossessarsi della medesima, e di spogliarne della proprietà il vero padrone. Può però il predatore procedente all'arresto, o depredazione d'una nave avere due oggetti diversi: l'uno d'impadronirsi della medesima, e del suo carico, e allora dicesi preda propria, ed assoluta: l'altro di prendere soltanto gli effetti del nemico, o le merci di contrabbando, che vi si trovassero caricate, ed in questo caso si considera per un arresto senza animo di privarne i sudditi delle Potenze amiche.

§. II.

Distinguesi la preda in giusta, ed ingiusta: la prima dicesi quella che è fatta da nemico dichiarato, secondo le leggi della guerra; la qual giustizia non si riconosce soltanto dall'aperta dichiarazione di guerra, e da' dritti stabiliti dal gius delle genti, ma ben anche da che la nave, o le merci caricatevi provengono da un porto, e siano destinate ad un altro, o assediato, ed a cui sia legittimamente proibito l'accesso anche ai neutrali; oppure allor quando esercisca un commercio proibito, e di contrabbando, dando questa contravvenzione un diritto di depredare, e confiscare tanto le merci, che le navi di coloro che lo commettono. *Rota Rom. in Ancont. assecurat. decis.* 15. *Martii* 1765. §. 11 *avanti l'Eminentis. Riminaldi, et decis.* 31. *Januari* 1766 *avanti l'Emin. Cornaro* §. 11 *et* 21. *Grotius de jure bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 3 §. 1 *et cap.* 17. §. 3. *Heineccius de navib. ob vect. merc. commis. cap.* 1 §. 9. *Selden. mare claus. lib.* 2 *chap.* 20. *Wattèl droit de gens liv.* 3 *cap.* 7 §. 111. *Galliani de' doveri de' Principi, cap.* 9. §. 2. *Hubner de la saisie tom.* 1 *part.* 2. *cap.* 3 §. 5.

La seconda dicesi quella detenzione, od arresto fatto da un pirata, da un amico, da un neutrale, o contro i principii del dritto delle genti.

§. III.

In qualunque maniera che segua la preda d'una nave, o provenga questa giustamente da' nemici dichiarati, o ingiustamente da' neutrali, ed amici, si considera sempre per un caso fatale a carico degli assicuratori, essendo massima non controversa, che fra i sinistri ai quali succombono gli assicuratori debba anche annoverarsi la depredazione della nave, e merci assicurate, attesa principalmente la formola solita apporsi nelle polizze d'assicuranza, per cui si sottomettono sempre i medesimi ad ogni rischio di *rappresaglia, rubberia d'amici, o*

di nemici. di ogni caso, pericolo, fortuna, disastro, impedimento, o caso sinistro, ancorchè non si potesse immaginare. *Leg.* 18 *ff. commodati. Guid. de la mer chap.* 7 §. 1. *Ordon de France art.* 26 *et* 46 *tit. des assurances, ed ivi Valin Rota Genuens. de mercat. decis.* 101 *per tot. Rota Rom. in Anconitana assecurat. decis.* 12. *Februar.* 1776. §. 5 *avanti Monsign. Ratta. Rota Florent. in Liburnens. assecurat. decis.* 22. *Junii* 1785. §. 16. *Pothier des assur. n.* 54. *Scaccia de com. quaest.* 1 *n.* 135 *et* 137. *Roccus de assecurat. not.* 41 54 55 64 *et* 67. *Casareg. de com. disc.* 1 *n.* 118. *De Hevia com. naval. cap.* 14 *n.* 27. *Targa pond. marit. cap.* 54 *n.* 11.

§. IV.

All' articolo Baratteria ho dimostrato, che gli assicuratori non sono per l'ordinario risponsabili di quei sinistri che riconoscono la causa dalla colpa del capitano della nave, fissando la regola, che i danni accaduti dal fatto, o dall' imprudente contegno dello stesso capitano, non sono sempre a carico degli assicuratori, e quando lo siano competa ad essi il regresso contro lo stesso capitano, la nave, ed i suoi armatori per quei delitti, e mancamenti che abbiano loro cagionata la perdita. Questa giurisprudenza avrà anche luogo riguardo alle prede, allor quando diffatti si possa legalmente, e concludentemente giustificare la colpa del capitano, preordinata al caso della perdita; o che lo stesso assicurato abbia preposto il capitano al comando della nave; o finalmente, che gli assicuratori non abbiano assunto il rischio della colpa, e negligenza del capitano medesimo. *Guid. de la mer. chap.* 11 *art.* 2. *Santerna de assecurat. part.* 3 *n.* 67. *Roccus de assecurat. not.* 41. *Pothier des assur. n.* 54. *Valin all' art.* 36 *dell' Ordin. di Francia tit. du capitaine. Vedi Baratteria. Capitano.*

§. V.

Non esigendosi da un capitano di nave mercantile la stessa bravura, e coraggio che si vuole in quello di una nave armata in guerra, ne viene in conseguenza, che incontrandosi egli col nemico, e conoscendosi di forza inferiore ammaini tosto le vele, e la sua bandiera, non si renda perciò biasimevole, nè sia da condannarsi la di lui condotta in guisa a renderlo risponsabile dei danni accaduti, salvochè si provasse la negligenza, e poltroneria del medesimo nell'essersi lasciato predare, quando potea resistere al nemico, e liberarsene.

Leg. 13 §. 7 *ff. locati. Jus Hanseat. tit.* 3 *art.* 12. *Stracca de naut. part.* 5 *n.* 50. *Roccus de navib. et naulo not.* 51 *et* 70. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 4. *Ansald. de com. disc.* 9 *et* 14 *per tot. Casareg. de com. disc.* 23 *n.* 75. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 18 §. 3. *Valin all' art.* 36 *dell' Ordinanza di Francia tit. du Capitaine.*

§. VI.

Fissata l' individuata regola, che nel momento in cui è seguita la preda, si faccia luogo alla stipulata obbligazione, ne viene in conseguenza, che l' assicurato ha tosto il pieno diritto di fare all' assicuratore l' abbandono della nave assicurata, nonostante qualunque speranza di poter essere ricuperata: cosicchè, se essa non si rilasciasse prima che l' abbandono sia seguito, non potrebbe neppure esimersi questi dal pagamento delle somme assicurate. *Rota Romana in Anconit. assecurat. decis.* 15. *Martii* 1765. *av. l' Eminent. Riminaldi* §. *ult. et decis.* 31. *Januarii* 1766. *av. l' Eminent. Cornaro* §. *ult. Valin all' art.* 46 *dell' Ordin. di Francia tit. des assur. Pothier des assur. n.* 118. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 18. §. 4.

§. VII.

Gli assicuratori che pretendono realmente una preda come legittima, o per ragione di tempo, di luogo, di effetti, o di persone, dovendo ricorrere a quei fonti di diritto pubblico universale, da cui possano trarre la loro difesa nelle circostanze de' casi, ragion vuole d' indicare per ciò i principii, e le quistioni, de' quali è suscettibile questa materia.

§. VIII.

Benchè le leggi della guerra autorizzino gli armatori a praticare qualunque sorta d' ostilità contro i nemici dello Stato, la fede pubblica però, ed il diritto delle genti non permettono d' inquietare alcuna nave nei porti, baje, e rade delle Potenze neutrali: dal che ne segue, che qualunque nave predata sotto il cannone d' una fortezza, ed in quella distanza dalla terra, che sia giudicata compresa nella giurisdizione d' una Potenza amica, e neutrale, debba considerarsi ingiusta, e fatta contro i principii del diritto delle genti. *Valin traité des prises chap.* 4 *sect.* 3. *Puffendorf de jure nat. et gent. lib.* 4 *cap.* 5 §. 7. *D' Abreu de las presas part.* 5 *cap.* 13 *et* 16. *Casaregis de com. disc.* 23 *n.* 11 *et disc.* 174

n. 4 *et* 11. *Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 23 §. 7. *Vedi Mare. Neutralità.*

§. IX.

Alcuni però sostengono, che se il combattimento navale fosse cominciato in alto mare, possa perseguitarsi una nave, e predarla perfino sotto il cannone, o in vicinanza del territorio della Potenza neutrale, ad esempio di ciò che si pratica nella caccia del selvaggiume. Così il Casaregis *nel sovra citato discorso* 24 *n.* 11 *e nel disc.* 174 *n.* 14. il Besoldo *de jure territor. cap.* 3 *n.* 4. ed il Loccenio *de jure marit. lib.* 1 *cap.* 8 *n.* 10 *vers. quia et hostilium.*

§. X.

Riflettendo sui principii da me rapportati all'articolo Neutralità, è facile scorgere l'inconseguenza di questa opinione, e quanto sia inapplicabile l'accennata parità. Diffatti, dacchè il nemico perseguitato si trova sotto il cannone, o nel mare territoriale della Potenza neutrale, egli si considera tosto sotto l'asilo, e protezione del Principe amico; laonde se fosse permesso di continuare il corso fino alle coste neutrali, potrebbe anche continuarsi nel porto medesimo, ed incendiare perfino la città ove l'inseguita nave fossesi rifuggiata. *D' Abreu de las presas part.* 1 *cap.* 4 §. 13. *Valin des prises chap.* 4 *sect.* 3.

§. XI.

Antica è la quistione agitata dai pubblicisti, *se la roba del nemico trovata sulla nave sia bastevole per confiscare, e predare quella dell' amico; e se la bandiera neutrale cuopra le merci che non sono contrabbando di guerra.*

Prima di rapportare l'opinione che parmi più sicura, ed analoga ai principii del diritto delle genti, credo opportuno d'indicare i fonti, donde sono emanate le diverse contrarie decisioni datesi di tempo in tempo alla proposta quistione.

§. XII.

Il Consolato del mare *cap.* 273 prescrive, che possano depredarsi gli effetti de' nemici, allorchè siansi trovati sopra una nave neutrale, con ciò però, che si paghi prima il nolo, e l'ipoteca dovuta al capitano di essa; e che depredandosi una nave nemica, debbano rendersi quegli effetti che vi si trovassero appartenenti ai neutrali.

§. XIII.

L'ordinanza di Francia del 1543. *art.* 42 e l'altra del 1584. (entrambe concepite con stile poco intelligibile) parevano dichiarare di buona preda la nave neutrale che contenesse effetti appartenenti ai nemici, ed ogni altra merce ritrovata sovra una nave nemica, benchè propria d'un amico.

Questo rigore fu moderato dalla Dichiarazione del Re del primo Febbrajo 1650. *art.* 6. colla quale si ordinò la restituzione di tutte le merci che si troverebbero appartenere agli amici alleati, e sudditi della Francia.

L'ordinanza della marina del 1681 *art. 7 tit. des prises* ristabilì l'antica severità dichiarando le dette merci, ed effetti di buona preda. Con Decreto del Consiglio del Re del 26. Ottobre 1692. fu confermata la disposizione di quest'articolo, ed egualmente ordinatane l'osservanza col Regolamento del 23 Luglio 1704 *art.* 5.

Fu anche mitigato questo rigore dal Regolamento del 21. Ottobre 1744 *art.* 5 e quindi con altro Regolamento del 26. Luglio 1778 *art.* 1 si proibì a tutti gli armatori di arrestare, o condurre nei porti della Francia le navi delle Potenze neutrali, quand'anche vi pervenissero dai porti nemici, o vi fossero destinati, all'eccezione però di quelle che porterebbero dei soccorsi alle piazze bloccate, investite, o assediate: e che essendo le medesime cariche di merci di contrabbando destinate al nemico, possano soltanto queste sequestrarsi, e confiscarsi, rilasciando le navi, ed il resto delle merci, salvochè queste componessero i tre quarti del valore del carico; nel qual caso fosse il tutto confiscato per intero.

La Repubblica delle Provincie unite non avendo ottenuto dalla Corte di Londra la libertà della navigazione eguale a quella che la Francia avea condizionalmente promesso alla sua bandiera, e che i suoi trattati coll'Inghilterra le assicuravano, il Re con Decreto del Consiglio del 14. Gennajo 1779 rivocò riguardo ai soggetti della stessa Repubblica, i vantaggi enunziati dal suddetto *art.* 1 del Regolamento del 1778 concernenti il commercio, e la navigazione de' bastimenti neutrali, e volle in conseguenza, che gli articoli 1 2 3 4 e 5 del sopraccennato Regolamento del 21. Ottobre 1744 fosse provvisoriamente eseguito riguardo alle navi Olandesi.

Finalmente il Re di Francia con lettera diretta all'Ammiragliato del 7. Agosto 1780, ordinò a tutti i comandanti delle navi armate in guerra, che non si turbasse in guisa veruna la navigazione de' bastimenti

neutrali, quantunque la destinazione de' loro carichi si riscontrasse fatta per i porti nemici; e di non arrestare alcuna nave che nel caso, in cui si avessero le più forti ragioni di crederla appartenente a' soggetti del Re d'Inghilterra, i quali mascherassero la loro bandiera innalberando quella di qualche Potenza neutrale nella speranza di sottrarsi dalle ricerche, oppure nel caso che le stesse navi apportassero al nemico merci di contrabbando di guerra.

§. XIV.

L'Imperatrice delle Russie volendo anch'essa mantenere, e proteggere la libertà del commercio marittimo, fece rimettere una Dichiarazione datata del 28. Febbrajo 1780 alle Potenze in quel tempo belligeranti, la quale portava in sostanza; che i bastimenti neutrali potessero liberamente navigare da un porto all'altro, e sulle coste delle nazioni in guerra; che gli effetti appartenenti ai sudditi de'guerreggianti fossero liberi sulle navi neutrali, eccetto quelli di contrabbando; che non fossero considerate come tali, se non se le merci enunziate negli articoli 10 e 11 del trattato di commercio tra la Russia, e la Gran Bretagna del 20. Giugno 1766; che per determinare ciò che caratterizza un porto bloccato, non si accorderebbe tal denominazione se non a quello, in cui per disposizione della Potenza che l'attaccasse con vascelli sufficientemente approssimati, vi fosse stato un danno evidente di approdare; e finalmente, che questi principii servissero di regola nelle processure, e giudicati sulla legalità delle prede.

§. XV.

La Spagna fin dal secolo passato, e nei trattati stipulati con altre Potenze non dubitò punto di adottare la massima, che quanto si trovasse imbarcato sopra navi neutrali, ancorchè tutto il carico, o solo una porzione ne appartenesse ai sudditi d'un Sovrano nemico, dovesse rimaner sicuro, ed inviolabile, e che la bandiera coprisse le merci, eccettuato il contrabbando di guerra, il quale solo rimanesse confiscato, e di buona preda. Così stipulò la Spagna coll'Olanda nei suoi trattati del Febbrajo 1648, e del Decembre 1650 *art.* 12 e fece anche di più, giacchè obbligò la stessa Francia a riconoscere la verità incontrastabile di questa teorìa di diritto pubblico, e nel famoso trattato de' Pirenei del 1659 *art.* 17 19 20 *e* 21 a confessarla.

§. XVI.

Non tardarono molto le altre grandi Potenze d'Europa ad abbracciare, e seguire questa massima ne'loro trattati, cosicchè tra 1648, ed il 1675, ella divenne generale, e formò un nuovo assioma della giurisprudenza marittima del tutto contrario all'uso antico, a segno che presso le nazioni del Nord si convertì in volgare sentenza *franca la nave, franca la merce*.

§. XVII.

Quindi è che i più celebri trattati di quei tempi furono stipulati collo stesso principio: tale è il trattato tra la Danimarca, e la Francia del 1662 *art.* 27 il trattato tra l'Inghilterra, e la Svezia del 1667 *art.* 8. il trattato fra l'Inghilterra, e l'Olanda del 1674 *art.* 5. *e* 8. il trattato tra la Svezia, e l'Olanda del 1675 *art.* 7 ed il trattato tra la Francia, e l'Olanda del 1662 *art.* 24. *e* 36. confermato poi coi trattati del 1678. *art.* 21 *e* 26 e del 1697 *art.* 26 *e* 31.

§. XVIII.

Da quel tempo in poi non si è stipulato in Europa alcun trattato con diversa teorìa; (eccetto quello tra la Francia e le città Anseatiche del 1716) tali sono i trattati tra la Francia, e l'Inghilterra del 1713 *art.* 17 con cui si rinnovò l'articolo 19 del suddetto trattato de' Pirenei; tra la Danimarca, e la Francia del 1742 *art.* 28 tra il Re delle Sicilie, e la Danimarca del 1748 *art.* 16 e coll'Olanda del 1753 *art.* 19 tra la Danimarca, e la Repubblica di Genova del 1756 *art.* 15; tra l'Inghilterra, e la Russia del 1766; tra la Spagna, e l'Olanda del 1750; tra la Spagna, e la Corte di Vienna del 1725, ed altri consimili, che sarebbe lungo il riferirli.

§. XIX.

Non ostante l'universale adottamento di questa teorìa vi sono stati de' pubblicisti, che s'impegnarono a far parer giusta, e legale l'opinione contraria colla scorta della legge 11 *ff. de publican, et vectigalib.* e della legge 61 §. 1 *ff. locati.* e benchè sia evidente, che la giurisprudenza di queste leggi non abbia alcun rapporto alla navigazione de' neutrali, come è altresì certo, che durante la grandezza degli Imperatori Romani non s'incontrasse mai il caso di nave commerciante suddita d'altra Monarchìa che navigasse per il mediterraneo, pure vollero sostenere la legittimità di siffatto stabilimento, sconciamente confondendo il caso della preda in mare

aperto coll' Arresto che seguisse ne' porti chiusi d' un Sovrano; confondendo le merci d'uso innocente spettanti ai nemici dello Stato con quelle di contrabbando di guerra, ed ambedue queste classi di merci con quelle di contrabbando doganale; e finalmente confondendo, e meschiando insieme i diritti d'ogni Sovrano sui proprj sudditi, con quelli che la sola ragion delle genti gli dà sui sudditi altrui. Veggasi il Mornac nel suo commentario alla sovracitata legge 61. Il Bynkersoek al cap. 12 delle sue questioni *an licitum per illicitum publicetur*, e l'Eineccio nella disertazione *de navib. ob vect. vetit. merc. commiss.*

§. XX.

Ritenuta la giurisprudenza stabilita all'articolo Neutralità dirò, ch' egli è un principio incontrastabile del diritto delle genti, che le Potenze neutrali possano commerciare liberamente con ciascuna delle parti belligeranti sullo stesso piede, che seco loro commerciavano in tempo di pace, purchè in nulla s' immischino per rapporto diretto, od immediato alla guerra.

Quindi la massima contraria sarebbe abbominevole, di troppo come tendente a rendere d'assai peggior condizione le Potenze neutrali di quella, in cui troverebbonsi gli Stati belligeranti. Dipendentemente dai diritti che la guerra loro accorda, non debbono essi pretendere altro da una nazione neutrale, se non che si astenga affatto dal prendere parte veruna nelle loro querele: ma il volerla poi anche restringere sotto un tale pretesto a privarsi di quella facoltà che le compete per provvedere alle di lei prosperità, e conservazione col valersi di quei mezzi che più li sono opportuni, è lo stesso che obbligarla ad abbandonare lo stato di neutralità per rivolgersi ad assumere la difesa dei propri naturali diritti.

Dunque una Potenza neutrale non deve venir impedita di valersi delle navi di qualcuna delle Potenze belligeranti per continuare col mezzo di esse il commercio di prima, senza tema di perdere le merci, qualora la nave che le trasporta venisse ad essere predata, purchè sia al caso di giustificare la proprietà di esse merci, ed effettivamente le richiami. *Hubner de la saisie etc. tom. 1. chap.* 1 §. 8. *Galliani de' doveri de' Principi etc. cap.* 9 *in tutto.*

Dunque le merci, od effetti non appartenenti ai nemici, quantunque vengano ritrovati presso di loro, non possono essere predati per ragion della guerra: laonde predandosi una nave nemica carica di cose non destinate all'uso della guerra, e spet-

tanti a' popoli perfettamente neutrali, non potrà giustamente ritenersi, salvo che i proprietarj di esse abbiano in qualche modo preso parte alla guerra, e siano in tal guisa sortiti da quello stato di neutralità che li dovea cotanto far rispettare. *Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 6 §. 26. *Burlamaqui principes du droit polit. tom. III. part.* 4. *chap.* 4 §. 1. *Voet. ad pandect. lib.* 49 *tit* 15 §. 5. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 4 §. *ult.*

§. XXI.

Dalli stessi principj può anche dedursi, che la bandiera neutrale cuopra perfettamente le merci che non sono contrabbando di guerra; ed aggiugnerò inoltre, che essendo libero, come ho già detto, ai neutrali il commercio in generale, e quello che fassi per commissione, formandone una parte essenziale, ne segue, che le navi libere debbano render liberi gli effetti caricati su di esse, e non proibiti in tempo di guerra. Di fatti gli stessi nemici, e tutti i loro effetti, non eccettuandone neppur quelli che sono visibilmente di contrabbando in tempo di guerra, si trovano in sicurezza, ed al coperto d'ogni insulto de' loro avversarj, allorchè s'incontrano, oppur rimangono in un luogo neutrale; di maniera che per universal consentimento non dee un nemico attaccare il suo avversario in un tal luogo, nè ivi impadronirsi di qualunque siasi cosa che gli appartenga.

§. XXII.

È fuor d'ogni dubbio, che le navi neutrali sono considerate come luoghi neutrali; dunque, benchè si trovassero incontrastabilmente caricate per conto de' nemici, non possono i belligeranti avere alcun diritto d'inquietarle intorno al loro carico, mentre sarebbe lo stesso il togliere le merci da un bastimento neutrale, che il toglierle su d'un territorio neutrale: laonde la bandiera neutrale dee esentare da ogni depredazione, allorchè ella non serve che a coprire merci libere, e per così dire innocenti. Questa giurisprudenza è talmente indubitata, che trovasi già stabilita, ed eretta in regola dal diritto convenzionale delle genti adottate in più trattati stipulatisi tra le Potenze marittime.

Di tal fatta sono i trattati, che sussistono tra la Gran Brettagna, e l'Olanda del 1674, tra la Gran Brettagna, e la Svezia del 1667, tra la Gran Brettagna, e la Francia del 1712, tra la Francia, e gli Stati uniti dell'America Settentrionale del 6. Febbrajo 1778 art. 12 e seg.

E tale è pure la dottrina de'più celebri autori delle cose marittime. *Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 6. §. 6. *Puffendorf. de jur. nat. et gent. lib.* 8 *cap.* 6 §. 8. *Burlamaqui part.* 4 *cap.* 7 §. 22 *et* 23. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 7 §. 11 *et* 116. *Suarius de usu mar. cons.* 2 *n.* 6. *Marquardus de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 4 *n.* 31 *Roccus respons. legal. respons.* 33. *Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 19 *et* 30 *et disc.* 116 *et* 174. *Galliani de'doveri de'Principi cap.* 10 §. 5 *Hubner de la saisie tom.* 1. *part.* 2 *chap.* 2 *in tot.*

§. XXIII.

Non essendo possibile, che ostilità solite praticarsi in tempo di guerra possano cessar tutte nel momento istesso della conclusione della pace; e trovandosi d'altra parte generalmente in tale occorrenza dei corsari in mare, che ignorino l'avvenimento della pacificazione, si è perciò in uso nei trattati di pace lo stipulare un tempo proporzionato alla distanza de' luoghi, dopo il quale le prede fatte da una parte, e dall'altra sono dichiarate nulle, e soggette alla restituzione.

In tal guisa si stipulò nel trattato di pace tra la Svezia, e la città di Lubeck nel 1570; nell'altro di marina di Luigi XIV., e le città Anseatiche nel 1655 art. 12., ed in quello di pace tra Cromwel, e le Provincie Unite d'Olanda del 5. Aprile 1654 art. 3. *Grotius de jur. bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 21 §. 5. *Brunnem. de pace dissertat.* 5 *et* 7.

Ciò non pertanto provandosi, che prima del termine prescritto il predatore fosse stato informato della pubblicazione della pace, la preda sarebbe in tal caso egualmente illegittima; giacchè, se la scienza presunta colla scadenza del termine opera la nullità della preda, a più forte ragione la scienza positiva dee produrre lo stesso effetto. *D'Abreu de las presas part.* 2 *cap.* 11. *Valin des prises chap.* 4 *sect.* 4.

§. XXIV.

Secondo le leggi della guerra (che sono in questa parte contrarissime a quelle dell'umanità) una nave, che per evitare un imminente naufragio si rifugiasse in un porto nemico, si considera di buona preda. *Ordon. de France art.* 18 *tit. des naufrages, ed ivi Valin. Roccus de offic. tit. de praefect. classis* §. 2 *n.* 72 *et seq. Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 31.

§. XXV.

Ma giovami di ammirare quivi un tratto rimarchevole della generosità Spagnuola rapportatoci dall' Abate Raynal nella sua celebre istoria filosofica e politica ec: *lib.* 14. *cap.* 17 e scorgerà ognuno ciò che sarà meglio di adottare in simil caso.

Nel 1746 il capitano Edwards comandante il vascello da guerra l'*Elisabetta,* avendo sofferto una grave tempesta sulle coste di Cuba, e trovandosi sul punto di naufragare, rifugiossi nel porto dell' Isola, e presentatosi al Governatore dell' Avana, così gli favellò.

» Io vengo a consegnarvi la mia » nave, i miei marinari, i miei sol» dati, e me stesso, ed altro non vi » chiedo, se non che la vita pel » mio povero equipaggio.

» Io non commetterò giammai, » rispose il Governatore Spagnuolo, » un'azione infame: se noi vi aves» simo predati combattendo in alto » mare, o sulle nostre coste, il vo» stro vascello ci apparterrebbe, e » voi sareste nostri prigionieri; ma » sbattuti dalla tempesta, e spinti » in questo porto dal timore del » naufragio, io scordo, e debbo ob» bliare, che la mia Nazione sia » in guerra colla vostra. Voi siete » uomini, e lo siamo ancor noi: » voi siete disgraziati, ma noi vi » dobbiamo della pietà. Scaricate » dunque con sicurezza, e rimpal» mate la vostra nave: trafficate, » se vi è d' uopo in questo porto, » per le spese che dovete fare: » voi partirete in seguito, e vi da» rò un passaporto fino al di là » delle Bermude: se sarete predati » dopo tal termine, il diritto della » guerra vi avrà posto nelle nostre » mani; ma in questo momento » altro non ravviso negli Inglesi, » se non se de' stranieri per i quali » l' umanità reclama ogni soccorso.

§. XXVI.

Non ostante la preda d'una nave possono gli assicuratori, o i proprietarj di essa ricuperare in due guise il loro interesse: la prima è il riscatto che il capitano, o chiunque d' altri fa della nave, o carico caduto in mano dei nemici, pagando una somma per riavere la propria libertà, o per evitare un giudizio sulla legittimità, od illegittimità della preda: l'altra è la ripresa della nave, o del carico dalle mani del predatore, o da qualunque altro, in di cui potere si ritrovi.

Riservandomi a ragionare della prima nel suo proprio articolo (vedi Riscatto) tratterò soltanto di questa nel presente, riguardandola soltanto per quella parte che può influire al contratto di assicuranza,

e lascierò ad altri di esaminarne l'importanza rispetto al diritto pubblico.

§. XXVII.

La liberazione della preda può aver luogo, o per generosità del predatore, o per ripresa fattane dall' equipaggio medesimo, o finalmente da ripresa fatta casualmente da un terzo sovraggiunto.

§. XXVIII.

Comunque succeda la liberazione volontaria della nave predata egli è certo, che non altera punto il contratto d'assicuranza; imperciocchè dal momento che la nave è arrestata in alto mare, e condotta in un porto diverso da quello per cui era destinata, l'atto della preda s'intende consumato, benchè la stessa nave venga in seguito ad essere rilasciata con sentenza che dichiari illegittima la preda, o per qualunque altro avvenimento.

§. XXIX.

Quindi è stabilito, come ho di sopra accennato, che gli assicuratori non possano dispensarsi dal pagamento delle somme per essi assicurate sotto il pretesto, che la nave sia stata liberata dal corsaro, o da altri dalle mani di questo; laonde sarà in facoltà dell'assicurato, o di prevalersi dell' abbandono, o di agire contro gli assicuratori non ostante anche la clausola, che vi si fosse apposta *franchi d'avaria*, per la refezione in contributo dei danni, e spese sofferte in conseguenza di questo caso fatale. *Ordon. de France art.* 46 *tit. des assur. ed ivi Valin. Sentenza dell' ammiragliato di Marsiglia del* 18. *Aprile* 1757. *Altra Sentenza del* 27 *Luglio* 1758 *confermata con Decreto del Parlamento d' Aix del* 3. *Marzo* 1759. *Altra Sentenza del* 12. *Marzo, ed altra del* 26. *Aprile* 1762 *confermate con Decreto del* 27. *Giugno* 1763, *ed altra Sentenza del* 3. *Agosto* 1750 *confermata con Decreto del* 30. *Giugno* 1751 *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 22 §. 1 *et* 2.

§. XXX.

La seconda maniera di ricuperare la nave predata è allorquando lo stesso equipaggio, colta una occasione opportuna, si ribella, e scampa dalle mani del suo predatore. In qualunque tempo che ciò segua, tornano le cose nel primiero stato di libera proprietà de' rispettivi interessati, nè il predatore può avere alcun diritto d'inseguire la preda che non avea custodita, mentre

unicamente la custodia era quella che potea mantenerlo in possesso della nave predata, giusta i principii della ragion comune. *Leg.* 3 §. 2 *ff. de adquir. rer. domin. Vattel droit des gens livr.* 3 §. 213 *et* 228. *Valin. all' art.* 8 *dell' Ordin. di Francia tit. des prises, e nel suo trattato des prises chap.* 6 §. 1 *n.* 18.

§. XXXI.

Da ciò però non ne nasce, che l'equipaggio sia in diritto di appropriarsi la nave ricuperata dalle mani del predatore, giacchè essendo egli in dovere di difendere, e conservare la nave, ha non meno l'obbligo preciso di ricuperarla sempre che lo possa. Ciò non pertanto deve essere egli ricompensato con una discreta rimunerazione, da regolarsi sempre secondo la natura del caso, la ricchezza del carico e le circostanze colle quali sia eseguita la ripresa. *Consolato del mare cap.* 287. *Targa pond. marit. cap.* 46 *n.* 10. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 24 *et* 25.

§. XXXII.

Riguardo alla ripresa fatta da un terzo, che si è l'altra maniera di ricuperare la nave predata, è d'uopo premettere, che atteso il sistema generale delle nazioni, chiunque fa la guerra nelle forme, e con autorità pubblica, si fa padrone di ciò che acquista sopra il nemico, e radica in se il dominio della cosa acquistata. *Grotius de jure belli et pac. lib.* 3 *cap.* 6 §. 1 *et* 2. *Puffendorf droit des gens liv.* 8 *chap.* 6 §. 17. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 13.

Anche dalla giurisprudenza Romana si fissa la regola, essere del diritto delle genti, che le cose predate al nemico entrino tosto nel dominio del predatore: » Quae ex » hostibus capiuntur *statim* capien» tium fiunt. » *Instit.* §. 17 *de rer. divis. Leg.* 5 §. 7 *ff. de adquir. rer. domin.*

§. XXXIII.

Divisa è su questo punto l'opinione de' pubblicisti per determinare quale sia il tempo atto, e conveniente a stabilire questa consolidazione di dominio. Alcuni pretendono che la cosa predata al nemico appartenga al predatore nell' istante medesimo ch' egli ne prende il possesso, senza che vi sia necessario alcun intervallo di tempo, e prima ancora che il predatore l'abbia portata in luogo di sicurezza. *Burlamaqui droit politique part.* 6 *chap.* 7 *n.* 16. *Lugac sur Wolf.* §. 1204. *D' Abreu de las presas part.* 1 *cap.* 3 §. 5.

Altri sostengono, che non possa dirsi radicato effettivamente il dominio della preda nel predatore, fino a che non l'abbia egli portata in luogo di sicurezza, e messa al coperto dell'inseguimento de'nemici: dimodochè per tutto il tempo che trovasi in alto mare ne abbia bensì il possesso, ma non già il dominio, potendo essere soggetto ad esserne spogliato per quel diritto stesso con cui credette di acquistare. *Grotius loc. cit. lib.* 3 *cap.* 6 §. 3 *Puffendorf. lib.* 8 *cap.* 5 §. 17. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 13 §. 196.

§. XXXIV.

Questa seconda opinione potrebbe appoggiarsi ad alcuni principii della giurisprudenza Romana.

La parola *prendere* che val predare, dee intendersi d'una preda succeduta con effetto. *Capere cum effectu accipitur. Leg.* 7 *ff. de verb. signif.*

Quindi il prigioniere di guerra non diventava tale, nè cessava di essere cittadino, se non dopo essere stato condotto nel campo nemico, *inter praesidia*, o nel paese nemico, *ubi fines nostros excessit*; e fin allora s'intendeva egli godere della sua libertà legale, *manet civis. Leg.* 5 §. 1 *et leg.* 19 §. 3 *ff. de captivis et postlimin.*

§. XXXV.

Non ostante la varietà di queste opinioni, suole attualmente praticarsi per ogni dove, che il predatore acquisti il dominio della preda, allorchè abbia potuto pacificamente ritenerne il possesso per il corso d'ore ventiquattro, quantunque non l'avesse ancora condotta, e posta in luogo di sicurezza: in sostegno di questa opinione possono egualmente allegarsi i principii del diritto comune che vogliono intesa la parola *statim* con qualche temperamento di tempo: *quod dixi statim, cum aliquo temperamento temporis intelligendum est. Leg.* 1 §. 8 *ad leg. Falcid. Leg.* 105 *ff. de solutionib. et liberat. De Franchis decis. Neapol. decis.* 268 *n.* 5 *et ibi. Deluca n.* 3. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 4 *n.* 40. *Casaregis de com. disc.* 24 *n.* 7 *et* 8.

§. XXXVI.

Deve pure distinguersi nella ripresa d'una nave il caso in cui la preda siasi fatta dai pirati, o ladri di mare, da quello eseguitosi da veri nemici dichiarati, o aventi un titolo tollerato perciò fare. Nel primo caso non v'è dubbio, che la nave predata riprendendosi anche da un terzo, debba restituirsi al suo

proprietario, giacchè mancando quegli del diritto d'acquistare, non ha questo perduto mai il suo dominio, e dee perciò considerarsi tale ripresa, come quella fatta di cose furtive, qualora vi concorrano le circostanze da me indicate all'articolo *Pirata*.

All'opposto però nel secondo caso: allorchè il predatore sotto gli auspicj del diritto della guerra, e rivestito di pubblica autorità siasi impradronito della nave, e del carico con titolo riconosciuto per legittimo, resterà aggiudicato al medesimo il dominio della preda, rimanendone spogliato il primo proprietario; laonde la ripresa che sarà fatta sopra di lui, cangia tosto d'aspetto, perchè si considera come una preda fatta a danno del nuovo padrone, per cui il nuovo predatore ne acquista collo stesso diritto il dominio. *Grotius de jure bel. et pac. lib.* 3 *cap.* 16. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 4 *n.* 30 *et cap.* 5 *n.* 75. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 13 *n.* 196. *D'Abreu de las presas part.* 2. *Cleirac jurisdict. de la marine art.* 34 *pag.* 452.

§. XXXVII.

In Spagna al dire di Cleirac *loc. cit. pag.* 453. si osserva, che le prede ricuperate sono fedelmente restituite agli antichi proprietarj allorchè la ripresa è fatta dalle navi Regie, o in qualunque modo siano state ricuperate per parte del Monarca, o colla forza, o per convenzione, in seguito a trattato di commercio.

§. XXXVIII.

L'Ordinanza di Francia del 15. Giugno 1779. prescrive, che le navi riprese dai corsari armati in corso, dopo essere state per ventiquattr' ore nelle loro mani, appartengano ai medesimi nella totalità; ma nel caso che la ripresa sia seguita nel corso delle ore 24, il diritto di ripresa non debba essere che d'un terzo del valore della nave ripresa, e del suo carico. Per le riprese poi che si facessero dalle navi Regie vuole, che si aggiudichino al Sovrano, il quale si riserva di gratificare chi avesse contribuito alla medesima: ma con successiva Ordinanza diretta alle Camere di commercio del Regno, del 30. Agosto dello stesso anno, dichiarò il Re, che tali riprese intendeva cederle a vantaggio de' proprietarj, armatori, e caricatori che avessero legittimamente giustificata la loro proprietà.

§. XXXIX.

Lo stesso si pratica in Olanda, in Inghilterra, ed in Svezia: locchè

è conforme a quelle massime, e principii d'equità, che ogni Sovrano si dee far gloria di professare per la felicità de' suoi sudditi. *Puffendorf liv.* 8 *chap.* 6 §. 22. *Grotius lib.* 3 *cap.* 9. *Bynkersoek lib.* 1 *cap.* 10 *et lib.* 3 *cap.* 6. *Vattel liv.* 3 *chap.* 14 §. 207. *Valin des prises chap.* 6. *sect.* 1 *n.* 8.

Ma per identità di ragione, e per quella reciprocità, e relazione che è frai Principi, ed il suddito, se in qualunque tempo un armatore particolare riprende dalle mani del nemico una nave, o qualunque altra cosa appartenente al Sovrano, questa ritorna nel dominio del Sovrano medesimo, mediante la reintegrazione delle spese, e danni, ed un condegno regalo. *Targa pond. marit. cap.* 46 *n.* 5. *Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 4. *n.* 3. *Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 23 §. 9.

§. XL.

Affinchè il nuovo predatore possa acquistare il dominio della cosa predata è d'uopo, che il fatto della prima depredazione sia legittimo, e tale che possa dirsi valida la preda; imperciocchè, se il primo predatore avesse agito contro le leggi della guerra, la detenzione per un tempo anche maggiore delle ore 24, non lo fa legittimo possessore, e per conseguenza non acquista a se stesso; laonde non gli compete altra azione, che quella del diritto di ripresa. *Ordon. de France art.* 10 *tit. des prises, ed ivi Valin. Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 23 §. 7.

§. XLI.

Ella è regola generale tratta dai principii sopra stabiliti, che la proprietà delle cose mobili si acquista dal nemico predatore dal momento, che le medesime entrano nel suo potere: laonde, se questi li vendesse in qualche porto appartenente ad una nazione neutrale, non avrà perciò il primo proprietario alcun diritto di rivendicarle dal compratore, salvochè ne offerisse il prezzo assieme al pagamento de'noli, dal giorno della fattane compra. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 3. *Thesaur. quaest. forens. lib.* 2 *quaest.* 98. *Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 1. *Vattel droit des gens liv.* 3 *chap.* 7 §. 132 *et* 196. *Burlamaqui droit polit. part.* 4 *chap.* 7 *n.* 14 *et* 25.

§. XLII.

Questa regola generale è però stata modificata dall'Ordinanza della marina di Francia *art.* 14 *et* 15 *tit. des prises,* dalla quale è prescrit-

to: che alcun vascello preso da un capitano avente commissione straniera non possa dimorare più di 24 ore nei porti, e rade di quel Regno, eccetto che vi sia ritenuto da tempesta, o che la preda non sia stata fatta sui nemici della Francia.

Che se nelle navi predate, e condotte in quei porti da un vascello di guerra armato con commissione straniera, vi si trovassero delle merci appartenenti ai sudditi, o alleati, siano quelle de' primi rese ai loro proprietarj, e le altre non possano essere magazzinate, ne comperate da alcuno sotto qualunque pretesto. *Vedi Emerigon des assur chap.* 12 *sect.* 27.

§. XLIII.

Il signor Valin considerando il motivo del sovracitato articolo 15. dell'Ordinanza di Francia *tit. des prises*, in vece di appoggiarlo al diritto delle genti, attribuisce il medesimo ad una ragione di convenienza che abbia fatto riguardare una siffatta restituzione d'effetti come una giusta ricompensa del servizio prestato al predatore in avergli dato l'asilo, qualora il medesimo siasi ricoverato nel porto per cagion di tempesta, o per altro forzato accidente: fuori di questi casi, egli è di parere, che non facciasi luogo a restituzione veruna.

§. XLIV.

Per quanto sia rispettabile la dottrina del Valin, ponderando però le ragioni ch'egli adduce in prova della medesima parmi, che non debba molto esitarsi ad abbracciare l'opinione contraria, come la più universalmente adottata, e la meglio assistita in ragione; cioè, che l'obbligo della restituzione abbia il suo fondamento nel diritto istesso delle genti. Diffatti se un predatore straniero approdando volontariamente ad un porto di Potenza neutrale, senza esservi spinto dalla necessità, ma soltanto per rinfrescarsi, non ha da essere tenuto a restituire gli effetti spettanti ai sudditi del Sovrano del porto approdato, non veggo, come gli abbia a rendere nel caso che vi approdi, per così dire, sforzato; giacchè quanto più necessitosa, ed urgente sia la causa da cui possa venire astretto un predatore a prendere asilo in un porto, parmi, che a più forte ragione debba aspettarsi, da chi gliela accorda, ogni maggior riguardo, come persona che in tal tempo già si trova oppressa dall'avversa fortuna.

Oltredicchè non sarebbe giammai un siffatto spediente lontano dal soffrire le contestazioni, che potrebbero facilmente insorgere trai predatori, ed i sudditi del Sovrano del porto, proprietarj degli effetti pre-

dati; mentre, se di facile prova fosse per essere il far risultare, che il predatore si ricoveri in un porto per motivo di tempesta; egualmente difficile potrebbe essere il provare, che si fosse ricoverato per uno di quei altri tanti necessitosi motivi, che sebbene tali, potrebbero non di meno venire simulati con destrezza: laonde, qualunque sia la causa che possa indurre un predatore ad approdare in un porto di Potenza neutrale, sarà sempre eguale il diritto in essa di far restituire ai suoi sudditi gli effetti di loro spettanza.

§. XLV.

Un altro fondamento della sua opinione ritrae il Valin dal disposto dell'articolo 7. della stessa Ordinanza *tit. des prises*, da cui si vuole, che tutte le navi caricate d'effetti appartenenti ai nemici della Francia, e le merci di quei sudditi, o alleati, che si trovassero sopra una nave nemica, siano egualmente di buona preda.

In prova quindi, che la restituzione prescritta dal detto articolo 15 non proceda da altra ragione, che di pura convenienza per l'asilo prestato, soggiugne egli, che se i sudditi non sono ammessi a reclamare gli effetti loro appartenenti in una nave nemica predata anche da un Francese, non lo saranno neppure, allorchè la preda siasi fatta da uno straniero, alleato, o neutro sopra il suo nemico.

§. XLVI.

Benchè tale argomento si presenti a bella prima in aspetto assai convincente, pure è facile di eliderne la forza, se si avverte, che il citato articolo 7. parla soltanto di merci spettanti a' sudditi, ed alleati, e non già a Potenze neutrali come il Valin ha supposto: ciò premesso è facile di rintracciare il motivo di tale provvidenza interamente appoggiato all'equità, e giustizia, ed alle leggi di buon governo, le quali non debbono permettere, che un proprio suddito, ed alleato ritenga in tempo di guerra particolare una stretta corrispondenza coi sudditi d'una Potenza nemica, e ne favorisca il loro commercio. Questa ragione di pubblica tranquillità non potendo aver luogo riguardo ad una nazione perfettamente neutrale verso le potenze belligeranti, sarebbe perciò ingiustizia manifesta il far cadere in confisca le di lei merci che si trovassero caricate sopra una predata nave nemica; e qualunque estenzione, che voglia darsi ai diritti della guerra, giammai potranno essi servire di giusto motivo per violare quelli che naturalmente ap-

partengono ad uno stato neutrale, il quale senza immischiarsi nelle altrui querele, cerchi con mezzi leciti di provvedere alla conservazione e prosperità di se stesso; poichè chiunque usi di un diritto ad esso lui legittimamente dovuto, non deve mai essere responsabile delle conseguenze naturali che ne provengono. *Roccus de offic. tit. de praefect. class.* §. 2 *de praed. bon. n.* 28 29 30 *et* 31. *Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 21. *Hubner de la saisie tom.* 1 *chap.* 4 §. 5.

§. XLVII.

Coerenti ai sovraddotti principj sono le seguenti decisioni de' nostri Magistrati.

Sentenza del Consolato di Nizza del 21 Febbrajo 1760. Refer. Ratti nella causa di Cristoforo Maurello e socj contro il corsaro Inglese Carlo Vardelac, colla quale il Magistrato dichiarò, doversi rilasciare come mandò rilasciarsi a favore del Maurello, e socj sudditi di S. M. quaranta balle di canapa, e due ceste di vermicelli state predate sovra un bastimento Francese dal detto corsaro, e condotte nel porto di Villafranca.

Altra Sentenza dello stesso Magistrato del 20 Maggio 1760. Ref. Ratti nella causa di Sebastiano Gilli, e Raimondo Imbert di Nizza contro lo stesso corsaro Vardelac, colla quale si ordinò pure il rilascio a favore de' medesimi di balle quattordici canapa spettanti al primo di essi, e due ballotti proprii dell'Imbert stati predati dal detto corsaro su d'un bastimento Francese, e condotti nel porto di Villafranca.

Sentenza del Supremo Reale Consiglio di Sardegna del 27 Gennaro 1786 Refer. Della Valle di Clavesana, in conferma d'altra Sentenza della Capitania Generale di Cagliari del 23 Luglio 1779 tra il padrone Gioanni Arnaud Maonese, e l'illustre Marchese di S. Orsola D. Gio. Battista Cuggia, Francesco Baile, e Teresa Brunet residenti nella città di Cagliari, colla quale si è dichiarato tenuto il suddetto Arnaud alla restituzione dell'olio ai medesimi appartenente, e stato predato sopra una tartana Francese condotta nel porto di detta città.

§. XLVIII.

La nave abbandonata dal predatore, o per forza di tempo, o per qualunque circostanza necessitosa, venendo ricuperata prima che siasi condotta in qualche porto del nemico, dee rendersi ai proprietarj, o a quello cui appartiene, come sarebbe l'assicuratore nel caso che ne fosse seguito l'abbandono, purchè sia reclamata nel termine d'un

anno ed un giorno, quantunque fosse rimasta più d'ore ventiquattro in potere del predatore. *Guid. de la mer chap.* 11. *Ordonn. de France art.* 9 *tit. des prises. Emerigon des assur. chap.* 12 *sect.* 24 *per tot.*

§. XLIX.

Il Sig. Valin commentando quest' articolo 9 *tom.* 2 *pag.* 241, fa il paragone di questo caso con quello del naufragio, appoggiandosi al disposto dall' articolo 27 *tit. des naufrages*, e sostiene, che si debba il terzo del valore della preda ricuperata, a colui che avendo trovata la nave abbandonata dal predatore, la riconduce a salvamento in un porto, e la restituisce ai proprietarj.

§. L.

È facile il dimostrare l'abbaglio del Valin, mentre la stessa Ordinanza resiste a questo paragone. Essa vuole all'articolo 9 sovracitato, che la nave ricuperata sia resa al proprietario, e al detto articolo 27 prescrive, che trovandosi degli effetti naufragati in alto mare, o ritraendoli dal fondo di esso, appartenga il terzo del loro valore a chi gli avrà salvati.

Ma il caso d'una nave abbandonata dal suo equipaggio per motivo forzato, può essere assomigliato a quello degli effetti naufragati in alto mare? Il proprietario delle cose naufragate, disperse, e perdute non ha più quasi alcuna speranza di ricuperarli, quando che mille azzardi possono far riacquistare al suo proprietario la nave intera, e salva, che avea abbandonata per qualche timore.

D'altra parte l'articolo 27 non parla che d'effetti naufragati, e non già di nave abbandonata; laonde non può farsi alcuna estensione da un caso all'altro: l'Ordinanza non accorda il terzo che nel caso, in cui la nave predata dai nemici è ricuperata, o ripresa da un' altra nave, e non si scorge ch' ella aggiudichi questo terzo per altro oggetto, se non se per ricompensare il generoso ardire di taluno che si espone con rischio a cadere anch' egli nelle mani del nemico, volendo liberare la preda; ma quando questo caso, ed un tale motivo non esiste, l'aggiudicazione del terzo, che n'è la conseguenza, e l'effetto, non può più aver luogo, che contro le regole dell' equità, e della giustizia.

Di fatti, colui che trovando una nave abbandonata la riconduce al suo proprietario, ha certamente fatto meno di quell' altro che per ritrarla dalle mani del nemico, espone la

sua vita, e i proprj beni; egli dovrà dunque ricevere una minor ricompensa. E vero, che la nave in tal guisa abbandonata in balìa delle onde, pôtea naufragare, o essere presa dai pirati, e ladri di mare; ma in tal caso non si è fatto che garantirla da un rischio possibile; in vece che ripigliandola al nemico, si è liberata da un danno sicuro, e da una perdita consumata, e certa: dunque la ricompensa nel primo caso dee essere minore di quella dovuta nel secondo, e per conseguenza riducibile ad un regalo proporzionato alla qualità del salvato, e sempre inferiore al terzo del valore della nave ricuperata. *Consolato del mare. cap.* 287. *Guid. de la mer chap.* 11. *Targa pond. marit. cap.* 46 *n.* 10. *Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 33. *Decreto del Parlamento d'Aix del* 27. *Giugno* 1744. *Sentenza dell'Ammiragliato di Marsiglia del* 24. *Maggio* 1777. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 4 §. 3. *Emerigon des assurances chap.* 12 *sect.* 26 §. 4 *et* 6.

§. LI.

Celebre non meno che intricata è la questione, qual sia il Giudice competente, che debba decidere sulla legittimità delle prede, e degli arresti fatti sui neutrali in tempo di guerra. Tutti i pubblicisti, e scrittori delle cose marittime erano persuasi su questa materia, che appartenesse interamente un tal giudizio ai guerreggianti. L'Hubner è stato il primo a dimostrare l'erroneità di questa dottrina, e ad indicarne la massima contraria. *De la saisie tom.* II. *part.* 1 *chap.* 1 *et* 2. Ma l'immortale Galliani più coraggiosamente innoltratosi in questa materia sulle tracce dell'Hubner, è venuto a capo di stabilire incontrastabilmente, che della legittimità degli arresti delle navi, e delle merci, fatti o in terra dentro i dominj di talun Principe neutrale, o in mare, di questi il solo competente giudice è il Sovrano, di cui siano indubitamente sudditi i conduttori di esse. *De'doveri de'Principi cap.* 9 §. 8.

Mentre adotto questa teorìa come la più analoga ai sani principj del gius delle genti, ed all'equità naturale delle genti, ed all'equità naturale, credo opportuno di ripetere quivi alcune massime già da me stabilite all'articolo del mare, e d'indicare quelle altre, che siano bastevoli a dilucidare la materia, a combattere le dottrine contrarie, e a comprovare la mia opinione.

§. LII.

Posta l'estensione del mare territoriale dipendente, e soggetta alla

giurisdizione d'un Principe, debbono per conseguenza risultare a favore del medesimo tutti quegli effetti al dominio stesso connaturali, e fra essi specialmente quel diritto legale che dicesi di protezione, di custodia e di difesa nel reprimere ogni violenza ed attentato, che occorresse commettersi a pregiudizio non solo de' proprii sudditi, ma eziandio delle parti stesse che fossero in guerra; dal che sembra potersi inferire, non esser lecito alle parti belligeranti il predarsi a vicenda per un tale tratto di mare.

Tuttavia sebbene dai scrittori delle cose marittime concordemente si ammetta, che per diritto del mare territoriale possa il Sovrano imporre dazj, gabelle, ed angherìe, permettere, e proibire la navigazione, far arrestare le navi mercantili, confiscarne le merci, punirne a seconda delle proprie leggi i delinquenti che in esse navi si trovino, ed esercitare in somma ogni altro atto della sovrana sua giurisdizione; con eguale certezza però asseriscono che non possa un Principe dentro un tale tratto di mare impedire alle navi di Potenze fra loro nemiche, il predarsi a vicenda, fuori però del tiro del cannone, e dei porti di sua pertinenza; onde posta tale facoltà, sembra, che il predatore nel condurre la preda nel porto del Sovrano del mare, in cui è seguita, non debba più correre rischio di perderla, e che per ciò nel caso che il depredato ricorra al Tribunale del porto per far dichiarare illegittima la preda, possa il predatore opporre il difetto di giurisdizione, a motivo che una nave armata in guerra, e munita dei legittimi dispacci del suo Sovrano, non cessa d'essere sottoposta alla giurisdizione del medesimo in qualunque luogo si trovi d'alieno dominio, nè possa mai soggiacere alla giurisdizione d'un altro Sovrano, se non vi acconsenta. *Loccenius de jure marit. lib.* 2 *cap.* 4 §. 6 *et* 7. *De Hevia com. naval. lib.* 3 *cap.* 3 *n.* 16 *et in Curia Philippica part.* 1 §. 4 *n.* 23. *Roccus de offic. tit. de offic. praefecti classis n.* 51. *Targa pond. marit. cap.* 100 §. *in ordine. Kuricke quaest. illustr. quaest.* 27. *Casaregis de com. disc.* 174 *n.* 415.

§. LIII.

Tali difficoltà possono agevolmente conciliarsi senza che sia d'uopo di abbattere o rendere inutile la giurisdizione la più legittima, come si è quella che spetta ad un Sovrano nel suo territorio, atteso che l'indipendenza d'una nave da guerra può tuttavia restare illesa per riguardo al suo interno regime, senza che il Sovrano del porto in cui ha preso ricovero, possa sottoporre

le genti del suo equipaggio all'ubbidienza delle leggi civili del proprio Stato, e tanto meno obbligarla a porre in libertà una preda che sia legittima: il che tutto però mai dovrebbe impedire il Sovrano del porto a poter prendere cognizione del fatto, ad oggetto pure d'accertarsi se la preda fosse, o non seguita in luoghi che rilevassero direttamente dal suo privativo dominio, e si fossero con ciò violati i diritti di quella suprema protezione, che ne' suoi Stati è tenuto ad accordare a qualunque straniero che non ne perturbi le leggi.

La prerogativa poi d'una nave da guerra, od armata in corso, d'essere esente dalla giurisdizione del Sovrano del porto in cui ha condotto la preda, dovrebbe sempre tutto al più intendersi limitata al caso, in cui la medesima spetti al nemico, od ai sudditi di esso, giacchè non si potrà mai asserire lo stesso, qualora nel bastimento predato v'abbia interesse alcun suddito o del Sovrano del porto in cui siasi condotto, o d'alcun'altra Potenza neutrale, o ad essa appartenga interamente la preda.

Nel primo caso posta la facoltà di poter predare nei mari di altrui dominio, sulle surriferite riserve, cioè fuori dei porti, e della portata del cannone, egli è certo che il predatore dee essere sicuro della preda, qualora con essa vada a ricoverarsi nei stessi porti del Signore di tal parte di mare; come nella stessa guisa, se avesse fatta la preda in mare non soggetto alla giurisdizione di alcuno, su d'una tale preda ne acquista il predatore un legittimo dominio, nell'atto stesso che siagli riuscito di ridurla in suo potere, e per ottenerne l'aggiudicazione non ha che a presentarsi al Tribunale del suo Sovrano, perchè tutto parli a suo favore; verificata la preda egli è sicuro del suo possesso giacchè la medesima porta seco la sua condanna. *Loccen. de jure marit. lib.* 2 *cap.* 4 §. 6. *Hubner de la saisie tom. II. cap.* 3 §. 6.

§. LIV.

Ben diverso però è il procedimento che dee tenersi per poter dichiarare di buona preda un bastimento neutrale, oppure il carico spettante ai sudditi di Potenza neutrale, che si trovi su d'una nave nemica; imperciocchè in tal caso conviene procedere colle regole più esatte della giustizia, onde apparisca con prove evidenti, e non equivoche, da darsi per parte del predatore, la legittimità della preda di tal nave per avere infrante le leggi della neutralità: laonde non v'è dubbio che un armatore entrando colla sua nave nel porto d'un altro Stato con

prede neutrali, od in ordine al carico, o alla bandiera, non debba di necessità riconoscere la giurisdizion del Sovrano del porto, qualora ad essa si ricorra o dal capitano della nave predata spettante ai sudditi di simile Potenza, interessati nel carico di bastimento nemico, e molto più, se sudditi dello stesso Sovrano del porto. *Hubner de la saisie tom. II. part. 1. chap. 1 §. 2 chap. 2 §. 5. D' Habreu de las presas part. 2 cap. 3 §. 3 et 4.*

§. LV.

Questa giurisdizione del Sovrano d' un porto ove siasi condotta la preda, sembra venire anche confermata dal tenore di alcuni tratti, ne' quali fu per patto speciale convenuto, che le navi da guerra dell' una e dell' altra nazione contraente, potessero liberamente condurre le prede che facessero sui loro nemici ovunque volessero, senza che entrando ne' porti potessero i Giudici del luogo conoscere della legittimità delle medesime: così nel trattato de' Pirenei del 1659. art. 23. nel trattato di commercio tra la Francia e gli Stati Generali dell' Olanda del 1662. art. 22. ripetuto tal patto nell' art. 14. di quello del 1739. Una simile convenzione seguì pure nel trattato di commercio, e di marina fra Carlo XI. Re di Svezia, e le Provincie Unite de' Paesi Bassi, stipulato a Nimega il 12. Ottobre 1679. art. 9. Più particolarmente si parlò nel trattato del 1714. tra la Spagna e l' Olanda all' art. 21. del caso che gli Olandesi conducessero ne' porti della Monarchia Spagnuola prede da essi fatte sui loro nemici, e si riconvenne che i Magistrati locali non potessero prender cognizione della validità di coteste prede. Lo stesso fu convenuto tra la Spagna e l' Imperatore nel 1725.

Quindi la stipulazione di tal patto avrebbe potuto sembrare superflua, qualora non spettasse di regola al Sovrano del porto la cognizione delle prede che in esso venissero condotte: ma riscontrasi di più essersi così praticato in diverse parti del Mediterraneo senza alcun richiamo, giacchè vi è l' esempio di un pinco Genovese che predò in Settembre del 1747. una tartana Savojarda carica di merci, la quale fu giudicata dal Magistrato di Porto Longone di buona preda: d' una nave Catalana che ne predò un' altra nel 1745. e quella condusse nel porto di Cagliari ove il Reggente della Reale Udienza, come Giudice competente delle prede marittime, conobbe del caso, e pronunciò sopra la validità della preda: e d' un armatore Savojardo, che in Settembre del 1747. predò una nave, ed

un pineo Napolitani, e li condusse in Civitavecchia, ove fu giudicata illecita la preda della nave, e giusta quella del pinco. *Veggasi l'Hubner tom. II. chap.* 1 §. 7.

§. LVI.

Il Galliani dopo avere maravigliosamente discussa la proposta questione *cap.* 9 §. 8 indica i principali, e più frequenti casi nei quali il Sovrano dèl mare territoriale, divien legittimo Giudice tra due non nati sudditi suoi; e che lo sia tanto nel caso che fossero guerreggianti ed avversarj tra loro, quanto nel caso, che l'un de'due si reclami per neutrale, ed amico dell'altro. Siccome questi comprovano maggiormente l'opinione da me sovra adottata, così vengo ad enumerarli e por fine al presente articolo: ivi :

» I. Se il padron d'una nave arre» stata, e condotta per forza in » qualunque porto moverà ivi liti» gio, pretendendo che l'arrestante » non sia legittimo armatore, ma un » pirata, un ladro di mare, ogni » Sovrano del luogo se ne può, » anzi se ne deve far giudice per » la manifesta ragione, che un pi» rata è un pubblico nemico di » tutto l'uman genere; ogni Prin» cipe ha diritto di fermarlo, di » giudicarlo, di punirlo cogli ulti» mi supplizj, e liberarne la terra.

» II. Quando non se gli possa con» trovertire d'essersi nelle legittime » ed usitate forme armata in corso, » se però nell' esercizio della sua » intrapresa avrà tenuta condotta » degna d'un infame pirata, e non » leale guerriero, potrà ogni Prin» cipe che l'abbia in sua possan» za raffrenarne gli eccessi. Così se » violando quelle leggi, che sono » universali, e sacre anche tra ne» mici, avesse usate crudeltà mo» struose, e non necessarie contro « i nemici del suo Principe, potrà » un neutrale mettere in salvo que» sti sventurati dalle atroci sevizie » di cotesto mostro, e potrà anche » arrestare lui stesso. Vero è che » bene farà a consegnarlo al suo » natural Sovrano, perchè lo casti» ghi, e converrà, che ritenga i pre» dati da esso nello stato di pri» gionieri di guerra. Molto più po» trà esercitar giurisdizione su co» testo brutale, e perverso armatore, » s'egli imbattutosi in una nave » neutrale ne avesse lacerate in mare » le carte di navigazione per far » sparire i documenti della neutra» lità del predato. In questo caso » il Principe neutrale farà benissi» mo, se rimetterà subito in libertà » il legno neutrale senza neppur » aprir le porte ad un formale giu» dizio.

» III. Evvi un altro caso, in cui » il neutrale può esercitar giurisdi-

» zione su d'un armatore, e dirò
» ben anche sopra nave regia d'un
» guerreggiante, ed è questo. Se il
» Sovrano guerreggiante sostenesse
» l' erronea ed insopportabile pre-
» tensione d' aver diritto a poter
» confiscare non solo le robe de'
» nemici trovate sopra nave amica,
» ma la nave istessa, e l'intero ca-
» rico; avvenendo che in cotesto
» carico vi fossero merci di sud-
» diti di quel neutrale, nel cui po-
» sto è poi stata condotta la preda,
» il Signore del luogo ha pieno di-
» ritto di toglier di mano dell' ar-
» matore, e restituire al proprieta-
» rio suo suddito quella porzione di
» merci che avrà dimostrate esser
» sue. La ragione è evidente, per-
» ciocchè la pretensione, che roba
» di nemico confischi quella dell'
» amico, è assurda, non convenuta
» in verun trattato tra Sovrano e
» Sovrano, non accettata mai dai
» neutrali, contraria al buon senso
» tanto, quanto all'universal diritto
» delle nazioni. Occuparla sarebbe
» dunque un vero ladroneccio. Or
» quel Sovrano sul cui territorio
» giunge il ladro, e la roba in-
» volata, e di cui è suddito il ru-
» bato, non può negargli l' ajuto
» della sua autorità per fargliela
» subito ricuperare. Può solo ri-
» mandare al proprio Sovrano il
» non suddito, acciocchè da colui
» sia giudicato. Perciò io penso che
» senza inveire contro l' armatore,
» può benissimo il Sovrano del porto,
» ove è giunto, ritoglierli quella
» sola merce che appartiene ai suoi
» sudditi, imbarcata sopra nave neu-
» trale, senza però andar più oltre
» rispetto al giudicar del di più
» della preda, perchè allora mo-
» strerebbe parzialità.

» IV. Finalmente ha sempre di-
» ritto un Principe qualunque di far
» osservare ne' suoi porti, e nel mar
» chiuso a lui appartenente, le leggi
» sue, e specialmente quelle che
» riguardano la conservazione e la
» rigida osservanza della neutralità,
» e quindi ogni armatore, ed ogni
» nave Regia d'un guerreggiante che
» vi contravvenisse, soggiacerebbe al-
» la sua indubitata Sovranità territo-
» riale; quantunque i riguardi di po-
» litica, e di convenienza spesso
» consiglino a rivolgersi (sopra tutto
» rispetto alle navi Regie) al loro
» Sovrano per attenderne una solen-
» ne, ed esemplare riparazione delle
» violazioni commesse dagli uffiziali
» o comandanti di quelle. »

Vedi in oltre su questa parte gli articoli Mare. Neutralità. Rappresaglia.

PRELAZIONE.

Vedi *Creditore, Giudizio di Concorso. Ipoteca. Scrittura. Vendita.*

PRENDITORE DI CAMBIALE.
Vedi *Traente. Tratta. Trattario.*

PRESENTAZIONE DI CAMBIALE.
Vedi *Accettazione. Diligenza. Pagamento di Lettera di cambio. Protesto.*

PRESTITO, ossia MUTUO.

§. I.

Il prestito, ossia mutuo è un contratto di gius stretto, in vigor del quale taluno dà ad un altro una certa quantità di cose consistenti in peso, numero, e misura come sarebbe danaro, grano, vino, e simili, a condizione che il mutuatario dopo aver usata la quantità delle cose prestategli, debba renderla dello stesso genere, e bontà da esso lui ricevuta. *Leg.* 2 §. 1 *et* 2 *ff. de reb. credit. Leg.* 1 *ff. de usufr. ear. rer. quae us. cons. vel min.*

§. II.

Occorrendo sovente di dover ridurre in danaro il valore delle cose che taluno deve ad un altro, si stila di convertire in obbligazione per cagion di prestito quelle che provengono da un'altra causa: così per cagion d'esempio, quando vengono in conto delle somme, od altre cose somministratesi vicendevolmente dalle parti: quando si terminano le differenze con qualche transazione, e in altri simili casi, ciò che resta dovuto in seguito alla resa del conto, o della seguita transazione non pagandosi in contanti, si conviene, ed obbliga per cagion di prestito, riducendosi così in danaro ciò che potea esser dovuto per le sovraddette cause. *Leg.* 42 *ff. de fidejussorib. et mandat. Leg.* 3 §. 3 *ff. de S. C. Macedon. Leg.* 5 §. 18 *ff. de tribut. act.*

§. III.

L'obbligazione d'una somma più grande di quella che siasi prestata, sarà nulla per la parte che sarà eccessiva, essendosi questa stipulata senza causa; non però così allor quando siasi stipulato di meno di ciò che siasi prestato. *Leg.* 11 §. 1 *ff. de reb. credit. Leg.* 7 §. 4 *ff. de pact. Leg.* 1 *ff. de condit. sine caus.*

§. IV.

Il debitore d'una somma di danaro ricevuto in prestito, non è obbligato a restituire che la medesima somma: quindi sarà valida la convenzione per la quale una somma prestata in una specie di moneta, si restituisca in un'altra, talmente che non potrà allegarsi la lesione per ot-

tenere a tal riguardo la restituzione in intero: laonde nulla impedisce, che si restituisca una moneta migliore, o deteriore, purchè si renda la stessa quantità, ed estimazione. *Leg.* 3 *ff. de reb. cred. Leg.* 1 *in fine ff. de contrha. empt. Faber in cod. lib.* 4 *tit.* 1 *defin.* 1 *in princ.* Accadendo poi dopo il prestito un aumento del valore delle specie, non dovrà perciò restituire il valore presente delle medesime, ma soltanto quello, che esse avevano nel tempo del prestito: che se all'opposto il loro valore venga diminuito, sarà ciò non pertanto il debitore obbligato alla restituzione della medesima somma nella stessa bontà, in cui la ricevette. *Leg.* 2 §. 1 *et leg.* 3 *in fine ff. de reb. credit. Thesaur. decis.* 174 *n.* 1. V. *Danaro.*

§. V.

Nel prestito delle granaglie, vino ed altre simili cose, il prezzo delle quali è soggetto a crescere, o diminuire, il mutuatario dovrà restituire la medesima quantità imprestatagli nè più, nè meno, sia che il prezzo delle medesime abbia aumentato, oppure diminuito. *Leg.* 2 *et leg.* 6 *in fine ff. de reb. credit.*

Da questa regola però deve eccettuarsi il caso dell'aumento del prezzo in cui appaja dalle circostanze, che il mutuante abbia fatto un prestito usurario, come sarebbe, se al tempo del raccolto si prestasse del grano che si vende a basso prezzo, per averne altrettanto in quella stagione che varrebbe di più.

§. VI.

Siccome nel prestito si trasferisce dal mutuante nel mutuatario il dominio della cosa imprestata, perciò ogni danno accaduto alla medesima sarà a carico di questi, giacchè ella è regola di diritto, che il pericolo del caso fortuito d'una cosa, spetta a colui, che è padrone della medesima. *Princ. instit. quib. mod. re contr. obligat. Leg.* 2 §. 2 *ff. de reb. credit. L.* 9 *cod. de pignor. act.*

§. VII.

Qualora il mutuatario venga convenuto per restituire la somma prestata nei casi di prestito fatto senza essersi pattuito il tempo della restituzione, sebbene la regola sia, che in tutte le obbligazioni, nelle quali non siasi apposto il giorno del pagamento, si debba restituire la somma dovuta tosto che ne sarà fatta la domanda, si dee ciò non pertanto accordare allo stesso mutuatario una qualche dilazione ad arbitrio del Giudice secondo le circostanze de' casi. *Leg.* 14 *ff. de regul. jur. Argum. leg.* 17 §. 3 *ff. commodati. Leg.* 3

ff. de reb. credit. Faber in cod. lib. 4 tit. 24. defin. 27.

§. VIII.

Ove poi si fosse convenuto il tempo della restituzione, e volesse il mutuatario, senza parteciparlo al mutuante, restituire prima del giorno stabilito la cosa prestata, sogliono in tal caso i Giureconsulti fare la seguente distinzione.

O il giorno si sarà apposto in favore del mutuatario, affinchè questi possa intanto procurarsi la cosa da restituire, ed allora non v'è dubbio, che sia obbligato il mutuante a riceverla anche prima del giorno convenuto, per la ragione che ciascuno può rinunziare ai suoi diritti. *Leg.* 38 §. 16. *Leg.* 41 §. 1 *et leg.* 137 §. 2 *ff. de verb. oblig. Leg.* 70 *ff. de solutionibus.*

Ovvero si è prescritto il tempo della restituzione, per cagion d'esempio, d'uno, o più anni, in favore del mutuante, affinchè questi intanto non debba essere sollecito ad ogni istante di collocare, e convertire il danaro in altri usi, ed in questo caso credono gl'interpreti che non possa esser lecito al mutuatario di restituire prima del tempo stabilito la cosa prestata. *Leg.* 15 *ff. de annuis legatis. Faber in cod. lib.* 8 *tit.* 30 *defin.* 14.

§. IX.

Chiunque abbia la piena, e libera amministrazione de' suoi beni può prestare, e dare una cosa in mutuo, e ciò non tanto da se, ma per mezzo anche d'un suo procuratore, od amministratore di negozio. *Leg.* 26 *ff. de reb. credit. Leg.* 2 *cod. per quas personas nob. adquir. Leg.* 4 *cod. si cert. pet.*

Parimente ella è regola generale, che possano ricevere una cosa in prestito tutti coloro che possono obbligarsi, e non sia loro specialmente proibito: quindi anche i pupilli, i minori, i furiosi, e i prodighi possono obbligarsi per cagion di mutuo preso dai loro tutori, o curatori, sempre che il danaro in tal guisa ricevuto, siasi convertito in utilità de' medesimi. *Leg.* 3 *cod. quando ex fact. tut. Leg. ult. cod. si adversus credit.* V. *Figlio di Famiglia.*

§. X.

Quantunque il contratto di prestito non possa di sua natura produrre alcun interesse, potrà ciò non pertanto per diverse cause essere il medesimo dovuto, principalmente in materia di commercio per ragion del lucro cessante, e danno emergente. *Ansald. de com. disc.* 67 *n.* 3 *fin al* 17. *Casareg. de com.*

disc. 41 *n.* 12 13 14 24 *et* 25. *Disc.* 62 *n.* 22 *et seq. Disc.* 169 *n.* 24 *et* 25 *et disc.* 201 *n.* 7. *Vedi Interesse. Usura.*

PREZZO.

§. I.

Il prezzo è una certa qualità, o quantità morale, una misura comune, ossia un certo valore attribuito alle cose, ed alle azioni che entrano in commercio, e pel di cui mezzo possono compararsi insieme, e giudicare se siano esse eguali, o disuguali.

§. II.

Suole distinguersi il prezzo in proprio, ed intrinseco, ed in virtuale, ossia immaginario: il primo è quello che si considera come inerente alle cose medesime, o alle azioni che sono in commercio, secondochè sono esse più o meno capaci di servire ai bisogni, alle comodità, o ai piaceri dell'uomo: il secondo è quello che si considera attaccato alla moneta in quanto che racchiude essa virtualmente il valore d'ogni sorta di cose, ed azioni, e che serve essa come di regola, e di misura comune per comparare, ed aggiustare insieme la varietà infinita dei gradi d'estimo, de' quali sono esse suscettibili. *Leg.* 1 *ff. de contrah. empt.*

§. III.

Il prezzo di qualunque cosa che entra in commercio viene fissato in due maniere: o dalla legge del Sovrano, e regolamento de' Magistrati, o dal solo consenso delle parti contraenti: chiamasi perciò il primo d'essi *prezzo legittimo*, ed il secondo *prezzo comune, o convenzionale.* Se il prezzo è regolato dalla legge non tanto per l'interesse de' particolari, che pel pubblico bene, onde procurare a ciascuno un vantaggio uguale, non sarà permesso in tal caso di dare un prezzo maggiore dello stabilito: medesimamente qualora il Magistrato nel fissare il prezzo d'una merce abbia avuto in mira di prevenire i monopolj, e di favorire in generale i negozianti, ed il commercio, non sarà neppure permesso al venditore di dare la merce a un minor prezzo. *Leg.* 1 §. 11 *ff. de officio praefect. urb. De Hevia com. terrestr. lib.* 1 *cap.* 12 *n.* 27 *et* 28.

§. IV.

Varie sono le circostanze che possono contribuire ad aumentare il prezzo corrente delle cose: quindi

si pongono in conto ad accrescere il prezzo intrinseco d'una merce l'attenzione che si danno i negozianti, e le spese che essi fanno pel trasporto, custodia, e smercio delle medesime. Si può anche far pagare a più caro prezzo ciò che si vende a credito, di quello che si vende a danaro contante, formando la mora al pagamento una porzione del prezzo: quelli pure che vendono a minuto, possono fissare a un maggior prezzo le loro merci, non però così quelli che le vendono all'ingrosso, giacchè oltre d'essere più penosa, ed incomoda la vendita minuta, si lucra sempre di più a ricevere tutta in una volta una grossa somma di danaro, che ad esigerne poco a poco delle piccole. Finalmente il prezzo si accresce, o diminuisce ancora in proporzione del numero de' compratori, o venditori e dell'abbondanza, o scarsezza del danaro, e delle merci. *Leg.* 27 *ff. de edilit. edict. Leg.* 12 §. 1 *ff. de verb. significat. Rota Florent. decis.* 19 *n.* 31 *tom.* 1 *et decis.* 43. *n.* 44. *tom. VI. Thesaur. ombros. Scaccia de com.* §. 1 *quaest.* 7 *n.* 73. *Montesquieu Esprit des loix. liv.* 22 *chap.* 22. *Card. de Luca de regal disc.* 30 *n.* 7 *et disc.* 117 *n.* 5. *Casaregis de com. disc.* 79. *n.* 14 15 *et* 16. *Pothier des ventes n.* 242. *Raynal hist. phil. et polit. liv.* 3 *chap.* 119. *Puffendorf droit de la nature livr.* 5 *chap.* 1.

§. V.

Il prezzo delle cose che cadono in commercio, quando non sia fissato da qualche legge, come in alcuni generi talora accade, e che ho sopra accennato, regolarmente non è fisso, certo, ed inalterabile, di maniera che il prezzo massimo egualmente che l'infimo, non siano compatibili colle leggi dell'onestà, e della giustizia, giacchè la libertà del commercio esige, che si accordi qualche cosa alla diligenza, ed industria d'uno de' contraenti, ed all'approvazione, e consenso dell' altro. *Leg.* 63. *ff. ad leg. Falcid. Leg.* 8. *cod. de rescind. vendit. Rota Florent. decis.* 46 *n.* 23 *tom. VI. Thes. ombros. Noodt. in pandect. lib.* 18 *tit.* 5 §. *hactenus. Domat les loix civil. liv.* 1 *tit.* 1 *sect.* 3 *art.* 14 *et sect.* 5 *art.* 5.

Per ovviare ad ulteriore litigio negli affari mercantili, si è ricevuto ne' nostri Tribunali la massima di divenire, attese le circostanze, alla fissazione del prezzo d'una merce per modo d'arbitrio. *Sentenza del Consolato di Torino del* 17. *Luglio* 1755. *Refer. Villata nella causa Berardi, Garone, ed altri contro il mercante Chiabrando.*

§. VI.

Siccome la giusta fissazione del prezzo d' un' opera, d' un pericolo, d' un credito, ed altre simili cose poste in una società, dipende in gran parte da quella valutazione che ai socj è piaciuta di darli concordemente, non meno di quella che sia del prezzo delle cose permutate, o vendute, o in altra guisa contrattate; così pure nella società non può pretendersi la riduzione, o rescisione del contratto preteso lesivo, quando nella valutazione de' capitali, o delle opere poste in società, la lesione non oltrepassa la metà. *Noodt. in pand. lib.* 17 *tit.* 2 §. *satis ut puto. et lib.* 18 *tit.* 6 §. *hactenus. Grotius de jure belli et pac. lib.* 2 *cap.* 12 §. 26 *et ibi. Gronov. n.* 1.

In vista quindi di tali principii, benchè la disposizione della *legge* 2 *cod. de rescind. vendit.* sembri apparentemente ristretta al contratto di compra, e vendita, devesi ciò non pertanto estendere in tutte le parti per identità di ragione, ad ogni altro contratto di buona fede. *Noodt. et Grotius loc. cit. Heineccius ad pandect. lib.* 18 *tit.* 5 §. 294.

§. VII.

Il prezzo della vendita non può consistere in altro che in danaro, il quale forma sempre l' estimo della cosa venduta: che se poi in vece del prezzo si dia qualche altra cosa, o si faccia qualche altra opera, o lavoro, sarà una permutazione od altro contratto, non mai però una vendita. *Instit.* §. 2 *de empt. et vendit. Leg. penult. cod. de rer. permut.*

§. VIII.

Quantunque la vendita d' una cosa debba eseguirsi a prezzo di danaro, si potrà ciò non pertanto nel medesimo contratto dare in pagamento del prezzo convenuto, o mobili, o crediti, od altri effetti; ed in questo caso si debbono distinguere due vendite: la prima è quella nella quale il prezzo non è pagato in danaro contante, e la seconda nella quale colui che deve un tal prezzo, fa figura di venditore di ciò ch' egli dà in pagamento. Benchè poi queste siano due vendite realmente seguite tra le medesime persone, per evitare però la moltiplicità degli atti, non si considerano che come una sola, nella quale entrambe si confondono: laonde riducendo le idee che distinguono queste vendite, si considerano per una sola nello stesso contratto; giacchè la medesima somma si ritrova a formare il prezzo dell' una, e dell' altra, pagando ciascun compratore il prezzo della cosa venduta.

gli, senza sborzare alcun danaro, ma soltanto la cosa medesima che egli vende per sua parte. *Leg.* 2. §. 12 *et leg.* 5 *ff. de donat. inter. vir. et uxor. Leg.* 9. *cod. de rescind. vendit.*

§. IX.

Non può considerarsi che un sol prezzo nella vendita d'una cosa sola, o di più cose vendute in massa, ossia in comune: se però queste si comprassero in peso, numero, o misura, ognuna di esse in tal caso, ciascuna misura, e ciascuna libbra avrà il suo prezzo secondo il convenuto. *Leg.* 35 §. 5 *et* 6 *ff. de contrah. empt.*

§. X.

Il prezzo della vendita dee sempre essere certo, e palese: può però accadere talora che sia incerto, ed incognito alle parti; locchè può darsi allorchè si rimette ad un terzo di regolare il prezzo, o sempre quando il compratore dà in vece del prezzo il danaro che ha da ricavare da un'altra cosa: nei quali, ed altri simili casi il prezzo non si avrà per certo, e conosciuto che in seguito all'estimo, od altro evento, da cui dovrà essere fissato. *Instit.* §. 1 *de empt. et vend. Leg.* 7 §. 1 *et ult. leg.* 37 *ff. de contrah. empt. Leg. ult. cod. eod. Rota Florent. decis.* 39. *n.* 2 3 *et* 4 *tom.* III. *Thesaur. ombros. De Franchis decis. Neapol. decis.* 23 *n.* 3. *Gratianus disceptat. forens. cap.* 736 *n.* 52. *Vedi maggiormente su questa materia l'articolo Vendita.*

§. XI.

Non essendo indicato, ed inteso tra i contraenti il prezzo d'una cosa, deve esso fissarsi secondo l'estimo comune, non già però secondo l'affezione particolare, ed opinione del venditore, o d'un altro che vi abbia interesse. *Leg.* 63 *ff. ad leg. Falcid. Rota Florent. decis.* 25 *n.* 39 *et seq. tom.* X. *thes. ombros. Posthius de subhastat. inspect.* 49 *n.* 73. *Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 55. *et* 57.

§. XII.

Prezzo delle merci assicurate, o gettate in mare, come debba regolarsi. *Vedi Assicuranza. Avaria. Contribuzione. Getto.*

PRIMA D'ASSICURANZA.

§. I.

Chiamasi Prima d'assicuranza, o talora anche premio, prezzo, costo, od aggio, quella somma di danaro

data, o promessa dall'assicurato in correspettività del pericolo di cui l'assicuratore si rende garante in caso di sinistro della cosa assicurata. *Ordon. de France art.* 3 *et* 5 *tit. des assur. ed ivi Valin. Stypmannus jus. marit. part.* 4 *tit.* 7 *n.* 334. *Pothier des assur. n.* 8 *et* 81. *Kuricke diatriba de assecurat.* §. 15. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 1 *Savary diction. v. Prima.*

§. II.

Dall' etimologia di questo nome *prima* di assicuranza, si può dedurre per naturale conseguenza, che il pagamento di essa dovrebbe seguire nell'atto della sottoscrizione della polizza: l'uso però è differente nelle diverse piazze d'Europa, come credo opportuno di accennare.

§. III.

Lo Stypmanno, *jus marit. part.* 4. *cap.* 7 *n.* 338, parlando della prima d'assicuranza dice, che se ne determina il pagamento in tre modi: o senza alcuna prefissazione di tempo, o col pronto pagamento, o coll'indicazione d'un tempo preciso; e quindi, che nel primo, e secondo caso debba farsi il pagamento in contanti nell'atto della sottoscrizione della polizza, e nel terzo poi, che dipendendo il pagamento da una convenzionale destinazione, si debba perciò aspettare la scadenza del giorno convenuto.

§. IV

Gli statuti, e capitoli emanati per le assicuranze della città di Firenze, al dire del celebre signor Baldasseroni *nel suo trattato delle assicurazioni marittime part.* 1 *tit.* 9 *n.* 8 prescrivono: che il pagamento della Prima, debba seguire in ducati contanti fatta la soscrizione, e non altrimenti: che tutta volta siasi introdotto l'abuso di salvare in apparenza la lettera dell'antica legge, ma in sostanza non siegua già il pagamento effettivo, bensì solo il figurato: che l'assicuratore dichiari nella sua firma di avere assicurato una data somma, aggiugnendo le seguenti parole, *e del premio sono stato pagato in ragione di... per cento:* che il mezzano, ossia sensale d'assicuranza, apra in quel momento due conti correnti, uno all'assicurato, e l'altro agli assicuratori, dando al primo debito del premio convenuto cogli assicuratori, ed a questi credito di detto premio in proporzione del loro rispettivo tocco: che il mezzano sia quello che resta creditore del premio dell'assicurato, ed all'incontro debitore degli assicuratori: e che questa operazione avvalorata dalla legge del 21.

Novembre 1758. porti diverse conseguenze, le quali rendono il mezzano dell'assicuranza, di una specie tutt'affatto diversa dall'altre dei pubblici mezzani, ed una assoluta novazione in questa parte di contratto, per essere allora il premio non più dovuto come premio, ma come un debito particolare col mezzano.

§. V.

In Francia secondo ciò che ne attesta l'Emerigon *des assurances chap. 4 sect. 7.* si era pure introdotto dai sensali d'assicuranza l'abuso di tenere conti aperti tra l'assicurato, e l'assicuratore pel pagamento della Prima; dopo aver egli notato gli incovenienti, che da ciò ne seguivano, rapporta il Regolamento in forma di Lettere Patenti, in cui all'articolo 10. si è proibito ai sensali di aprire alcun conto tra le parti contraenti per cagion di *prime*: di rendersi garanti degli assicuratori, o degli assicurati: di prendere alcuna ingerenza, qualora si faccia luogo alla ripetizione di qualche perdita, o avarìa; ed in generale, d'immischiarsi direttamente, o indirettamente dell'esecuzione delle polizze d'assicuranza.

Ed all'articolo 11. aggiunge, che qualunque negoziante, notajo, sensale, od altra persona avente parte nella suddetta contravvenzione, o che prestasse il suo nome per commetterla sia dichiarato non ammissibile in tutte le azioni risultanti dalla polizza d'assicuranza, qualunque sia la convenzione stipulatavi; ed inoltre che si condanni per la prima volta ad una ammenda di lire 500. ed al doppio in caso di recidiva, senza pregiudizio delle altre pene portate dall'Ordinanza della marina.

§. VI.

In Danimarca per testimonianza del Magens *essais sur les assurances* §. 68. la compagnia delle assicuranze vuole espressamente, che non si consegni la polizza, prima che siasi pagato il costo dell'assicuranza, e che comparisca da una ricevuta del loro scritturale essere stato soddisfatto il giorno dopo della sottoscrizione della polizza.

§. VII.

In Amsterdam è prescritto dall'Ordinanza del 1744. ai commissarj della loro Corte d'assicuranza, di procedere ad esecuzione semprecchè un assicuratore abbia fatta la domanda della dovutagli Prima, due volte in due giorni distinti: ed in un atto pubblicatosi l'anno susseguente fu pure ordinato, che tanto il sensale dell'assicuranza, quanto la persona, per conto della quale

fosse fatta, siano risponsabili della *prima*, purchè l'assicuratore la domandi dentro il termine di giorni 14. dopo aver firmata la polizza.

§. VIII.

In Amburgo gli assicuratori riguardano i sensali dell'assicuranza da essi toccata, come loro debitori della Prima convenuta; e quindi, se un assicuratore fida la *prima* al sensale, deve da questo solo domandarla; ma diventando insolvente lo stesso sensale, e non pagando l'assicurato la convenuta Prima, è allora questi obbligato al pagamento di essa verso l'assicuratore.

§. IX.

In Spagna a norma delle Ordinanze del 1556. art. 42. la Prima d'assicuranza per l'andata, e ritorno dalle Indie, deve pagarsi tre mesi dopo la sottoscrizione della polizza in danaro contante, o in assegno, quantunque non sia domandata: non venendo poi soddisfatta in tre mesi, e vi fosse indi qualche rischio, l'assicuratore non sarà più tenuto a cosa alcuna, e ciò non ostante potrà domandare in detti tre mesi la Prima all'assicurato, il quale dovrà immediatamente soddisfarla.

§. X.

In Inghilterra, come accenna il sovracitato Magens §. 69. allorchè gli assicuratori toccano ai sensali, ed ai custodi dell'uffizio delle assicuranze, e lasciano le polizze nelle loro mani, eglino soli debbono riguardarsi come debitori della Prima convenuta.

In Genova, dice il Targa *nelle sue ponderazioni marittime cap.* 52 *not.* 24., che secondo il tenore d'alcune leggi antiche, non vagliono le assicuranze che nel solo caso, in cui l'assicurato abbia soddisfatto le Prime da esso lui stipulate nella polizza, ed aggiugne quindi, procedere ciò con molta ragione, acciocchè occorrendo il caso di riscuotere le somme assicurate, non nascano controversie sopra la loro validità, e che perciò nella polizza si suole esprimere d'essere pagato.

§. XII.

Non scorgendosi dalla diversità degli usi anzidetti un sistema fisso di far credito all'assicurato delle *prime* da esso lui stipulate, che anzi il sistema di ragione sarebbe opposto a tale consuetudine, dovrà necessariamente dirsi, che qualunque fede voglia aversi dagli assicuratori nei sensali d'assicuranza, e la dilazione, che potessero accor-

dare al pagamento delle *prime*, non sarebbe che dipendente dalla loro volontà, poichè di diritto gli assicuratori possono insistere di venir soddisfatti delle *prime* ad essi loro dovute nel tempo della sottoscrizione, qualora non vogliano far credito. *Stypmannus jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 354, *et* 355. *Kuricke diatriba de assecurat.* §. 15.

§. XIII.

Quindi il creditore delle *prime*, ossia l'assicuratore in quei luoghi ove il conto delle *prime* si suol tenere aperto fra esso lui, e l'assicurato, o il sensale, sempre che abbia presso di se la polizza, onde poter dimostrare di non essersi spogliato de' suoi diritti, dee sempre avere sopra le merci assicurate un' ipoteca speciale, allor quando siano tuttora in via, o si trovino nella nave, o esistano per anche in natura presso l'assicurato: ma dove accada l'innovazione per la ricevuta della *prima* d'assicuranza, o per il credito che il sensale abbia dato di essa all'assicurato, non vi sarà più la parità di ragione, e perciò non potrà essere considerato in tal caso lo stesso sensale, se non se per un semplice creditore chirografario, come gli altri sul patrimonio dell'assicurato. *Stypman. jus marit. part.* 14 *cap.* 7 *n.* 512. *Roccus de assecurat. not.* 69. *Valin comment. all' Ordin. di Francia art.* 20 *tit. des assur. Pothier des assur. n.* 192. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 9.

§. XIV.

Varj sono anche gli usi delle piazze per la ripetizione delle *prime* d'assicuranza nel caso che l'assicuratore si renda fallito.

L'Ordinanza d'Amsterdam del 1626 vuole, che l'assicurato in caso di fallimento dell'assicuratore, possa fare nuovamente assicurare la somma assicurata, ed ordinare che sia ciò notificato da un messo della Camera delle assicuranze ai deputati della massa de' creditori del fallito, ma non spiega in qual guisa debba regolarsi lo stesso assicurato riguardo alla prima da esso lui pagata.

L'Ordinanza d'Amburgo prescrive, che si faccia una nuova assicuranza, e si ripeta la Prima pagata dal debitore insolvente.

L'Ordinanza di Stockolm permette all'assicurato di fare nuove assicuranze, ma non vuole che si ripeta la *prima* dal suo primo assicuratore, quando non possa provare che egli fosse già decotto nell' atto che abbia sottoscritta la polizza.

In Svezia si seguitò la disposizione dell' antica Ordinanza d'Am-

sterdam sovracitata, ma i compilatori della nuova Ordinanza di quella città del 1744 pare che non trovassero conforme all' equità una tale disposizione, e perciò la lasciassero da parte.

§. XV.

Il Magens nella sovracitata opera §. 70 esaminando qual possa essere il metodo più praticabile, giusto, e ragionevole su questo particolare conchiude, che sebbene dall' Ordinanza d' Amburgo siasi sufficientemente espresso, che la Prima si debba ripetere dall' assicuratore decotto, pure non possa naturalmente ciò aver luogo, poichè i deputati della massa de' creditori d' un assicuratore fallito, hanno raramente in mano tanto che basti per soddisfare la domanda delle Prime per tutti i rischj che si trovano in pendenza; ciò non pertanto, se i deputati non possono, o non debbono rifondere le intere Prime, pare indubitato, che non possa negarsi all' assicurato di essere ammesso creditore eguale agli altri per le sue Prime sopra i rischj tutt' ora pendenti; come pure in quanto alle perdite che siano note nel luogo dove abita l' assicurato prima della pubblicazione del fallimento dell' assicuratore, egli debba esser ammesso creditore nel patrimonio dell' assicuratore, sia parziale la perdita, oppur totale.

§. XVI.

In Francia, al dire dell'Emerigon *des assur. chap.* 3 *sect.* 9 gli assicuratori per il pagamento delle Prime hanno un' ipoteca generale sopra i beni dell' assicurato, allorchè l'assicuranza sia stipulata per mezzo di pubblico sensale, o d'un Notajo: locchè però è un privilegio speciale avvalorato dall' uso di quel Regno, senza che le ordinanze ne facciano alcuna menzione.

Nelle altre piazze di commercio non sussiste questa ipoteca generale, e le particolari costituzioni determinano qual forza debba avere la natura di questo credito.

§. XVII.

Celebre è la questione, se la mancanza del pagamento della Prima d'assicuranza annulli il contratto in modo che, datosi il sinistro avanti che siegua il pagamento di essa, l' assicuratore non sia più tenuto alla perdita delle cose assicurate. Prescindo dal riportare quivi le contrarie opinioni degli scrittori, delle cose marittime, e mi attengo soltanto a riferire quella di esse, che parmi più analoga alla ragion co-

mune, ed alla natura del contratto d' assicuranza.

§. XVIII.

Qualora si debba procedere secondo la comune disposizion di ragione, sembra potersi determinare senza alcun dubbio, che non essendosi avuta alcuna fede della Prima d' assicuranza, si possano adottare le stesse regole del contratto di compra e vendita, per caso che non siasi avuta fede del prezzo: vale a dire, che siccome in questo ha luogo la rivendicazione, allorchè non siasi pagato il prezzo, *Leg.* 5 §. 18 *ff. de trib. act.* così nel contratto d' assicuranza non venendo subito pagata la Prima convenuta, potranno gli assicuratori domandar con ragione lo scioglimento del contratto pendente ancora il rischio della cosa assicurata.

Ma se al pagamento della Prima siasi accordata una dilazione, o fatta una innovazione da ciò che dispongono le leggi su questo oggetto, onde apparisca ben chiaro, che l'assicuratore abbia avuto fede per la medesima, o nell' assicurato, o nel sensale, non darà in tal caso la mancanza del pagamento al tempo convenuto, un diritto bastevole per lo scioglimento del contratto; cosicchè restando questo un credito particolare per l'assicuratore contro l' assicurato, potrà egli sperimentare le sue ragioni in giudizio come per qualunque altra civile obbligazione secondo le disposizioni del diritto comune. *Leg.* 21 *cod. de pactis. Leg.* 6 *et* 33 *cod. de transact. ed ivi Cujac. Stypman. jus marit. lib.* 4 *cap.* 7 *n.* 536. *Emerigon des assur. chap.* 3. *sect.* 7 §. 2.

In qualunque caso però l' uso e la disposizione del luogo saranno sempre bastevoli a giudicare di tal contratto: quindi, se per consuetudine gli assicuratori sogliono correre la fede della Prima, resta allora inutile ogni questione; se per patto se n' è convenuta da essi la dilazione, debbono imputare alla loro buona fede le conseguenze dannose, che ne potessero derivare: ma, se si deve stare a quell' uso comune che ha abolito il rigor di ragione relativamente al pagamento delle Prime; e se la costituzione particolare d' alcune piazze ammettono, che gli assicuratori non essendo pagati anticipatamente delle loro Prime non debbano rispondere del sinistro accaduto, si deve allora giudicare per la dissoluzione del contratto, senza avere alcun riguardo alla disposizione del diritto comune. *Marquard. de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 16. *Emerigon loc cit.*

§. XIX.

La Prima che l'assicurato dà, ed

il pericolo di cui l'assicuratore si rende risponsabile, sono due correlativi inseparabili l'uno dall'altro, e concorrono entrambi a costituire l'essenza, ed il vero carattere del contratto d'assicuranza. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 7 *n.* 303. *et* 305. *Pothier des assur. n.* 81 d'onde ne siegue, che non essendosi stipulata alcuna Prima, nè implicitamente promessa, non si potrà più dire esservi intervenuto il suddetto contratto; o che tutto al più sia una stipulazione di diversa natura dell'assicuranza, nel modo appunto, che è nulla la vendita, nella quale le parti non abbiano convenuto in alcun prezzo; vana la locazione nella quale non siasi convenuta alcuna pigione; inutile il noleggio ove non siasi convenuto alcun nolo; giacchè tali contratti muterebbero la loro natura per mancanza d'un requisito sostanziale, e si cangerebbero in quello a cui le diverse circostanze convenissero. *Leg.* 2 §. 1 *ff. de contrah. empt. Pothier des assur. n.* 7 *et* 9. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 10 *et* 11 *et des contr. à la grosse chap.* 3 *sect.* 1.

§. XX.

Benchè sia d'uso universale, che le Prime d'assicuranza si paghino in danaro effettivo, ciò non per tanto nulla impedisce, che sulle medesime si possa fare qualunque convenzione, specialmente quella di pagarsene con una porzione della cosa stessa assicurata, allorchè arrivi a salvamento, e di sborsare l'intera valuta in caso di sinistro.

Questo è il sistema che suole tenersi nei viaggi dell'Indie, e della China per i ritorni delle navi sulle quali piaccia a quei negozianti, di rimettere a nolo i loro effetti in Europa: il nolo è tassato un tanto per cento sulle merci caricate; ed è in facoltà del consegnatario di pagare in natura piuttosto, che in denari contanti, lo che è un vero noleggio: una simile convenzione però non v'è dubbio che possa aver luogo anche nel pagamento delle Prime, ed in tal caso si aggiugne al contratto d'assicuranza quello di società, in cui la cosa assicurata forma il fondo sociale per la parte dell'assicurato, ed il pericolo forma l'altro fondo sociale dell'assicuratore. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 10 *n.* 114 *Vinnius ad tit. instit. de societate* §. 2. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 10.

E per le stesse regole di ragion comune sovraccennate, siccome nel contratto di compra e vendita benchè il prezzo debba consistere in danaro effettivo che il compratore paga, o si obbliga di pagare, e tutta volta non è proibito al ven-

ditore di permutare questo prezzo in altra cosa equivalente, che sebbene rivesta un altro nome di contratto, è però in sostanza lo stesso, così per parità di ragione relativamente al contratto di assicuranza, qualunque sia la ricompensa o l'indennità che riceve l'assicuratore in correspettivo dell' assuntosi pericolo, purchè sia giusta e convenuta, sarà bastevole a concludere il vero contratto d' assicuranza. *Instit.* §. 2 *de empt. Leg.* 1 *ff. de contrah. empt. Leg.* 7 *cod. de permut. Pothier traité des ventes n.* 3 *et des assur. n.* 81. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 10 *et des contr. à la grosse chap.* 3 *sect.* 1.

§. XXI.

La convenzione delle Prime d'assicuranza non ha alcuna legge fissa, e permanente, ma dipende essa soltanto dall'arbitrio delle parti contraenti. *Santerna de assecurat. part.* 5 *n.* 6. *Scaccia de com.* §. 3 *glossa* 3 *n.* 51. *Roccus de assecurat. not.* 19. Questo arbitrio però dee essere regolato dall' equità e dalla giustizia sulla legge della probabilità de'pericoli e della loro lunghezza. *Puffendorf. de jure nat. et gent. lib.* 5 *cap.* 9 §. 8. *Grotius de jure belli et pac. lib.* 2 *cap.* 12 §. 23. *Pothier des assur. n.* 82 *et* 197. La Prima giusta sarebbe dunque quella che corrispondesse esattamente alla vera importanza, e valore di quei rischj de' quali l'assicuratore si rende garante: siccome però non è assai facile di determinare quale sia questo valore, per non potersi in alcuna guisa misurare, e stimarsi gli accidenti del mare, e della fortuna, così convien dare una grande estensione a questo giusto prezzo, e riputare per giusta quella Prima sulla quale le parti abbiano tra loro convenuto, senza che possa sulla medesima aver luogo l'eccezion della lesione. Laonde, essendo la Prima d'assicuranza il prezzo dei rischj, de'quali s' incarica l'assicuratore, è perciò evidente, ch' egli deve essere più o meno considerevole secondo che più o meno sono i rischj, la loro natura, ed il tempo per cui si corrono. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 7. *Roccus de assecurat. not.* 7. *De Hevia com. naval. cap.* 14 *n.* 3. *Valin all'art.* 1 *dell' Ordin. di Francia tit. des assur.*

§. XXII.

Dai sovrapposti principii nasce l'indispensabile necessità, che ha l'assicurato, di manifestare tutte le più minute circostanze che possono in qualunque maniera aumentare i rischj della cosa assicurata, onde l'assicuratore possa farne un giusto esti-

mo, e da esso misurarne la valuta della Prima; talchè, se questa dichiarazione non sia interamente conforme alla verità, dee aver luogo per parte dell'assicuratore la domanda della nullità del contratto: e per identità di ragione, se fin dal principio la natura del rischio sia stata sinceramente, e in tutto il suo vero aspetto palesata, non potranno più gli assicuratori impugnare il contratto, nè ricusare il pagamento del sinistro sotto il pretesto della tenuità della Prima convenuta, nè pretendere alcun aumento sulla medesima. *Pothier des assur. n.* 196. *Emerigon eod. loc. cit. chap.* 3 *sect.* 3. *Roccus de assecurat. not.* 7. *Ansald. de com. disc.* 12 *n.* 4. *Casareg. de com. disc.* 1. *n.* 9 *et disc.* 3 *n.* 8.

§. XXIII.

La guerra, o la pace sovraggiunta dopo la firma della polizza, non sono neppure motivi sufficienti per aumentare, o diminuire la Prima d'assicuranza già stipulata, salvochè vi siano patti in contrario; giacchè sostanziandosi questo contratto nell'incertezza dei pericoli ai quali le merci assicurate possono essere sottoposte, e che l'assicuratore si assume sopra di se, mediante la Prima che dall'assicurato gli vien promessa, deve perciò attendersi soltanto la giustizia, e la correspettività del tempo della stipulazione, senza alcun riguardo a quanto sia di poi sovraggiunto. *Marquard de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 13 *n.* 19. *De Hevia com. naval. cap.* 13 *n.* 1 *Roccus de assecurat. not.* 7. *Ansald. de com. disc.* 20 *n.* 34. *Casareg. de com. disc.* 148 *n.* 24 *et disc.* 184. *n.* 10. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 4 *in princ.*

§. XXIV.

Tanto è più vero il sovrapposto principio, che perfino le clausole solite apporsi in tutte le polizze di assicuranza, sono concepite colla formola generale di sottomettersi gli assicuratori a qualunque rischio derivante *da rappresaglia*, *fatto di amici*, *o nemici*, *e da qualunque altro caso anche non immaginato*; in conseguenza di che non sarà più permesso agli assicuratori di domandare un aumento di Prima, sotto il pretesto della guerra sovraggiunta, allorchè non sia espressamente dichiarato un tal patto: parimente che l'assicurato non potrà domandare la diminuzione della Prima delle assicurazioni fatte in tempo di guerra sul pretesto della pace, giacchè il solo possibile evento, è bastevole ragione agli assicuratori per ritenere le convenute Prime. *Rota Florent.*

decis. 44. *n.* 2. *tom. III. thesaur. ombros. Vattel droit des gens lib.* 1 §. 45. *Stracca de assecurat. glossa* 15 *n.* 13. *Marquard, de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 3 *n.* 66. *Kuricke diatriba de assecurat.* §. *ast quia assecurator. De Hevia com. naval. cap.* 14 *n.* 25 *et* 26. *Emerigon des assur. chap.* 3 *sect.* 4. *Targa pond. marit. cap.* 52 *n.* 2. *Vedi Assicuranza.*

§. XXV.

Il Valin nel suo commentario all' Ordinanza della marina di Francia *art.* 7 *tit. des assurances* rapporta, che nella pace del 1748 pubblicata così in un subito senza essere preveduta, quel Governo abbia giudicato con Decreto del Consiglio del 16. Luglio dello stesso anno, e dei 18. Gennajo 1749 di moderare le Prime che erano salite in quella guerra a somme di considerazione sopra le assicuranze contrattate immediatamente avanti la pace: essersi opposti a questo regolamento gli assicuratori con tutta la forza possibile, deducendo a loro difesa la forte ragione, che per le assicuranze da essi fatte immediatamente prima della guerra non era stato loro pagato alcun aumento delle Prime in proporzione, nè allorchè era sopravvenuta la guerra, benchè avessero intentato un giudizio nel 1744 contro gli assicuratori per le prede fatte dagl' Inglesi, sostenendo che questo era un caso insolito, e non preveduto; ma che senza punto valutare questa loro rappresentanza, siasi dichiarato in quel caso la deduzione delle Prime. Passa quindi lo stesso Valin a rapportare le ragioni per le quali crede egli pure, che non debba aver luogo la parità di ragione fra gli assicuratori per la dichiarazione di guerra sovraggiunta, e gli assicurati, per la pubblicazione della pace.

§. XXVI.

L' Emerigon *des assurances chap.* 3 *sect.* 4 §. 3 dice, essere ancora memorabili le ostilità commesse dagl' Inglesi nel 1755 sopra le navi Francesi, e che quantunque il loro commercio abbia sofferto, per tale riguardo, gravissimi danni, abbiano, ciò non pertanto, gli assicuratori di Marsiglia pagate molte perdite rovinose, senza aver avuta l' idea di domandare alcun aumento delle Prime stipulate, perchè sentivano bene, che non n' era loro dovuto alcuno, a meno che non fosse convenuto per patto speciale nella polizza d' assicuranza.

§. XXVII.

Anche il Pothier *des assurances*

n. 83. ne ragguaglia, che gli assicuratori Inglesi, i quali prima delle ostilità del 1755 avevano assicurato con Prime modiche molte navi, ed effetti de'commercianti Francesi, non abbiano avuta alcuna difficoltà di pagare il prezzo delle loro assicuranze per le navi ed effetti, che dopo le ostilità furono presi dai corsari della loro nazione, senza domandare alcun aumento delle Prime stipulate.

Prosegue lo stesso autore, e rammenta tutto in un tratto, diverse Sentenze dell' Ammiragliato di Parigi confermate con Decreti che accordarono agli assicuratori un aumento di Prime proporzionate all' aumento de' rischj cagionati dalle stesse ostilità, quantunque le polizze fatte in tempo di pace fossero pure, e semplici, e senza alcuna clausola, o aumento di Prime in caso che sopravvenisse la guerra; ed osserva quindi, che questo caso sia uno di quelli, ne'quali l' equità dee far tacere il rigore de' principii.

Quindi accostandosi al sentimento del Valin sovraccennato conchiude *al numero* 86, che le ragioni le quali aveano persuaso i giudici ad aumentare le Prime nel caso di guerra sopravvenuta, non parevano poter militare per farle diminuire nel caso del ritorno d'una pace improvvisa.

§. XXVIII.

Lo stesso Emerigon soggiugne, per altro, *loc. cit.* §. 4, che questa giurisprudenza di Parigi non sia stata comunemente adottata dai Francesi, e neppur reclamata dagli assicuratori di Marsiglia; in prova di che riferisce egli, non essersi fatto alcun caso di questi solenni giudicati nella pace pubblicata nel 1763, nè siasi domandata da alcuno la riduzione delle Prime d'assicuranza che nel corso di quella guerra erano state gravissime. Lo stesso può anche dirsi che sia accaduto in occasione de' preliminari di pace pubblicatisi in Febbrajo del 1783.

Esaminando poi egli l' opinione del Valin, e del Pothier, i quali favoriscono la diminuzione delle Prime in caso di pubblicazione di pace, a preferenza dell' aumento in caso di dichiarazione di guerra, non ammette le ragioni politiche che essi danno per stabilire una tale differenza, e conchiude, che dovendo essere il contratto in tutte le sue parti uguale per i contraenti, non possa per conseguenza farsi simile distinzione, che la legge, e l' equità non propone.

Essendo dunque su questa parte mancante la giurisprudenza mercantile di una legge precisa, che tolga l' adito a tutte quelle questioni che in ogni rottura di pace, o succes-

sivo ristabilimento hanno dato luogo per differenti circostanze, che indispensabilmente accompagnano questi contratti, sarebbe da desiderare, che o la legislazione vi provvedesse, o che l'unione degli assicuratori formasse un uso costante, onde supplire al difetto della legge: fintanto però, che non abbiamo una legge nuova su questa materia, dirò collo stesso Emerigon, che debba starsi al diritto comune; tanto più che dipende dalle parti di provvedere, nella polizza, al caso della pace, o della guerra.

§. XXIX.

Suole talvolta apporsi nelle polizze d'assicuranza la clausola, *che in caso di guerra, o di ostilità debba aumentarsi la Prima stipulata*; ed allora le regole di ragione portano a conchiudere, che le rappresaglie, e gli Arresti della nazione, o del Sovrano comtemplate nella polizza d'assicuranza, siccome arrecano all'assicurato quel danno che egli ha voluto evitare, così siano intellettualmente comprese nella clausola accennata, ad oggetto dell' aumento delle Prime, mentre per indurre il caso di guerra non è già necessaria una formale dichiarazione di guerra, ma il contegno ostile, e la via di fatto induce anche la guerra senza dichiarazione. *Heineccius elem. jur. nat. et gent. lib.* 2 *cap.* 9 §. 198 *et* 205. *Binkersoek quaest. jur. pub. lib.* 1 *cap.* 2 *part.* 5 *et seq. Puffendorf de offic. hom. et civ. lib.* 2 *cap.* 16 *n.* 10 *et de jure nat. et gent. lib.* 8 *cap.* 6 §. 16 *Grotius de jure belli et pac. lib.* 3 *cap.* 2 §. 1 *et* 7.

Se dunque l'obbligazione degli assicuratori resta aggravata da qualunque fatto ostile sopravvenuto, ragion vuole che da ciò da cui risentono essi il danno, debbano anche risentire il vantaggio stipulato: se gli arresti, e le rappresaglie formano per essi il sinistro, questi Arresti medesimi, e queste rappresaglie, benchè non cadano sopra le merci assicurate, debbono altresì riguardarsi come quel preludio, e segno di guerra capace a dar luogo alla stipulata condizione dell'aumento delle Prime in caso di guerra, senz'altro bisogno di una formale dichiarazione, giacchè questa si ricerca per rendere legittime le ostilità secondo il diritto delle genti, ma ch'elleno siano legittime, o no, o vengano precedute dalla formale dichiarazione, o comunque per via di fatto, non cessano per questo di essere realmente ostilità. *Mably droit public de l'Europe chap.* 1.

§. XXX.

L'Emerigon *des assurances chap.*

3 *sect.* 5 rapporta, che all'occasione dell'ultima guerra del 1778 furono suscitate in Francia molte questioni, sia per fissare le ostilità, che per interpretare la clausola suddetta, *in caso di guerra*, giacchè l'aumento delle Prime chiesto in tal tempo, ascendendo alla somma d'un milione, e più, di lire tornesi diede luogo a forti dispute, e richiami fatti al Governo; ma che non ostante tutte le ragioni allegate dai negozianti, siasi fatto luogo all'aumento delle Prime a favore degli assicuratori, e perciò stabilito nella maniera la più solenne, che il patto d'aumento di Prime in caso di guerra si debba intendere verificato dal momento istesso della prima ostilità caratterizzata.

§. XXXI.

Nel tassare le Prime d'assicuranza, e regolare l'aumento proporzionato nel caso convenuto di guerra, è d'uopo attenersi più alle ispezioni di fatto che alle regole di ragione; quindi, o l'aumento è convenuto in una determinata quantità, ed in tal caso non vi può essere questione; o è convenuto genericamente, ed allora avrà luogo l'equitativo arbitrio del Giudice, da cui considerandosi le circostanze del rischio che resta a correre, e che difatto è stato corso dagli assicuratori, si deve determinare a proporzione della distanza de' luoghi, del resto del viaggio, della qualità delle merci, e delle persone assicurate, e secondo quel prezzo che la dichiarazione di guerra, o il fatto degli arresti, e delle rappresaglie ha reso comune nella piazza ove sono seguite le assicuranze: imperciocchè, come fu già osservato, nella tassazione delle Prime, non è che l'uso, e l'arbitraria estimazione del pericolo che serve di regola per determinarla, la quale però è sempre diretta non dall'effrenato arbitrio dell'umana libertà, ma da ciò che molte persone nelle medesime circostanze avessero praticato, dicendosi sempre, essere giusto, ciò, che dalle circostanze della cosa che è in commercio, viene ordinariamente determinato. *Leg.* 23 *ff. ad leg. Aquil. Leg.* 42 *ff. ad leg. Falcid. Puffendorf de jure nat. et gent. lib.* 5 *cap.* 1 §. 7 *et* 9. *Heinec. elem. jur. nat. et gent. lib.* 1 *cap.* 13 §. 326. *Roccus de assecurat. not.* 7. *Santerna de assecurat. part.* 5 *n.* 7. *Stracca de assecurat. in praefat. n.* 48. *De Hevia com. naval cap.* 14 *n.* 3. *Casareg. de com. disc.* 142 *n.* 55.

§. XXXII.

Si dà parimente un altro caso, in cui può aver luogo la disputa

dell' aumento, o della diminuzione delle Prime d' assicuranza: tale sarebbe la qualità d' un viaggio in cui siccome la diversità delle stagioni influisce moltissimo nell' aumentare o diminuire i pericoli, così la determinazione delle Prime si fa dipendere dalla durata del medesimo. Regolarmente perciò, trattandosi di viaggi lunghi, e di pericolose navigazioni, le assicuranze sogliono stipularsi in ragione di mese colla dichiarazione del viaggio, ed allora la Prima così valutata non è soggetta ad alterazione.

§. XXXIII.

In tutte pressochè le piazze di commercio s' intende comunemente, che gli assicuratori corrano tutti i rischj sì d' inverno, come d' estate, quando non sia espresso nella polizza un tempo certo per la partenza: egli è però costume degli assicuratori di Londra seguitato eziandio da quelli delle altre parti che vogliono agire con circospezione, di garantirsi da eventi straordinarj nei viaggi, colle spiegazioni proprie nella polizza. Possono vedersene degli esempj nelle assicuranze sopra le navi di Pietroburgo dove sogliono stipularsi Prime differenti, o condizionate secondo la partenza delle navi più presto, o più tardi nella stagione; cosicchè resta ordinariamente accordato di restituirsi una porzione delle Prime, se la nave parte in Agosto, o in Settembre: anzi sopra gli azzardi aspettati dalle isole *Leeward* si fa spesso in Inghilterra una differenza nelle Prime di 3. o 4 p. o|o se si garantisce la partenza prima della fine d' Agosto, oppure un accordo di restituire una parte corrispondente delle grosse Prime date allorchè la nave parta più presto. *Magens essais sur les assurances* §. 72.

§. XXXIV.

In Svezia poi, ove le assicuranze per simili viaggi sono più frequenti, è determinato dal Regolamento di quel Governo, che quando una nave sia trattenuta al caricatore più tempo di quello limitato nella polizza, o venga di là quando l' anno è più avanzato, sia obbligato l' assicurato di parteciparlo ai di lui assicuratori; e siccome il rischio è maggiore debba dar loro una Prima d' aggiunta per renderla eguale a quella, che si paga ordinariamente al tempo della sua partenza. *Magens loc. cit.*

PRIVILEGIO DE' CREDITORI.
Vedi *Giudizio di Concorso*

PROCURA, O PROCURATORE.

§. I.

La procura è un atto col quale, colui che non può da se stesso accudire ai proprii interessi dà la facoltà ad un altro di fare, ed agire per esso lui, come se egli medesimo fosse presente. *Leg.* 1 §. 2. *Leg.* 33 §. 3 *et leg.* 43 *ff. de procur.*

§. II.

Affinchè restino reciprocamente obbligati il procuratore costituito, ed il principale costituente, è d'uopo che l'atto di procura sia accettato dal primo: ma se l'uno, e l'altro non fossero presenti, non s'intenderà contratto alcun obbligo che dopo essersi il procuratore costituito incaricato dell'ordine portato dalla procura, o che diffatti l'abbia eseguito: poichè in tali casi il di lui consenso si unisce a quello della persona costituente. *Leg.* 1 §. *ult. Leg.* 3 §. 1 *et leg.* 42 §. 2 *ff. de procurat.*

§. III.

La facoltà del procuratore dee sempre regolarsi secondo l'estensione, o limiti prescrittigli nell'atto di procura; giacchè può essere egli costituito, o per tutti gli affari in generale, o per alcuni di essi, o per un solo: quindi può la procura concepirsi con termini condizionali, modificazioni, riserve, ed altre clausole, che saranno più in grado al costituente, basta che non contenga essa alcuna cosa d'illecito, o disonesto. *Leg.* 1 §. 1. *Leg.* 6 §. 3 *et. leg.* 22 §. 6 *ff. de procurat. Instit.* §. 7 *et* 12 *eod.* o con un potere generale, libero, ed indefinito di fare ciò che sarà più in grado allo stesso procuratore, e tutto quello che farebbe il di lui principale costituente, eccetto le donazioni. *Leg.* 46 *ff. mandati. Leg.* 12 *cod. eod. Leg.* 28 §. 2 *ff. de pactis. et. leg.* 7 *in princ. et* §. 3 *et* 4 *ff. de donat. Thesaur. quaest. for. lib.* 4 *quaest.* 1 *n.* 10.

§. IV.

Può costituirsi il procuratore non solo per l'interesse del costituente, ma ben anche pel proprio interesse dello stesso procuratore, allorchè entrambi si trovassero interessati nella stessa cosa. *Leg.* 2 §. 4 *ff. mandati. Inst.* §. 2 *eod.* Come pure dicesi procuratore in cosa propria allorchè adempisce all'ordine portato dalla procura per sola propria utilità *Leg.* 34. *Leg.* 42 §. 2 *et leg.* 55 *ff. de procurat. Leg.* 4 *cod. eod. Leg.* 4 *in princ. ff. de re judic. et leg.* 17 §. *ult. ff. de jurejur.*

§. V.

Si potrà anche costituire un procuratore agli affari, e negozj d' un terzo; nel qual caso il costituente contrae una doppia obbligazione, e verso il proprietario per ciò che egli avrà male amministrato col mezzo del procuratore da esso lui costituito, e verso di questo per le conseguenze che può portare la stessa procura, come sarebbero di farsi ratificare ciò ch' egli avrà bene eseguito, o bonificarglisi le spese necessarie da esso lui fatte a tale riguardo. *Instit.* §. 3 *mandati. Leg.* 2 §. 2. *Leg.* 15 *in fine, et leg.* 27 §. 4 *ff. eod. Leg.* 21 §. *ult. ff. de negot. gest.*

§. VI.

La procura generale non basta per dare la facoltà al procuratore di domandare la rescissione d'un contratto, o una restituzione in intero; come neppure sarà sufficiente per poter egli transigere, od alienare, giacchè portando d'ordinario la transazione, o l'alienazione una diminuzione di patrimonio, non potrà ciò appartenere che allo stesso sostituente; perlocchè si esige una procura speciale, od indefinita *cum libera*; potrà però sempre lo stesso procuratore vendere i frutti, ed ogni altra cosa soggetta a deteriorazione, come farebbe qualunque buon padre di famiglia. *Leg.* 60 *et.* 63 *ff. de procurat. Leg.* 25. §. 1 *ff. de minor.*

§. VII.

Qualora siansi sostituiti due procuratori pel medesimo affare, di cui siansene entrambi incaricati, saranno essi solidariamente tenuti verso il costituente, sempre che non sia altrimenti espresso nell' atto della procura. *Leg.* 60 *ff. mandati.*

§. VIII.

Se di due procuratori costituiti insieme colla facoltà di poter ciascuno d'essi eseguir l' ordine senza l'altro, come sarebbe per ricevere un pagamento, o per fare qualche domanda in giudizio, e che uno d' essi abbia consumata l'incumbenza, l' altro non avrà più alcun potere, e s' intenderà sciolto dall' assunto incarico. *Leg.* 32 *ff. de procurat.* Ma se la costituzione portasse di dover trattare insieme lo stesso affare, e non altrimenti che l' uno coll' altro, non sarà il costituente tenuto che di quanto si sarà eseguito da essi loro uniti; non potendo i medesimi dividersi mai la facoltà, non datagli che in comune. *Leg.* 5 *ff. mandati.*

§. IX.

Chiunque è semplice adjetto al

pagamento d'una lettera di cambio, ossia quegli che dee riscuotere la rimessa senza alcun altro interesse, non farà altra figura nella riscossione, che di mero procuratore del girante, o ricevitore della stessa lettera: quindi ella è regola di gius cambiario, che quello a cui si fa la rimessa colla cambiale, o colla girata, si dee ordinariamente presumere come semplice adjetto, o procuratore del rimettente, o del girante, se non si prova da esso lui l'interesse che può avere nella tratta. *Casareg. de com. disc.* 55 *n.* 16 *et* 17 *e nel Camb. istruito. cap.* 4 *n.* 18 19 *e* 20.

§. X.

L'adjetto al pagamento nelle lettere di cambio suole per altro rappresentare due persone: una di semplice adjetto al pagamento, ed allora la sua procura non può estendersi che a ricevere il pagamento della rimessa, in guisa tale che non potrà egli agire contro l'accettante, nè convenirlo per la soddisfazione. *Casaregis de com. disc.* 56 *n.* 61. l'altra di procuratore *ad exigendum* in virtù della presunta procura, nel qual caso potrà egli agire, e convenire l'accettante al pagamento della stessa cambiale. *Rota Genuens. de mercat. decis* 47 *n.* 2. *Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 10 *n.* 20 *et* 22. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 71 *n.* 39. *et seq. Casareg. disc.* 53 *n.* 57 *et* 58 *et disc.* 56 *n.* 65.

§. XI.

Danaro pagato al procuratore del creditore. *Vedi Danaro. Vedi inoltre su questo articolo le parole Commissione. Mandato. Pagamento.*

PROPRIETARIO DI NAVE. PARTECIPE, ED ESERCITORE.

§. I.

Chiunque legalmente rappresenti la proprietà d'una nave, o del suo armamento, chiamasi proprietario di nave, o partecipe quando essa sia divisa in carati partecipati da diversi proprietarj: entrambi poi hanno dalle leggi Romane il nome di esercitori, contro i quali fu introdotta l'azione detta *exercitoria. Leg.* 1 *in princ. et* §. 15 *ff. de exercit. act. Instit.* §. 2 *eod.*

§. II.

Risulta quindi dalle leggi dello stesso titolo, che i Romani davano egualmente il nome di esercitore agli schiavi, che rappresentavano il loro padrone nella proprietà delle navi, e che agivano a tale riguar-

do come se ne fossero stati i veri proprietarj. Questo sistema era senza dubbio adottato da Lentulo, da cui si era promesso un posto a Cicerone nelle sue navi: *Lentulus naves suas pollicetur*: *lib.* 1 *epist.* 5 *ad Atticum*: col qual mezzo i grandi di Roma eludevano la legge, che loro proibiva di avere navi mercantili a proprio conto.

§. III.

Colui pertanto al quale era confidata la cura della nave intera, e del commercio marittimo, si chiamava maestro della nave detto ora capitano *Leg.* 1 §. 1 *ff. de exercit. act. Vedi Capitano di nave*, ed all'esempio di ciò che si praticava per commercio di terra col mezzo d'un institore stabilivano anche un maestro per commercio di mare. *Detta leg.* 1 §. 3. *Cujac. ad leg.* 5 *ff. eod. et ad lib.* 29. *Pauli ad edictum.*

Pendente perciò il corso del viaggio tal Preposto rappresentava l'esercitore, o proprietario, ed avea ordinariamente tutto il potere del medesimo in quanto concerneva la nave. *Tota leg.* 1 *ff. d. t.* nè alcunamente premeva, che simile uffizio fosse amministrato da uno schiavo, o da un uomo libero, da un maggiore, o da un minore d'anni 25. *Detta leg.* 1 §. 4.

§. IV.

Ella è perciò regola generale tratta dalla stessa giurisprudenza Romana, e interamente ammessa nella mercantile, che il capitano di nave durante il corso del viaggio abbia un mandato legale per rappresentare l'esercitore, ossia il proprietario della medesima, ed ordinariamente il medesimo potere di esso, per tutto ciò che riguarda la nave.

E vero che è in libertà de' proprietarj di limitare al capitano la facoltà di agire, ed amministrare; ma questa limitazione se non è resa pubblica, o nota a quelli che debbono contrattare seco lui, non affetta i terzi, i quali conoscendo nel capitano un legittimo amministratore, non sono tenuti ad investigare maggiormente in quai limiti sia piaciuto ai proprietarj di restringere la di lui facoltà,

§. V.

Quindi Gottofredo alla legge 1 *ff. de exercit. act.* presume ragionevolmente, che l'Editto del Pretore da cui s'introdusse l'azione esercitoria fosse concepito presso a poco in questi termini: ivi: *Quod cum Magistro navis gestum esse dicetur in exercitorem, qui eum praeposuit in solidum, judicium dabo.*

L'utilità pertanto di questo Edit-

to ella è evidente; imperciocchè la necessità della navigazione obbligando a contrattare con un capitano di nave di cui s'ignorava lo stato, e la condizione, era di tutta equità, che l'esercitore fosse tenuto de' fatti del di lui preposto come lo era il proprietario d'una bottega ai fatti dell' institore che egli stabiliva: anzi con maggior ragione riguardo al commercio marittimo, mentre colui che contrattava con un institore, avea il mezzo d'informarsi della maniera colla quale era il medesimo preposto, ben al contrario del capitano di nave, su di cui il tempo, il luogo ed altre circostanze non permettevano soventi di deliberare, *Detta leg.* 1 *ff. de exercit. act. Marquard. de jure mercat. lib.* 1 *cap.* 8 *n.* 29. *Loccenius de jure marit. lib.* 3 *cap.* 8 §. 6. *De Hevia com. naval. cap.* 4 *n.* 19.

§. VI.

Ecco perchè l'esercitore, o proprietario di nave è tenuto ai fatti del capitano, vale a dire, affinchè chiunque abbia con questi contrattato di buona fede non resti ingannato: dal che tutto si deduce il principio universalmente stabilito, che i proprietarj d'una nave debbano rispondere non solamente dei fatti del capitano da essi loro preposto, ma ben anche dei fatti di colui che pendente il viaggio sia stato surrogato per capitano; quand' anche tale surrogazione fosse stata dai medesimi proibita; nei quali casi avranno però essi il regresso contro chi di ragione. *Leg.* 1. §. 5 *ff. de exercit. act. ed ivi Vinnius et Peckius. Lusac et Perezius ad tit. cod. de instit. act. Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 15. *n.* 118. *Kuricke quaest. illust. quaest.* 15. *Roccus de navib. et naulo not.* 5. *Targa pond. marit. cap.* 12 *n.* 25.

§. VII.

Siccome i proprietarj non prepongono il capitano ad amministrare la loro nave, se non se in caso d'assenza, e per tutto ciò che non potrebbero eseguire da se stessi, così il capitano non dee considerarsi tale che dopo la partenza della nave, e fin'allora s'intenderà egli sottomesso agli ordini de' suoi proprietarj, che hanno la facoltà di rimoverlo a loro piacimento: non potrà dunque il capitano fare cosa alcuna d'essenziale che di concerto co' proprietarj, allorchè si trovi esso nel luogo della loro abitazione. *Consolato del mare cap.* 236. *Ordon. de la Hanse Teuton. anc. art.* 58. *Ordon. nouv. de la Hanse nouv. tit.* 6 *art.* 1. *Ordon. de France. art.* 4 *tit. des propriètaires art.* 5 *et* 17 *tit. du capitaine, et art.* 8 *tit. des contrats à la grosse.*

§. VIII.

Da tal principio ne segue, che qualora il capitano prenda impegni, contratti debiti, o manchi in qualche altro modo nel luogo ove si trovino i proprietarj, non resteranno questi in conto alcuno obbligati, nè si farà luogo per tale riguardo alla azione esercitoria, ma soltanto sarà egli tenuto in proprio per quell'interesse che possa avere sulla medesima nave. *Vinnius ad leg.* 1 §. 7 *ff. de exercit. act. Stypman. ius marit. part.* 4 *tit.* 5 *n.* 95. *Kuricke ad jus marit. hans. tit.* 6 *art.* 1. *Loccen. de jure marit. lib.* 2. *cap.* 6 *n.* 8. *Pothier des contr. à la grosse n.* 55. *Casareg. de com. disc.* 71 *n.* 24 *et* 27. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 4 *sect.* 3.

§. IX.

Questa regola generale è però soggetta a due limitazioni: la prima è quella, che il capitano possa obbligare validamente la porzione de' carratarj renitenti a somministrare la loro rata di spese per l'armamento, o risarcimento della nave, e prender per loro conto danaro a cambio marittimo; nel qual caso il creditore potrà sperimentare contro di essi l'azione esercitoria. *Consol. del mare cap.* 46. *Ordon. la Hanse Teut. anc. art.* 11 *et* 59. *Ordon. de France art.* 18 *tit. du capitaine, et art.* 9 *tit. des contr. à la grosse. Roccus de navib. et naulo not.* 17. *Vinnius ad leg.* 1 §. 7 *ff. de exerc. act. Casareg. de com. disc.* 71 *n.* 10.

§. X.

La seconda riguarda le operazioni del capitano circa il noleggio in tutto, o in parte della nave. Quindi per quanto sia di ragione, che il capitano non possa noleggiare la nave senza il consenso del proprietario, nè caricare cosa alcuna sopra di essa, tuttavolta venendo egli ad un noleggio con un formale contratto, o firmando egli, ed il suo scrivano una polizza di carico, avrà il contratto, e la polizza tutto il suo effetto, giacchè non è mai obbligato il terzo contraente di buona fede a ricercare, se ciò sia seguito coll'approvazione del proprietario, essendo il capitano la persona autorizzata a firmare tali recapiti. Laonde sarà lo stesso proprietario tenuto al compimento di queste obbligazioni col mezzo dell' azione esercitoria, a meno che non abbandoni la nave, e i noli stipulati: nè potrà perciò opporre, che la polizza di carico siasi firmata senza il di lui consenso, perchè il buon ordine delle cose, il bene del

commercio, e la fede pubblica si oppongono rispetto ad un terzo di buona fede, onde non siano ammesse tali eccezioni negli affari mercantili. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 4 *sect.* 3 *da cui si sostiene la giustizia di questa limitazione, in sostegno della quale rapporta egli nel* §. 2 *due Sentenze dell' Ammiragliato di Marsiglia del* 27. *Giugno* 1780. *e del* 6. *Febbrajo* 1781 *colle quali furono condannati il capitano Meynete comandante la tartana St. Anna, e i di lui proprietarj al pagamento del valore d'una cassa capelli verso i signori Saisset caricatori di essa, non consegnata al suo destino, nonostante che gli stessi propietarj sostenessero, e provassero di non aver avuta alcuna scienza di tal caricamento; le quali sentenze furono confermate dal Parlamento d'Aix con Decreto del* 15 *Luglio* 1782.

§. XI.

Affinchè il proprietario d'una nave possa dirsi realmente obbligato per l'azione esercitoria a soddisfare i debiti contratti dal capitano da esso lui preposto, è d'uopo provare, che di fatto l'oggetto della somministrazione sia stato quello di risarcire, o provvisionare la stessa nave, onde possa dimostrare il creditore di aver fidato alla nave piuttosto che al suo capitano; ed è altresì necessario, che tale motivo si spieghi chiaramente nel contratto a tal fine stipulato, senza di che non ha più il creditore alcuna azione diretta contro il proprietario, nè verun privilegio sulla nave, quand' anche il suo danaro somministrato, si fosse utilmente impiegato nella medesima nave. *Leg.* 1 §. 7 *et* 11 *et leg.* 7 *ff. de exercit. act. Cujac. ad leg.* 7 *tract.* 8 *ad Affricanum. Ordon. de France art.* 16 *tit. de la saisie, et art.* 19 *tit. du capitaine. Rota Florent. decis.* 73 *per tot. tom. III. thesaur. ombros. Vinnius ad d. leg.* 7. *Casareg. de com. disc.* 71 *per tot. Emerigon des contr. à la grosse chap.* 4 *sect.* 5 §. 4.

§. XII.

Benchè secondo i principii altrove stabiliti (*Vedi Cambio Marittimo. Capitano.*) il capitano sia il solo tenuto al rimborso del danaro dolosamente preso a cambio marittimo, pendente la navigazione, sotto il titolo simulato dei bisogni della nave, e quindi dissipato, o erogato a proprio vantaggio, e che oltre al risarcimento del danno le leggi marittime lo condannino a pene assai rigorose per delitto; tuttavia non può tale giurisprudenza aver

luogo, che per l'azione di regresso competente ai proprietarj contro il capitano per l'eccesso del mandato, o per la cattiva amministrazione, ma non lederà giammai le ragioni dei terzi creditori di buona fede, qualora per altro non siano essi complici del delitto del capitano, ed i proprietarj non possano giustificare che la scritta di cambio marittimo fatta dal capitano, e concepita sotto lo specioso titolo delle necessità del viaggio, siasi fatta per simulazione; mentre in questo caso cesserebbe a favore del creditore ogni azione, nella stessa guisa che cesserebbe, se agisse egli imprudentemente, o nell'eccesso della somma, o senza praticare alcuna di quelle precauzioni, e diligenze solite a prendersi negli affari mercantili. *Leg.* 1 §. 9 *et leg.* 7 *ff. de exercit. act. ibique Cujac. Vinnius, et Faber. Marquard de jure mercat. lib.* 2 *cap.* 5 *n.* 27. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 5 *n.* 34 *cap.* 6 *n.* 124 *et cap.* 15 *n.* 154. *Kuricke ad jus marit. hans. tit.* 6 *art.* 3. *Loccen. de jur. mar. lib.* 2 *cap.* 6 *n.* 12. *Pothier des obligat. n.* 448. *Emerigon des contr. à la grosse chap.* 4 *sect.* 7 *et* 8 *per tot. Valin à l'art.* 19 *tit. du capitaine.*

§. XIII.

I proprietarj d'una nave sono solidariamente risponsabili di tutte le operazioni del capitano pendente il corso del viaggio per cagion della navigazione. *Leg.* 1 §. 5 7 *et* 25 *ff. de exercit. act.* L'azione solidaria però che compete per tal riguardo contro i proprietarj, s'intenderà ristretta soltanto all'interesse rispettivo che ciascuno di essi avrà sulla nave, e suoi attrazzi, di maniera che, se la nave perisse, o che i medesimi abbandonassero il loro interesse, non saranno più garanti di cosa alcuna, e cesserà ogni obbligazione. *Consol. del mare cap.* 33 *et* 236. *Ordon. de France art.* 2 *tit. des propriétaires. Vinnius ad leg.* 4 *ff. de exercit. act. Kuricke ad jus hanseat. tit.* 6 *art.* 2. *et quaest. illust. quaest.* 20. *Stypman. jus marit. part.* 4 *cap.* 15 *n.* 190. *Loccen. de jure marit. lib.* 3 *cap.* 7 *n.* 10. *Cleirac us et cout. de la mer tit. des rivières art.* 15.

§. XIV.

Da tali principii si deduce, che l'obbligo in cui sono i proprietarj di garantire i fatti del loro capitano, è più reale che personale, giacchè il potere di questo non estendendosi più al di là dei limiti della nave della quale n'è amministratore, non potrà perciò egli impegnare gli altri beni, che i di lui proprietarj avessero, se non se nel

caso in cui eglino avessero consentito in modo speciale. *Argum. leg.* 1 *ff. de instit. act. Leg.* 3 §. 8 *ff. de exercit. act. Rota Florent. decis.* 36 *n.* 4 *tom. VI. thes. ombros. Pothier des obligat. n.* 450 *et du mandat n.* 59 *et* 86. *Casaregis de com. disc.* 22 *n.* 12. *Emegon des contr. à la grosse chap.* 4 *sect.* 11 §. 2 *et seq. da cui si accennano diversi giudicati dell'Ammiragliato di Marsiglia, e del Parlamento d' Aix.*

Vedi inoltre su questa materia gli articoli Assicuranza. Cambio marittimo. Capitano. Nave.

PROTESTO.

§. I.

Sotto il nome di protesto in materia di cambio s'intende l'atto che il portatore d' una cambiale è obbligato di fare in un tempo dalle leggi determinato, allorchè gli viene rifiutata o l' accettazione della medesima, o il pagamento, dichiarando nella forma più solenne di volersi riservare tutte quelle ragioni, che se gli possono competere contro il traente, trattario, ed altri obbligati per la refezione di tutti quei danni, interessi, spese, e ricambj derivanti dall'inadempimento della lettera. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 3 *Savary diction. univ. Vo. Protêt, Ricard négoce d'Amsterd. des protêts et jours de faveur* §. 1.

§. II.

Due sono gli effetti che produce l'atto di protesto: il primo si è quello di conservare illesi i diritti di regresso a favore del proprietario della cambiale contro il traente, ed altri di ragione obbligati per la restituzione del cambio, interessi, danni, e spese. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 14. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 14 §. 28 *et* 32. *Strikius de litter. camb. accept. disput.* 18 *cap.* 14 §. 70 *tom. VII.*

Il secondo effetto del protesto è poi quello di giustificare, che il portatore ha realmente fatte, ed eseguite quelle diligenze, delle quali la qualità di procuratore del traente, e remittente lo rendono debitore per l'effetto di procurare la più sollecita accettazione, e pagamento della cambiale ad esso lui per tal uopo rimessa. *Scaccia de com. et camb.* §. 7 *glossa* 2 *n.* 3 *in fine. Dupuy des lettres de change chap.* 14 *n.* 21. *Casaregis nel camb. istruito cap.* 6 *n.* 20 *et* 21 *Savary loc. cit. Vo. Protêt.*

§. III.

Si dee levare l'atto di protesto dal portatore, ogni volta che gli sia ricusato, o l'accettazione, o il pagamento della cambiale; lo che ha luogo qualora l'accettazione siasi ricusata liberamente, non meno che sotto qualche condizione che alteri la sostanza della tratta; come pure allorchè il pagamento siasi negato totalmente, o in parte, o differito. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 4.

§. IV.

Conforme a questi principii è prescritto in questi Stati, che offerendosi il pagamento solo d'una parte della somma espressa nella lettera di cambio, sia in facoltà dell' esattore della medesima di ricevere quella parte, e protestare per il resto, o ricusarla, e protestare per il tutto.

Che debba inoltre levarsi l'atto di protesto venendo la lettera accettata, o pagata dal commissionario del traente sotto qualche condizione o riserva: come pure venendo accettata, o pagata da qualunque altro per onore della firma del traente, o dei coobligati, o di qualcheduno di essi con espressione in detto atto della persona che accetta, o paga, e per onore di chi. *Regie Costit. lib.* 2. *tit.* 16. *cap.* 3 §. 7 *e* 9. *Regio Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 12 *e* 14.

§. V.

Varie si considerano le occorrenze nelle quali è d'uopo cavare il protesto: e sono le seguenti.

I. Deve tosto protestarsi una lettera di cambio, allorchè il trattario, a cui siasi presentata, ricusi assolutamente di accettarla. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 10 §. 29. *Franchius loc. cit.* §. 2. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 6 §. 4. *Strikius de litter. camb. accept. disp.* 18 *cap.* 4 §. 21 *n.* 84 *tom. VII.*

II. Quantunque il rifiuto sia temporario, vale a dire per mancanza di lettera d'avviso, o di fondi che si aspettino prima della scadenza della tratta. *Strykius loc. cit. cap.* 3 §. 22 *n.* 89. *Ricard négoce d'Amsterdam tit. des avis et des réponses* §. 1 *et pen. Savary diction. univ. Vo. Protêt.*

III. Benchè il trattario l'accetti per onor di firma del traente, o d'altri, ma sotto protesto, ossia colla clausola S. P. *Phoonsen loc. cit. chap.* 12 §. 2. *Dupuy des lettres de change chap.* 9 *n.* 5 *et* 6. *De la Porte science des négoc.* §. 3. *Giraudeau la banque. Vo. Acceptation.*

IV. Quando il trattario è titubante nell'accettare la cambiale, e ricercato tace, o chiede tempo a determinarsi fino all'arrivo del primo corriere. *Franchius loc. cit. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 2 §. 2. *Phoonsen chap.* 11 §. 2.

V. Ogni qual volta il trattario voglia accettare la cambiale con qualche condizione, come sarebbe riguardo al tempo della scadenza, alla quantità della tratta, alla qualità della moneta, o della persona a cui deve sborsarsi la somma, o finalmente con altre condizioni che alterino la sostanza della lettera. *Phoonsen chap.* 10 §. 29 *et chap.* 11 §. 9. *Heinec. cap.* 4 §. 25. *Franchius loc. cit.* §. 3. *De la Porte loc. cit. de l'accept. condition.* §. 2. *Giraudeau Vo. Acceptation, observat.* 2.

Su questo punto però è da osservarsi, che qualora il portatore abbia stipulato l'atto del protesto per non ricevere l'accettazione condizionata, la regola generale sarebbe, che ricevesse una simile accettazione sotto protesto, e senza pregiudizio, affine di potersi poi regolare secondo le circostanze al tempo del pagamento, mentre si farebbe sempre cosa più utile al traente, e agli interessati nella cambiale col ricevere un'accettazione che abbia qualche punto di vista, e qualche riscontro di effettuarsi, o per tempo, o per la somma, di quello che non lo sia il ricusarla interamente. *Leg.* 22. §. 2. *et leg.* 44. *ff. mandati. Rota Florent. decis.* 26 *n.* 46 *tom. v. thes. ombros. Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 1 *tit.* 4 §. 22 *Phoonsen loc. cit. chap.* 17 §. 20.

VI. Nel caso di assenza del trattario, e non si trovi chi lo rappresenti per non essere abitante nella piazza ove è destinato il pagamento.

Siccome però in simili casi di tratte spedite sopra una persona che non abita nella piazza, ove dee pagarsi la lettera, può accadere facilmente, che manchi chi l'accetti per una di quelle tante combinazioni che si possono opporre a far correre tutto in regola; così sogliono i traenti aggiugnere in piè della cambiale il nome d'un altro negoziante di loro confidenza, a cui indicano di doversi ricorrere in mancanza d'accettazione, locchè s'eseguisce nel modo seguente: *al bisogno indirizzarsi al signor N. N.* nel qual caso il portatore non trovando il trattario, o non volendo da questi accettarsi liberamente, e puramente la lettera, deve presentarla all'altro negoziante indicato per riceverne l'accettazione quando voglia farla, previo però l'atto di protesto per la mancanza del trattario; e non volendo neppure da

questi accettarsi, dovrà nello stesso protesto indicare la richiesta fatta al terzo indicato per il ricorso, e la risposta avutane. *Giraudeau Vo. acceptation, in fine.*

VII. Allorchè il trattario si trovasse assente dalla piazza, senza aver lasciato alcuno colla facoltà di accettare per esso lui: laonde senza aspettare che sia di ritorno deve protestare dopo aver ricercato di lui nella casa di sua solita abitazione. *Phoonsen chap.* 11 §. 11 *et* 12. *Franchius lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 11.

VIII. E finalmente ogni volta che non possa aversi un' accettazione pura, semplice, e libera per assicurare il pagamento nel tempo, e nella sòmma indicata nella cambiale, o che questa non possa ottenersi così presto, quanto sia necessario per aver tempo di render conto al remittente della cambiale colla partenza della prima posta per la piazza ove il medesimo abita, della diligenza, o richiesta fatta affine di ottenere la predetta accettazione. *Franchius loc. cit. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 2 §. 1.

§. VI.

Qualunque portatore d'una lettera di cambio ancorchè adjetto, e non interessato nella medesima può, e deve interporre l'atto di protesto; imperciocchè essendo egli procuratore del traente a un tal atto, dee fare tutte le possibili diligenze per eseguire l'accettata commissione, affine di non rendersi risponsabile dei danni che potessero derivare dalla sua negligenza nell'esecuzione del mandato; locchè è conforme ai principii del diritto comune. *Leg.* 22. §. 2 *ff. mandati. Turre de camb. disput.* 2 *quaest.* 10 *n.* 29 *et* 30. *Dupuy des lettres de change chap.* 7. *Casareg. de com. disc.* 52 *n.* 11 *et* 12 *e nel camb. istr. cap.* 6 §. 18. *Phoonsen. loix et cout. du change chap.* 11 §. 3. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 6.

Conforme a questo principio è il prescritto dalla nostra Regia Legge *lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 15 *e* 16, e dal Regio Editto per la Sardegna del 30. Agosto 1770 *cap.* 4 §. 22 *e* 23.

§. VII.

Varj sono gli usi delle piazze circa il tempo in cui il portatore d'una lettera di cambio deve levare il protesto nel caso della ricusatagli accettazione. La regola generale, si è; che in tutte quelle piazze ove non vi è fiera stabilita per i cambj, e nelle quali i pagamenti scadono a misura del periodo indicato nella tratta, debba levarsi il protesto il più sollecita-

mente possibile, a segno di poter rendere avvisato il remittente, colla partenza del primo corriere, della denegata accettazione, e delle condizioni, o forme con cui è seguita. *Franchius. loc. cit. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 2 §. 6. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 11 §. 2 *Casareg. nel camb. istruito cap.* 6 *n.* 14 *e* 26 *et de com. disc.* 54 *n.* 15 21 *et seq. Savary dict. univ. Vo. protêt.*

Riguardo però alle cambiali pagabili nelle fiere sono diversi gli usi secondo le diverse piazze ove le medesime sono stabilite; laonde in tali casi la regola generale non ha più luogo, ed è perciò d'uopo uniformarsi ai rispettivi statuti, usi, e consuetudini de' luoghi, *Franchius loc. cit.* §. 6. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 27 *et d. disc.* 54 *n.* 51 *et* 52. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 318 *e* 319. *Dupuy des lettres de change chap.* 14 *n.* 2 *et* 6.

§. VIII.

In questi Stati si osserva, che venendo ricusata l'accettazione, o pagamento di qualche lettera di cambio, se ne debba in ogni caso levare l'atto di protesto, ed ove siegua per difetto d'accettazione, si debba tal atto reiterare a diligenza del possessore di essa per difetto di pagamento, venendogli poi anche questo ricusato; non è però lecito di far levare tal atto per difetto di pagamento prima della scadenza della lettera, salvo allorchè colui al quale è pagabile si rendesse prima, e notoriamente decotto.

Ed inoltre, che sia in facoltà dell' esattore delle cambiali pagabili in questi Stati, quando non siano a vista, di differire l'atto di protesto, per mancanza di pagamento, fino al quinto giorno dopo il termine stabilito dalla medesima, compresi i festivi, salvochè detto quinto giorno cadesse in un dì di festa, nel qual caso si proroghi l'atto fino al primo dì non festivo. *Regie Costituzioni lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 4 *e* 5. *R. Editto per la Sardegna del* 30. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 7 9 *e* 10.

§. IX.

Il protesto per difetto di accettazione, o di pagamento, suole universalmente levarsi per mezzo di pubblico instrumento rogato per man di notajo, o di qualche altra persona privatamente a ciò destinata dalla pubblica autorità, e ciò alla presenza di due testimonj degni di fede, e secondo le formalità, e regole prescritte nella piazza ove dee esigersi la cambiale, ed essere protestata. *Franchius instit. jur. camb. lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 1 §. 15 *et* 16. *Phoonsen loix et cout. du change*

chap. 11 §. 4. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4 §. 34.

Conforme a questi principii è la Sentenza del Consolato di Torino del 11. Giugno 1778. Refer. Pocchettini nella causa del banchiere di Corte Morello, contro la ragion di negozio Giani, e Benissone.

§. X.

In questi Stati si debbono ricevere gli atti di protesto, in presenza di due testimonj, dal Segretario del consolato, o da qualunque altro notajo con obbligo, ai medesimi di custodirne l'originale, e di spedirne le copie ai richiedenti. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16 *cap.* 3 §. 8. *Regio Editto per la Sardegna del* 3o. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 13.

§. XI.

Levato il protesto nella forma sopra indicata deve tosto il portatore della cambiale trasmetterne per il primo corriere una copia autentica al suo remittente, affine di renderlo cerziorato del rifiuto fatto dal trattario, ritenendosi però la stessa cambiale protestata ad effetto di presentarla nuovamente al trattario alla scadenza, potendo accadere, che esso voglia allora pagarla non ostante la denegata accettazione: che se poi mancasse il portatore di compire a tale sollecita trasmissione di protesto, si costituirà egli risponsabile di tutti quei danni, e pregiudizj che in conseguenza di ciò potessero accadere alla cambiale: locchè è conforme ai principii del diritto comune. *Leg.* 27 §. 5 *ff. mandati. Rota Florent. decis.* 28 *n.* 26 *tom. VII. thes. ombros. Franchius lib.* 1 *sect.* 4. *tit.* 6 §. 2. *Strykius de liter. camb. accept. disput.* 18 *cap.* 4 *n.* 90. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4 §. 31 *Dupuy des lettr. de change chap.* 14 *n.* 22. *Casareg. nel camb. istr. cap.* 6 *n.* 26 *et de com. disc.* 4 *n.* 15 18 *et* 31.

§. XII.

Conforme a questi principii d'universale giurisprudenza ha la nostra Regia Legge ordinato, che seguendo il protesto di qualche lettera di cambio, debba con diligenza notificarsi dai cessionarj ai cedenti, indi da questi ai loro autori a misura che gliene pervenga la notizia, sotto pena, a chi per sua colpa ne ritardasse la notificazione, di soggiacere del proprio ad ogni danno che venisse per tal ritardo cagionato. *Regie Costit. lib.* 2 *tit.* 16. *cap.* 3 §. 27 *Regio Editto per la Sardegna del* 3o. *Agosto* 1770 *cap.* 4 §. 36.

§. XIII.

Tosto che il prenditore d' una cambiale abbia ricevuto dal suo mandatario il protesto di non accettazione, sarà egli in diritto di farsi cautelare dal traente, o girante di lui autori per il caso divenuto probabile del non pagamento della lettera alla scadenza, potendoli anche costringere in difetto di ciò alla restituzione della valuta coll'aumento del ricambio, ed ogni altra spesa, a tal riguardo fatta. *Rota Florent. decis.* 28. *n.* 12. *tom. VIII. thes. ombros. Phoonsen chap.* 13 §. 7. *Franchius lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 7 §. 2 *et* 10. *Dupuy des lettr. de change chap.* 7 *n.* 7. *Casareg. de com. disc.* 54 *n.* 43 *e nel camb. istr. cap.* 6 *n.* 28.

Tale è pure il prescritto dal Regio Editto per la Sardegna del 30. Agosto 1770 cap. 4 §. 8.

§. XIV.

Da tal regola restano eccettuate quelle cambiali che dovessero pagarsi in una piazza, ove non fosse di stile di levare il protesto, come per cagion d'esempio si pratica in Roma; ed in tal caso la lettera d'avviso del portatore sarà equivalente alla trasmissione del protesto. *Rota Rom. decis.* 213 *n.* 10 *part.* 16 *in recent. Casareg. de com. disc.* 24 *n.* 11.

§. XV.

Quindi la nostra Regia Legge avendo anche preveduto un tal caso ha saviamente prescritto, che qualora in qualche piazza non si permettesse l'atto di protesto, debba il Consolato dar fede a quelle altre prove sul difetto d'accettazione, o pagamento, che stimerà essere di equità. *Regie Costit. loc. cit.* §. 6. *Detto Regio Editto per la Sardegna* §. 11.

§. XVI.

Dai sopra esposti principii ne deriva, che trascurando il portatore d'una cambiale di levare e trasmettere al remittente in tempo debito il protesto della denegata accettazione, perda egli il diritto di regresso contro il medesimo, e suoi autori nel caso che sia possessore della lettera con titolo oneroso, oppure si renderà rispettivamente risponsabile di tutti i danni, e pregiudizj arrecati alla lettera, qualora non sia che un semplice adjetto, ossia procuratore affine di procurarne l'accettazione. *Sentenza del Consolato di Torino del* 11. *Ottobre* 1751. *Refer. Gallo nella causa della massa de'creditori Monier, Moris, e comp. contro Chaudan. Altra Sen-*

tenza del 11. *Marzo* 1784. *Refer. Ghiliossi nella causa del banchiere Amatis, contro la ragion di negozio Moris, e compagnia. Rota Florent. detta decis.* 28 *n.* 26. *Franchius lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 1. §. 24. *Roccus de liter. camb. not.* 76 *n.* 204. *Turre de camb. disp.* 2 *quaest.* 10 *n.* 30. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 318 *et* 319. *Heinec. elem. jur. camb. cap.* 4 §. 22. *Casareg. de com. disc.* 54 *n.* 9 *et* 10 *e nel camb. istr. cap.* 6 §. 4. *Vedi Diligenza.*

§. XVII.

Finchè la cambiale protestata per mancanza di accettazione non è pagata, sarà sempre il trattario in tempo a pentirsi, potendo alla scadenza voler compire al mandato del traente, ed eseguire perciò quel pagamento che non avea intenzione di fare, allorchè dal portatore fu richiesto dell' accettazione. Su questo fondamento per tanto è ricevuto per regola generale in tutte le piazze di commercio, che volendo il trattario dopo la di lui ricusata accettazione estinguere la cambiale alla scadenza, non possa essergli denegato dal portatore, ancorchè egli, od altra persona fosse già entrata in accettazione della medesima lettera per l' onor della firma di alcuno degli interessati nella tratta, mediante però sempre la refezione delle spese del protesto, e porti di lettere, fatte da chi avea accettato per onor di firma, oltre la metà della provvisione che avrebbe percetta l' onorante, se avesse avuto effetto la sua accettazione. *Rota Rom. decis.* 221 *n.* 20 *part.* 16 *in rec. Rota Florent. decis.* 13 *n.* 28 *tom.* III. *thes. ombros. Turre de camb. disp.* 1 *quaest.* 30 *n.* 11. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 4 §. 30. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 12 §. 16 *et chap.* 18 §. 13. *Franchius lib.* 1 *sect.* 4 *tit.* 3 §. 28 *Dupuy chap.* 15 *n.* 5 *et* 6. *Pothier du change chap.* 4 *art.* 5 §. 110.

§. XVIII.

Per le stesse ragioni sopra rapportate, il portatore d'una cambiale dee levare il protesto allorchè dal trattario gli viene ricusato il pagamento, giacchè anche in questo caso, ch'è più significante di quello dell' accettazione, è egli in obbligo di giustificare le diligenze adoperate per esigere l' importare della cambiale, onde porre il suo mandante, ossia remittente nel caso di ottenere l'opportuno regresso da chi di ragione. *Phoonsen loix et cout. du change chap.* 16 §. 4. *Scaccia de com. et camb.* §. 2 *glossa* 5 *n.* 8. *Strykius de litter. camb. accept. disp.* 18 *cap.* 4 §. 78 82 *et* 84. *Franchius*

inst. jur. camb. lib. 1 *sect.* 4 *tit.* 8 §. 1. *Heineccius elem. jur. camb. cap.* 4 §. 58. *Dupuy des lettr. de change chap.* 14 *n.* 2. *Pothier du change chap.* 5 *sect.* 2 *n.* 133. *Casareg. camb. istr. cap.* 6 *n.* 14 20 *e* 21 *et de com. disc.* 54 *n.* 47. *Vedi Pagamento di lettera di cambio.*

§. XIX.

Levato il protesto per difetto di pagamento, deve il possessore della lettera trasmettere immantinente al suo remittente la stessa lettera originale con una copia autentica del protesto, onde possa questi esperire il diritto di rivalersi contro il di lui autore per l'importare della medesima, spese di protesto, del ricambio, porti di lettere, senserie, provvisioni, ed ogni altro che possa occorrere per tale riguardo. *Franchius loc. cit. lib.* 1. *sect.* 4 *tit.* 11 §. 1. *Phoonsen. chap.* 19 §. 3 4 6 *et* 7. *Dupuy des lettr. de change chap.* 7 *n.* 3 *et chap.* 14 *n.* 2. *Scaccia* §. 2 *glossa* 5. *n.* 246 *et* 326. *Casareg. de com. disc.* 54 *e nel camb. istr. cap.* 5 *n.* 26 *e* 27. *Vedi su questa parte gli articoli Accettazione. Diligenza. Pagamento, e simili.*

PROVA DEL RISCHIO, E DEL SINISTRO.

Vedi *Rischio. Sinistro.*

Q

QUA

QUARANTENA.

Vedi *Sanità* (*Magistrato di*)

QUIETANZA.

§. I.

Chiamasi quietanza la confessione fatta dal creditore d'essere stato soddisfatto dal di lui debitore di ciò che gli era dovuto.

§. II.

La quietanza prova sempre il pagamento della somma dovuta, e qualora si trovi concepita con espressioni generali, e senza alcuna riserva, o limitazione comprenderà essa qualunque debito anche ignorato, ed avente causa dal tempo passato. *Leg.* 6 *ff. de acceptilatione. Rota Florent. decis.* 22 *n.* 8 *tom.* 1. *et decis.* 29 *n.* 1 2 3 *et* 4 *tom.* XI. *thes. ombros. Rota Rom. post Merlin. de pignorib. decis.* 100 *n.* 4 *Menoch. cons.* 496 *n.* 58 *et seq. Surd. cons.* 112 *n.* 18. *Casareg. de com. disc.* 30 *n.* 37 *et* 56.

§. III.

Qualora però la quietanza siasi fatta per qualche causa speciale, e nominata, s'intenderà essa ristretta nei limiti della stessa causa, e non mai riflessiva ai debiti, e pretese procedenti da altri crediti estranei alla medesima causa, quantunque concepita con espressioni generali; così un debito proveniente, per cagion d'esempio, da un deposito non s'intenderà compreso in una quietanza generale fra le parti seguita per ragion di società, od altra. *Rota Rom. decis.* 119 *n.* 9 *et* 10 *part.* 13 *in rec. Rota Florent. decis.* 29 *n.* 7 *tom.* XI. *thesaur. ombros. Urceol. de transact. cons.* 99 *n.* 18 *et quaest.* 81 *n.* 22. *Gratian. discept. forens. cap.* 737 *n.* 11 *et seq. Casaregis de com. disc.* 177 *n.* 3 4 *et* 6.

§. IV.

Chiunque pretenda d'impugnare, e far rivocare una quietanza come erronea, dee provare la falsità della causa, e tutto ciò che procede dal supposto erroneo. *Rota Florent. decis.* 29 *n.* 23 *et* 27 *tom.* XI. *thes. ombros. Rota Rom. post Salgad. in*

labyr. credit. decis. 52 *n.* 17. *Surd. cons.* 349 *n.* 52 *et seq. Casareg. de com. disc.* 166 *n.* 25.

§. V.

Il pagamento allegato dal debitore d'una somma considerevole si rende inverosimile allorchè non ne abbia egli esatta l'opportuna quietanza; tanto più in colui che sia solito a riportarla per le piccole somme, come sarebbero i negozianti i quali non si presumono mai negligenti nel farsi spedire le quietanze delle somme da essi pagate. *Rota Rom. decis.* 539 *n.* 4 *part.* 2 *in rec. Rota Florent. decis.* 23 *n.* 13 14 15 *et* 16 *tom. XI. thes. ombros. Constant. ad statut. urb. annot.* 48 *art.* 4 *n.* 284.

§. VI.

Qualora una quietanza si trovi spedita coll'espressione d'essersi fatto lo sborso della residua somma dovuta dal debitore, s'intenderà provato con essa il pagamento del debito totale; salvo che siasi fatta per resto d'un rendimento di conti, in cui si fa sempre luogo alla dimostrazione dell'occorso errore; oppure siasi apposta nella medesima l'espressione d'essersi spedita per saldo, o residuo *dalla presente lista, o fattura,* o per resto *d'un debito antico,* mentre in tali, e consimili casi servirà la quietanza per quel tal debito, e non mai per altri. *Rota Romana decis.* 74 *n.* 14 *e seq. part.* 10 *decis.* 253 *n.* 8 *et* 9 *part.* 17 *et decis.* 261 *per tot. part.* 9 *in rec. Gratian. discept. forens. cap.* 3 *n.* 2 *et seq. cap.* 486 *n.* 34 *cap.* 570 *n.* 33 *cap.* 581 *n.* 1. *et cap.* 716. *n.* 22 *et seq. Sabelli V. Solutio n.* 20. *De Hevia com. terrestr. lib.* 2 *cap.* 25 *n.* 8. *Vedi Pagamento. Rendimento di conto.*

§. VII.

Benchè taluno possa costringersi a spedire la quietanza sopra i conti resi dal di lui amministratore, qualora questi abbia resi i conti dell'amministrazione, e pagato ogni debito, tuttavia non sarà mai tenuto a fargli una quietanza generale di qualunque debito, e credito per la frode, e lesione che in ciò può intervenirvi. *Leg.* 3 §. 1 *ff. de contr. tutel. act. Rota Genuens. decis.* 93. *Rota Florent. decis.* 21 *n.* 33 *et* 34 *tom. V. thes. ombros. Thesaur. decis. Pedemont. decis.* 74 *n.* 2 *e seq. De Hevia com. terrestr. lib.* 2 *cap.* 25 *n.* 2.

§. VIII.

Sarà di nessun effetto la quie-

tanza spedita ad un amministratore qualora consti essersi fatta senza che prima siansi resi i conti dell'amministrazione, benchè contenga essa qualunque rinunzia, o penale imposta affinchè non fosse impugnata. *Leg.* 82 *ff. de conditionib. et demonstr. Stracca de mercat. part.* 2 *n.* 60 *in princ. De Hevia com. terrestr. lib.* 2 *cap.* 25 *n.* 9 10 11 *et* 12. *Vedi inoltre su questa materia l'articolo Pagamento.*

Fine del Tomo III.

INDICE GENERALE

DEGLI

ARTICOLI CONTENUTI

NEL

TOMO TERZO.

P

Q